

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 690

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro
di strumenti elettronici

21/04/2024 - 05:44

Indice

1. DDL S. 690 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 690	4
1.2.2. Relazione 806 e 690-A	7
1.2.3. Testo 1	17
1.3. Trattazione in Commissione	54
1.3.1. Sedute	55
1.3.2. Resoconti sommari	56
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	57
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/08/2023	58
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (ant.) del 03/10/2023	61
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023	63
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (ant.) del 09/11/2023	66
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 14/11/2023	72
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023	74
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023	77
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024	83
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024	90
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (ant.) del 15/02/2024	95
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/02/2024	103
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 27/02/2024	104
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024	157
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (ant.) del 06/03/2024	163
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	170
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 137 (ant.) del 20/03/2024	184
1.4. Trattazione in consultiva	186
1.4.1. Sedute	187
1.4.2. Resoconti sommari	188
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	189
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2023	190
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	191

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024	192
1.5. Trattazione in Assemblea	196
1.5.1. Sedute	197
1.5.2. Resoconti stenografici	198
1.5.2.1. Seduta n. 174 del 27/03/2024	199
1.5.2.2. Seduta n. 176 del 09/04/2024	231
1.5.2.3. Seduta n. 177 del 10/04/2024	305

1. DDL S. 690 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 690

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 690

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCARPINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2023

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

Onorevoli Senatori . - Sempre con maggiore frequenza, in riferimento soprattutto a reati commessi in larga scala (si pensi allo *stalking* o ai reati in materia di sostanze stupefacenti), per esigenze di indagine vengono disposti sequestri di cellulari, *tablet* o *personal computer*. Allo stato, non esiste reato che non possa essere provato mediante l'acquisizione della copia forense di tali dispositivi. Per comprendere l'utilità di provvedere ad un tale sequestro, a titolo puramente esemplificativo, si segnala che i messaggi *whatsapp*, gli *sms* e le *email* conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro, offrono agli organi inquirenti un ampio spettro delle attività poste in essere dall'indagato, con conseguente compromissione dei diritti legati alla *privacy* dello stesso.

La particolare rilevanza del materiale acquisito mediante il sequestro del dispositivo, ha portato la magistratura inquirente ad individuare linee di indirizzo ed orientamento in consonanza con la costante giurisprudenza di legittimità al fine di contemperare, da un lato, le esigenze di indagine e dall'altro, la tutela dei diritti dell'indagato. Infatti, il sequestro di tale materiale, ove non sottoposto ad attenta valutazione, potrebbe ingenerare una illecita diffusione dei dati personali ivi contenuti, soprattutto per quanto concerne i dati non utili per le indagini.

Per tali ragioni, la procura generale presso la corte di appello di Trento, ha emanato una circolare contenente le linee guida in materia di sequestro di tali strumenti. Dall'analisi del documento si evince un procedimento distinto per fasi, le quali appaiono improntate al rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità ed adeguatezza. La prima fase attiene al sequestro in sé. L'apprensione del bene è disposta al fine dell'acquisizione dei dati trasmessi telematicamente i quali saranno oggetto di copia integrale (cosiddetta copia forense); una volta effettuata tale operazione, il dispositivo dovrà essere restituito all'avente diritto. Infatti, non conserverebbe valenza ai fini probatori il continuo spossessamento del bene in quanto il cellulare (o lo strumento elettronico) ha un carattere meramente strumentale rispetto al materiale da esso estratto. A tal fine si subordina, quindi, la legittimità al carattere della temporaneità (sentenza della Corte di cassazione n. 4857 del 2018). Successivamente al sequestro, vi è la fase dell'estrazione della « copia forense » che preclude l'operazione di selezione ed estrapolazione dei soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato. Tali operazioni rappresentano il fulcro della normativa *de qua*, in quanto un utilizzo indiscriminato, non proceduto da nessuna verifica di necessità, potrebbe collidere con i diritti costituzionalmente garantiti dell'indagato e ingenerare, di contro, una diffusione di dati penalmente irrilevanti ma capaci di comportare una grave lesione della *privacy*. Basti pensare allo smisurato materiale che può essere contenuto all'interno della memoria di un dispositivo: foto, messaggi, *whatsapp*, file audio e video che, se non custoditi con particolari cautele, potrebbero essere diffusi in maniera incontrollata.

In relazione alla citata circolare, occorre segnalare che l'indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando in tema di sequestro di dispositivi mobili o di supporti informatici, segue tali disposizioni al fine di garantire una maggiore protezione della sfera della *privacy* dei soggetti indagati,

unitamente ad una proceduralizzazione del sequestro. Sul punto si segnala un indirizzo che considera illegittimo il sequestro applicato su di una massa indistinta di dati informatici senza selezione né indicazione dei criteri di estrazione con conseguente restituzione all'avente diritto e distruzione di tutte le copie forensi in possesso del giudice (sentenza della Corte di cassazione n. 38460 del 2021). Una ulteriore pronuncia in tal senso è la recente sentenza della Corte di cassazione n. 44010 del 2022 che statuisce la restituzione dello *smartphone* al momento della creazione della cosiddetta copia forense essendo, in tal modo, venute meno le esigenze di indagine tali da giustificare l'ulteriore mantenimento in sequestro del bene.

Il contemperamento delle esigenze di indagine, unitamente all'esigenza di tutela della *privacy* dell'indagato, rappresentano la *ratio* del presente intervento legislativo.

Occorre, quindi, codificare, aggiornare e completare la citata evoluzione giurisprudenziale attraverso un'operazione di sistematizzazione di tale normativa all'interno del codice di procedura penale. La struttura che ne esce è una sorta di ibrido tra il procedimento di sequestro, le disposizioni relative all'acquisizione dei dati del traffico telefonico e delle comunicazioni elettroniche, nonché quelle attinenti alle intercettazioni. In tal modo si interviene aggiungendo sia le maggiori cautele relative alla *privacy* del soggetto sottoposto all'atto a sorpresa, nonché la rispondenza ai principi di temporaneità, proporzionalità ed adeguatezza del sequestro. L'acquisizione presso un fornitore di un servizio di comunicazione elettronica dei tabulati relativi ai flussi di telefonate intercorse tra determinate utenze esula rispetto alle attività di intercettazione in quanto ciò che viene acquisito è l'elenco cronologico dei contatti tra le utenze e non il contenuto delle stesse. La materia è stata disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che, all'articolo 132 (come da ultimo novellato dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178), ne delinea le specifiche regole. In virtù di tale ultimo intervento, i suddetti dati sono acquisiti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, dell'indagato, dell'imputato della persona offesa e delle altre parti private. Nei casi di urgenza, ovvero quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre le 48 ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione che nelle successive 48 decide per la convalida. Tale operazione può essere effettuata qualora sussistano sufficienti indizi di reato per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. In relazione a tale ultimo aspetto, anche in ragione del fatto che il sequestro di un dispositivo mobile ingenera un ben più rilevante pericolo di lesione della *privacy* rispetto alla mera acquisizione dei tabulati telefonici, si è inteso seguire la strada delle intercettazioni che prevedono un doppio regime a seconda dei delitti in questione: gravi indizi di reato per la generalità dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e sufficienti indizi per quelli attinenti alla criminalità organizzata.

L'articolo 1 del presente disegno di legge inserisce all'interno del codice di procedura penale uno specifico articolo relativo al procedimento di sequestro di strumenti elettronici ovvero: *smartphone, personal computer, tablet et similia*. L'inquadramento normativo scelto è stato l'articolo 254-ter del codice di procedura penale, ovvero quello successivo rispetto al sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

L'articolo detta una completa disciplina del procedimento di sequestro dei dispositivi elettronici riprendendo, in parte, la normativa relativa ai tabulati telefonici e quella afferente alle intercettazioni. Attraverso il combinato disposto di tali norme si è giunti ad un adeguato punto di equilibrio tra il rispetto della *privacy* e la salvaguardia delle esigenze di indagine.

Il procedimento prevede la richiesta, da parte del pubblico ministero di autorizzazione del sequestro al giudice per le indagini preliminari qualora sussistano gravi indizi di reato - sufficienti, per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata - ; lo stesso pubblico ministero, nei casi di urgenza, può disporre il sequestro subordinando la convalida ad un momento successivo. Una volta effettuato il sequestro il pubblico ministero ne ordina la copia su adeguato supporto con una procedura che ne garantisca l'immodificabilità e la genuinità del materiale acquisito rispetto agli originali presenti nel

dispositivo. La disposizione, quindi, assicura i diritti dell'indagato nella misura in cui è effettiva la rispondenza tra quanto estratto e quanto effettivamente presente nel dispositivo al momento dell'atto a sorpresa. A conclusione di tali operazioni, da svolgere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato, il dispositivo è restituito al soggetto, salvo i casi in cui si debba procedere alla confisca. Sempre a tutela dell'indagato la conservazione dei dati estrapolati dal dispositivo è prevista all'interno dell'archivio riservato del pm. Una volta concluse le operazioni di selezione del materiale rilevante per le indagini, gli interessati possono richiedere la distruzione di quanto ad esse estraneo o irrilevante. In coordinamento, al comma 2, si modifica anche la norma relativa all'archivio riservato contenuta nelle disposizioni attuative del codice di procedura.

Tale intervento appare altresì necessario, in relazione ai molteplici interventi che sono stati disposti in occasione dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni, i quali hanno segnalato questo *vulnus* in materia di sequestri di cellulari e dispositivi elettronici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter.* - (*Sequestro di uno strumento elettronico*) - 1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice competente. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

4. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

5. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

6. Il pubblico ministero ordina la copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

8. La copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati ».

2. All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la copia dei dati di strumenti elettronici ».

1.2.2. Relazione 806 e 690-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 806 e 690-A

Relazione Orale

Relatore Rastrelli

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 20 marzo 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali (n. 806)

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** e **BONGIORNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici (n. 690)

d'iniziativa del senatore **SCARPINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2023

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 806

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sui disegni di legge

4 ottobre 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza:

sul disegno di legge n. 690, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito di specificare quali siano i delitti di criminalità organizzata richiamati dal comma 2 del nuovo articolo 254-*ter* del codice di procedura penale;

sul disegno di legge n. 806, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

19 marzo 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 806

D'iniziativa dei senatori Zanettin e
Bongiorno

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-*ter*. - (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*) - 1. Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:

a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;

b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne a chiunque l'analisi e l'esame fino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati di cui al comma 3; a tale fine l'autorità giudiziaria può disporre che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

3. Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletare

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter*. - (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute*) - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1

ai sensi dell'articolo 360 e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico e di partecipare alle operazioni di selezione ed estrazione dei dati, da effettuare eventualmente mediante l'utilizzo di parole chiave, formulando eccezioni o riserve, anche sui criteri utilizzati. Non si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 360.

4. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.

5. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324.

6. Dopo la convalida, il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio delle parti ovvero indicati dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, su un autonomo e idoneo supporto informatico con procedure che

entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.

7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.

8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto altresì di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.

9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche

assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della medesima. Una volta eseguita la copia dei dati di interesse, il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2, sono immediatamente restituiti all'avente diritto.

7. I dati informatici appresi dal pubblico ministero senza il rispetto delle formalità previste dal presente articolo sono inutilizzabili ».

2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto ».

idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nel medesimo articolo 13. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.

15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 del presente articolo è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.

16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.

17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le

informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 del presente articolo è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257 ».

Art. 2.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole: « o 454 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, dalle informazioni e dai programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 254-ter »;

b) all'articolo 233, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve »;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole: « ritenere che » è inserita la seguente: « determinati » e le parole: « ancorché protetto » sono sostituite dalle seguenti: « in un dispositivo o in una memoria digitale, ancorché protetti »;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

« Art. 250-bis. - (Perquisizioni di sistemi informatici o telematici) - 1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è

consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore »;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12.

L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter* »;

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12.

1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili »;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole « custodia riguarda » sono inserite le seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero »;

i) all'articolo 293, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore ha altresì diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter* »;

l) all'articolo 352:

1) al comma 1-*bis*, le parole: « sistemi informatici o telematici » sono sostituite dalle seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13 »;

m) all'articolo 354:

1) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In relazione ai dispositivi, ai sistemi informatici o telematici o alle memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano altresì le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione »;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione.

Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.

Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza

informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo »;

p) all'articolo 431:

1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: « al reato » sono inserite le seguenti: « e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie »;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 »;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 ».

Art. 3.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« Art. 82-bis. - *(Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro)* - 1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice sono racchiusi in apposite custodie numerate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.

3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati

dagli atti processuali.

4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

Art. 82-ter. - (Conservazione del duplicato informatico) - 1.
Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, del codice avvenga con le modalità previste dal medesimo articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente ».

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 690

D'iniziativa del senatore Scarpinato

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. - (*Sequestro di uno strumento elettronico*) - 1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice competente. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

4. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

5. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

6. Il pubblico ministero ordina la copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

8. La copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati ».

2. All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la copia dei dati di strumenti elettronici ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

5 aprile 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di
sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e
memorie digitali (806 e 690-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dati, informazioni, programmi, comunicazioni, conversazioni, corrispondenza informatica contenuti in dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'artico-

lo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli *452-quaterdecies* e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-A.S, comma *4-bis* e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

9. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e *240-bis* del codice penale.

10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su ri-

chiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate.

12. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.201

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di

un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 7 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

10. Le operazioni di cui al comma 9 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione del-

l'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

14. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.202

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art.254-ter» con il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.203 (già 1.100/3)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 254-ter», con il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche

nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immutabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento,

possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.204

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento

dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

1.205

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto

dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,».

1.206

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto

dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» *con le seguenti:* «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis».

1.207

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto

dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-*ter*, 371-*bis*, comma 4-*bis* e 406, comma 5-*bis*»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali».

1.208

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della

facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» *con le seguenti:* «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

1.209

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura

penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole*: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole*: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-*ter*, 371-*bis*, comma 4-*bis* e 406, comma 5-*bis*»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole*: «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente*: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

g) *sostituire il comma 13 con il seguente*: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giu-

dice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

1.210

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» *con le seguenti:* «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:* «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) *sopprimere il comma 14.*

1.211

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole*: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.»;

d) *al comma 10, sostituire le parole*: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-*ter*, 371-*bis*, comma 4-*bis* e 406, comma 5-*bis*»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole*: «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente*: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

g) *sostituire il comma 13 con il seguente*: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al

fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

1.212

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

1.213

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,»;*

b) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «situazione di urgenza» inserire le seguenti: «o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini».*

1.214

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,».

1.215 (già 1.100/21)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «situazione di urgenza» inserire le seguenti: «o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini»

1.216

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:*

«6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con

una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

8. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

9. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

10. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

11. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1. »:

b) sopprimere i commi da 12 a 19.

1.217

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano

volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati afferenti la sfera di riservatezza di terzi che non siano pertinenti ai reati per i quali si procede.».

1.218 (già 1.9)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

1.219

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis».

1.220 (già 1.100/28)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 10, dopo le parole: «406, comma 5-bis,» inserire le seguenti: «266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter».

1.221

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10, dopo le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» inserire le seguenti: «ov-

vero di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice,».

1.222 (già 1.100/29)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 10, dopo le parole: «371-bis, comma 4-bis,» inserire le seguenti: «quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».

1.223

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.224

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

12-bis. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non-

ché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.225

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».

1.226 (già 1.100/35)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: "12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo."

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

1.227

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini

vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.».

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

1.228 (già 1.100/38)

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter» al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «del duplicato informatico,» inserire le seguenti: «mediante l'utilizzo di parole chiave»

1.229

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sopprimere la parola: «strettamente».

1.230 (già 1.100/40)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta» con le seguenti: «pertinenti al reato».

1.231

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta».

1.232 (già 1.100/42)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

1.233

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», sopprimere il comma 14.

1.234

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.235

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.236

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «commi 2 e 3»;

b) dopo il comma, inserire il seguente: «14-bis. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.237 (già 1.100/48)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 16 con il seguente: «16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.200 (già 1.100/33)

SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali;

premesso che:

il provvedimento, intervenendo sul codice di procedura penale, si propone di disciplinare il procedimento di sequestro i dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, in ossequio a quell'approccio garantista che è il diretto portato del principio di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, così come del principio del giusto processo e del contraddittorio così come definiti dall'articolo 111 della Costituzione;

la disciplina introdotta, tuttavia, appare ancora fortemente improntata a un modello inquisitorio poco coerente rispetto a un sistema giurisdizionale che trova fonda nel principio del contraddittorio e della "parità delle armi", il cui invero richiede ulteriori e più coraggiosi interventi legislativi;

impegna il Governo:

a) a riservare al giudice per le indagini preliminari, anziché all'autonomia del pubblico ministero, il compito di disporre il sequestro dei dati, limitando tale strumento ai soli reati per cui è possibile disporre l'intercettazione e, coerentemente con la relativa disciplina, consentendo il sequestro sole ove sussistano gravi indizi di reato o lo stesso sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, ferma la disciplina prevista in materia per i delitti di criminalità organizzata;

b) a prevedere che, in ossequio al principio del contraddittorio, il pubblico ministero possa richiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il predetto sequestro mediante la circostanziata indicazione dei criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi che si intendono sequestrare e che tale indicazione venga notificata all'indagato e al suo difensore con l'avviso che nei cinque cinque giorni successivi potranno essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari;

c) a stabilire che copia del decreto di sequestro venga notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati;

d) a prevedere, a pena di inutilizzabilità, che la richiesta di sequestro presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari non possa riguardare comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque titolo archiviata e che la stessa non possa riguardare conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari e tra imputato e difensore.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.200

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nonché del contenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nonché delle comunicazioni, conversazioni e corrispondenza elettronica inviate e ricevute non confluite nei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter».

2.201

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.202 (già 1.100/51)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 250-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o della memoria digitale,» e sopprimere l'ultimo periodo.

2.203

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1.

1-ter. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositi-

vo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo."»

2.204 (già 1.100/53)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo."»

2.205

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, memorie digitali».

2.206

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.207

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente: «m) all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."».

2.208

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."»

2.209

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.210

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.211

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.212

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.213

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera o), capoverso «2-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta».

2.214

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.215

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16,» con le seguenti: «conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.».

2.216

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

Art. 3

3.200

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»».

Art. 4

4.0.200

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché a causa della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.227
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 250-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «sistemi informatici o telematici» con le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali»;

*Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali» con le seguenti: «di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali».*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, che introducono e disciplinano il procedimento di sequestro di dispositivi informatici e in particolare di *smartphone* e di *personal computer*.

Il disegno di legge n. 690 si compone di un solo articolo che al comma 1, inserisce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 254-ter, il quale disciplina il procedimento di sequestro di strumenti elettronici.

Quanto alla procedura, l'iniziativa spetta ancora al pubblico ministero, il quale, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i delitti di criminalità organizzata, la convalida viene data anche in presenza di sufficienti indizi, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 203 del codice di procedura penale (commi 1 e 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale). Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'articolo 203 del codice di procedura penale, delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai cosiddetti "informati".

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone direttamente il sequestro con decreto motivato, che è comunicato entro e non oltre 48 ore al giudice competente. Quest'ultimo, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde efficacia (comma 3 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e una copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente (commi 4 e 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, poi, il pubblico

ministero deve ordinare di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 72 ore dalla convalida del sequestro, una copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

Infine, la copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero deve provvedere alla distruzione della copia dei dati (comma 8 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale).

Il comma 2 modifica - per coordinamento - l'articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che nell'archivio digitale riservato, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, venga custodita anche copia dei dati di strumenti elettronici. Attualmente - come noto - nell'archivio sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni cui afferiscono.

Il disegno di legge n. 806 reca, similmente al disegno di legge n. 680, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali. La proposta n. 806 a differenza di quella appena illustrata non prevede una disciplina "diversa" nel caso in cui la richiesta di sequestro di dispositivi informatici si inserisca nell'ambito di un procedimento per un reato di criminalità organizzata.

Il disegno di legge n. 806 consta di un solo articolo che al comma 1, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-*ter*. L'articolo 254-*ter*, al comma 1, prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, mediante decreto motivato. Il decreto deve indicare espressamente: le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini; le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini. Il comma 2 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione esclude espressamente l'applicazione del comma 4 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio il pubblico ministero è tenuto a disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata (comma

4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione contro il decreto di convalida, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324. Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità (comma 6).

Il mancato rispetto delle formalità previste per l'acquisizione dei dati informatici da parte del pubblico ministero comporta l'inutilizzabilità degli stessi (comma 7).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 806, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante "Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro", prevedendo che la copia così realizzata debba essere immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) interviene per precisare, in qualità di primo firmatario di un delle proposte illustrate, che la sostanziale differenza tra il predetto disegno di legge e la proposta a firma del senatore Scarpinato risiede nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) domanda se sia previsto un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) precisa che l'unica differenza tra i due articolati risiede nel fatto che il disegno di legge n. 690 prevede, nel caso di reati rientranti tra i delitti di criminalità organizzata, la convalida del sequestro anche in presenza di indizi non gravi, ma soltanto sufficienti. Non figura, invece, in nessuno dei due testi un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato in data odierna assegnato alla Commissione in sede referente, il disegno di legge n. 808 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il disegno di legge sarà incardinato nella seduta già prevista per domani mattina e al termine della seduta sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il conseguente calendario dei lavori per l'esame del provvedimento. Chiede pertanto a tutti i componenti della Commissione di avanzare eventuali proposte già nell'Ufficio di Presidenza di domani.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 agosto alle ore 9,15, è anticipata alle ore 9 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 808.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta plenaria antimeridiana di domani è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023
83ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 1º agosto il relatore Rastrelli aveva illustrato i provvedimenti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) osserva che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno forniscono una concreta soluzione alle problematiche emerse all'esito della complessa attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. L'ampio dibattito che ha avuto luogo nel corso dell'indagine conoscitiva e quindi in sede di approvazione del documento conclusivo, peraltro, può perfettamente integrare l'attività istruttoria, consentendo una celere approvazione dei provvedimenti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge n. 806, sottolinea come il tema sia condiviso tanto dai Gruppi di maggioranza come di opposizione e rileva che la sostanziale differenza tra il provvedimento a sua firma e la proposta del senatore Scarpinato risiede soprattutto nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti, in quanto è prevista la partecipazione attiva della difesa dell'imputato. Osserva pertanto che, al di là di tale elemento, sulla tematica in questione sembrerebbe sussistere un'ampia convergenza politica, che potrebbe favorire una celere conclusione dell'*iter* parlamentare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che né il relatore né il rappresentante del Governo intendono intervenire in sede di replica, chiede infine al relatore se intenda proporre un testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) propone di assumere il disegno di legge n.806 quale base per il prosieguo della discussione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per mercoledì 11 ottobre, alle ore 10, il termine per la

presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 806.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda preliminarmente che i disegni di legge, inizialmente assegnati in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente lo scorso 3 maggio.

Al riguardo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** rammenta quindi che nella seduta dello scorso 16 maggio era stato deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema oggetto dei disegni di legge in titolo. Allo stato, risultano ancora da effettuare alcune audizioni.

Valutato comunque che relativamente al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione sono già stati acquisiti numerosi elementi informativi, propone di procedere già dalla seduta odierna allo svolgimento della discussione generale.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) osserva che sarebbe opportuno specificare quali provvedimenti iscritti all'ordine del giorno siano da intendersi prioritari prima dello svolgimento della seduta, allo scopo di consentire ai Gruppi di effettuare - per tempo - i necessari approfondimenti. Il tema in questione è infatti iscritto all'ordine del giorno insieme a molti altri. Chiede pertanto che i Gruppi possano sapere con anticipo i provvedimenti ai quali si vuole dare priorità.

Il **PRESIDENTE** precisa che quanto richiesto dal senatore Bazoli non appare sempre possibile.

Invita inoltre la Commissione a tenere conto dei numerosi imprevisti che possono incidere sullo svolgimento dei lavori, con conseguente - ancorché non voluta - compressione dei tempi delle discussioni.

A prescindere da quanto specificato, comunque, a norma di regolamento tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno rivestono, in astratto, lo stesso grado di priorità e possono conseguentemente essere discussi.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) si pone problematicamente su quanto precisato dalla Presidente, ribadendo le proprie richieste.

Il senatore **SISLER** (FdI) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli.

Il **PRESIDENTE** rimarca comunque la necessità di consentire la prosecuzione dell'*iter* dei provvedimenti in tempi congrui. Si riserva di valutare nel dettaglio le osservazioni formulate dai senatori Bazoli e Sisler.

Appreziate le circostanze, dichiara comunque che la discussione generale sui provvedimenti in esame avrà inizio nella seduta già convocata per giovedì 5 ottobre, alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, ispirato da chiari e condivisibili intenti garantistici.

Nel dettaglio, tra i numerosi aspetti positivi del testo spicca innanzitutto la previsione -limitata ad alcune figure minori di reato- dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento. La misura, oltre a recepire i criteri di indirizzo espressi dal Gruppo Forza Italia in uno specifico ordine del giorno risulta inoltre -contrariamente a quanto prospettato da alcuni soggetti uditi dalla Commissione- pienamente in linea con le determinazioni della Corte costituzionale sul cosiddetto "ragionevole dubbio".

Ulteriori misure di natura garantista si rinvergono poi in materia di irrogazione delle misure cautelari. Innanzitutto, specifiche disposizioni ne sottraggono l'irrogazione al giudice monocratico, demandandola -per contro- all'organo collegiale; il testo si preoccupa inoltre di predisporre i necessari interventi di natura organizzativa per assicurare la disponibilità di magistrati (la questione, peraltro, potrà essere ulteriormente approfondita in sede di analisi delle problematiche relative alla geografia giudiziaria). In secondo luogo si prevede che, qualora non vi sia pericolo di fuga, venga previamente effettuato un contraddittorio prima dell'irrogazione delle misure.

Infine, è da salutare positivamente anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (misura ormai improrogabile anche alla luce delle ultime rilevazioni statistiche sul punto).

Conclude ribadendo il proprio avviso positivo sul disegno di legge, che potrà essere ulteriormente perfezionato anche tramite specifiche proposte emendative del suo Gruppo nel segno del garantismo e del rispetto della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl) in sostituzione della relatrice, senatrice Campione, illustra il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti.

Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4, comma 2 lettere *d)* ed *e)* che, in relazione all'esame di abilitazione per l'esercizio di guida turistica, prevedono tra i requisiti, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche non definitive, o previo patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione (articolo 31 del codice penale) o la sospensione dall'esercizio della medesima professione o arte (articolo 35 del codice penale).

Segnala poi l'articolo 12 che dispone divieti e sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica. In particolare, i commi 5, 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti salvo che il fatto non costituisca reato. Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati e le imprese di cui al comma 3. Ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del ministro del Turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge. In relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

In relazione poi agli emendamenti, per le parti di competenza segnala l'emendamento 12.100 del Relatore che, modificando parzialmente l'articolo 12, accoglie un'osservazione contenuta nel *dossier* di documentazione finalizzata a meglio chiarire il comma 5, al fine di individuare più correttamente i soggetti a cui applicare le sanzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta, non rilevando tutti gli altri emendamenti per la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativa sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Sisler, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, con riferimento a sanzioni e procedimenti sanzionatori gli emendamenti: 4.5, 4.6 e 4.7 (in materia di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale in presenza di procedimenti sanzionatori in corso o definiti), 6.0.23 e 6.0.24 (monitoraggio filiera agricola e individuazione di sanzioni), 6.0.42 (sanzione per esercizio viaggi organizzati) e 8.0.2 (poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza). Presentano altresì profili di competenza della Commissione gli emendamenti: 4.8 (testo 2) (contratto a distanza concluso al telefono); 4.0.8 e gli analoghi 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12 e 10.0.13 (requisiti dei contratti di assicurazione e responsabilità civile); 4.0.13, 6.0.46, 6.0.47 (recesso anticipato da contratti di fornitura); 6.23 (contratto di cessione di crediti e azione in giudizio), 6.0.7 e 6.0.8 (contrattati di servizi); 6.0.9 (cambiali); 6.0.43 (abilitazione commercialisti atti societari non notarili), 7.1 e analogo 7.2 (abilitazione consulenti proprietà industriale di rappresentare e assistere nei procedimenti di negoziazione assistita); 7.0.2 e 7.0.3 (nullità

contratti assistenza sanitaria aziendale); 10.0.18 e 10.0.19 (procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori di reti, infrastrutture e servizi e utenti); 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23 (diritto d'autore).

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) si pone problematicamente sull'emendamento 7.2, che, a suo avviso, conferirebbe ai consulenti di proprietà industriale delle abilitazioni proprie di altre professioni ed in particolare dei rappresentanti legali. Auspica quindi che quanto da lui osservato possa essere recepito dal relatore nella propria proposta di parere.

Il **PRESIDENTE**, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, concorda sulla necessità di approfondire debitamente la materia in questione.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) il testo dell'emendamento 7.2 presenta rilevanti profili di criticità. Osserva, inoltre, che, stante la particolare complessità delle tematiche affrontate dagli emendamenti evidenziati dal relatore, sarebbe opportuno non procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti.

Il **PRESIDENTE**, nel rammentare l'opportunità di giungere comunque in tempi congrui all'espressione del parere, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i propri contributi al relatore.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la natura estremamente problematica dell'emendamento 7.2, che attribuirebbe ai consulenti di proprietà industriale, ossia a professionalità non esperte del rito, la possibilità di rappresentare ed assistere nei procedimenti di mediazione, fase prodromica a quella processuale, laddove la presenza di un avvocato costituirebbe, per contro, un elemento di maggiore tutela per l'assistito.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*), ad integrazione del suo precedente intervento, invita la Commissione a valutare anche le criticità sottese all'emendamento 6.0.43.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a procedere alla stesura del parere sulle parti richiamate nel dibattito al fine di esprimere le osservazioni da esso scaturite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, in assenza di interventi in discussione generale, la prossima settimana proporrà di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806 già fissato per domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 10, è posticipato alle ore 18.

Comunica poi che nella odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato posticipato il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 154, già fissato per mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre alle ore 10.

Comunica infine che nella medesima sede si è convenuto sull'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 690, assegnato in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.55.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023
94ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che i due disegni di legge sono stati rimessi dalla sede redigente alla sede referente e che la Commissione prima del cambio sede di entrambi aveva adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 806, al quale sono stati presentati 25 emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ricorda infine che la 1ª Commissione ha espresso il proprio parere su entrambi i disegni di legge.

Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore SCARPINATO (M5S) illustrando le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo sottolinea come il provvedimento n. 806, scelto come testo base per la presentazione degli emendamenti violi non solo il principio della segretezza delle indagini ma anche quello della *privacy* dei soggetti coinvolti nel caso di sequestro di dispositivi elettronici. Il suo disegno di legge, invece, parte dalla considerazione che i flussi informativi contenuti in questi dispositivi, ormai assimilati anche dalla Corte costituzionale a quelli delle intercettazioni tramite captatore informatico, debbano essere trattati esattamente allo stesso modo. Infatti, la normativa riguardante il captatore informatico tiene conto di entrambe le esigenze, ovvero quella di garantire sia la segretezza delle indagini per non comprometterne l'esito sia della riservatezza delle informazioni acquisite non connesse alle indagini delle persone intercettate e dei terzi coinvolti. La proposta del disegno di legge n. 806 di procedere ad un contraddittorio anticipato sui dati contenuti nei dispositivi sequestrati comporta esattamente il rischio di una compromissione grave delle indagini e, dato il rilevante numero dei soggetti che potrebbero dover partecipare a questa fase per la selezione dei contenuti, mette fortemente a rischio la *privacy*. Peraltro, la norma si pone in maniera fortemente asistemica rispetto a quanto previsto per le intercettazioni effettuate con il captatore informatico. Ritiene pertanto che l'anticipazione del contraddittorio sia sconsigliabile anche per questa ragione. Come proposto nel suo disegno di legge e negli emendamenti deve essere posticipato alla fase della conclusione delle indagini, per la selezione di contenuti rilevanti ai fini delle medesime e il contraddittorio tra le parti senza il rischio di compromettere il diritto alla riservatezza di terzi eventualmente coinvolti nel flusso informativo. Gli emendamenti vanno pertanto nella direzione di riportare a sistema anche la norma sul sequestro di questi dispositivi.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che il suo Gruppo ha presentato due emendamenti al provvedimento, a firma del senatore Paroli, diretti a circoscrivere solo ai reati più gravi la possibilità di sequestrare dispositivi elettronici: il sequestro di tali strumenti rappresenta un tema molto delicato che coinvolge la riservatezza dei cittadini, che deve essere tutelata e garantita. Infatti, diversamente da quanto affermato dal senatore Scarpinato, il disegno di legge a sua prima firma non è certamente diretto a compromettere le indagini e né a violare la *privacy* di terzi, bensì a porre su un piano di parità accusa e difesa, principio questo tutelato dalla Costituzione e dal codice di procedura penale. La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, auspica che la discussione di questo provvedimento possa rappresentare l'occasione di un vero confronto fra le parti politiche in Parlamento, anche alla luce degli elementi acquisiti sul tema nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Auspica pertanto che il confronto sia proficuo e tenga conto delle indicazioni venute anche dal Procuratore nazionale antimafia proprio su questo tema. Inoltre le questioni sollevate dal senatore Scarpinato sono tutt'altro che secondarie. Mettere a rischio la segretezza delle indagini, potrebbe infatti rivelarsi molto rischioso nel contrasto della criminalità e in particolare di quella organizzata. Tuttavia, anche il principio del contraddittorio è questione che va tenuta nella giusta considerazione ed è necessario, pertanto, trovare il momento più efficace sia per garantire la segretezza delle indagini che la tutela della riservatezza delle medesime e dei soggetti che ne sono coinvolti. Il suo Gruppo ritiene pertanto che la soluzione individuata dal disegno di legge n. 806, non sia quella corretta ai fini della tutela delle due esigenze ricordate. Rispetto a quanto proposto dal provvedimento n. 806 pertanto la fase del contraddittorio va posticipata e a tale riguardo la sua parte politica ha individuato, con gli emendamenti presentati, due soluzioni di gradazione diversa, entrambe tese tuttavia a valorizzare l'archivio riservato così come sottolineato dal Procuratore nazionale antimafia. La questione fondamentale è come gestire questo momento del procedimento. Invita quindi anche il senatore Zanettin a un'attenta riflessione non solo su questo aspetto ma anche sulla limitazione dei reati per il sequestro dei dispositivi mobili a cui le proposte emendative del Gruppo di Forza Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica le determinazioni adottate all'unanimità della Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 ottobre scorso in ordine alle modalità di partecipazione ai lavori delle Commissioni. Alla luce di tale determinazione, non sarà più possibile per i senatori partecipare da remoto alle audizioni mentre resta possibile - esclusivamente per le audizioni svolte informalmente nella sede dell'Ufficio di Presidenza - la partecipazione da remoto per gli auditi non componenti del governo, previa autorizzazione della Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento elettronico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in

relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.».

1.2

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: "Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato", con le seguenti: "Il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali è consentita nei procedimenti per reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi. L'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato"

1.3

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 254-ter» , comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) gli indizi di reato, valutati ai sensi dell'articolo 267 del Codice di procedura penale, nonché le ragioni che rendono indispensabile il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;"

1.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254- ter», lettera b) le parole: «del principio di proporzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità».

1.5

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.».

1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.»

1.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 2 sopprimere le parole: «e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame».

1.8

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.»

1.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

1.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa» con le seguenti: «Al fine di procedere alla selezione dei dati da acquisirsi al fascicolo delle indagini il pubblico ministero avvisa»;

b) al secondo periodo, alle parole: «I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati» premettere le seguenti: «L'avviso è notificato almeno 5 giorni prima l'inizio delle operazioni di selezione».

1.11

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 3, numero 3), sostituire le parole: «Entro cinque giorni» con le seguenti: «Entro 48 ore».

1.12

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.»

1.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.»

1.14

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter» comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero dispone la» inserire la seguente: «immediata».

1.15

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.» aggiungere il seguente periodo: «E' disposta altresì l'immediata distruzione

dell'eventuale materiale contenente la riproduzione dei dati copiati.»

1.16

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

5-bis Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».

1.17

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.».

1.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.»

1.19

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La copia dei dati contenuti nello strumento elettronico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.».

1.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.21

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2» con le seguenti: «il dispositivo informatico e l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2».

1.22

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «E' disposta altresì l'immediata distruzione dell'eventuale materiale contenente la riproduzione dei dati copiati.».

1.23

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.».

1.24

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la copia dei dati di strumenti elettronici."».

1.25

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1 e, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nei cinque giorni dal deposito della copia le procedure di cui all'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti.»».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
95ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta erano stati illustrati gli emendamenti riferiti al testo scelto come base della discussione, Atto Senato 806.

A questo riguardo la senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) chiede al Presidente di poter presentare una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.16.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di accogliere la riformulazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Chiede quindi al relatore e al rappresentante del governo di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Il vice ministro SISTO chiede di poter rinviare questa fase procedurale in quanto il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sulle proposte presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [806](#)

Art. 1

1.16 (testo 2)

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

5-bis Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
104ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti al disegno di legge scelto come testo base sono già stati illustrati dai presentatori. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di passare all'espressione dei pareri.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter avere ancora dieci giorni a partire da oggi per poter rendere il parere sugli emendamenti. La richiesta di uno spostamento ha un carattere meramente organizzativo per le priorità su altri provvedimenti che gli uffici del Ministero stanno trattando, anche in ragione di alcune scadenze previste per legge, come ad esempio i decreti correttivi della riforma Cartabia.

Interviene sulla richiesta avanzata dal sottosegretario Ostellari il senatore BAZOLI (PD-IDP) che esprime le proprie perplessità - a meno che non vi siano problemi di carattere politico - sull'impossibilità di rendere i pareri su un tema lungamente dibattuto e largamente condiviso e su un numero di emendamenti molto limitato.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime a sua volta perplessità sui problemi organizzativi del Governo richiamati dal Sottosegretario, dal momento che il provvedimento in questione è stato istruito lungamente e pertanto non dovrebbe avere problemi tecnici di rilievo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente su cui la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere eventuali osservazioni alla 6a Commissione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000; l'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 1, lettera *a*) che contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare, per quanto di competenza, viene introdotto un riferimento specifico alla rilevanza della cosiddetta interpretazione adeguatrice per consentire - secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie: viene cioè sancita espressamente la «funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete».

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia per le disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, recependo quanto già elaborato in dottrina e in giurisprudenza.

La lettera *e*) introduce nello Statuto il nuovo articolo 6-*bis* che reca una disciplina generale in materia tributaria del principio del contraddittorio - cioè il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Tale principio è di applicazione generale per tutti «i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi» a pena di annullabilità dell'atto (il comma 2 dell'articolo 6-*bis* individua tuttavia un elenco di atti esclusi dall'applicazione del principio citato).

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevede inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce nello Statuto gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria (con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge) e i relativi effetti; infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *i*) introduce gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* concernenti rispettivamente il divieto di *bis in idem* nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

La lettera *m*) introduce gli articoli da 10-*ter* a 10-*nonies* nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-*ter*) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (10-*quater* e 10-*quinques*), la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-*sexies* a 10-*nonies*).

La lettera *p*), in attuazione dell'articolo 4 della legge delega, istituisce il Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Per quanto di competenza, propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta la richiesta, da parte del prescritto numero dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, di remissione in sede referente dei disegni di legge nn. 626 (Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse), 778 (Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale), 932 (Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra

l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni) e 933 (Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale) precedentemente assegnati in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
108ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, collegato alla manovra di bilancio 2023- 2025.

Il disegno di legge consta di sei titoli e 59 articoli: le parti di competenza della Commissione giustizia sono contenute nel Titolo V (Tutela dei prodotti *made in Italy*), Capo III (Lotta alla contraffazione) ed in particolare negli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

L'articolo 49, recante disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero e attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale, è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La norma modifica a questo scopo il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto di corte d'appello per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi).

L'articolo 50, recante misure per la formazione specialistica, prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, la disposizione in esame conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In

particolare, il Ministro della giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del *made in Italy* nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006, alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 51, concernente modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. Nello specifico, le modifiche intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, che reca, tra l'altro, misure per il rafforzamento del sistema doganale e per la lotta alla contraffazione. Il comma 1 contiene un duplice intervento modificativo: la lettera *a*) modifica i commi 7, primo periodo, e *7-bis* del citato articolo 1 del decreto-legge n. 35, al fine di incrementare il minimo della sanzione amministrativa applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore dai 100 euro attualmente previsti a 300 euro; la lettera *b*) interviene sul comma 8, secondo periodo, per disporre che, qualora la sanzione di cui al comma 7 sia irrogata da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all'ente locale di riferimento anziché ripartite a metà tra l'ente locale e lo Stato come stabilito dalla norma vigente.

L'articolo 52, recante una modifica all'articolo 517 del codice penale, estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche a chi detiene la merce per la vendita. Va ricordato che l'articolo 517 del codice penale, disciplinando la fattispecie di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, prevede attualmente che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. Poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che la condotta della detenzione sia parimenti sanzionata alla luce dell'attuale formulazione della fattispecie in questione (Corte di cassazione, sezione III, sentenze n. 7639 del 1998, n. 9979 del 2003, e n. 24914 del 2005), l'intervento normativo è teso a uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'articolo 517 del codice penale, qualora siano consapevoli del mendacio (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 14644 del 2005).

L'articolo 53, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in commento sostituisce il comma *3-bis* del citato articolo 260 del codice di procedura penale. L'articolo 260 del codice di procedura penale nel testo vigente prevede, al comma 3, che l'autorità giudiziaria ordini l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate qualora si tratti di cose deperibili. Il comma *3-bis* su cui interviene l'articolo prevede altresì che l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore, proceda anche alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione qualora la custodia sia difficoltosa, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica o quando - anche all'esito degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 del codice di procedura penale - risulti evidente la violazione dei predetti divieti. In tali casi, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni e la distruzione della merce residua. Il comma *3-ter* prevede che nel caso di procedimento a carico di ignoti decorsi tre mesi dal sequestro la polizia giudiziaria

possa procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avere luogo, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. È comunque fatta salva la possibilità di conservare campioni a fini giudiziari. Il comma 1, lettera *b*), reca alcune modifiche al comma 3-ter del medesimo articolo 260 del codice di procedura penale relativo alla distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti. In particolare: prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro; estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpative; esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni.

L'articolo 54, concernente la modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 81, con il quale si prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso. L'introduzione del riferimento alla catalogazione non muta la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, ma se ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo anche una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

L'articolo 55, recante norme in materia di operazioni sotto copertura, estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale.

Segnala infine l'articolo 24, che reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale, modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnala, per le parti di competenza, le seguenti proposte di modifica: l'emendamento 24.2 (che dispone sanzioni pecuniarie in luogo della chiusura degli stabilimenti prevista dal testo), l'emendamento 50.1 (volto a ricomprendere gli operatori di polizia giudiziaria tra quelli a cui rivolgere i corsi di formazione della scuola superiore della magistratura) nonché l'emendamento 55.1 (volto a sopprimere l'articolo 55 in materia di operazioni sotto copertura). Non avendo osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti, conclude proponendo alla Commissione l'espressione di parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il **PRESIDENTE** giudica opportuno ricostruire brevemente l'*iter* dei provvedimenti in titolo. Ricorda anzitutto che i due disegni di legge erano stati incardinati con la relazione del relatore Rastrelli di che nella seduta 1° agosto 2023. La discussione generale si era quindi svolta nella seduta di martedì 3 ottobre 2023 ed era stato scelto come testo base il disegno di legge 806. Nella stessa seduta era stato fissato il termine per gli emendamenti per mercoledì 11 ottobre alle ore 10, poi differito - su richiesta

informale da parte dei gruppi di opposizione - al 18 ottobre 2023 alle ore 18.

Nella seduta del 9 novembre la Presidenza dava notizia del trasferimento alla sede referente dei due disegni di legge e successivamente venivano illustrati dai presentatori gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806, scelto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nella seduta di martedì 14 novembre il vice ministro Sisto aveva quindi richiesto un rinvio dell'esame dei provvedimenti per 20 giorni, mentre nella seduta di martedì 5 dicembre il sottosegretario Ostellari aveva richiesto un ulteriore rinvio di 10 giorni.

Informa quindi la Commissione che in data odierna è pervenuta alla Presidenza una nota del Ministro della giustizia in cui si richiede, a seguito di interlocuzioni intercorse con il vice ministro ed i sottosegretari, un ulteriore differimento di 20 giorni dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire, anche in relazione ad aspetti di natura tecnologica di conservazione dei dati, il testo degli emendamenti presentati.

Dopo aver dato lettura della predetta nota, invita la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che, alla base dell'ultima richiesta formulata dal Ministro della Giustizia, vi sarebbe la necessità di approfondire le problematiche connesse al sequestro dei dati contenuti nel *cloud*.

Tale ulteriore approfondimento, prosegue l'oratore, è certamente opportuno. Tuttavia, sarebbe altresì auspicabile, a comprensibile tutela delle prerogative dell'iniziativa parlamentare, che tale attività non si concretizzi nella presentazione di un provvedimento specifico da parte del Governo.

Il vice ministro SISTO conferma le motivazioni contenute nella missiva pervenuta alla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), pur riconoscendo le necessità alla base dell'ulteriore richiesta formulata dal Governo per il differimento dell'esame dei provvedimenti in titolo, osserva che ciò non deve tuttavia andare a detrimento di una corretta organizzazione dei lavori della Commissione: era infatti previsto di iniziare le votazioni degli emendamenti proprio nella presente seduta ed in ragione di ciò, su esplicita richiesta della Presidenza, molti Commissari avevano garantito la loro presenza rinviando altri impegni istituzionali.

Stante quanto precede, nulla osta ad un ulteriore rinvio, anche per un termine superiore ai 20 giorni; tuttavia, allo stesso tempo, sarebbe opportuno che il Governo non chiedesse poi ulteriori differimenti e che l'esame delle problematiche in questione rimanesse nell'ambito della presente sede.

Il vice ministro SISTO fornisce innanzitutto assicurazioni alla Presidenza precisando che non è intenzione del Governo ledere in alcun modo le prerogative parlamentari. Ribadisce quindi che alla base della richiesta vi è l'esigenza di compiere approfondimenti, sia di natura giuridica, sia di natura tecnica, relativamente al sequestro dei dati contenuti sul *cloud*.

Conclude osservando che i predetti approfondimenti non richiederanno un tempo superiore a quello indicato nella missiva da ultimo pervenuta alla Presidenza.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), il vice ministro SISTO, il sottosegretario OSTELLARI e il [PRESIDENTE](#), la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo al prossimo 23 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), intervenendo nel prosieguo della discussione generale, osserva

preliminarmente che, stante la particolare delicatezza della tematica affrontata dai disegni di legge costituzionale in titolo, sarebbe stato quanto mai opportuno che la Commissione giustizia fosse stata coinvolta nell'esame di merito.

Osserva quindi che la tematica andrebbe approfondita non tanto sulla base delle categorie proprie della sociologia giuridica bensì avendo riguardo a quei principi fondamentali di filosofia del diritto che, elaborati ed affinati nel corso degli ultimi secoli, hanno alla fine trovato concretizzazione nel dettato costituzionale come innegabili valori di civiltà giuridica.

Nella progressiva trasformazione degli ordinamenti in senso democratico, infatti, i cittadini, in qualità di singoli soggetti, si sono visto riconoscere sempre più tutele e garanzie nei confronti del potere pubblico, che, in ambito penale, trovano oggi piena realizzazione nelle norme costituzionali che sanciscono il principio di legalità, la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Tuttavia, in tempi recenti, si è altresì imposta, a livello sociale, l'idea (sostenuta anche da robuste campagne mediatiche), che la sentenza pronunciata dal giudice debba essere il più possibile aderente al concetto di giustizia proprio della parte offesa ed il fenomeno ha preso a tal punto piede che le stesse corti di assise hanno finito per essere fortemente condizionate dall'opinione del pubblico e della stampa, con conseguente pregiudizio delle garanzie costituzionali prima citate.

Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno avviare una riflessione molto ponderata sui provvedimenti in esame, che presentano, sotto questo aspetto, rilevanti elementi di problematicità.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, esprime un giudizio positivo sui disegni di legge in titolo, che recepiscono numerose iniziative trasversali del mondo politico per offrire maggiore tutela alle vittime dei reati. L'iniziativa, peraltro, si porrebbe in linea con la *ratio* della riforma del processo penale del 1989, fondata sul processo accusatorio e non integrerebbe una diminuzione delle attuali garanzie poste a difesa dell'imputato.

L'oratore osserva, inoltre, che i disegni di legge in questione si pongono in linea con le iniziative intraprese dall'Unione europea, che ha sempre raccomandato agli Stati membri di adoperarsi per offrire maggiore tutela alle vittime di un reato.

Anche ad avviso del senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) i disegni di legge in titolo vanno valutati positivamente, sia perché recepiscono le indicazioni dell'Unione europea sulla tutela delle vittime di reati, sia perché valorizzano l'importante ruolo svolto dalle parti civili nell'ambito del processo penale. Con riferimento a quest'ultimo punto, l'oratore pone l'accento sulla meritoria opera svolta dalle parti civili in importanti processi (come, ad esempio, quello relativo all'omicidio di Stefano Cucchi e quello sull'attentato alla stazione di Bologna nel 1980), le quali hanno favorito il reperimento di elementi probatori che, altrimenti, sarebbero rimasti ignoti al Pubblico ministero.

Conclude rilevando che l'implementazione di una tutela costituzionale per le vittime di reato supererebbe altresì le limitazioni presenti nella riforma Cartabia (recante disposizioni di natura esclusivamente risarcitoria e che trascurano il danno morale subito dalla vittima) che potrebbero più efficacemente essere valutate sul piano della legittimità costituzionale.

Ad avviso della senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno andrebbero valutati con attenzione, soprattutto tenendo conto che la parte offesa viene, ad oggi, già adeguatamente tutelata dalle ultime modifiche apportate al codice di procedura penale.

Pur nel riconoscimento della meritoria opera svolta dalle parti civili e della necessità di tutelare adeguatamente le vittime di reati, andrebbe inoltre attentamente valutato il rischio di arrivare a configurare il processo penale come sostanziale composizione degli interessi contrapposti delle parti, ossia sulla base di categorie squisitamente civilistiche che ne cambierebbero la natura. La Carta costituzionale non è un manifesto elettorale, ritiene pertanto opportuno un supplemento di riflessione sulla concreta ricaduta di una modifica come quella proposta dal testo unificato all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire ai commissari ulteriori riflessioni sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 14,15, si terrà domani, mercoledì 20 dicembre, al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
116ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti tutti i pareri richiesti sugli emendamenti approvati. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle annuncia il voto contrario sul mandato al relatore, rilevando che il provvedimento, erroneamente definito come una riforma della giustizia, in realtà non propone soluzioni di ampio respiro, ma si limita a creare le condizioni per favorire gli illeciti dei colletti bianchi. Il voto convintamente contrario si basa soprattutto sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che, come sottolineato anche dagli esperti in molte delle audizioni svolte dalla Commissione, rischia di creare un vuoto di tutela e di esporre l'Italia nei confronti dell'Unione europea, che invece chiede l'introduzione di norme per punire condotte analoghe. Esprime inoltre forti perplessità sulla rimodulazione della norma relativa al traffico di influenze illecite, che rafforza il *vulnus*, in connessione con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, ed esprime, infine, la contrarietà del suo gruppo alle nuove norme sulle intercettazioni che, limitandone la pubblicazione, compromettono la possibilità per i cittadini di conoscere fatti rilevanti di pubblico interesse.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel pronunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime anzitutto un apprezzamento per il ministro Nordio che ha consentito un pieno coinvolgimento dei parlamentari sul piano normativo, atteggiamento che non sempre tutti i Governi hanno manifestato pretendendo dalla propria maggioranza l'approvazione di norme senza modifiche. Apprezza, pertanto, che sulla materia sia stato manifestato un confronto aperto tra Governo e il Parlamento. Dichiarà inoltre di condividere i principi generali alla base delle norme approvate nel disegno di legge, che si ispirano ad una logica garantista e liberale e di giusto equilibrio dei rapporti tra accusa e difesa nel processo penale. Con riferimento all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, osserva che, nei fatti, questo reato si era trasformato in una fattispecie a condotta evanescente, e che, pertanto, correttamente la maggioranza ha deciso di abrogarlo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per esprimere il voto contrario del suo Gruppo, in primo luogo perché si tratta di un provvedimento dal respiro modesto, posto che la riforma organica della giustizia è stata fatta dal precedente Governo, con il ministro Cartabia. In secondo luogo perché molti temi sono stati affrontati in un modo che la sua parte politica ritiene sbagliato. Ad esempio, con

riferimento alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, appaiono poco convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro e dalla sua maggioranza sullo scarso numero di condanne ascrivibili a questa fattispecie di reato: esistono infatti numerosi altri reati previsti dal codice penale che registrano un esiguo numero di condanne e non per questo se ne decide l'abrogazione. Giudica poi negativamente la modifica del reato di traffico di influenze illecite, in quanto sottrarrà all'area del penalmente rilevante tanti comportamenti - come quelli dei faccendieri negli appalti pubblici - che la collettività fatica a non considerare illeciti, e che attualmente sono perseguibili a tutela dell'interesse generale. Con la riformulazione proposta tali comportamenti saranno puniti eventualmente a titolo di truffa, sempre che ricadano nella fattispecie di questo reato; in caso contrario, i cittadini e l'interesse pubblico saranno del tutto privi di tutela. Con riferimento all'articolo 2, ed in particolare alle norme sulla conoscibilità delle intercettazioni, giudica negativamente le modifiche introdotte in quanto ritiene fondamentale, in uno Stato democratico, il controllo da parte dell'opinione pubblica sul modo con cui lo Stato esercita un potere che incide sulla libertà delle persone. Le intercettazioni, infatti, quando acquisite legittimamente all'interno del procedimento penale, devono essere conosciute e conoscibili. Con riferimento poi alla composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, ritiene che la previsione rivesta importanza esclusivamente per fini di propaganda politica, in quanto la l'organizzazione giudiziaria non dispone delle risorse necessarie per la realizzazione della norma. Il provvedimento, pertanto, non rappresenta affatto una riforma incisiva della giustizia, ma può, al contrario, creare problemi rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo, collegati al PNRR, previsti dalla riforma cosiddetta Cartabia. Sotto questo profilo esprime particolare preoccupazione anche per il disegno di legge in materia di prescrizione recentemente approvato dalla Camera dei deputati che aggraverà sicuramente questo aspetto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo soffermandosi su alcune importanti innovazioni contenute nel disegno di legge non sottolineate dalla stampa che invece si è concentrata sulla sola abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, il disegno di legge nel suo complesso, interviene sul tema delle intercettazioni nel solco delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta proprio dalla Commissione giustizia. Il provvedimento interviene sia per tutelare il terzo estraneo al procedimento, sia per riaffermare la garanzia dei diritti della difesa attraverso le modifiche approvate all'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni tra difensore e assistito. Sottolinea cioè, attraverso puntuali modifiche al codice penale e a quello di rito, il significato della separazione dei poteri anche con riferimento alla stampa, il cosiddetto quarto potere soprattutto in relazione allo spazio entro cui è consentita la conoscibilità degli atti del procedimento penale senza ledere le garanzie dell'imputato e della difesa. L'equilibrio delle posizioni delle parti nel processo rappresenta, d'altronde, il principio ispiratore del provvedimento anche in relazione alle modifiche introdotte all'istituto dell'interrogatorio di garanzia e all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero. Nel ribadire il voto convintamente favorevole del proprio Gruppo, esprime particolare soddisfazione per l'accoglimento di alcuni emendamenti ma anche di alcuni ordini del giorno proposti da senatori della Lega, ed in particolare per l'accoglimento di un ordine del giorno che prevede una revisione della cosiddetta legge Severino.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime il voto convintamente favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di riforma in esame, riforma necessaria e coraggiosa a partire dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Le ragioni a favore del mantenimento di tale fattispecie criminosa, infatti, sono contrarie ai principi di civiltà giuridica in quanto mantenere la punibilità di un comportamento soltanto perché potrebbe rappresentare la spia di un altro reato viola le garanzie sottese all'impianto costituzionale del diritto penale. Uguale apprezzamento esprime per la modifica della norma sul traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni: tutte le innovazioni introdotte rappresentano infatti una rivoluzione culturale che tutela appieno le garanzie delle parti nel processo, senza recedere nella lotta contro la criminalità.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 808, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), in relazione alla proposta di inserire nel parere osservazioni per l'introduzione di test psicoattitudinali per i magistrati, avanzata nella scorsa seduta dal relatore, chiede quali siano le reali intenzioni della maggioranza e se, invece, la proposta non abbia un carattere meramente provocatorio in quanto poco ragionevole e di difficile realizzazione.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che la sua proposta sarebbe quella di inserire nel parere sul provvedimento una osservazione finalizzata all'introduzione di una norma sui test psicoattitudinali per l'ingresso in carriera dei magistrati. Rileva inoltre che la norma sulla valutazione di professionalità dei magistrati contenuta nella scheda e che prevede verifiche sulle anomalie degli atti emanati dai magistrati in carica, non solo non è sul piano del merito sufficiente a individuare anomalie stesse, ma non rispetta neanche pienamente i principi contenuti nella delega.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di un approfondimento del tema delicato e complesso, che tuttavia dovrà essere affrontato in questo provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), richiamando i principi di delega inseriti nella riforma Cartabia, ricorda che la valutazione degli atti dei magistrati era stata considerata necessaria anche per contrastare il cosiddetto conformismo giuridico, ma appare necessario fare attenzione non solo al rispetto dei principi della Costituzione in ordine all'autonomia dei magistrati, ma anche alla necessità di distinguere gli atti anomali dalle inchieste scomode. In proposito ricorda che, per esempio, un procuratore di Torino adesso a riposo, ha cambiato radicalmente il concetto di malattia professionale, attraverso provvedimenti innovativi che hanno rafforzato la tutela dei cittadini. Per questa ragione sul tema è opportuno operare con il maggiore equilibrio possibile al fine di non incidere negativamente sui principi di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo che prevedono l'istituzione, anche per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (articolo 1 di ambedue i provvedimenti). La durata della Commissione è disciplinata rispettivamente dall'articolo 7 dell'Atto Senato 867 già approvato dalla Camera e dall'articolo 9 dell'Atto Senato 237. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantotto mesi dalla costituzione. Entro quarantacinque giorni (30 giorni nell'Atto Senato 237) dalla scadenza del termine la Commissione presenta alle Camere la relazione conclusiva. È prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 2 di ambedue le proposte di legge. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte

perpetrate all'interno della comunità. La Commissione è chiamata inoltre a formulare proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica (quest'ultimo compito non trova riscontro nell'Atto Senato 37).

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867, similmente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti e falsa testimonianza (comma 1). Il comma 2 rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i segreti d'ufficio, professionale e bancario e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato e dispone altresì l'applicabilità dell'articolo 203 del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 7 è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237) prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire, ai sensi del comma 3, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (*ex* articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il segreto funzionale apposto su atti e documenti (comma 4) e può ottenere copia di atti o documenti da parte di organi o uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura (comma 9 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e articolo 3 dell'Atto Senato 237).

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e dell'analogo comma 9 dell'articolo 6 dell'Atto Senato 237 la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

L'articolo 3 dell'Atto Senato 867 (similmente all'articolo 4 dell'Atto Senato 237) disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che: la Commissione sia composta da 15 senatori e 15 deputati (20 senatori e 20 deputati secondo l'Atto Senato 237), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire/di non aver ricoperto (rispettivamente nell'Atto Senato 867 e nell'Atto Senato 327) ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 6 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 7 dell'Atto Senato 237) reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale. Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (articolo 5 comma 1 di ambedue le proposte di legge).

Con riferimento all'organizzazione interna, è prevista poi la pubblicità delle sedute (comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 1 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 2 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n.1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), dopo aver ricordato brevemente i contenuti della relazione sul testo, illustra gli emendamenti presentati alla legge di delegazione europea 2022-2023, per i profili di competenza della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella che sarà presentata dal relatore.

Il RELATORE chiede di poter disporre di tale proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Si tratta del disegno di legge n. 599, che reca disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare, all'esame in sede redigente della 10a Commissione.

Il provvedimento, che riproduce analoghi disegni di legge presentati nelle passate legislature sia alla Camera che al Senato, all'articolo 1, riconosce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e il disturbo evitante/restrittivo come malattie sociali e fornisce le definizioni di tali disturbi del comportamento alimentare. L'articolo 3 riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare» mentre l'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti al Parlamento una specifica relazione annuale.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a

provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare".

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a due anni, nonché la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a quattro anni e sanzione amministrativa da euro 40.000 a 150.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in difesa minorata, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva delle capacità di intendere e volere».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni. Con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice; in relazione alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, ritiene opportuno un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. Al riguardo, ricorda che per un provvedimento sullo stesso tema della XVIII legislatura (AS 189/XVIII) la Commissione Giustizia del Senato si era espressa proprio sull'opportunità di eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e amministrativa per la fattispecie di reato in esame; Infine in relazione al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis*, infine, segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

Segnala poi che risulta di interesse per la Commissione anche l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di diffondere i disturbi del comportamento alimentare.

Intervengono brevemente i senatori [ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#) e [RASTRELLI \(FdI\)](#) per condividere pienamente le perplessità espresse dal relatore sull'introduzione di un nuovo reato in un provvedimento che si occupa di un tema strettamente sanitario, richiamando la necessità di poter intervenire, eventualmente in sedi congiunte con le altre commissioni, quando vengano introdotte norme codicistiche che rischiano di essere totalmente incoerenti con la sistematica dei codici.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la questione debba essere approfondita ed eventualmente segnalata alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti già presentati ed illustrati al disegno di legge n. 806, scelto quale testo base, pertanto, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 154 pertanto rinviando pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in riferimento al disegno di legge 806, scelto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati 25 emendamenti già illustrati dai presentatori il 9 novembre scorso. Il Governo e il relatore avevano espresso l'intenzione di presentare emendamenti che superassero le criticità segnalate e facessero sintesi delle proposte di modifica. Chiede pertanto al relatore Rastrelli di sapere a che punto è l'elaborazione di queste proposte.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) fa presente che le proposte emendative sono in fase di definizione che saranno presentate nel più breve tempo possibile.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto della precisazione, fa presente che non appena presentate le proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile che sia oggetto di una procedura di espropriazione.

L'obiettivo che si propone il disegno di legge, come si precisa nella relazione introduttiva, è quello di migliorare l'efficienza e ridurre i costi ed i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Tale scopo è perseguito intervenendo sulle metodologie di stima degli immobili, attraverso la standardizzazione delle valutazioni immobiliari, per una maggiore coerenza, obiettività e trasparenza delle valutazioni degli esperti nominati dal giudice dell'esecuzione, ritenute troppo spesso eterogenee ed eccessivamente

discrezionali.

Nella medesima relazione si ricorda, peraltro, come la necessità di intervenire in tal senso fosse stata espressa nelle "Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari", adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017, successivamente aggiornate con delibera del 6 dicembre 2021. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, aveva messo in evidenza l'importanza di adottare procedure rapide ed uniformi di livello nazionale nel settore delle esecuzioni immobiliari, per un verso perché esso è strategico ai fini del buon funzionamento del sistema giustizia e, per altro verso, perché in tale ambito è oltremodo essenziale individuare modelli operativi virtuosi.

Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sui criteri utilizzati al fine di determinare il valore dell'immobile che sia stato pignorato nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, ai fini della vendita dello stesso. L'articolo 568 del codice di procedura civile, nella sua formulazione vigente, prevede che il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, determini il valore dello stesso, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto da lui nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. Nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, l'esperto nominato dal giudice tiene conto di una serie di criteri, previsti dallo stesso articolo 568 del codice di procedura civile, tra i quali il calcolo della superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, nonché i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

L'articolo unico della proposta inserisce criteri ulteriori tra quelli di cui l'esperto deve tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile, prevedendo che questi debba attenersi alle norme UNI di riferimento, nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali (comma 1, lettera a)). Le norme UNI sono un *corpus* di norme tecniche giuridicamente riconosciute che regolamentano i livelli di sicurezza e qualità di molteplici settori dell'attività produttiva, industriale e del terzo settore. Vale la pena ricordare che l'acronimo UNI indica l'Ente Italiano di Unificazione, un'associazione privata a cui aderiscono imprese, liberi professionisti, istituti scientifici e associazioni di categoria, la quale produce norme ed indicazioni all'interno di diversi settori, tra cui le costruzioni, i beni di largo consumo e materiali, la meccanica, le imprese e le organizzazioni societarie. Il suo lavoro si concretizza in norme, riconosciute come giuridicamente valide dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 1998, che stabiliscono *standard* di qualità e di operatività, che guidano l'operato di tutti i soci dell'associazione. Occorre rilevare come la relazione di accompagnamento del disegno di legge faccia riferimento, in particolare, alla norma UNI 11612 del 2015, che definisce i principi ed i procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato e tenendo conto delle principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli *standard* internazionali, europei e nazionali.

In relazione agli *standard* estimativi nazionali ed internazionali, rileva inoltre che la loro applicazione è obbligatoria in base alle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche.

L'introduzione di tali *standard* tra i criteri di valutazione dell'immobile, come evidenziato dalla relazione illustrativa, faciliterebbe l'accesso al credito, in particolare ai mutui per gli assegnatari.

Il disegno di legge introduce poi, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del valore di mercato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, anche quello del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato (comma 1, lettera b)).

La relatrice fa infine presente la necessità di approfondire taluni temi, innanzitutto per verificare se la proposta possa essere applicabile a tutto il territorio nazionale e quali potranno essere i tempi, in termini di procedimento, che ciò potrà comportare.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede a sua volta chiarimenti sia per una verifica di ciò che la nuova normativa potrebbe comportare in termini di tempi del procedimento, come già segnalato dalla relatrice, sia alle ragioni di fare riferimento ad un unico *standard* di qualità e non anche a quelli attualmente utilizzati nel settore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, data la tecnicità della materia, sarà opportuno un approfondimento prima di dare inizio alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che al termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nella giornata di ieri alle ore 12, è stata presentata un'unica proposta emendativa, riferita all'articolo 3 e pubblicata in allegato al resoconto, dalla senatrice Cucchi.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*) rinuncia all'illustrazione.

La relatrice, senatrice **CAMPIONE** (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, si esprime in tal senso anche il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Si passa alla votazione degli articoli.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e approva l'articolo 3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore **VERINI** (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che si è espresso in tal senso anche alla Camera dei deputati.

Ricorda tuttavia che la questione sottesa all'oggetto di questa Commissione di inchiesta, sul piano giudiziario, ha già fatto il suo corso da molti anni. Esprime pertanto l'auspicio che, data la velocità con cui si è inteso approvare la costituzione di questo nuovo organismo di inchiesta, esso non venga utilizzato per speculazioni politiche, come già successo nella passata legislatura, anche in vista delle prossime elezioni amministrative per il sindaco di Firenze.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Verini, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene che la Commissione di inchiesta sia fondamentale non tanto per sollevare polemiche politiche che auspica non si verifichino, ma piuttosto per avere gli elementi che servano a prevenire fenomeni criminosi come quelli che sono accaduti nella comunità del Forteto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 867 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 237, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sul provvedimento in titolo, volta a proporre al Governo modifiche e integrazioni del testo all'articolo 5 e all'articolo 7.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) chiede di potere avere il tempo necessario per approfondire le osservazioni avanzate dal relatore e verificarne la portata.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal relatore nell'accogliere un'osservazione di quelle da lui proposte anche se avrebbe auspicato un'osservazione anche sul tema dei tempi del processo in relazione al tema della *discovery* e di un'armonizzazione delle previsioni

degli articoli 415-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** fa presente che la prossima settimana si procederà alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge e che si proseguirà con la votazione dei medesimi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti di competenza della Commissione.

Il provvedimento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è diretto a semplificare e a risolvere criticità procedurali attraverso l'aggiornamento del quadro normativo - che risale al 1942 - anche al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del settore armatoriale italiano con riguardo ai diversi tipi di trasporto marittimo.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

Con riguardo alle disposizioni di interesse della Commissione giustizia l'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato a pena di nullità dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si estende cioè a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste per i soli contratti conclusi in una località estera. L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale. Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato *extra*-europeo.

In relazione agli emendamenti presentati, risultano di interesse della Commissione giustizia le proposte: emendamenti 14.1 e 14.2, che riguardano la procedura di cancellazione della nave dal registro italiano; emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, che modificano la disciplina dell'iscrizione di ipoteca sulla nave; gli analoghi emendamenti 17.0.12 e 17.0.13 che modificano il codice della navigazione in relazione all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. In particolare viene previsto che i soggetti ivi indicati (ufficiali Capitanerie di porto; ufficiali e sottoufficiali degli equipaggi militari marittimi etc.) esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, oltre che per i reati previsti dal Codice della Navigazione,

per i «reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali» e non più - come invece previsto nella formulazione vigente - in relazione a tutti i reati comuni « commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza.». Viene inoltre previsto che i direttori e i delegati di aeroporto siano ufficiali di polizia giudiziaria per i reati comuni commessi nell'aeroporto se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza; laddove l'aeroporto non abbia alcun delegato, esercita le funzioni di polizia giudiziaria l'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.

In relazione al testo del disegno di legge ed agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, pertanto propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 3

3.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "costituito in almeno un ramo del Parlamento."

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024
125ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) informa che, rispetto alla proposta di parere illustrata nella seduta di ieri ha introdotto un'ulteriore osservazione che sottopone all'attenzione della Commissione riguardante possibili modifiche dell'articolo 2 dello schema del decreto in ordine alla possibilità di coordinare la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale con la vigente formulazione dell'articolo 157-*ter* in relazione alla notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che se non vi sono osservazioni il parere si intende integrato con la nuova osservazione.

Non essendovi osservazioni al riguardo si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema riformulato del senatore Zanettin (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene per annunciare l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) che sottolinea come, essendo lo schema di decreto l'occasione di correttivi alla riforma Cartabia, si sarebbe, ad avviso della sua parte politica, potuti intervenire anche su alcuni altri temi. Per esempio, sarebbe stato utile intervenire sull'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale al fine di rendere condizione vincolante il consenso della vittima del reato per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e scongiurare così i rischi di una possibile vittimizzazione secondaria. Sarebbe stato utile anche un ripensamento sull'eccessiva estensione del regime di procedibilità a querela di parte anche rispetto a fattispecie che presentano un elevato disvalore sociale. In relazione poi ai reati cosiddetti sessuali si rammarica del fatto che la riforma Cartabia, pur intervenendo sul concordato relativo ai motivi di appello, non ripristini le relative esclusioni. Infine, sottolinea come la maggioranza operi scelte a volte contraddittorie perché mentre con lo schema di decreto in titolo si richiama in più punti l'istituto della improcedibilità per superamento dei termini di giudizio di impugnazione, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in materia di prescrizione, l'atto Senato n. 985, sopprime l'istituto. Vi è quindi da chiedersi quale sia la linea di politica giudiziaria che il Governo intende perseguire.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere avanzata dal relatore sottolinea come lo schema di decreto sia pienamente rispettoso dei principi di delega. Dichiaro inoltre di apprezzare lo sforzo del relatore per l'accoglimento di alcune indicazioni avanzate dal Partito Democratico anche se, ritiene, si sarebbe potuto suggerire qualche ulteriore correttivo sia sul tema della lunghezza delle indagini preliminari che più in generale sui tempi del procedimento.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia dichiara di aver molto apprezzato tanto il lavoro di sintesi svolto dal relatore anche nell'accoglimento di alcuni suggerimenti venuti dai Gruppi di opposizione quanto, più complessivamente, il lavoro dell'Esecutivo che ha mantenuto un carattere equilibrato nel complesso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), associandosi ad alcuni degli interventi svolti, annuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'annunciare il voto favorevole della Lega, esprime pieno apprezzamento sia per il lavoro di sintesi svolto dal relatore nell'elaborazione del parere sia nei riguardi del Governo che ha presentato al Parlamento un lavoro equilibrato correggendo i punti più critici della riforma Cartabia.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta era stata preannunciata la presentazione di emendamenti del relatore in relazione al disegno di legge n. 806 scelto quale testo base sul tema del sequestro dei dispositivi informatici.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), ringraziando il Governo per aver dato il proprio supporto a un lavoro di ricognizione complessiva sul tutta la materia, illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), volto a sostituire integralmente il disegno di legge scelto quale base per i lavori della Commissione nel quale si è cercata una sintesi di tutti i problemi connessi alla materia.

Il [PRESIDENTE](#) aveva già annunciato l'intenzione di stabilire un termine per la presentazione di subemendamenti tanto più necessario per la qualità dell'emendamento presentato dal relatore.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), pur non avendo ancora avuto modo di esaminare il testo dell'emendamento 1.100 ma evincendo dall'illustrazione del relatore una portata fortemente innovativa rispetto al testo su cui si è svolta fin qui la discussione generale, ritiene che le audizioni svolte nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni non siano sufficienti a dirimere i dubbi e i problemi connessi al tema del sequestro dei dispositivi informatici. Infatti, in molti degli interventi degli auditi durante l'indagine conoscitiva è stato soprattutto segnalato il problema ma non sono state indicate le possibili soluzioni né i necessari approfondimenti. Ritiene pertanto indispensabile un breve ciclo di audizioni che possa consentire ai membri della Commissione di acquisire ulteriori elementi sugli aspetti più tecnici del tema.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la questione avanzata dalla senatrice Rossomando debba essere affrontata in Ufficio di Presidenza.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto sottolineando che in una prossima seduta della Commissione saranno definiti i termini per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento testé presentato dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine della seduta odierna, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, lettera d), valuti il governo di coordinarle la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale ivi introdotto con la vigente formulazione dell'articolo 157-*ter* del codice di procedura penale, consentendo la notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa anche "in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze". Tale coordinamento potrebbe infatti essere utile per non vanificare l'effetto positivo del meccanismo di accelerazione e di certezza della notifica nei casi in cui ricorrano tali specifiche esigenze, che consentirebbero la notifica tramite polizia giudiziaria all'imputato ma non anche alla persona offesa, pur nel medesimo processo;
- 2) all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;
- 3) all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «*le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"*».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-*ter*.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia

- compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può

- avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
 13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
 14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
 15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
 16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
 17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
 18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
 19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a. all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*»;

b. all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c. all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d. dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e. all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f. all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.»

g. all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12. 1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.»;

h. all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i. all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*.»;

l. all'articolo 352, comma 1-*bis*, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi

assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m. all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n. all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o. all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p. all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q. all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r. all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIOVANNI CANZIO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, E DELL'AVVOCATO LUIGI MICELI, COMPONENTE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 806 E 690 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEQUESTRO DI STRUMENTI ELETTRONICI)

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024
129ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ([n. 110](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) propone di esprimere un parere favorevole inserendo l'osservazione, già ampiamente illustrata in sede di dibattito, di prevedere la possibilità per i candidati ai concorsi in magistratura di poter essere sottoposti a *test* psicoattitudinali prima dell'ingresso nella carriera.

Sulla proposta del relatore si apre un dibattito nel quale interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) che ritiene l'osservazione una provocazione che, peraltro, non tiene conto del grande lavoro svolto sulla valutazione dei magistrati dalla riforma Cartabia che ha operato in particolare anche sulle prerogative del CSM. Quella che i magistrati devono svolgere è un'attività squisitamente intellettuale che deve essere autonoma e indipendente e soggetta soltanto alla legge e non anche a una valutazione di carattere psicologico. Ritiene pertanto che voler inserire una procedura di questa natura tradisca un'idea inaccettabile della funzione giurisdizionale e giudica poco serio che il Parlamento possa prestarsi a una tale operazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dalla senatrice Rossomando e chiede tempo per poter presentare un parere di carattere alternativo a quello proposto dal relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene a sostegno della proposta di parere che non ha certamente i profili persecutori gli si vogliono attribuire. *Test* di questa natura esistono anche in molti altri concorsi pubblici e, proprio in considerazione della delicatezza della funzione giurisdizionale, il problema è semmai quello di un approfondimento su come poter effettuare queste procedure con tutte le garanzie necessarie.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene inaccettabile che ogni volta che si prova a intervenire per valorizzare la funzione pubblica svolta dai magistrati vi siano atteggiamenti di lesa maestà da parte di coloro che ritengono di farsi portavoce dell'intera magistratura. I *test* psicoattitudinali non solo esistono per molte altre funzioni pubbliche ma, in altri Paesi, anche per i magistrati. Ritiene pertanto che se ne possa parlare senza scandalo e che pertanto la proposta del relatore possa essere accolta. Diversamente dalle accuse dei partiti di opposizione, la maggioranza, infatti, sta cercando di chiudere una stagione di conflitti tra politica e giustizia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene che la questione circa l'opportunità di introdurre *test* psicoattitudinali per i magistrati rappresenti un tema che merita la più ampia riflessione da parte del Parlamento. Se, infatti, in linea di principio la sua posizione non è contraria all'introduzione di tali *test*, osserva che questi strumenti richiedono competenze tecniche specifiche che la pubblica amministrazione potrebbe non possedere; inoltre, dalla proposta del relatore non si evince quali potrebbero essere le modalità di svolgimento di tali *test*, dal momento che queste valutazioni differiscono a seconda della funzione svolta. In assenza di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta.

Il vice ministro SISTO, in ordine al dibattito svolto, atteso che si tratta di un'attività consultiva diretta all'espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante, riserva al Governo ogni valutazione sul parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a procedere ad una stesura del parere da sottoporre al voto per la seduta di domani. Invita altresì i Gruppi che vorranno presentare un parere alternativo a presentarlo entro domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per le ore 19 di ieri, sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il vice ministro SISTO chiede di avere un congruo lasso di tempo per esaminare le proposte emendative sia del relatore che i relativi subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del Governo, fa quindi presente che la prossima settimana saranno illustrati e votati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge 806, scelto quale testo base. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, alla scadenza del termine emendamenti, fissato originariamente per il 25 ottobre, e successivamente rinviato all'8 novembre 2023, sono stati presentati 93 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE chiede una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del Governo, propone di fissare tale termine per il 13 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre 2023.

Il **PRESIDENTE** comunica che alla scadenza del termine emendamenti, fissato per il giorno 9 gennaio, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 808, ora all'esame della Camera, sono stati aggiunti due commi all'articolo 103 del codice di procedura penale che trattano il tema oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore **ZANETTIN (FI-BP-PPE)**, primo firmatario del disegno di legge in esame, ricorda che sia il tema delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore - tema affrontato nel disegno di legge n. 808 - sia quello relativo alla proroga delle operazioni di intercettazione erano stati sollevati nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione. Alla luce delle modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale introdotte con il disegno di legge n. 808, osserva che la Commissione dovrebbe ora intervenire, con il disegno di legge in titolo, solo in materia di proroga delle operazioni e di distruzione delle conversazioni tra indagato e difensore erroneamente intercettate, aspetti non direttamente disciplinati dalle modifiche citate.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **BILOTTI (M5S)** illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti a salvaguardare il sistema di garanzie già previste dall'ordinamento vigente. In proposito, ricorda che l'articolo 103, comma 5, del codice di procedura penale, già prevede che non siano consentite le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori; il successivo articolo 271 prevede inoltre l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti in ragione della professione esercitata. La sistematica del codice di rito, pertanto, dimostra che per stabilire l'utilizzabilità delle conversazioni del difensore con il suo assistito è dirimente la natura professionale del colloquio. È evidente, infatti, che residuano delle "zone d'ombra" in cui non opera la sanzione dell'inutilizzabilità, nei casi per esempio in cui i colloqui tra l'avvocato e l'indagato si svolgano al di fuori dell'attività professionale difensiva e nell'ambito, invece, di una relazione confidenziale. Le proposte di modifica presentate sono quindi dirette a mantenere il bilanciamento previsto dall'attuale sistema, che garantisce pienamente l'espletamento del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. Con riferimento al tema della proroga, infine, sottolinea come sia rischioso limitare, per i reati più gravi, la possibilità di una proroga successiva alla prima; pertanto, auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo vogliano accogliere le proposte presentate dal suo Gruppo sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Erika Stefani, il quale interviene sulla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, estendendo l'ambito applicativo della disciplina attualmente vigente in tema di esecutività dei pareri di congruità a tutti i soggetti passivi del rapporto professionale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o dimensionale.

Al riguardo, ricorda che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, fin dalla XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Con la legge n. 49 del 2023 poi, il legislatore, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa previgente, ha definito equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Inoltre, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte". L'articolo 2 della predetta legge n. 49 del 2023, infatti, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni e sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

In particolare, l'articolo 7 della legge n. 49 del 2023 ha inoltre stabilito che in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (relativi ai procedimenti di ingiunzione) e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il disegno di legge in titolo, che consta di un solo articolo, è diretto appunto ad estendere la misura disposta dalla legge n. 49 del 2023 in tema di esecutività dei pareri di congruità emanati dagli ordini o dai collegi professionali a tutti i rapporti professionali, indipendentemente dalla natura dei soggetti passivi - debitori - di tali rapporti.

Attualmente infatti la legge n. 49 del 2023 limita l'ambito di applicazione dei pareri di congruità aventi efficacia di titolo esecutivo a «convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» (articolo 2 comma 1 legge n. 49 del 2023), nonché «alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (articolo 2 comma 3 legge n. 49 del 2023).

Con le modifiche previste dal disegno di legge, la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 2023, alternativa a quella di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e basata sull'esecutività del parere di congruità emanato dall'ordine o collegio professionale di riferimento, diviene applicabile a tutti i rapporti professionali, e quindi anche a quelli ordinari, con superamento della limitazione ai rapporti intercorsi tra professionisti e clienti "forti".

La misura, come indicato nella relazione al disegno di legge, è ispirata ai principi di ragionevolezza e di economia processuale, e mira inoltre a limitare ulteriormente il ricorso al contenzioso giudiziario da parte dei professionisti nei casi di inadempimento dei clienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita la Presidenza a sollecitare la calendarizzazione del disegno di legge n. 104 in tema di fine vita, assegnato alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, facendo presente che tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100/1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue

valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

10. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di comunicazioni, conversazioni, corrispondenza contenuta in dispositivi e sistemi informatici o telematici)

«1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

9. Le operazioni di cui al comma 7 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate.»

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, sostituire il capoverso « Art.254-ter, il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.100/4

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente

*All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 1.*

*1-*ter*. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»»*

1.100/5

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-*ter*», apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

*1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad*

uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.»

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immutabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

2. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «all'articolo 352, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera m) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere ovunque ricorrano le parole: «o memorie digitali»;

b) ovunque ricorrano dopo le parole: «programmi informatici» inserire le seguenti: «comunicazioni, conversazioni, o corrispondenza informatica inviate o ricevute».

Conseguentemente:

1.100/6

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.»

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma *1-ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «all'articolo 352, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le comunicazioni, le conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.»».

1.100/7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

2. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella

che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immutabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

1. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter* comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.».

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: «conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16,» con le seguenti: «conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.».

3. *All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel

dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»».

1.100/8

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

1. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma *1-ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma

precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immutabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: «o)

L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.».

1.100/9

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma

2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente a ll'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/10

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute

pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma *1-ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma *1-ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

1.100/11

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela

della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

1.100/12

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

1.100/13

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova

applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

1.100/14

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,».

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali».

1.100/15

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica

l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,».

1.100/16

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a

comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione».

1.100/17

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

1.100/18

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al

reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/19

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 1, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,".

1.100/20

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

2-ter. Le operazioni di cui al comma 2-bis devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».

1.100/21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 4, primo periodo, dopo le parole "situazione di urgenza" inserire le seguenti: "o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini"

1.100/22

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

1. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire i commi da 6 a 19 con i seguenti: «6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

6-bis. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e

comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

«6-*ter*. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.»

6-*quater*. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

6-*quinquies*. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»».

1.100/23

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede."

1.100/24

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "del verbale di sequestro" sono sostituite con le seguenti: "del decreto motivato di sequestro ovvero dell'ordinanza di convalida";

b) al secondo periodo dopo le parole "Il pubblico ministero," sono aggiunte le seguenti: "previa autorizzazione del giudice e nel rispetto dei criteri di necessità e di proporzione".

1.100/25

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.»

1.100/26

[Stefani](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 10.

1.100/27

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,».

1.100/28

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 10, dopo le parole "406, comma 5-bis," inserire le seguenti: "266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter".

1.100/29

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, al comma 1, capoverso « Art.254-ter», comma 10, dopo le parole "371-bis, comma 4-bis," inserire le seguenti: "quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,"

1.100/30

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 10 sopprimere le parole "ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso".

1.100/31

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 11 sopprimere il secondo periodo.

1.100/32

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.100/33

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni

a) All'articolo 1,

1) il comma 12 è sostituito dal seguente

"Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari,

a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati."

2) il comma 14 è sostituito dal seguente

"Se la richiesta di sequestro del pubblico ministero riguarda comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque titolo archiviata, si applicano le disposizioni cui agli articoli 103, commi 5, 6, e 7, 269 commi 2 e 3, 270, commi 1,2 e 3, 270 - bis e 271".

b) all'articolo 2, comma 2,

1) lettera e), primo periodo, dopo le parole "comma 12" sono aggiunte le parole "e comma 14".

2) lettera l), secondo periodo, dopo le parole "comma 12" sono aggiunte le parole "e comma 14".

3) lettera n), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo *"Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254 ter comma 14. In tal caso, l'avviso della facoltà di produrre deduzioni ai soggetti ivi indicati, è fornita nel più breve tempo possibile dal pubblico ministero, anche oralmente, al fine di consentire l'esercizio dei diritti difensivi entro il termine di 24 ore"*.

1.100/34

[Stefani](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati."

1.100/35

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a

comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, al capoverso «Art.2», al comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e), la lettera n) e l'ultimo periodo della lettera o).

1.100/36

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».

1.100/37

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 12 con il seguente: "12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari."

1.100/38

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 12, primo periodo, dopo le parole "del duplicato informatico," aggiungere le seguenti: "mediante l'utilizzo di parole chiave"

1.100/39

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere la parola: "strettamente".

1.100/40

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sostituire le parole: "strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta" con le seguenti: "pertinenti al reato".

1.100/41

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta".

1.100/42

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 14

Conseguentemente al capoverso «Art.2, comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e, la lettera n e l'ultimo periodo della lettera o.

1.100/43

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale sequestrato ai sensi del comma precedente, è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.»

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, memorie digitali».

1.100/44

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: "I supporti contenenti il duplicato informatico integrale dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici o delle memorie digitali oggetto di sequestro sono restituiti senza ritardo all'avente diritto."

1.100/45

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sopprimere il comma 14.

1.100/46

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.100/47

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter", sostituire il comma 14 con il seguente:

"Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271."

1.100/48

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 16 con il seguente: "16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127."

1.100/49

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 16 aggiungere il

segunte: «16-bis. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati».

1.100/50

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/51

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera d), capoverso "250-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o della memoria digitale» e sopprimere l'ultimo periodo.

1.100/52

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole "comma 12" aggiungere le seguenti:

"e comma 14."

1.100/53

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo.»».

1.100/54

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/55

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso "1-ter.", primo periodo, dopo le parole "comma 12" aggiungere le seguenti:

"e comma 14."

1.100/56

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, sostituire la lettera m con la seguente: " m. all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."

1.100/57

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, sopprimere la lettera n.

1.100/58

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/59

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, lettera o, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta".

1.100/60

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera p).

1.100/61

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera r).

1.100/62

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or
TOTALE	11.35

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di

- proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
 3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando

sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-*bis*

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.»

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12. 1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai

sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera h) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo

periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»).

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.»).

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 1

1.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta."».

1.3

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di utilizzo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili?»;

1.5

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.6

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

1.8

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

1.11

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'intercettazione della comunicazione tra difensore e indagato non rispetta i requisiti di legge, è fatto divieto di qualunque utilizzazione o trascrizione. Ogni documento che ne faccia riferimento è immediatamente distrutto e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è

intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare».

1.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.1

La Relatrice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice

Art. 2

2.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri plausibili le ragioni della richiesta del pubblico ministero.».

2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."

Art. 3

3.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [466](#)

Art. 1

1.1

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.2

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo

quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge;».

1.3

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.1.», comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «32-quinquies» con la seguente: «35»;*
- b) sostituire le parole: «31 luglio 2005, n.177» con le seguenti: «8 novembre 2021, n. 208».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «32-quinquies» con la seguente: «35»;*
- b) sostituire le parole: «31 luglio 2005, n.177» con le seguenti: «8 novembre 2021, n. 208».*

1.12

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire le parole: «o, comunque, il responsabile» ovunque ricorrono, con le seguenti: «ovvero il soggetto da questi delegato».

1.4

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro».*
- c) al comma 9, sopprimere le parole: «In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale».*

1.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro».*
- c) al comma 9, sopprimere le parole: «In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del Codice penale».*

1.6

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "e senza commento, senza risposta e senza titolo,";*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 10.000 euro».*

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 10.000 euro».*

1.8

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso:«Art.8» al comma 1, sostituire le parole: «da essi ritenuti lesivi

della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità» *con le seguenti*: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione».

1.9

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro dignità,» con le seguenti: «dagli stessi soggetti ritenuti lesivi della propria dignità».

1.10

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, sopprimere la parola: «documentalmente».

1.11

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, sostituire la parola: «documentalmente» con la seguente: «inequivocabilmente».

1.55

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 8", al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "documentalmente" con la seguente: documentatamente".

1.13

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e ottenere».

1.14

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 3, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

1.15

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «entro due giorni» con le seguenti: «entro quattro giorni»;*
- b) *sostituire le parole: «di trenta» con le seguenti: «di sette».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 6, sostituire le parole: «entro due giorni» con le seguenti: «entro quattro giorni».

1.16

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «l'editore o comunque il responsabile» ovunque ricorrano, con le seguenti: «l'editore ovvero il soggetto da questi delegato».

1.17

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate.».

1.18

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 8, sopprimere le parole: «e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 a 51.646 euro, destinata alla cassa delle

ammende.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di inottemperanza il responsabile è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende. ».

1.19

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro».

1.20

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «5.165 a 51.646» con le seguenti: «3.000 a 30.000».

1.21

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00,».

1.22

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 8, sostituire le parole: «5.165 euro a 51.646» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.23

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Per i telegiornali e i giornali radio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 quinquies del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.»

1.24

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», comma 10, sostituire le parole: «all'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».

1.25

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno)

1. Fatti salvi i casi in cui siano state pubblicate le rettifiche o le smentite secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato e della gravità dell'offesa."».

1.26

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 11-bis.», al comma 1, dopo le parole: «della gravità dell'offesa» inserire le seguenti : «della eventuale reiterata condotta diffamatoria».

1.27

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «della gravità della offesa» inserire le seguenti: «con specifico riferimento al ruolo rivestito dal diffamato.».

1.28

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice tiene conto, altresì, della capacità reddituale del convenuto.»

1.29

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 11-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di accertata sistematica e reiterata campagna diffamatoria, il giudice può aumentare il risarcimento del danno fino al triplo.».

1.30

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 3.000 euro a 8.000 euro».*

1.31

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «da 5.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 euro a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2 le parole «da 10.000 euro a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 3.000 euro a 8.000 euro».*

1.32

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 euro a 15.000 euro».*

1.33

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «da 5.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2 le parole «da 10.000 euro a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 7.000 euro a 15.000 euro».*

1.34

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 1, sostituire le parole: «5.000 a 10.000» con le seguenti: «2.000 a 10.000».

1.35

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,»;

b) sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.36

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, sopprimere le parole: «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,».

1.37

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.38

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sostituire il comma 3 con il seguente: «Alla condanna nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo capoverso.

1.39

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

1.40

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 57-bis del codice penale» aggiungere le seguenti: «ovvero i soggetti dagli stessi delegati».

1.41

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «idonee a riparare l'offesa».

1.42

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 5.

1.43

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, sostituire le parole: «il giudice dispone» con le seguenti: «il giudice può disporre».

1.44

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 6, sostituire le parole: «596 e 597» con le seguenti: «596, 596-bis e 597».

1.45

[Nicita](#), [Basso](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le pene di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di diffusione intenzionale di dichiarazioni false o diffamatorie mediante il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, aventi ad oggetto un gruppo di individui e fondate su etnia, provenienza geografica, religione, orientamento sessuale, genere, identità di genere o disabilità laddove le stesse possano ragionevolmente arrecare un pregiudizio ad un singolo individuo in ragione dell'appartenenza a taluno di tali gruppi."

1.46

[Verini](#), [Sensi](#), [D'Elia](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Rimedi e sanzioni per iniziative giudiziarie infondate).

1. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, anche aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti notori e di pubblico interesse.

2. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero o dell'indagato o dell'imputato. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

4. Se non ritiene di accogliere la domanda d'improcedibilità, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento secondo le norme ordinarie.

5. L'improcedibilità è dichiarata anche nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere emanate in esito a procedimenti che sarebbero stati dichiarati improcedibili in Italia, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

6. Nei casi in cui il giudice dichiari l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1, 2 e 5, può altresì condannare il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro, una somma equitativamente determinata.».

1.47

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) "Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rimedi e sanzioni per iniziative giudiziarie infondate).

1. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

2. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero o dell'indagato o dell'imputato. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

4. Se non ritiene di accogliere la domanda d'improcedibilità, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento secondo le norme ordinarie. Egli può tuttavia imporre al querelante o all'attore il deposito di una cauzione d'importo non inferiore alla metà dell'importo richiesto a titolo risarcitorio e,

comunque, non inferiore a euro 20 mila.

5. L'improcedibilità è dichiarata anche nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere emanate in esito a procedimenti che sarebbero stati dichiarati improcedibili in Italia, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

6. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1, 2 e 5, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende».

1.48

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.49

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 - (Competenza) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del Codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di registrazione della testata.»».

1.50

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:« f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 - (Competenza) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del Codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza del soggetto imputato.»».

1.51

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 21», al comma 1, sostituire le parole: «il giudice del luogo di residenza della persona offesa» con le seguenti: «il giudice del luogo in cui è accaduto il fatto oggetto di diffamazione. Ove l'offesa sia riferita esclusivamente alla persona, è competente il giudice del luogo in cui è residente la parte offesa al momento della diffamazione.»»

1.52

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 21» sostituire le parole: «residenza della persona offesa» con le seguenti: «luogo di registrazione della testata o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1.»».

1.53

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21», sostituire le parole: "di residenza della persona offesa" con le seguenti: "di registrazione della testata".

1.54

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa» con le seguenti: «residenza della persona sottoposta alle indagini».

1.0.1

[Campione](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifica al codice di procedura civile)

1. Al comma terzo dell'articolo 96 del codice di procedura civile approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443, dopo le parole: «di una somma equitativamente determinata» sono aggiunte le seguenti: «non inferiore al 10 per cento della somma oggetto della domanda risarcitoria.»».

1.0.2

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando l'atto di citazione in giudizio per danni a causa di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, è manifestamente infondato, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.0.3

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria.»».

1.0.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis

(Modifiche all'articolo 96 del Codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del Codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.0.5

[Mirabelli](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.».

1.0.6

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di lite temeraria)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con gli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.47, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.».

Art. 2

2.1

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», al primo comma, dopo le parole: «dell'autore della pubblicazione» inserire le seguenti: «, e del titolo».

2.2

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, dopo le parole: «il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano» inserire le seguenti: «ovvero i soggetti da questi efficacemente delegati».

2.3

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se omette» con le seguenti: «rispondono a titolo di colpa esclusivamente ai sensi dell'art 2043 c.c., se omettono».

2.4

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «da lui diretto».

2.5

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», al primo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Parimenti risponde nel caso in cui non sia identificato l'autore della pubblicazione o del titolo e non vi sia delega di funzioni ai sensi del terzo comma».

2.6

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art.57», terzo comma, sostituire le parole: «giornalisti professionisti» con le seguenti: «redattori dipendenti dalla stessa testata».

2.7

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delega di funzioni può essere subdelegata per una sola volta».

2.8

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il seguente comma: «La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite».

2.9

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quarto comma, premettere le seguenti parole: «In caso non siano implementati i modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231».

2.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato è punito con la multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è punito con la multa non inferiore 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo, o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio la multa è aumentata da un terzo a due terzi».

2.11

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «Chiunque, comunicando» con le seguenti: «Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, comunicando».

2.12

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso sostituire le parole: «3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «1.000 a euro 5.000»;

b) al secondo capoverso sostituire le parole: «euro 15.000» con le seguenti: «euro 10.000».

2.13

[Stefani](#)

Al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «la pena è della multa» inserire le seguenti: «da euro 5.000».

2.14

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, terzo capoverso, sopprimere le parole: «della metà».

2.0.1

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 2947 del codice civile secondo comma, dopo le parole: «di ogni specie» sono inserite le seguenti: «e nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il diritto si prescrive in due anni».

Art. 3

3.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica» con le seguenti: «Fermo restando il diritto di richiedere la rettifica».

3.2

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove accertati con sentenza o altro provvedimento definitivo.».

3.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove accertati con sentenza o altro provvedimento definitivo.».

3.4

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo, l'autore nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.47 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, possono richiedere il ripristino dei contenuti eliminati dai siti *internet* e dai motori di ricerca.».*

Art. 4

4.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis» al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed» con le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse interne e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

4.3

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», al comma 6, dopo le parole: «a seguito della procedura di segnalazione» inserire le seguenti: «nonché l'utente che ha pubblicato i contenuti rimossi o disabilitati, ovvero il prestatore,».

4.4

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 10.000 euro»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 euro a 14.000 euro»;*

4.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 9, sostituire le parole «da 15.000 euro a 20.000 mila euro», con le seguenti «da 10.000 mila euro a 12.500 euro.»;*
- b) *Al comma 10 sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 mila euro», con le seguenti «da 10.000 mila euro a 20.000 euro.»;*

4.6

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 9 sostituire le parole: «15.000 euro a 20.000» con le seguenti: «10.000 euro a 15.000»;*
- b) *al comma 10 sostituire le parole: «20.000 euro a 40.000» con le seguenti: «15.000 euro a 30.000».*

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

5.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

Art. 6

6.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01 Al comma 1 dell'articolo 427 del codice di procedura penale dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono inserite le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».

6.2

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da 2.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 4.000 a 15.000 euro».

Art. 7

7.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

7.0.1

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese detraibili)

1. Nei casi in cui non sia riconosciuto il risarcimento del danno nei giudizi in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, conclusi con sentenza passata in giudicato, il convenuto, qualora l'attore non sia condannato al pagamento delle spese legali, può detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di 30.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza definitiva.

3. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, le spese legali devono essere certificate da fattura rilasciata dal difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata del parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.2

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo di garanzia per le spese legali nei casi di diffamazione)

1. Al fine garantire la libertà d'informazione è istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere le spese legali nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. L'accesso al Fondo è consentito ai giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, nei casi in cui non sia riconosciuto il risarcimento del danno nei giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato, qualora l'attore non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, il giornalista o il pubblicista sia privo di assistenza legale fornita dal datore di lavoro e il suo reddito annuo complessivo non sia superiore a 60.000 euro lordi.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di accesso al fondo

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806, assunto come testo-base. Ricorda quindi che gli emendamenti al testo del disegno di legge n.806 erano già stati illustrati nella seduta del 9 novembre 2023. Si procederà, pertanto, all'illustrazione dei soli subemendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, precisando preliminarmente che il Gruppo del Partito democratico ha condiviso sin da subito la necessità di regolare il sequestro dei dispositivi elettronici con una disciplina *ad hoc*, recependo i rilievi formulati sul punto dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione.

Le perplessità non attengono quindi al merito, bensì al metodo con cui il Governo e le forze politiche di maggioranza si sono accostati alla complessa problematica in esame. Da un lato, infatti, essi hanno giustamente preso molto tempo per analizzare i profili della questione, dall'altro il frutto della predetta attività istruttoria si è concretizzato nella presentazione di un emendamento, sostitutivo dell'intero articolato del disegno di legge n.806, che rende inutilmente complessa la procedura di sequestro dei dispositivi elettronici. Ciò conferma, peraltro, la necessità di approfondire ulteriormente la tematica con un ciclo di audizioni mirato, necessità che era stata del pari evidenziata dal Gruppo del Partito democratico senza, tuttavia, trovare accoglimento.

Stante quanto precede, i subemendamenti presentati si propongono di superare le criticità contenute nell'emendamento 1.100, con particolare riguardo alla previsione di applicare la disciplina vigente per le intercettazioni (che si pone in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale, che equiparano le *chat* e le *e-mail* alla normale corrispondenza), nonché all'eccessivo numero di deroghe relative al contraddittorio anticipato tra le parti (che finiscono per vanificare l'istituto).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'unico subemendamento presentato dalla propria parte

politica. Nel dettaglio, la proposta prevede, in chiave garantistica, di assoggettare al contraddittorio tra le parti l'individuazione della rilevanza dei dati da recuperare dal dispositivo elettronico sequestrato, limitando la discrezionalità del Pubblico ministero.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), domandando se sia possibile effettuare, anche in questa fase del procedimento, un breve ciclo di audizioni.

Replica il [PRESIDENTE](#), precisando che la Commissione ha già effettuato nelle opportune sedi tutti i necessari approfondimenti anche mediante alcune audizioni *ad hoc*.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nell'accingersi ad illustrare i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, dissente innanzitutto da quanto rappresentato dal senatore Bazoli in ordine all'applicazione della disciplina vigente per le intercettazioni. Sotto questo aspetto, infatti, l'emendamento 1.100 del relatore sembra porsi perfettamente in linea proprio con la giurisprudenza costituzionale, recependo altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione.

Pone quindi l'accento sul contenuto dei subemendamenti 1.100/24 (che prevede, con riferimento ai dati contenuti nel *cloud*, la previa autorizzazione del giudice), 1.100/30 (volto ad assicurare coerenza agli interventi effettuati dall'emendamento tramite la soppressione di un inciso dal tenore eccessivamente generico), 1.100/38 (che prevede l'utilizzo di apposite parole-chiave per la duplicazione dei dati rilevanti), e 1.100/47 (che vieta, opportunamente, l'acquisizione di dati relativi ai rapporti tra l'imputato ed il proprio avvocato difensore).

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che le votazioni sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806 potranno aver luogo già a partire dalla giornata di domani, posteriormente all'illustrazione, da parte del senatore Scarpinato, dei propri subemendamenti e alla replica del relatore Rastrelli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che il termine per l'espressione del parere era scaduto lo scorso 19 gennaio. Tuttavia, il rappresentante del Governo aveva richiesto un ulteriore termine per l'approfondimento dei temi emersi in sede di dibattito parlamentare.

Domanda quindi al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo se sia stata predisposta una proposta di parere o se siano ancora in corso ulteriori interlocuzioni.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizione (pubblicata in allegato).

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere alternativo della propria parte politica, osserva che dovrebbe essere concesso ai Gruppi un ragionevole lasso temporale per approfondire i contenuti della proposta di parere del relatore. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione non prima della giornata di domani.

Si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP).

Sull'eventualità di non procedere al voto nella seduta odierna il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) esprime avviso non ostativo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, osserva che il Governo sembra affrontare il tema dei magistrati fuori ruolo in maniera assai limitata ed insufficiente, tradendo i propri impegni programmatici.

Il testo del parere letto dal relatore, infatti, si limita semplicemente a rinviare ulteriormente la soluzione della questione senza entrare nel merito delle problematiche.

Infine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo alla seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge in titolo, conferendo alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio scorso. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella riunione del 21 febbraio, ha quindi deliberato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo approvato in quella sede.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte pertanto che si procederà alla votazione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), Ada [LOPREIATO](#) (M5S), [BERRINO](#) (FdI), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), Giovanna [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [VERINI](#) (PD-IDP) (auspicando, tuttavia, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non venga strumentalizzata a fini elettorali), [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) e [CUCCHI](#) (Misto-AVS).

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che aveva avuto inizio la discussione generale e che erano già intervenuti i senatori Rastrelli e Stefani. Domanda quindi se vi siano ulteriori interventi nella predetta fase procedurale.

I senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e Ada [LOPREIATO](#) (M5S) si iscrivono quindi a parlare, domandando tuttavia di svolgere i propri interventi in una prossima seduta al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 27 febbraio il relatore Rastrelli aveva illustrato il provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 14 febbraio la relatrice Stefani aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'iter del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 febbraio aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull'ordine dei lavori la relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), osservando che sono ancora in corso delle interlocuzioni con il Governo sull'articolo 2. Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno rinviare il voto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra quindi gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ponendosi criticamente sul metodo di lavoro adottato dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza. La disciplina recata dall'articolo 1 del disegno di legge è stata infatti trasposta, per il tramite di un emendamento, nel disegno di legge n.808 già approvato dal Senato, rendendo l'attuale provvedimento di natura assolutamente marginale e compromettendo la possibilità di effettuare un dibattito organico sulla tematica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dissente dalle osservazioni rese dal senatore Bazoli, osservando che la materia tratta dall'articolo 2 non appare assolutamente di marginale ed attiene, al contrario, ad una tematica condivisa da tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime, a nome della propria parte politica, piena solidarietà alla senatrice Stefani che, secondo le ultime notizie di stampa, risulta tra le vittime, al pari di numerose personalità della politica, dello sport e dello spettacolo, di un'attività di intrusione illecita sui suoi dati personali, oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Al senatore Zanettin si associano il [PRESIDENTE](#), a nome di tutta la Commissione, ed il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), che ribadisce la necessità di tutelare efficacemente il diritto alla riservatezza dei dati personali e dell'immagine.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia gli intervenuti per i sentimenti di solidarietà espressa.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 6 marzo alle ore 9,45, è anticipata alle 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi, già convocato per le 9,15, è invece posticipato alle ore 9,45 o al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

- il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;
- in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;
- l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;
- l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;
- l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;
- l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;
- l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;
- l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;
- l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;
- l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;
- l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;
- l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai commi 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;
- l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;
- l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;
- gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la

Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

- preso atto delle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione in data 10 gennaio 2024,
 - rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,
- esprime parere favorevole con la seguente condizione:
- all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024
132ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore, senatore Rastrelli, ha illustrato una proposta di parere favorevole con una condizione, pubblicata nel resoconto della seduta di ieri.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) nell'illustrare un parere contrario di carattere alternativo (pubblicato in allegato al resoconto) annuncia altresì a nome del suo Gruppo il voto contrario sul testo proposto dal relatore. I tempi, costellati di continui rinvii, d'esame del provvedimento rappresentano lo stato confusionale in cui versa la maggioranza - allargata a Italia Viva - per quanto attiene alle tematiche della giustizia. Il provvedimento, infatti, è stato assegnato alla Commissione il 20 dicembre 2023 ed il termine per l'espressione del parere scadeva il 19 gennaio 2024. Solo oggi, finalmente, si conclude la procedura con una condizione al Governo che incide sulla norma transitoria, disponendo il differimento dell'entrata in vigore del criterio di delega che fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, al 31 dicembre 2025. Sostanzialmente, il punto più rilevante del decreto viene posticipato di 2 anni. Ciò denota una schizofrenia legislativa: da un lato, per quanto concerne l'atto del Governo n. 110, è stato approvato un parere che, se attuato, potrà essere suscettibile di uno scrutinio di costituzionalità in quanto in palese eccesso di delega con riferimento alla previsione dei *test* psicoattitudinali, dall'altro, con il parere proposto dal relatore sul provvedimento in esame si vogliono congelare gli effetti della parte di testo più importante. Per queste ragioni ribadisce il voto contrario al parere di maggioranza.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra a sua volta il parere alternativo presentato dal suo Gruppo, pubblicato in allegato al resoconto, manifestando una forte delusione per lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo che, di fatto, non affronta la questione, pur cruciale, dei magistrati fuori ruolo. Esprime pertanto il voto convintamente contrario del PD sulla proposta di parere presentata dal relatore che addirittura rinvia alla fine della legislatura l'entrata in vigore del pur limitato tetto al fuori ruolo dei magistrati.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) annuncia invece il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia che, pur essendo stata in prima linea per limitare il fuori ruolo dei magistrati riconosce tuttavia l'esigenza eccezionale che impone il mantenimento dei magistrati, fuori ruolo per l'attuazione di tutti

gli obiettivi del PNNR che ha tempi fortemente contingentati e ristretti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), esprimendo il voto convintamente contrario del suo Gruppo, sottolinea con rammarico la grande difficoltà del Paese a risolvere il problema della separazione dei poteri che passa anche attraverso la limitazione del fuori ruolo dei magistrati, i quali spesso finiscono per svolgere funzioni diverse da quella giurisdizionale loro assegnata dalla Costituzione. Essendo il tema del fuori ruolo uno dei punti qualificanti della legge Cartabia non può non sottolineare come il rinvio di due anni dell'entrata in vigore del tetto del numero dei magistrati rappresenti una netta smentita di molte delle affermazioni della maggioranza che, per altri versi, si fa portavoce della necessità della separazione delle carriere e della differenziazione dei ruoli.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ribadisce ancora una volta che la ragione della condizione contenuta nel parere ha un carattere eminentemente tecnico proprio in considerazione dell'attuazione del PNNR che necessita di uno sforzo congiunto in cui l'apporto dei magistrati fuori ruolo appare essenziale.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizione avanzata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) che la Commissione approva, risultando pertanto precluse le votazioni sui pareri alternativi proposti.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri è iniziata l'illustrazione dei i subemendamenti presentati all'emendamento del relatore 1.100.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dopo aver brevemente ricordato l'*iter* che ha portato alla presentazione dell'emendamento 1.100 da parte del relatore, volto a interamente sostituire il disegno di legge n. 806, illustra brevemente le ragioni alla base delle proposte di modifica presente dal suo Gruppo volte a tenere conto del disegno di legge del senatore Scarpinato sul tema che è stato presentato per primo in Commissione.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), intervenendo a sua volta per illustrare i subemendamenti a sua firma, sottolinea come vi fosse un accordo unanime, al termine dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione, circa la necessità di disciplinare la materia del sequestro dei dispositivi elettronici. Una indicazione in questo senso, infatti, era stata rappresentata in molte delle audizioni effettuate. Tuttavia, l'emendamento presentato dal relatore, nell'intento di rispondere a un'esigenza di tutela dei contenuti dei dispositivi mobili sequestrati, finisce per essere distonico rispetto all'esigenza segnalata anche dalla Corte costituzionale nella cosiddetta sentenza "Open", la n. 170 del 27 luglio 2023, ma anche rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che si vuole modificare. Nella proposta del relatore, infatti, l'oggetto della tutela è rappresentato dai contenuti del *device* a prescindere dalla loro natura in corrispondenza o meno. Ciò crea una schizofrenia tra le procedure relative al sequestro di documenti a seconda che esso avvenga su elementi cartacei o su elementi elettronici: nel caso di quelli elettronici la norma proposta dal relatore ritiene infatti indispensabile l'autorizzazione del GIP che invece non è necessaria qualora gli stessi documenti vengano sequestrati in cartaceo. Su questo punto appare indispensabile fare chiarezza perché proposta del relatore appare più una scelta di politica legislativa diretta a limitare i poteri del pubblico ministero che non una disciplina di carattere tecnico quale dovrebbe essere. La norma proposta, peraltro, è complicata ed incongrua anche rispetto alla disciplina delle intercettazioni: al riguardo ricorda che dalle audizioni svolte nell'indagine conoscitiva l'indicazione venuta dagli auditi era quella di riservare al sequestro dei dispositivi mobili le stesse garanzie delle intercettazioni. Il testo proposto dal relatore ha inoltre l'effetto di incidere negativamente sul contrasto ai reati dei colletti bianchi in quanto limita il potere dei pubblici ministeri e le indagini. L'emendamento 1.100, sotto il piano tecnico-giuridico, darà luogo in aggiunta a una serie di problemi organizzativi e procedurali in senso stretto: infatti, da un lato

umenta il rischio di incompatibilità in quanto è richiesta per ogni singolo atto l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, non solo per la corrispondenza in senso stretto ma per qualsiasi documento contenuto su un supporto informatico; dall'altro il termine di quindici giorni previsto per procedere alla duplicazione dello strumento elettronico, oltre ad essere eccessivamente ampio, rischia di compromettere la possibilità, per il pubblico ministero, di svolgere le proprie indagini in questo lasso di tempo. Ritiene pertanto indispensabile correggere il testo del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al relatore, senatore Rastrelli, ed al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ringrazia anzitutto tutti i componenti della Commissione per aver presentato proposte di modifica che intervengono nel merito della questione e non per ragioni ostruzionistiche. La riscrittura del disegno di legge n. 806 proposta nel suo emendamento 1.100 ha tenuto conto della necessità di inserire criteri di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza per limitare l'invasività dei sequestri dei dispositivi elettronici. Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte di modifica presentate sia dai Gruppi di maggioranza che dai Gruppi di opposizione, ad eccezione del subemendamento 1.100/47 in quanto ha natura integrativa dell'emendamento 1.100. La contrarietà su tutte le altre proposte è legata fondamentalmente ad una visione differente rispetto alla centralità della figura del giudice in tutte le fasi del sequestro che il suo emendamento propone. In particolare, in relazione ai subemendamenti presentati dalla senatrice Cucchi il parere è contrario in quanto introdurrebbero elementi disarmonici rispetto alla sua proposta. Dichiara invece di aver apprezzato i subemendamenti presentati dal senatore Bazoli che hanno costituito per lui oggetto di riflessione sotto il profilo tecnico pur confermando la bontà della scelta operata con il suo emendamento. Anche per i restanti subemendamenti presentati dalla senatrice Stefani e dal senatore Zanettin (questi ultimi in particolare con una visione ipergarantista rispetto ai temi della *privacy*) il parere è contrario, con un invito al ritiro, in quanto in qualità di relatore ritiene necessario preservare il punto di equilibrio individuato nella proposta 1.100. Infine, in relazione alla proposta emendativa presentata dal senatore Scalfarotto, pur condividendo l'esigenza di garantire il principio di riservatezza e tutela degli atti non connessi alle indagini, ribadisce tuttavia la necessità di assicurare che una *discovery* troppo anticipata non arrivi alla compromissione delle indagini. Ringrazia infine il Gruppo di Fratelli d'Italia che, non presentando emendamenti, ha ritenuto di aderire pienamente alla sua proposta.

Il vice ministro SISTO si conforma ai pareri espressi dal relatore confermando il parere favorevole sull'emendamento 1.100 nonché sul subemendamento 1.100/47.

Si passa alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/9.

Sull'emendamento 1.100/10 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) che sottolinea come la proposta di modifica sia diretta a risolvere l'evidente distonia che l'approvazione dell'emendamento 1.100 comporterebbe nella sistematica del codice di procedura penale. La scelta di richiedere l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari anche quando la memoria informatica non contenga corrispondenza ma ad esempio documenti informatici riguardanti la contabilità aziendale o estratti conto esteri, si pone in netto contrasto con le previsioni del codice di procedura penale che prevedono che il pubblico ministero possa procedere al sequestro di documenti cartacei senza richiedere una previa autorizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 1.100/10 e 1.100/11.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 1.100/12, che in parte corregge alcuni aspetti critici contenuti nell'emendamento del relatore. La proposta 1.100 dimostra con chiarezza che la Commissione avrebbe avuto bisogno di audizioni mirate e di un'istruttoria più approfondita sul sequestro di strumenti elettronici, in quanto tutti i Gruppi sono concordi nel ritenere che il tema vada affrontato sul piano legislativo, ma attraverso procedimenti che da un lato non compromettano le indagini e dall'altro non si pongano in contraddizione con la sistematica del codice di rito. A suo parere, procedere in assenza di un accordo con tutti i Gruppi rappresenta un'occasione persa per un buon lavoro e pertanto ritiene questa scelta totalmente

incomprensibile.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per esprimere il suo voto contrario sulla proposta 1.100/12 sottolineando come le critiche avanzate con riferimento al procedimento di autorizzazione siano del tutto strumentali: è intuitivo, infatti, che un documento cartaceo sia un elemento ben definito, mentre il contenuto di un dispositivo elettronico è tendenzialmente indeterminato in quanto si compone di una pluralità di elementi (fotografie, dati sanitari, conti correnti). Pertanto, è del tutto logico che il pubblico ministero possa procedere al sequestro del documento cartaceo che ha una determinatezza delle informazioni in esso contenute, mentre deve essere assicurato un livello di garanzia superiore per il sequestro di un dispositivo informatico.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) invita i componenti della Commissione a votare favorevolmente sulla proposta in questione in quanto risolve le molteplici criticità già emerse in sede di illustrazione, che rischiano di mettere in pericolo le indagini e il contrasto alla criminalità.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento sottolinea come il grande approfondimento operato in questi mesi dalla Commissione e dal relatore abbia portato alla presentazione di un testo ampiamente condivisibile. Peraltro, le critiche mosse dall'opposizione a questo testo sono del tutto strumentali posto che i documenti eventualmente contenuti in un *device* elettronico dovranno poi essere riscontrati in un originale cartaceo (si pensi ad esempio alla foto della matrice di un assegno). Le garanzie previste dal testo del relatore appaiono pertanto indispensabili ad assicurare un corretto bilanciamento circa la correttezza dell'indagine. Posto ai voti l'emendamento 1.100/12 è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge altresì i subemendamenti 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16, 1.100/17 e 1.100/18.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/19 che si propone di rendere più chiara ed aderente alla procedura prevista dal codice di rito la norma scritta dal relatore. Infatti, si propone di espungere dalla proposta del relatore il requisito ulteriore previsto per l'autorizzazione del sequestro di dispositivi elettronici: il codice richiede attualmente soltanto la sussistenza dei requisiti di proporzione e necessità mentre l'emendamento 1.100 ne aggiunge di ulteriori, del tutto incongrui.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/19 è respinto.

La Commissione respinge altresì il subemendamento 1.100/20.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per invitare la Commissione a votare favorevolmente sull'emendamento 1.100/21 diretto a tutelare l'integrità delle indagini.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/21 è respinto.

Il vice ministro SISTO interviene incidentalmente per sottolineare, in relazione a molte delle dichiarazioni di voto effettuate, che l'emendamento elaborato dal relatore ha il precipuo scopo di mettere al centro dell'attività di indagine il giudice per le indagini preliminari e recepisce non soltanto le indicazioni della ricordata sentenza della Corte costituzionale cosiddetta "Open" ma anche molta della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione, di cui invita tutti i senatori a tenere conto. Precisa pertanto che quella operata dal relatore, concordemente con il Governo, è una scelta di carattere squisitamente giurisprudenziale e non anche politica in quanto recepisce il diritto vivente. A quest'ultimo riguardo il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) precisa che su questo punto vi sono state audizioni di altissimo profilo che dovrebbero rappresentare un patrimonio comune di tutta la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

- il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del

2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

- in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;
- l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;
- l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;
- l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;
- l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;
- l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;
- l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;
- l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;
- l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;
- l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;
- l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai commi 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;
- l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;
- l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;
- gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;
- preso atto delle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione in data 10 gennaio 2024,
- rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza

costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, esprime parere favorevole con la seguente condizione:

- all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI LOPREIATO, SCARPINATO E BILOTTI

La Commissione 2ª, esaminato il provvedimento in titolo; premesso che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;

l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;

l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;

l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;

l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;

l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;

l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;

l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile e deposito di idonea documentazione;

l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;

l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;

l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;

l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;

l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;

l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura

ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;
considerato che:

il provvedimento è stato assegnato alla Commissione giustizia il 20 dicembre 2023 ed il termine per l'espressione del parere scadeva il 19 gennaio;
esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO E VERINI

La 2a Commissione, esaminato lo schema decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (A.G. 107) premesso che, da una lettura del testo emergono diverse criticità dovute all'attuazione talvolta solo parziale della delega e in alcuni casi incoerenti rispetto alla stessa:
in particolare si evidenzia come all'articolo 2, il comma 3, norma residuale sul tema, risulta generica. Appare, infatti, che questa norma faccia salva la possibilità di autorizzare lo svolgimento di incarichi senza collocamento fuori ruolo ma potrebbe non riuscire a offrire una nozione sufficientemente precisa di mansione autorizzabile in queste forme, pare necessaria dunque l'adozione di una formula più chiara;
l'obiettivo della riduzione del numero massimo dei magistrati collocabili contemporaneamente fuori ruolo posto dalla legge delega si è tradotto nello schema di decreto legislativo in una riduzione inferiore a quella consentita dalla delega per i magistrati ordinari nonché nell'indicazione di un limite di 25 unità avuto riguardo al numero massimo dei fuori ruolo nella magistratura amministrativa e in quella contabile che però ovviamente hanno organici di gran lunga inferiori rispetto alla magistratura ordinaria;
la riforma si tradurrebbe, dunque, una volta a regime in concreto in una riduzione di un numero modesto magistrati rispetto allo stato attuale;
i criteri di priorità previsti dall'articolo 7 per il caso in cui il numero delle richieste ecceda quello dei posti disponibili, riferito al già menzionato numero massimo dei fuori ruolo contemporaneamente autorizzabili, sono frutto di una elencazione che potrebbe comportare alcune criticità. La norma sembra, anzitutto, destinata a regolamentare una fattispecie di difficile verifica, e cioè il caso di una disponibilità inferiore di posti rispetto al limite massimo consentito e rispetto a quelli contemporaneamente richiesti da diverse e concorrenti autorità. In ogni caso, l'elencazione potrebbe risultare problematica con riferimento alla gerarchia imposta dalle lettere c), d) ed e) dell'elenco; per quanto riguarda gli incarichi internazionali l'attuazione della delega imporrebbe una particolare completezza ed una migliore precisione nell'individuare un complesso di regole specifiche nonché nell'indicare con maggiore livello di dettaglio la tipologia di incarichi autorizzabili, ciascuno con proprie prerogative e con regole conseguenti quanto a durata, competenze linguistiche richieste, esperienze professionali specifiche, condizioni per concedere l'autorizzazione, tenendo conto, secondo le precise indicazioni della legge delega, di volta in volta delle "specificità dell'attività svolta";
in merito all'articolo 5 recante la normativa transitoria per gli incarichi al CSM, Corte Costituzionale o Presidenza della Repubblica, già in corso, la durata di un precedente incarico extragiudiziario non è computata nel termine massimo complessivo di 10 anni. Per fare un esempio pratico, sembrerebbe che, avendo già fatto 9 anni presso uno dei tre organi predetti, si possa autorizzare un prolungamento per altri 10 anni;
alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#).

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL [PRESIDENTE](#) dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede - almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitili femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

IL [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10ª Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#), data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice [CAMPIONE](#) (*Fdl*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

- conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
 13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
 14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
 15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
 16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
 17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
 18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
 19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.»

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 137 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 20 MARZO 2024
137ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione del Professor Leopoldo Angrisani, ordinario di misure elettriche ed elettroniche presso l'Università Federico II di Napoli

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Leopoldo Angrisani.

Interviene il professor Leopoldo ANGRISANI, ordinario di misure elettriche ed elettroniche presso l'Università Federico II di Napoli.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [RASTRELLI](#) (*FdI*), [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), [SCARPINATO](#) (*M5S*) e [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ai quali replica il professor ANGRISANI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Angrisani e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuto il parere della 1ª Commissione sull'emendamento approvato. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene a nome del Gruppo del Partito Democratico il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) che sottolinea ancora una volta la criticità del metodo adottato dalla maggioranza per arrivare all'approvazione del testo in esame, sul quale sarebbe stato necessario qualche approfondimento ulteriore con audizioni mirate, dal momento che quelle svolte nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni hanno avuto un carattere più generale e hanno soltanto lambito il tema del sequestro dei dispositivi elettronici.

Tuttavia, la sua parte politica riconosce la necessità di una disciplina *ad hoc* anche se sarebbe stato

preferibile approvare il testo del senatore Scarpinato, o anche quello presentato dal senatore Zanettin, per la loro maggiore semplicità procedurale. Infatti, il testo proposto dal relatore rischia di appesantire inutilmente la procedura per tutelare informazioni per le quali sarebbe stata sufficiente la normativa delle intercettazioni telefoniche. Nell'auspicare che in Assemblea si possano trovare soluzioni meno farraginose di quelle proposte, annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) annuncia invece il voto fermamente contrario del Movimento 5 Stelle in quanto, con il testo in approvazione si è andati, come ormai succede sistematicamente, molto al di là dell'obiettivo condiviso da tutti di tutelare, secondo la disciplina delle intercettazioni, anche i contenuti relativi al sequestro di dispositivi elettronici. Un caso concreto può rendere evidente il rischio insito nella nuova disciplina di ostacolare indagini importanti come quella sui dossieraggi a carico del funzionario della Guardia di finanza indagato per accessi illeciti a banche dati riservate: infatti, con la disciplina che si intende introdurre non sarebbe in astratto possibile sequestrare eventuali *chat* all'interno di dispositivi elettronici o informatici, in quanto non è prevista l'utilizzabilità dei dati sequestrati in caso di reati connessi. Se è vero che è sempre necessaria la tutela della segretezza delle conversazioni, assistita dalle garanzie procedurali previste dalla Costituzione e dal codice di rito, il nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale giunge al risultato paradossale per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari per semplici documenti laddove questi siano su supporto informatico, mentre per i documenti in formato cartaceo è sufficiente un provvedimento del pubblico ministero. Il disegno di legge, attribuendo nuove competenze al giudice per le indagini preliminari, rischia inoltre di creare rilevanti problemi organizzativi per i tribunali in quanto aumenta i casi di possibile incompatibilità. La soluzione che, da giurista e da tecnico, sarebbe stata auspicabile per assicurare sia la tutela della *privacy* sia le indagini sarebbe stata quella di applicare al sequestro dei dispositivi informatici la disciplina già prevista per le intercettazioni che è la normativa più garantista e più avanzata in materia.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dichiara il voto convintamente favorevole del Gruppo di Forza Italia su un disegno di legge di iniziativa parlamentare che traduce in atto normativo le conclusioni dell'approfondita indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni svolta dalla Commissione.

L'esame del provvedimento rappresenta un esempio virtuoso di un Parlamento che, attraverso una specifica attività istruttoria, enuclea problemi e individua soluzioni. Esprime infine un sentito ringraziamento al relatore del provvedimento, che ha realizzato una compiuta sintesi tra diverse esigenze.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 806, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale, ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 690.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023**

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 16,50.

[\(690\) SCARPINATO.](#) - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

[\(806\) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO.](#) - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul ddl 690. Parere non ostativo sul ddl 806)

Il presidente **[TOSATO](#)** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sul disegno di legge n. 690, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito di specificare quali siano i delitti di criminalità organizzata richiamati dal comma 2 del nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale;

- sul disegno di legge n. 806, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione

vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente.

In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera *a*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera *c*), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali

attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 174 del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

174a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 316.

La relatrice, senatrice Bizzotto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BIZZOTTO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame affronta il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Durante l'esame in Commissione sono state svolte numerose audizioni, dalle quali è emersa la necessità di intervenire quanto prima, dato che un testo simile era stato approvato dal Senato in prima

lettura nella scorsa legislatura.

L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che al comma 2 elenca le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne.

L'elenco delle attività vietate dal suddetto comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1, nonché alle acque salse, salmastre o lagunari. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore; Lago di Varese, Lago di Como e ramo di Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena e Lago di Bracciano) e 22 laghi minori. Per le acque interne non ricomprese nell'allegato viene disposta una nuova lista di divieti, che introduce un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-*bis*.

Oltre all'esercizio della pesca professionale, vengono vietati l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva e l'uso di esplosivi, elettricità e sostanze tossiche, nonché lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui può essere autorizzato l'uso di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti.

Il comma 2-*quater* consente inoltre alle Regioni di autorizzare l'esercizio della pesca professionale nei laghi non inseriti nell'Allegato 1, nei quali sia già inserita la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le altre modifiche riguardano i commi dal 3 al 7 dell'articolo 40 e mirano ad adeguare al nuovo impianto normativo quanto già previsto a legislazione vigente.

In Commissione era stato approvato l'emendamento 1.10, che individuava un vincolo di destinazione per i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni commesse. Tuttavia questo emendamento, che aveva il parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato successivamente soppresso per il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, tutelare la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali riveste un valore assoluto e significa operare direttamente per garantire benessere e salute al pianeta e a tutta la comunità umana.

Questo è ancor più vero se pensiamo che proprio in Italia la biodiversità raggiunge valori elevatissimi. I nostri ecosistemi contano metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali presenti in Europa, come emerge anche da un recente *report* del WWF sulla biodiversità.

Le acque interne italiane rappresentano un ecosistema ricchissimo di biodiversità, una ricchezza però che rischia di sparire velocemente. Una delle principali minacce alla biodiversità è rappresentata infatti dal bracconaggio, che è il più generale dei cosiddetti crimini di natura (*wildlife crime*). Ormai da diversi anni, tutte le acque interne del nostro territorio nazionale sono interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, finisce per essere collocato principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa.

In alcune province del Nord Italia, fiumi grandi e piccoli vengono ripetutamente saccheggianti da bande di predatori, pescatori di frodo, quasi tutti stranieri dell'Est Europa, che con mezzi vietati particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico, pescano di tutto e rivendono al mercato nero. Tra i mezzi più dannosi ed atti a stordire e catturare le

prede, ci sono anche l'utilizzo di correnti elettriche e di bombe, come diceva prima la collega Bizzotto, di veleni e altre sostanze chimiche. Il giro di affari si stima essere di almeno tre milioni di euro l'anno, senza contare le violazioni alle norme sanitarie, l'evasione fiscale, lo scarico abusivo di rifiuti, i furti e i danneggiamenti. Insomma, una vera e propria fiera dell'illegalità, che un Paese serio non intende più tollerare, lasciando che bracconieri e pescatori di frodo possano continuare a rovinare i nostri preziosissimi ecosistemi naturali e fluviali, orgoglio della nostra Nazione e vanto a livello mondiale per bellezza, biodiversità e varietà del patrimonio ittico.

Certo, basta soffermarsi qualche istante sul valore economico che si cela dietro, per esempio, alla pesca abusiva di vongole veraci, per comprendere pienamente la portata di questo *business* illegale. Oggi un chilogrammo di vongole veraci nei punti vendita italiani può costare dai 12 ai 20 euro, ma il prezzo può variare anche in maniera considerevole a seconda della località e del periodo, potendo fruttare dai 30 ai 50 euro al chilogrammo; vongole diventate anche rarissime a causa di un predatore naturale qual è il famigerato - salito alle cronache - granchio blu.

Si comprende allora perché il bracconaggio ittico non rappresenti, quindi, una semplice piaga per la filiera alimentare e per i nostri ecosistemi, ma incida in modo fortemente negativo anche su tutto l'indotto economico riconducibile al settore della pesca sportivo-ricreativa, costituito da migliaia di attività commerciali, di aziende produttrici, di strutture ricettive, operatori turistici, associazioni di volontariato, eccetera. Oltre 100.000 persone, infatti, praticano ogni anno attività agonistiche legate al settore della pesca sportiva, movimentando un giro d'affari di circa 3,4 miliardi di euro.

Per questo, con il disegno di legge in discussione, che si pone in stretta continuità con il provvedimento approvato qui in Senato all'unanimità la scorsa legislatura, ma che non ha potuto vedere la luce, come sappiamo, per la sua fine anticipata, vogliamo scrivere la parola fine a reati odiosi, come appunto il bracconaggio ittico. Lo facciamo prevedendo un irrigidimento delle sanzioni in materia di bracconaggio ed un generale divieto della pesca professionale nei fiumi e nei canali italiani, consentendo però la pesca professionale in molte acque dolci, cioè in tutti quei bacini che storicamente hanno una tradizione, un indotto economico ed una filiera enogastronomica da preservare, e anche in tutte le acque salmastre e lagunari dove operano pescatori di professione, perché chi opera in maniera legale possa continuare a farlo senza alcuna intimidazione, perché, colleghi, per noi la legalità non è solo una questione di *photo opportunity*.

Le disposizioni del provvedimento introducono anche una serie di divieti con violazioni che comportano sanzioni che vanno dall'arresto, da due mesi a due anni, all'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Nei casi più gravi è previsto il ritiro della licenza di pesca e la sospensione delle attività di commercializzazione connesse alla pesca.

In conclusione, signor Presidente, rivolgo un ringraziamento alle nostre Forze dell'ordine che in questi anni hanno condotto e portato a termine indagini molto accurate e delicate, come quelle effettuate dai Carabinieri forestali in molte parti d'Italia, che, grazie anche al supporto delle guardie volontarie FIPSAS (*Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee*), hanno permesso di neutralizzare organizzazioni dedite alla pesca e al commercio abusivo, individuando molti casi di bracconaggio ittico di vastissime proporzioni con radicate ramificazioni. Grazie a loro, la nostra fauna e la nostra biodiversità, ma anche le nostre tavole, sono ogni giorno più sicure.

Annuncio quindi che, come Gruppo Civici d'Italia-Coraggio Italia-UDC-Maie, voteremo a favore di questo provvedimento, perché si possa finalmente scrivere la parola fine al fenomeno del bracconaggio e perché i nostri rinomati e preziosi prodotti ittici, nonché tutti i professionisti del settore, possano avere una tutela in più, quella di uno Stato che non arretra di fronte all'illegalità, che non cede di fronte alla violenza di chi vuole fare scempio dei nostri meravigliosi territori fluviali e lagunari. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, ringrazio anzitutto la senatrice Biancofiore che mi ha aperto un orizzonte: non sapevo infatti che le vongole venissero dalle acque interne. Trattandosi di una cosa detta in questa sede, le credo.

Credo soprattutto che il problema non sia il sacrosanto obiettivo fissato dalla norma, cioè di prevenire

e sanzionare il bracconaggio ittico, ma cosa vogliamo fare con le nostre acque interne.

Si continua a parlare di pesca sportiva. Non credo che la pesca sia uno sport. Il termine pesca sportiva è un retaggio di un tempo passato in cui si interpretavano la pesca e la caccia come sport. Non è però più questo il tema. Oggi la pesca è un'attività che ha senso solo se aiuta a conservare la biodiversità. Coloro che quindi praticano la pesca nel tempo libero devono essere considerati *partner* della pubblica amministrazione per quanto riguarda il presidio dei luoghi dove la pesca viene esercitata, cioè i laghi e i corsi d'acqua, soprattutto nelle zone più difficili da controllare.

Il provvedimento al nostro esame stabilisce una serie di sanzioni che, come sempre succede da un po' di tempo a questa parte, vengono aumentate, ma il problema è che non si incrementa il numero di coloro che devono controllare. Se allora non ci sono quelli che controllano, possiamo mettere le sanzioni che vogliamo, ma è complicato scovare poi quelli che infrangono la legge e sottoporli alla giusta sanzione.

È quindi un provvedimento che pur fissando alcuni concetti assolutamente condivisibili, non va al nocciolo del problema, cioè valorizzare i frequentatori delle acque a scopo ittico e alieutico, perché sono una forma di presidio del territorio, e dare a coloro che sono preposti al controllo - le Forze dell'ordine, meritevoli di tutte le nostre attenzioni e la nostra riconoscenza - le strutture e i numeri per poterlo svolgere.

Il provvedimento non si preoccupa per nulla di tutto questo. Come sempre da quando arrivano provvedimenti di questo tipo dalla maggioranza, esso si limita a inasprire pene e a fissare meglio l'elenco delle cose che non si possono fare. Non posso condividere questo spirito e quindi il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la proposta di legge in discussione riprende un disegno di legge che era già stato esaminato nella passata legislatura e che, per la fine anticipata della stessa, non ha potuto vedere la doppia lettura. Prendiamo atto e ringraziamo la maggioranza di aver preso spunto da una proposta di legge già esistente.

Prima o poi dovremo affrontare il tema delle acque dolci in modo scientifico. In questi giorni stiamo svolgendo delle audizioni in Commissione sui cambiamenti climatici e su quello che accadrà nel nostro Paese. Forse dobbiamo cominciare a pensare e a trattare il nostro Paese come uno di quelli in cui l'acqua verrà meno e sempre più frequentemente, come in Spagna e Israele, e utilizzare le infrastrutture alle quali stanno ricorrendo altri Paesi. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che riguarda il trattenimento dell'acqua piovana che noi ancora troppo disperdiamo. La rete idrica inoltre è ancora troppo piena di perdite. Paradossalmente in questa città gli acquedotti che funzionano meglio sono quelli degli antichi romani.

Detto questo, il provvedimento cerca di porre l'attenzione sul patrimonio ittico delle nostre acque interne, forse anche poco conosciuto rispetto a quello marino. Ringrazio tutti i sindaci e tutti gli amministratori locali che cercano di far conoscere questo immenso patrimonio alle scolaresche, ai giovani e alle giovani generazioni.

Io sono stata eletta in un collegio bellissimo che include la città di Parma e in quel territorio il sindaco Nicola Cesari ha previsto l'acquario di Mezzani, che serve a far conoscere i pesci del fiume Po, perché spesso non conosciamo quelli che per tanti anni sono stati i pesci delle nostre acque interne e oggi che c'è il rischio che i pesci tropicali infestino e invadano le nostre acque interne, rischiamo di perdere la nostra tradizione storica.

Quella che stiamo esaminando è una legge che parla del bracconaggio, che è una realtà sia nelle acque interne, sia nelle acque marine, che prevedrebbe dei controlli seri. Dobbiamo mettere in atto una rete che faccia questo, ma soprattutto serve una legge nazionale per coordinare tutte quelle leggi regionali che in materia sono nate e che hanno normato in maniera diversa un settore così delicato, perché sappiamo che questa è una delle materie concorrenti tra Stato e Regioni e le Regioni, dato che mancava una legge nazionale o comunque doveva essere adeguata, hanno provveduto autonomamente. Un certo tipo di coordinamento andava fatto ed è per questo che voteremo a favore di questo

provvedimento, non perché è un'altra legge che fissa sanzioni e pene, ma perché cerca di coordinare le normative già esistenti nelle Regioni e soprattutto perché, senza infingimenti, veniva dalla passata legislatura e non vedo perché, se nella passata legislatura avevamo votato positivamente, solo perché il Governo è cambiato dobbiamo cambiare il nostro giudizio. Per questo il nostro voto sarà favorevole.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, vorrei sottolineare però alcune cose. Questo disegno di legge nasce dalla necessità di contrastare il bracconaggio ittico, diffuso soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale, praticato prevalentemente da organizzazioni criminali straniere.

Come sappiamo, il problema si è aggravato a partire dal 2012, a seguito di politiche restrittive attuate dal Governo rumeno sulla pesca nel delta del Danubio, che ha generato l'esodo di numerosi pescatori locali verso altri Paesi europei, fra cui l'Italia, dove hanno trovato nel fiume Po e nella zona del delta l'ambiente naturale per svolgere la propria attività illegale, favoriti anche dalla mancanza di pene particolarmente dissuasive da parte nostra. Questa finalità lascia tuttavia intravedere un limite relativo all'approccio adottato, consistente nell'eccessiva settorialità dell'intervento, che non ha ad oggetto il bracconaggio ittico in generale, ma addirittura una specifica e peculiare tipologia di attività criminale, anche circoscritta da un punto di vista geografico.

Penso che avremmo potuto fare di più, soprattutto considerando lo stato di salute dei nostri ecosistemi. Il 68 per cento degli ecosistemi italiani si trova in pericolo, il 35 per cento molto critico, il 100 per cento degli ecosistemi è a rischio nella zona padana, il 92 per cento in quella adriatica, l'82 per cento in quella tirrenica. Il 57 per cento dei fiumi e l'80 per cento dei laghi si trovano in uno stato ecologico non buono. I dati sullo stato di conservazione delle specie non sono meno allarmanti: il 30 per cento delle specie di animali vertebrati e il 25 per cento delle specie animali marine del Mediterraneo sono a rischio di estinzione. Le zone umide sono tra gli ecosistemi più a rischio del pianeta, circa il 90 per cento delle aree umide, soprattutto, è scomparso nell'ultimo secolo in Europa, in Italia solo il 43 per cento dei fiumi raggiunge un buono stato ecologico, obiettivo fondamentale della direttiva quadro acque, mentre per i laghi la situazione è ancora peggiore, con una percentuale che crolla al 20 per cento.

Una delle principali cause di questa situazione critica è da ricondurre proprio al degrado degli ambienti delle acque dolci, nonostante numerose azioni di tutela intraprese a livello europeo. In questo contesto, siamo convinti che l'approccio debba essere integrato, complessivo e severo. Dovremmo avere una strategia precisa complessiva per riportare gli ecosistemi in una situazione di benessere e di sicurezza. Nonostante ciò, ad ogni modo, come ho detto, voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, il testo all'esame dell'Assemblea non ha subito modifiche durante l'esame in Commissione, che è stato molto approfondito e che ha visto la partecipazione e i contributi di esperti e istituzioni.

Il quadro emerso è quello di un fenomeno molto grave, a cui bisogna porre un freno trovando una soluzione. Secondo i dati forniti dai carabinieri, nel quinquennio monitorato sono stati effettuati quasi 54.000 controlli, ci sono stati più di 3.000 illeciti amministrativi accertati, 197 denunciati penalmente e l'attivazione di 144 sequestri penali. Si tratta di gruppi organizzati di quattro o cinque persone che muovono fino a 40.000 euro a settimana. Poiché gli interventi e le denunce dei carabinieri, come abbiamo visto, sono molti, c'è un alto *turnover* della manovalanza, mentre diventano sempre più invadenti nei confronti della fauna e dell'ambiente i mezzi usati dagli stessi bracconieri. Quello della pesca illegale e del bracconaggio ittico è quindi un fenomeno grave, che viene perpetrato in danno dei nostri ambienti lacustri e dell'economia, anche minuta (rivenditori, ristoranti) di quei territori.

Le modifiche proposte dal disegno di legge sono quindi molto puntuali e vanno a cambiare l'articolo 40 (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne) della legge n. 154 del 2016 che contiene diverse deleghe, anche in campo agricolo e agroalimentare. Si interviene sui divieti nelle acque

interne, specificando che ci si riferisce alle acque lagunari, e vengono elencati gli otto laghi italiani principali e i 22 minori. Viene poi introdotto un divieto totale di pesca professionale nelle acque lacustri interne. Il testo precisa che, oltre all'esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati la cattura durante il periodo di riproduzione della specie, l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche, quindi una serie di divieti e la disciplina dei casi in cui si può autorizzare l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività nei laghi di minori dimensioni, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Insomma, è un tema che forse a qualcuno potrebbe apparire minore, ma che ha degli aspetti fondamentali: quello di ripristinare la legalità fermando comportamenti di evidente illegalità da parte di chi si arricchisce col bracconaggio ittico; quello di tenere nella giusta considerazione l'economia di molti territori legati alla vita e all'ambiente dei laghi. Si parla quindi di legalità, di economia, di ambiente; temi che stanno a cuore a Forza Italia e al centrodestra e su cui abbiamo già lavorato e continueremo a lavorare per tutta la legislatura.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, stiamo trattando un provvedimento che ha l'ambizione di debellare delle pratiche che non possono certamente essere ricondotte alla pesca, ma a veri e propri abusi su tutta la fauna ittica di fiumi, laghi e lagune, attuati con metodi di cattura invasivi e devastanti quali gli elettrostorditori, oppure veleni e fertilizzanti agricoli usati per indirizzare i pesci nelle trappole, nelle reti a tramaglio.

Sembra una situazione perfetta per una scena apocalittica di un film; purtroppo, invece, sono condizioni che si ripetono e spesso nella nostra realtà. Spietati pirati delle acque utilizzano questi terribili mezzi per fare bottino nei nostri specchi d'acqua. Si utilizzano metodi brutali che ovviamente uccidono ogni essere vivente che si trova nel loro raggio di azione e che permettono, in poche ore, di avere un pescato molto consistente, con gravissime conseguenze per l'ambiente e per la biodiversità del sistema acquatico. I bracconieri, in una sola notte d'azione, riescono a fare piazza pulita di tutta la fauna ittica presente nel territorio individuato, perché dove passa l'elettrostorditore non resta nulla.

Un fenomeno che, sì, è fortemente presente in molte province del Nord, ma non solo. Lo scorso dicembre è stata fatta una vera e propria mattanza lungo il fiume Tevere, nel territorio comunale di Baschi, in provincia di Terni: tre quintali di pesce catturato illecitamente proprio attraverso l'ignobile ausilio delle scariche elettriche.

L'identikit dei responsabili è ormai definito: si tratta di pirati che arrivano per lo più dall'Est Europa. La ragione va ricercata nel fatto che il Danubio è finito sotto strettissima osservazione e pescare di frodo è diventato più semplice e più redditizio proprio in Italia. Così si è drammaticamente affermata, proprio negli ultimi anni, la presenza insostenibile di bracconieri nei fiumi. Questa sequela di scorribande e di saccheggiamenti ha un nome ben preciso: parliamo della piaga delle zoomafie, vale a dire lo sfruttamento e lo sfinimento delle risorse animali e quindi naturali come *business* della criminalità organizzata. Un giro che può arrivare a fruttare dai 20.000 ai 40.000 euro a settimana per ogni gruppo operativo e che rappresenta una vera e propria economia parallela rispetto alle attività lecite. Si stima un affare annuale pari ad almeno tre milioni di euro; un'occasione di profitto che vanta un esercito di pescatori paramilitari pronti a tutto, perfino a usare intimidazioni e minacce verso gli addetti ai controlli.

Dunque è inutile dire che il provvedimento normativo che oggi ci accingiamo a votare è stato fortemente atteso. Già nella passata legislatura ci siamo impegnati per definire un testo chiaro ed efficace, affinché non ci fossero dubbi interpretativi. Spiace constatare che il MoVimento 5 Stelle sia stato l'unico Gruppo, qui in Senato, ad aver presentato emendamenti, come se queste problematiche fossero troppo lontane da noi o ritenute di facile soluzione o, peggio, di scarsa importanza. *(Applausi)*. Davvero ritenete che questo testo sia perfetto?

Sinceramente noi, fin dalla prima lettura, abbiamo ritenuto che ci fossero dei margini di miglioramento, sotto diversi profili. Uno di questi, probabilmente quello che salta maggiormente all'occhio, è quello relativo ai profili derogatori. Non si può infatti vietare una condotta e poi trovare subito l'eccezione. Parlo della deroga per la pesca delle specie eurialine, nonché per la pesca dei gamberi di fiume. In questo caso specifico il disegno di legge prevede che le Regioni e le Province autonome possano derogare al divieto di pesca professionale e al divieto di uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività.

Il testo del disegno di legge opera poi un distinguo sanzionatorio riguardante la pesca in laghi, acque salmastre o acque interne, cioè fiumi e canali. Alcune condotte infatti sono punite con arresto e ammenda, altre invece solo con sanzione amministrativa. Il nostro intervento è stato quello di uniformare le sanzioni, prevedendo per tutte l'arresto o l'ammenda. La ragione è semplice: dare forza all'azione deterrente delle sanzioni stesse e quindi alla prevenzione degli illeciti. Prevenire è sempre meglio che curare. In questa ottica, il sequestro e la confisca di natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato devono essere disposti sempre e non solo in caso di recidiva. Un pescatore di frodo che non ha il suo barchino, infatti, difficilmente potrà continuare a fare bracconaggio. La questione andrebbe recisa sul nascere, togliendo gli strumenti funzionali a perpetrare gli illeciti.

Ancora, sempre nello stesso filone, abbiamo proposto sanzioni più severe e revoca della licenza di pesca quando c'è la reiterazione delle condotte vietate, non la sola sospensione. Inoltre, per far sì che le disposizioni siano rispettate, ci deve essere anche il giusto controllo. Per questo abbiamo proposto l'estensione delle funzioni di vigilanza a tutti i soggetti istituzionali e volontari che già si occupano di vigilanza faunistica venatoria e che sono in possesso di esperienze specifiche. In questo modo viene assicurato il raggiungimento della finalità della legge, affinché le intenzioni del dettato normativo non rimangano lettera morta.

Mi spiace infine per una proposta a mia prima firma approvata dalla 9a Commissione, ma che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Mi riferisco alla destinazione nell'apposito fondo antibracconaggio dei proventi derivanti dalla violazione dei divieti in materia di bracconaggio ittico. Si tratta di un fondo che esiste dal 2016 e che sarebbe stato direttamente rimpinguato dalle somme delle sanzioni irrogate. Tale proposta aveva due obiettivi sostanziali: assicurare la veicolazione sinergica delle risorse e garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e, quindi, al bracconaggio ittico nelle aree interne. Insomma, noi ce l'abbiamo messa davvero tutta per migliorare un testo che aveva bisogno di limature e l'abbiamo fatto studiando nel dettaglio le disposizioni e il punto di caduta di tali disposizioni. Al solito, i margini di ascolto sono stati pari a zero.

Il nostro intervento emendativo era inoltre teso a licenziare un testo coerente anche sotto il profilo terminologico. Basti pensare che nelle righe di tale proposta si parla indifferentemente di specie ittiche, di altri organismi acquatici, di fauna ittica, e poi generalmente di animali, quando sarebbe bastato utilizzare sempre la medesima dizione, quella di fauna acquatica, per non ingenerare dubbi interpretativi.

In sostanza, è un disegno di legge che si concentra sulla modifica di un solo articolo: come sappiamo, si tratta della modifica dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, ma i cui commi si avviluppano su se stessi generando poca chiarezza e forti contraddizioni, che poi vengono formalizzate con la legge. È un disegno di legge pieno di scappatoie, come ormai queste destre ci hanno abituato. Il divieto vale per la mano sinistra e non vale per la mano destra: forse è proprio questo che guida i provvedimenti delle destre al Governo oggi. *(Applausi)*.

Per tutte queste ragioni, non possiamo far altro che dichiarare il nostro voto di astensione al disegno di legge, con l'auspicio che alla Camera i profili che abbiamo pazientemente più volte rilevato possano essere accolti. *(Applausi)*.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, da ormai una decina d'anni, nei fiumi e canali del Nord Italia è diffuso il fenomeno del bracconaggio ittico, cioè della pesca di frodo. Il fenomeno è diffuso in

Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia-Romagna e soprattutto nel Delta del Po. I bracconieri ittici provengono in larga parte dalla Romania e da altri Paesi dell'Est Europa, come Bulgaria e Moldavia. In due o tre ore riescono a pescare oltre 5-600 chilogrammi di pesce. Nelle reti finiscono carpe, pesci siluro, lucioperca, temoli russi, carassi e quant'altro, che sono destinati ai banchi dei mercati dell'Est Europa oppure - e non è raro - anche a qualche mercato italiano.

Le bande di pescatori di frodo - così le dobbiamo definire - si sono spartite il territorio, non entrano mai in contrasto tra loro e hanno confini ben definiti. Ogni gruppo è composto da una decina di persone, divise in due squadre. I bracconieri arrivano sull'argine del fiume di notte e gonfiano un gommone; quindi mettono in funzione l'elettrostorditore, un congegno piuttosto semplice composto da una batteria per automobili collegata a un trasformatore regolabile. Basta immergere l'asta nell'acqua per liberare le scariche. I pesci vengono storditi e attirati verso le reti. I bracconieri in una sola notte di pesca riescono a catturare buona parte della fauna ittica presente in quell'area del fiume o del torrente. Un altro gruppo è incaricato di portare il pesce in una zona vicina, dove avviene una prima sommaria lavorazione. Poi i pesci vengono caricati in cassette colme di ghiaccio su furgoni diretti nell'Est Europa. Le norme igienico-sanitarie sono totalmente assenti. Le certificazioni per i prodotti trasportati sono spesso false.

Nel Nord Italia il fenomeno è diventato importante a partire dal 2012, quando quella che in Romania viene chiamata mafia del pesce iniziò a spostarsi verso i corsi d'acqua italiani. Questo perché il Delta del Danubio, dove agivano prima i bracconieri, nel 2012 fu riconosciuto riserva della biosfera e patrimonio dell'UNESCO.

I controlli aumentarono e così le pene per chi veniva trovato a pescare di frodo si sono innalzate. In Romania si rischiano oggi fino a quattro anni di carcere per il bracconaggio ittico e agiscono dodici corpi speciali impegnati nella tutela dell'ambiente.

Il disegno di legge in esame interviene proprio per affrontare il fenomeno, sempre più dilagante, della pesca illegale e del bracconaggio ittico. Ma non ci sono solo questi bracconieri dei fiumi ed occorre tutelare in modo cogente la fauna ittica.

Noi esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge, perché è importante soprattutto l'*iter* iniziato nella scorsa legislatura. Io voglio ringraziare il senatore Simone Bossi, insieme al collega Campari, che molto hanno lavorato insieme a noi in Commissione nella scorsa legislatura su questo provvedimento. Voglio ringraziare la relatrice Bizzotto, per essersi impegnata; il Presidente della Commissione, senatore De Carlo, per l'attivismo, e soprattutto gli uffici legislativi e tutti i colleghi in Commissione, perché siamo riusciti, in tempi brevissimi, a chiudere il cerchio su una problematica molto importante.

Sul testo sono state svolte numerosissime audizioni da parte della Commissione, dalle quali è emersa la necessità di intervenire quanto prima per ripristinare lo stato di legalità, attraverso l'introduzione di semplici ma specifiche norme relative ai controlli per la salvaguardia del patrimonio ittico e al contrasto al bracconaggio.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, di modifica dell'attuale articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il cosiddetto collegato agricoltura, e intende porre fine a tale situazione. L'articolo 40, come modificato dal presente disegno di legge, elenca le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne: questo diventa fondamentale.

L'elenco delle attività vigenti viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1. Noi individuiamo otto grandi laghi: il lago Maggiore, quelli di Varese, di Como, di Lecco, d'Iseo, di Garda, il lago Trasimeno, quelli di Bolsena e di Bracciano ed ulteriori ventidue laghi minori. Per le acque interne non ricomprese in tale allegato viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti.

In particolare, oltre all'esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, viene vietato l'uso e la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relativo alla specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo

svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

In ogni caso - come è stato detto bene in precedenza - non è un limite aver dato la possibilità, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle Regioni autonome, di intervenire con propri provvedimenti per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o comunque tradizionale.

Si tratta, dunque, di un disegno di legge di buon senso, condiviso sia dal mondo della pesca sportiva che dal mondo della pesca professionale, che chiedono regole certe e più stringenti nell'esercizio dell'attività di pesca. Un ringraziamento va a tutte le guardie volontarie, che negli anni non hanno mai fatto mancare la loro presenza, rischiando in alcuni casi la vita di fronte a bande armate di bracconieri, senza la possibilità, con le leggi vigenti, di poterle fermare.

Ringraziamo il corpo dei carabinieri forestali, che hanno gestito in modo attento le operazioni di vigilanza, in collaborazione con la vigilanza FIPSAS. Grazie alla Federazione italiana pesca sportiva e al presidente Matteoli, che hanno messo a disposizione tutte le risorse per contrastare in ogni modo questa ripetuta mattanza, che si ripete ancora - badate bene - ogni notte sulle nostre acque.

In questi anni c'è stato un grande lavoro di cooperazione tra tutte le parti, che ha permesso di effettuare operazioni importanti di salvaguardia della fauna ittica.

E guardate che il tema della biodiversità si collega anche a questo, perché il mantenimento della fauna ittica e l'applicazione di norme razionali dal punto di vista della gestione delle acque permettono ai nostri fiumi e ai nostri laghi di continuare a essere *habitat* naturali veramente straordinari.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo importantissimo provvedimento e annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi nel merito centra sicuramente un tema estremamente essenziale e importante come quello della difesa della biodiversità in campo ittico, e non solo. Vorrei iniziare dalla parte finale dell'intervento del senatore Bergesio. È indubbio e indiscusso che i fenomeni di abusivismo e di bracconaggio oggi minano, ancor più di ieri, la biodiversità nel campo ittico e non solo, fortemente condizionata anche dai cambiamenti climatici che, in alcuni contesti dell'anno, riducono le superfici delle acque disponibili. È pertanto più facile per i fenomeni criminosi poter intervenire e creare danni irreparabili alla nostra biodiversità.

Le modifiche delle portate e il sovra sfruttamento delle risorse sono elementi essenziali, così come la diffusione delle specie esotiche, non solo in quello ittico ma in tutti i campi. Pensiamo alla vespa velutina, che sta falciando i nostri alveari, al punteruolo rosso, al cinipide del castagno e a tanti altri parassiti che arrivano nei nostri territori e distruggono un patrimonio essenziale dal punto di vista produttivo e di biodiversità del nostro ambiente.

La distruzione e il degradamento degli *habitat* rappresentano temi fondamentali. Tutto questo, però, si ricollega ai cambiamenti climatici. Anche ieri, in audizione in Commissione, è stato acclarato - e non c'era bisogno che ci fosse detto - che i cambiamenti climatici sono un dato scientifico - non è più un'opinione - rispetto ai quali dobbiamo intervenire.

Il provvedimento in esame, come esposto, serve anche per combattere gravi fenomeni criminali. È su questo che io vorrei puntare, insieme al fatto che è un provvedimento anche di tutela igienico-sanitaria. Noi ci dobbiamo interrogare se due fenomeni contingenti e urgenti, come la tutela igienico-sanitaria del consumatore rispetto a un prodotto la cui certezza nella filiera di trasformazione non è garantita e le scorribande di criminali, possano essere combattuti con uno strumento che ormai è in discussione da anni e richiede ancora altri anni. Noi abbiamo visto, nel corso di questa legislatura, la presentazione di tanti provvedimenti di urgenza, al cui interno è stato messo di tutto. Forse sarebbe stato il caso di intervenire anche in un settore in cui ci sono violazioni di norme igienico-sanitarie e in cui occorre contrastare la criminalità. (*Applausi*).

Su questo vorrei evidenziare un punto in merito alle ipotesi sanzionatorie. A fronte dei fenomeni

descritti, di così grave portata, che gli auditi ci hanno esposto in Commissione, prevedere delle mere sanzioni amministrative per talune fattispecie è di per sé insufficiente. Credo che, rispetto ai comportamenti, ci sarebbero dovuti essere una graduazione diversa delle pene, anche per l'ipotesi della recidiva, e l'individuazione di delitti. Siamo infatti in presenza di vere azioni criminali. E non lo dico io, ma è stato ribadito più volte in questo contesto. (*Applausi*).

Infine, affronto il sistema dei controlli. Un provvedimento, perché funzioni, deve passare dalla carta all'attuazione concreta; altrimenti rischiamo di produrre tante norme che si vanno ad aggiungere ad altre norme, ma poi mancano i soggetti che sono chiamati a farle rispettare. Un plauso va sicuramente a tutto il mondo del volontariato, alle guardie volontarie, agli organismi delle varie associazioni della pesca e quant'altro. Ma è certo che, di fronte a fenomeni criminali di bande specializzate, che operano in campo aperto, spesso in orari notturni, noi non possiamo rimetterci solo alla buona volontà di volontari. Si tratta di soggetti organizzati e il contrasto a questo fenomeno espone anche a una condizione di pericolo, per cui occorre che sia riservato a soggetti come le Polizie provinciali - ci tenevo a toccare questo tema - e a organismi come i Carabinieri forestali ed altri, che ringraziamo. (*Applausi*).

Sul tema delle Province, troppo spesso concentriamo l'attenzione sugli organismi politici, ma il vero tema sono gli organismi tecnici e la necessità di dare risorse all'ente Provincia affinché possa implementare la dotazione del proprio personale e fare quello che è uno dei suoi compiti istituzionali, ossia il controllo in campo aperto sia in ambito faunistico-venatorio, sia in campo ittico e quant'altro. Si tratta infatti di presidi essenziali. Mentre in altri enti è stato ammesso il *turnover* al 100 per cento, a oggi non ci sono risorse sufficienti ed è pertanto necessario dare un nuovo impulso alle risorse affinché i controlli possano essere eseguiti. In caso contrario, rischiamo di avere un provvedimento che nel merito ha un senso, ma che nel concreto rischia di non vedere un cambio di passo rispetto al contrasto di un fenomeno di tale entità.

Preannuncio quindi il voto di astensione per i motivi esposti. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge di modifica dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 pone un punto importante nella lotta al bracconaggio ittico.

Tutti siamo in qualche modo obbligati a prendere coscienza che è un grosso problema. E lo faccio particolarmente, e non per scelta, ma perché provengo dal territorio del Delta del Po, dove vivo e dove sono a contatto con il problema del bracconaggio che - come è stato poc'anzi più volte ribadito - non solo rappresenta un danno ittico all'equilibrio, all'ecosistema e alla biodiversità, ma è anche un problema di criminalità che non si limita al fatto delittuoso in quanto tale. Vi sono stati infatti episodi di conflitti fisici tra pescatori e malviventi, delinquenti che sono perlopiù - non ne faccio una questione di provenienza geografica - persone legate all'ambiente rumeno e al paese di Tulcea, che ebbe gemellaggi con paesi italiani e diede avvio a questo fenomeno che risale a più di dieci anni fa, pur essendo la legge del 2016.

Come contrastare seriamente questo fenomeno? È un passo in avanti, di cui va dato atto al primo firmatario, senatore Bergesio. Iniziative di carattere sanzionatorio, ma che sono per lo più di carattere amministrativo, non sono sufficienti. Non possiamo pensare che siano sufficienti. Va bene fare questo passaggio, ma è inevitabile poi arrivare all'aspetto di carattere penale della questione. Si diceva che in Romania si arriva fino a quattro anni di reclusione.

Oggi che cosa avviene? Si aumentano le sanzioni e si arriva al sequestro del mezzo e a sospendere per tre mesi la licenza professionale. Parliamo infatti di pescatori regolarmente in possesso di licenza professionale. La Romania è Paese dell'Europa e la licenza viene concessa, ma per fini ben diversi. Pensate che si sono organizzati con strutture che accolgono i pesci che sono stati storditi con detonazioni e parzialmente avvelenati per essere catturati e mantenuti in vasche dove diventano poi attività... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, è davvero difficile riuscire a seguire il collega Amidei.

AMIDEI (*FdI*). Dobbiamo focalizzarci su questo problema, anche perché altrimenti sarebbe stato

diverso, mentre subiamo anche aspetti di carattere organizzativo e limiti vari: l'eliminazione delle Province e, di conseguenza, delle Guardie provinciali ha inciso anche su questo; una volta, infatti, c'era il Corpo di polizia provinciale, che monitorava il territorio. Manca, per esempio, un'imbarcazione fissa che, a fini di salvaguardia, sia continuamente presente sulle acque del Po, dal momento che questo fiume è purtroppo particolarmente oggetto delle incursioni dei bracconieri.

Ebbene, sono molti gli aspetti che abbiamo visto della pesca illegale, pirata. In tale passaggio fondamentale per contrastare il bracconaggio, che abbiamo rilevato essere inevitabilmente legato alla criminalità e a bande organizzate, auspico che si arrivi anche a sanzioni che prevedano l'arresto dei responsabili coinvolti, che sono veri e propri delinquenti, criminali.

Signor Presidente, per arrivare alla conclusione del mio intervento, ritengo questo un passaggio fondamentale, ma prodromico ad un altro, perché sarebbe come dire che, proibendo la pesca professionale nelle acque interne, pur di contenere e contrastare il fenomeno del bracconaggio, abbiamo limitato la possibilità per i pescatori professionisti onesti di esercitare la pesca. Sarebbe come chiudere le banche, pur di proibire ai rapinatori di entrarvi, per prevenirne il rischio. Non potendo accettare questo, auspico pertanto che si arrivi quanto prima all'aspetto sanzionatorio di carattere penale.

Esprimo dunque in questo senso parere favorevole a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Raffaello Piria-Galileo Ferraris-Attilio da Empoli» di Reggio Calabria, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 316 (ore 11,02)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,03)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile n. 32914/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Roma - XVIII sezione civile trasmessa dal Tribunale di Roma il 5 ottobre 2023».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a maggioranza, ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sallemi, se intende intervenire.

SALLEMI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il giudice del tribunale ordinario di Roma, 18a sezione civile, ha trasmesso al Senato della Repubblica copia degli atti del procedimento civile numero registro generale 32914/2021, pendente nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, per accertare se le condotte oggetto del procedimento civile *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta il 18 ottobre 2023 e l'ha annunciata in Aula in pari data. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 novembre e

del 13 dicembre 2023, nonché del 16 e del 23 gennaio 2024, deliberando in tale data nel senso della insindacabilità.

Sul fatto, signor Presidente, la vicenda *de quo* è già stata sottoposta all'attenzione del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura e, in data 26 ottobre 2021, la Giunta, in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore Paroli, ritenne non sussistente la garanzia costituzionale dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nel corso della seduta d'Aula del 16 febbraio 2022 fu accolta la proposta di rinvio dell'esame, attesa la pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite. Avuto esito negativo il tentativo di bonario componimento, l'ex senatore Lanzi ha nuovamente eccepito in giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse ex articolo 68. Il tribunale di Roma, non ritenendo meritevole di accoglimento la predetta eccezione, ha conseguentemente trasmesso gli atti al Senato della Repubblica.

Nella seduta di Giunta del 14 novembre 2023 la senatrice Spelgatti ha ritenuto di condividere le conclusioni della relazione per l'Assemblea, depositate nella scorsa legislatura dal senatore incaricato Pellegrini, nel senso della non sussistenza, nel caso di specie, della garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68. Nella seduta del 13 dicembre 2023, alla luce del dibattito svoltosi dinanzi alla Giunta, la relatrice ha dichiarato di rinunciare all'incarico.

La vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su Facebook in data 7 dicembre 2018, con cui l'allora senatore Lanzi criticò la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare nel dicembre 2018 il Gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia. L'onorevole Dall'Osso, gravemente malato, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dileggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. Ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lui causato. L'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il bersaglio da delegittimare ai fini di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Nell'istanza con cui ha sottoposto la questione all'esame del Senato nella precedente legislatura, l'ex senatore Lanzi, nel rammentare come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione, introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientrano quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto del regolamento interno al Gruppo. Ha richiamato, peraltro, le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso, esternate in occasione della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare, tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si era discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ha quindi sostenuto che il *post* in esame si collocasse in un più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza. In particolare, in quanto membro del direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle, le espressioni da lui utilizzate, le quali sarebbero state prive di intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato, costituivano, a suo avviso, manifestazione *extramoenia*. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Sallemi, mi scusi, non la voglio interrompere. Colleghi, siccome siamo chiamati a votare e tra l'altro, conoscendo il contenuto della relazione, il passaggio che sta illustrando il collega Sallemi è particolarmente importante, anche frutto di una discussione con qualche apporto di novità, vi chiederei di prestare attenzione. Prego, senatore Sallemi, e mi scusi per l'interruzione.

SALLEMI, relatore. Grazie, Presidente.

Come dicevo, costituiva, ad avviso del richiedente, manifestazione *extra moenia* del proprio pensiero politico già espresso in precedenza nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Secondo il giudice del caso di specie, il piano di attività del Gruppo parlamentare sarebbe strettamente politico e non parlamentare e non sussisterebbe pertanto alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia*

del Parlamento. Pertanto, ad avviso dell'autorità giudiziaria, le dichiarazioni *extra moenia* dell'ex senatore Lanzi non appaiono funzionalmente collegate a una sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad un'attività politica del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

In punto di diritto, Presidente, la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* - ad esempio un'intervista - da un parlamentare siano coperte dalle prerogative dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgative di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del consiglio direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle, convocata dal Gruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018. Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, non si dimettevano, ma passavano ad altro Gruppo. Il senatore chiese a tal proposito che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato. La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita - citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dall'Osso - nel corso della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

Tanto premesso, sono condivisibili, in riferimento al caso in esame, le conclusioni contenute nella relazione predisposta dal senatore Paroli nella scorsa legislatura, che fu illustrata dal presidente Gasparri nella seduta della Giunta svoltasi il 26 ottobre 2021. In tale sede è stato opportunamente precisato che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina, hanno natura bivalente, essendo associazioni privatistiche, ma svolgendo al contempo funzioni squisitamente parlamentari e quindi pubbliche per eccellenza.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* e atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo requisito enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere conseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso. Nel caso di specie il requisito del legame temporale appare sicuramente rispettato in relazione all'intervento del senatore Lanzi nella riunione del consiglio direttivo del Gruppo dei senatori del MoVimento 5 Stelle presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta peraltro essere precedente rispetto alla pubblicazione del *post* su Facebook che porta la data del 7 dicembre 2018.

In particolare la Consulta, nel caso in cui l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia*, incentra il legame temporale su due requisiti alternativi tra loro, ossia preannuncio nell'ambito della dichiarazione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alternativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare sulla base delle specifiche situazioni.

Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità delle prerogative dell'insindacabilità del caso di specie, l'intervento del senatore Lanzi in data 8 ottobre 2018, si può altresì ritenere sussistente il requisito temporale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo intervento del senatore Lanzi nel consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pubblicazione del *post*, e cioè il 10 dicembre 2018.

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, il Gruppo MoVimento 5 Stelle dissente dalle conclusioni del lavoro istruttorio svolto dalla Giunta e dalla relazione del relatore. Appare evidente che, pur trattandosi di un parlamentare del nostro Gruppo, non avremo atteggiamenti ondivaghi. Noi esaminiamo ogni singolo caso e giungiamo alle nostre considerazioni non in virtù di meri convincimenti personali o su ragionamenti basati sull'opportunità politica del momento; bensì ci atteniamo - e ci atterremo anche in questo caso - a consolidati orientamenti degli organi che plasmano la giurisprudenza dell'attività della Giunta.

Sarebbe pleonastico entrare nel dettaglio e illustrare le ragioni del nostro convincimento e il motivo è presto detto. Se ci trovassimo di fronte ad un organo effettivamente paragiurisdizionale, avremmo in tutte le sedi mosso dei convincimenti tecnici che avrebbero potuto far emergere un indirizzo interpretativo che avrebbe consentito all'ex senatore Lanzi di far valere, in sede processuale, la scriminante dell'esercizio del diritto, nello specifico l'esercizio del diritto di critica politica, in tal modo escludendo la configurabilità stessa del reato. Le conclusioni delineate dalla Giunta creano un vasto ambito inesplorato, il quale dovrà essere colmato proprio da coloro i quali stanno innovando così profondamente la prassi e questo, obiettivamente, mi preoccupa e non poco. Mi spiego.

La Giunta ha interpretato in senso assolutamente estensivo la pronuncia della Consulta n. 2982 del 2004. La richiamata decisione, assunta come precedente volto a giustificare la presente deliberazione, attiene ad un piano logico-giuridico totalmente difforme da quello preso in considerazione dalla relazione che stiamo per votare. Infatti, in quel caso la *ratio* della pronuncia di insindacabilità per le opinioni espresse era rinvenibile nell'equiparazione della Commissione parlamentare d'inchiesta quale, nel caso di specie, la Commissione antimafia, ad articolazioni del Parlamento, in quanto parlamentari sono le attività che si svolgono nel loro seno e con riguardo al loro funzionamento.

È evidente che appare assolutamente improprio equiparare il lavoro delle Commissioni parlamentari d'inchiesta - organi tra l'altro deliberati con disposizione legislativo di rango primario - a quanto avviene all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, i quali andrebbero considerati come i luoghi politici per eccellenza in cui maturano ragionamenti politici che, solo in un secondo momento, prenderanno la forma di attività parlamentare. Infatti, a differenza di quanto illustrato per le Commissioni d'inchiesta, la citata sentenza, richiamata per giunta nella relazione, è molto chiara nel definire i Gruppi parlamentari come organi politici e non parlamentari in quanto - cito testualmente - «comunque infatti si vogliono definire i Gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscono uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa Corte li ha indicati come il riflesso istituzionale del pluralismo politico». Invece, con la presente deliberazione della Giunta - e questo costituisce il precedente al quale facevo riferimento - si è teso a stabilire che siano da considerarsi atti idonei a scriminare le dichiarazioni all'esterno anche le affermazioni rese all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, qualora le stesse siano sufficientemente documentate.

Ciò che importa, o meglio che dovrebbe importare ai fini dell'avverarsi della prerogativa della insindacabilità, è l'esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa e attività non genericamente politica, bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultimo e di conseguenza quello dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definiti in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. Occorre quindi un'analisi caso per caso.

Signora Presidente, mi permetta una valutazione in generale sull'attività della Giunta, perché, seppur apprezzando la conduzione dei lavori da parte della Presidenza, purtroppo stiamo assistendo ad una prassi (si vedano gli ultimi casi trattati di Gasparri, Giovanardi, Giarrusso e Clini su tutti) che sembra rivolta alla creazione di precedenti tali da far ricomprendere qualsivoglia opinione espressa da un parlamentare all'interno della previsione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con l'evidente rischio di creare sacche di immunità e una sorta di privilegio di funzione, confliggendo in

modo irrimediabile con i principi costituzionali fondamentali e i diritti di altri soggetti.

Abbiamo affrontato precedenti assolutamente differenti, tutti però accomunati dalla medesima conclusione: la sussistenza della insindacabilità. Io mi chiedo, signora Presidente, se siamo proprio sicuri che nelle nostre decisioni non ci sia nulla da recriminare. Siamo proprio sicuri che le nostre deliberazioni siano ineccepibili? Siamo proprio convinti del fatto che non sia, all'avverarsi di determinate condizioni, una soluzione preferibile quella di difendersi in un processo e di far valere in quella sede le proprie ragioni? Noi siamo sicuri che l'ex senatore Lanzi ben potrà far valere i propri convincimenti ed essere scriminato in virtù del riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica politica. Voi ne siete altrettanto sicuri in relazione ai vostri parlamentari?

Penso che l'attività decisoria della Giunta dovrà, auspicabilmente nel breve periodo, riallinearsi a quanto delineato dall'articolo 19 del Regolamento del Senato, poiché dalle ultime pronunce sta emergendo un consolidato indirizzo che appare assolutamente estensivo delle prerogative parlamentari, anche in ragione della strumentalizzazione che si sta facendo del mutato esprimersi del mandato parlamentare, volto a far ricomprendere nel terreno della insindacabilità tutte le occasioni in cui il parlamentare in ogni modo raggiunga il cittadino, frustando la *ratio* originaria dell'istituto in parola e piegando le ragioni parlamentari a meri interessi politici.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta della Giunta di diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, è noto che affinché venga applicata la garanzia dell'insindacabilità, è necessario che vi sia nesso funzionale fra le espressioni che vengono usate *extra moenia* e l'esercizio del mandato parlamentare, pur non essendoci la necessità di una corrispondenza totale, ma sostanziale.

Come è stato dimostrato dalla giurisprudenza elaborata dalla Giunta negli ultimi anni, vi è chiaramente una tendenza ad ampliare l'applicazione della garanzia dell'insindacabilità, tenendo conto anche della modifica dei *mores* e dei modi di espressione nella politica. Questo senza voler ammettere, riconoscere, tollerare che vi siano pesanti espressioni, auspicando invece che il nostro linguaggio sia il più possibile rispettoso in un clima sereno. È chiaro, però, che il modo stesso con cui vengono rappresentati i pensieri nella nostra società deve tenere anche conto di questi cambiamenti e la Giunta ne ha preso atto.

Nella proposta fatta dal relatore c'è una particolarità che dobbiamo prendere in considerazione, che apre un precedente molto importante e che riguarda la copertura dell'insindacabilità anche nel momento in cui le espressioni cosiddette *intramoenia* vengono fatte non solo all'interno dell'Aula o di una Commissione del Parlamento, ma anche nello svolgimento dei lavori di un Gruppo parlamentare. È chiaro che quest'ultimo oggi ha una funzione molto politica, come è stato riconosciuto anche dai nuovi Regolamenti che ne prevedono una particolare rilevanza. Sorge però un problema, di cui dobbiamo prendere atto e che dovremo anche elaborare nelle sedi adatte, in particolare nella Giunta per il Regolamento. È chiaro che se si vorrà far scattare la garanzia, occorrerà una documentazione comprovante le dichiarazioni espresse all'interno del Gruppo parlamentare.

Questo significa trascrivere e verbalizzare quello che accade all'interno di un Gruppo parlamentare. Senza che questo diventi un obbligo, si auspica comunque che i Gruppi tengano presente il fatto che in futuro, nel caso in cui oggi l'Assemblea approvasse la relazione del senatore Sallemi, ci si potrà avvalere dell'insindacabilità e della garanzia stabilite dall'articolo 68 della Costituzione nel momento in cui sarà verbalizzato ciò che viene espresso all'interno di un Gruppo parlamentare.

Passiamo ora alla posizione della Lega e a come vuole esprimersi riguardo a questa relazione. Non vogliamo entrare nel merito di questa premessa e anzi condividiamo l'indicazione data dal relatore. Quello che invece riteniamo di non condividere è proprio la sussistenza dell'insindacabilità nei confronti del senatore Lanzi. Sappiamo bene come la politica si stia esprimendo e come spesso ci si esprima su questi diabolici strumenti che sono i cosiddetti *social*. Ma, ammesso e non concesso che il senatore Lanzi avesse inteso esprimere disapprovazione sul comportamento e sulle scelte

dell'onorevole Dall'Osso, noi riteniamo che comunque le espressioni utilizzate non rientrino nell'ambito della critica politica, ma siano anzi espressioni ingiuriose, facendo riferimento alla particolare condizione di disabilità dell'onorevole Dall'Osso. Se andiamo a leggere ci sono espressioni in cui afferma che l'onorevole Dell'Osso aggiunge male al male, o dove si dichiara dispiaciuto per la sua salute, che è un fardello molto pesante da portarsi dietro. Questa ironia pesante sulle condizioni dell'onorevole Dall'Osso riteniamo che non possa essere considerata una critica politica; essa è anzi un'espressione abbastanza odiosa, che manca di rispetto a quelle che sono le caratteristiche e le condizioni di una persona con disabilità.

Teniamo inoltre conto del fatto che la Lega, con un voto che anticipo essere di astensione da parte del Gruppo, si conforma alle decisioni assunte in Giunta nel corso nella precedente legislatura.

Al fine di dare una certa continuità e per non creare incoerenze confermiamo quindi il nostro voto di astensione sulla relazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, ha ragione la collega Lopreiato quando mette in evidenza che la tendenza della Giunta oggi è sostanzialmente quella di salvare tutti. Non si fanno più alcuna distinzione e alcuna valutazione sul piano giuridico; questa è una tendenza che noi ovviamente contrastiamo e non assecondiamo.

Il caso di specie, che riguarda il senatore Lanzi, è un caso particolarmente delicato e importante, perché attiene alla valutazione, che deve fare questa Assemblea e che ha già fatto la Giunta, delle opinioni espresse all'interno dei Gruppi parlamentari, che si riuniscono ovviamente in questi Palazzi. È noto che la Corte di cassazione ha riconosciuto che i Gruppi parlamentari hanno una natura ambivalente. Ci sono cioè due piani di attività dei Gruppi, uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i Gruppi parlamentari costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni, e uno invece di natura politica, per cui sono assimilabili ai partiti politici.

Premetto che non possiamo entrare troppo nel merito delle opinioni espresse dai singoli parlamentari, ma che dobbiamo semplicemente valutare se le opinioni espresse *extra moenia*, cioè fuori da questi Palazzi, siano state precedute, quindi in qualche modo giustificate, da interventi e atti tipici svolti in queste sedi. A meno che non si tratti di espressioni palesemente ingiuriose e di insulti: in quel caso, ovviamente, tali opinioni non potrebbero in ogni caso essere scriminati. Nel caso di specie, il senatore Lanzi pronunciò delle critiche, che risultano dai verbali del Gruppo parlamentare di cui allora faceva parte, nei confronti dei parlamentari del suo Gruppo che lo abbandonavano per andare in altri Gruppi. Addirittura in due circostanze diverse, due riunioni diverse, il senatore Lanzi chiese che si applicassero anche le sanzioni previste dal Regolamento e dagli statuti per i parlamentari che facevano questa scelta. In una di queste due occasioni si riferì alla situazione del suo ex collega Dall'Osso, che aveva cambiato Gruppo parlamentare passando dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia.

Abbiamo fatto una lunga discussione in Giunta poiché si tratta di una materia estremamente delicata e su cui sono legittime opinioni differenti. In questo caso, per l'esistenza di un verbale che attesta le cose che sono state dette all'interno del Gruppo; per la circostanza che si è trattato di opinioni espresse in riferimento alla composizione del Gruppo parlamentare, quindi in relazione a una condizione che attiene alla funzionalità del Gruppo parlamentare, alla sua funzione tipica e alla sua consistenza all'interno delle Aule parlamentari, riteniamo che si possa introdurre un principio che ci pare coerente anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale: quando quelle opinioni vengono espresse e sono debitamente documentate all'interno di riunioni di Gruppi parlamentari dentro questi Palazzi; quando si tratta di opinioni che vengono espresse non tanto su questioni di natura politica generale, ma su questioni che attengono esattamente alla funzione del Gruppo parlamentare, pensiamo che in questo caso sia corretto ritenere che possano ritenersi scriminate le stesse opinioni che poi vengono espresse anche fuori successivamente. Questo è il caso di specie e quindi riteniamo condivisibile, sia pur riconoscendo che si tratti di materia largamente opinabile, la conclusione che ha esposto il relatore. Pertanto, voteremo a favore. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto «Ireneo Aleandri» di Macerata, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento IV-ter, n. 6 (ore 11,33)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Come concordato, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 12,35*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Tenevo ad essere presente per rendervi le comunicazioni della Presidenza, ma anche per augurare a tutti una buona Pasqua. (*Applausi*). Mi dispiace farlo solamente al termine della seduta, ma è una cosa a cui tenevo.

Alla Conferenza dei Capigruppo, appena terminata, ho ricordato che quando ero bambino - quindi secoli fa, praticamente all'epoca della seconda guerra punica, o qualcosa del genere - la Pasqua non si celebrava a mezzanotte, ma alle ore 11 o comunque nella tarda mattinata: le campane suonavano tutte contemporaneamente e - almeno in Sicilia, ma credo ovunque - vigeva la consuetudine che coloro che durante l'anno avessero avuto motivi di astio o di lite facessero pace; anzi, la gente che si incontrava per strada, anche se si conosceva appena, si abbracciava, perché il senso della Pasqua - come festa certamente religiosa e per questo chiamata «santa» - era però anche quello di una festa laica della pace. Mai come in questo momento occorre una festa della pace per ciascuno di noi e per il mondo. (*Applausi*).

Questo è l'augurio che penso sia giusto rivolgere a tutti voi e più vastamente del Senato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il nuovo calendario dei lavori fino al 24 aprile.

La settimana dal 2 al 5 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario della settimana dal 9 all'11 aprile prevede la discussione dei seguenti argomenti: deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione; dalla sede redigente, disegno di legge sulle disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative, approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge su disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici, i cui emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di venerdì 5 aprile; dalla sede redigente, istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 aprile prevede la discussione dei seguenti argomenti: disegno di legge in materia di valutazione del comportamento degli studenti, i cui emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 aprile; discussione della risoluzione approvata dalla 3^a Commissione sulla situazione politica in Venezuela, in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Nella settimana dal 22 al 24 aprile saranno discussi il decreto-legge su ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e, ove presentato in tempo utile, il Documento di economia e finanza 2024.

Nelle sedute di giovedì 11 e giovedì 18 aprile si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Non mi rimane che rinnovare a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di una Santa e buona Pasqua.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2024:

- Disegno di legge n. 788 - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 806 e connesso - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali
- Disegno di legge n. 1010 - Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 924-*bis* - Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti
- Doc. XXIV, n. 16 - Risoluzione della 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 24 aprile:

Giovedì	28	marzo	h. 10	- Sindacato ispettivo
---------	----	-------	-------	-----------------------------

La settimana dal 2 al 5 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	9	aprile	h. 16,30- 20	- Deliberazione s u l l a costituzione in giudizio del Senato d e l l a Repubblica per resistere i n u n conflitto di attribuzione
Mercoledì	10	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 788 - Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	11	"	h. 10	- Disegno di legge n. 806 e connesso - Disposizioni

				<p>in materia di sequestro di strumenti elettronici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1010 - Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana » <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i> - Sindacato ispettivo (giovedì 11, ore 10) - - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 11, ore 15)
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 806 e connesso (Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici) dovranno essere presentati entro le ore 10 di venerdì 5 aprile.

Martedì	16	aprile	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	17	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 924- <i>bis</i> - Valutazione del comportamento degli studenti
Giovedì	18	"	h. 10	- Doc. XXIV, n. 16 - Risoluzione approvata dalla 3 ^a Commissione sulla situazione

				<p>politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 18, ore 10)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 18, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 924-*bis* (Valutazione del comportamento degli studenti) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 aprile.

Lunedì	22	aprile	h. 16,30	- Disegno di legge n. ... -
Martedì	23	"	h. 10	Decreto-legge n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 1° maggio)
Mercoledì	24	"	h. 10	- Doc. LVII, n. 2 - Documento di economia e finanza 2024 (o v e presentato in tempo utile) *

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* Le proposte di risoluzione al doc. LVII, n. 2 (Documento di economia e finanza 2024) dovranno

essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n ...
(Decreto-legge n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 2
(Documento di economia e finanza)**

(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	1 h.	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		36'
FI-BP-PPE		31'
Misto		25'
IV-C-RE		22'
Aut (SVP-PATT, Cb)		21'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 28 marzo 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,40)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ([316](#))

ARTICOLO 1 E ALLEGATO NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a

12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-*bis*.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e ai commi 2-*bis* e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmisione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-*bis*. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

Allegato
(articolo 1, comma 2)
« Allegato 1
(articolo 40, comma 2)

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano.

LAGHI MINORI:

1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;

5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;
21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri ».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 316

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Doc. IV-ter, n. 6:

sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Zampa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Scalfarotto, Segre, Silvestro, Sisto, Turco e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 22 marzo 2022, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori il deputato Gianni Cuperlo in sostituzione della deputata Chiara Braga, dimissionaria.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Durnwalder ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei

confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze (*Doc. IV, n. 2-A*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1086)

(presentato in data 27/03/2024)

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati.(assorbe C.41, C.96, C.195, C.411, C.412, C.526, C.529, C.578, C.634, C.684, C.686, C.697, C.718, C.865, C.874, C.892, C.985, C.1030, C.1218, C.1258, C.1265, C.1303, C.1398, C.1413, C.1483.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Cosenza Giulia

Istituzione dell'Albo nazionale dei mestieri artigianali e del Premio annuale Maestri del Made in Italy.

Corsi di formazione e di specializzazione professionale per il rafforzamento del Made in Italy (1085)

(presentato in data 27/03/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 22 marzo 2024, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 final), approvato, nella seduta del 14 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati e confermato, nella seduta del 21 marzo 2024, dall'Assemblea della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis, n. 29*) (Atto n. 446);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023) 753 final), approvato, nella seduta del 14 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis, n. 30*) (Atto n. 447).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 25 marzo 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Un giorno ci dite dove ci accompagnate" dell'Associazione C.I.F.A. ETS.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente;

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Integrazione percorsi socio lavorativi per persone rifugiate e richiedenti asilo città metropolitana di Milano" della Croce Rossa Italiana - comitato di Milano.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Il

giusto equilibrio sulla migrazione: un approccio equo e risoluto allo stesso tempo (COM(2024) 126 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento (COM(2024) 146 definitivo), alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 211*);

della Fondazione "La Triennale di Milano", per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 212*).

Interrogazioni

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha aggiornato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, ferme, rispettivamente, al 1996 e al 1999;

le tariffe di cui al suddetto decreto dovrebbero entrare in vigore il 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e il 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza protesica (i termini erano inizialmente fissati al 1° gennaio 2024 e sono stati prorogati con il decreto del Ministro della salute 31 giugno 2023);

secondo quanto riportato dal "Quotidiano sanità.it" in un articolo del 25 marzo 2024, "Dopo le numerose proteste, soprattutto dei laboratori e delle associazioni private per la riduzione delle tariffe (...) l'entrata in vigore delle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale e per la protesica sarà prorogata al 1° gennaio 2025. Sembra essere questo l'accordo tra il Governo (manca ancora l'ok del Mef) e le Regioni e che verrà ratificato in settimana in una Conferenza Stato-Regioni straordinaria";

quindi "i nuovi Lea, ovvero le nuove prestazioni introdotte nel 2017 non saranno quindi ancora disponibili per tutti i cittadini italiani. A loro, infatti, sono legati i nuovi tariffari su cui, come annunciato anche dal Ministro della salute, Orazio Schillaci occorrerà a questo punto di nuovo metter mano";

il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale provvede al necessario e atteso aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete e introducendo numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che nel 1996 avevano carattere quasi "sperimentale", oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale;

il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica consentirà, tra l'altro, di prescrivere: ausili informatici e di comunicazione (inclusi i comunicatori oculari e le tastiere adatte per persone con gravissime disabilità); apparecchi acustici a tecnologia digitale, attrezzature domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti (allarme e telesoccorso); posaterie e suppellettili adattati per le disabilità motorie, barella adattata per la doccia, *scooter* a quattro ruote, carrozzine con sistema di verticalizzazione, carrozzine per grandi e complesse disabilità, sollevatori fissi e per vasca da bagno, sistemi di sostegno nell'ambiente bagno (maniglioni e braccioli), carrelli servoscala per interni; arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda davvero confermare la scelta di prorogare l'entrata in vigore dei nuovi tariffari al 1° gennaio 2025 e quali siano le motivazioni alla base di questa

che a parere degli interroganti rappresenta un'improvvida scelta, che penalizza gravemente i cittadini italiani, i quali saranno privati di prestazioni tecnologicamente avanzate, di numerose procedure diagnostiche e terapeutiche e di fondamentali ausili, avvalorando e continuando a perseguire in questo modo la volontà di questo Governo di "destrutturare" il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato.

(3-01049)

[MELCHIORRE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

la Società degli autori ed editori (SIAE) è una società senza scopo di lucro che tutela il diritto d'autore e svolge, in regime di convenzione, servizi di controlli contestuali e documentali per conto non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche di organizzazioni private, come la SCF Italia S.r.l., il principale punto di riferimento in Italia per la raccolta e distribuzione dei compensi dovuti a produttori discografici e artisti in caso di diffusione di musica;

l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa fiscale a tutela del diritto d'autore e di raccolta degli incassi relativi è eseguita, per conto della SIAE, dalle 425 agenzie mandatarie dislocate su tutto il territorio nazionale per il tramite di professionisti, aventi un'età media di circa 45 anni, efficientemente formati, tanto sotto il profilo pratico quanto sotto quello teorico, dai funzionari dell'amministrazione finanziaria e dai funzionari SIAE;

gli incassi relativi al diritto d'autore delle pubbliche esecuzioni, raccolti dalle agenzie mandatarie grazie al presidio costante del territorio, costituiscono una delle principali fonti di remunerazione dell'opera dell'ingegno degli autori ed editori;

dato che:

in data 23 ottobre 2020 si è perfezionata la convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE, per mezzo della quale, oltre ad aver confermato la spesa di 104.31 milioni di euro per il triennio 2023-2025, è stata rinnovata, fino al 31 dicembre 2028, la collaborazione per lo svolgimento delle attività di cooperazione, accertamento e constatazione delle violazioni in materia di IVA e di imposta sugli intrattenimenti, quest'ultima non dovuta in occasione di musica dal vivo e oggetto di ripetuta evasione da parte del contribuente a causa della complessità della sua applicazione;

inoltre, la SIAE ha concluso un'ulteriore convenzione con la SCF S.r.l., avente ad oggetto la definizione dei limiti operativi ed economici entro cui le agenzie mandatarie devono effettuare i controlli contestuali per conseguire i compensi dovuti agli operatori del settore musicale da chiunque diffonda musica in pubblico;

secondo quanto stabilito dalla seconda convenzione richiamata, infatti, i professionisti delle agenzie mandatarie pongono in essere l'attività di controllo durante lo svolgimento dell'evento e, diversamente dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, in completa autonomia, senza essere obbligatoriamente accompagnati, cioè, da un collega terzo rispetto al territorio di competenza;

considerato che:

sia gli aspetti pensionistici che quelli retributivi dei professionisti operanti nelle agenzie mandatarie dovrebbero essere posti all'attenzione del legislatore, al fine di adeguarli, tra l'altro, alla tipologia di attività prestata, all'esperienza maturata e al monte ore di lavoro;

la remunerazione lorda per le attività di controllo "contestuale" e verifica svolta per conto dell'Agenzia delle entrate, stabilita dalla direzione generale della SIAE, è pari a 40 euro, ridotti a 20 nei casi in cui il mandatario stesso richieda, per complessità delle attività, di essere affiancato da un collega di altra circoscrizione;

almeno il 45 per cento di quanto guadagnato con la realizzazione di un evento è destinato al soddisfacimento degli obblighi di natura tributaria in materia di imposta sugli intrattenimenti, IVA e diritto d'autore, al quale devono essere aggiunti i costi sopportati per la sua organizzazione e messa in scena,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in virtù della funzione di vigilanza sulla SIAE e sulle convenzioni da quest'ultima concluse con l'amministrazione finanziaria, non intendano accertare e, se lo dovessero

ritenere appropriato, aggiornare le modalità di utilizzo della spesa di 104,31 milioni di euro confermata in sede di definizione della convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE;

se, per quanto di propria competenza, non intendano prendere in considerazione la possibilità di rivedere l'attuale normativa tributaria in tema di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA legata agli intrattenimenti, al fine di alleggerire il carico fiscale in capo agli organizzatori di eventi e di dissuaderli dalla condotta evasiva;

se, per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno valutare l'adeguamento delle condizioni operative, retributive e pensionistiche dei lavoratori operanti all'interno delle agenzie mandatarie.

(3-01050)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esercitano la funzione di vigilanza sugli enti di previdenza privati e privatizzati tra cui l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, ENPAPI;

ai sensi dell'articolo 13 dello statuto dell'ENPAPI, il collegio dei sindaci vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e verifica che gli organi statutari dell'ente adempiano il loro mandato nel rispetto delle leggi e dello statuto stesso;

con nota n. 2579 del 4 marzo 2024 il Ministero del lavoro ha trasmesso all'ENPAPI una nota, inviata per conoscenza al Ministero dell'economia, avente ad oggetto il provvedimento con cui il presidente dell'ente, nel rispetto del regolamento elettorale, aveva indetto le elezioni per il rinnovo dei propri organi (prov. 1/2024/Pres-e del 14 febbraio 2024);

nello specifico il Ministero ha rappresentato di aver ricevuto "numerosi esposti" relativi a "presunte anomalie in relazione al provvedimento" di indizione delle elezioni;

nella stessa nota, il Ministero ha affermato di essere entrato nel merito delle questioni sollevate, sostenendo di aver esaminato il contenuto delle segnalazioni ricevute e formulato alcune valutazioni di merito, conseguentemente chiedendo di ottenere dall'ente assicurazioni sul "regolare svolgimento delle operazioni elettorali sulla base delle disposizioni ordinamentali vigenti" e "rassicurazioni in merito al rispetto delle norme statutarie e regolamentari" relative al meccanismo elettorale;

la richiesta ministeriale sembrerebbe esulare dalla funzione di vigilanza attribuita dalla norma al Ministero, apparendo statutariamente di spettanza del collegio dei sindaci di ENPAPI (all'interno del quale, come detto, ciascun Ministero vigilante annovera un componente di propria designazione) il compito di vigilare su tali profili normativi, statutari e regolamentari;

successivamente al riscontro dell'ente (nota prot. ENPAPI.PRE. 7 marzo 2024.149.U del 6 marzo), la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, con ulteriore nota (prot. MLPS n. 2938 dell'8 marzo) si è addentrata in considerazioni giuridiche, e censure specifiche, alle determinazioni di ENPAPI operando una propria interpretazione delle norme, conseguentemente invitando l'ente a "riconsiderare" e "modificare" atti formalmente adottati sulla base delle proprie valutazioni tecniche, evidentemente ingerendosi su scelte di un ente che, pur se vigilato, rimane dotato di propria piena autonomia, in quanto fondazione di diritto privato;

le questioni considerate critiche, e non condivise dal Ministero, afferivano, la prima, all'individuazione degli iscritti all'ente aventi diritto al voto e la seconda all'interpretazione della norma sull'ineleggibilità dei componenti degli organi di governo e controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale (articolo 4, comma 7, del regolamento elettorale ENPAPI);

relativamente alla prima questione, l'ente si è basato sulla lettera del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recepito pedissequamente dai regolamenti ENPAPI, sulla base del quale il parametro di riferimento per attribuire lo *status* di iscritto è quello di esercitare attività libero professionale, mentre l'opposta tesi ministeriale si è fondata su una prassi (ma non per questo automaticamente corretta) di consentire il voto anche a quei professionisti che, pur avendo versato contributi previdenziali nel

passato, non godono più dello *status* di professionisti esercenti l'attività libero professionale o autonoma;

la conferma della bontà della tesi dell'ENPAPI si desume sulla base di quanto già accade negli altri enti di previdenza privati e privatizzati i quali, infatti, riconoscono il diritto di elettorato attivo esclusivamente ai professionisti, loro iscritti, che esercitano attualmente l'attività professionale e non anche quelli che, pur titolari di una posizione previdenziale, non la stiano svolgendo;

la seconda questione, invece, sembrerebbe frutto di un mero errore di inquadramento giuridico in cui sarebbe incorso il commentatore ministeriale confondendo l'istituto dell'ineleggibilità con quello dell'incompatibilità;

in questa seconda nota (prot. MLPS n. 2938 dell'8 marzo), dopo aver tracciato l'interpretazione giuridica da preferire, il Ministero ha invitato il collegio dei sindaci "a verificare il rispetto delle norme ordinamentali" con onere di riferire alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni; in ragione della tempistica elettorale, l'ENPAPI, così autorevolmente incalzato, ha provveduto, pur non condividendo, ad adeguarsi integralmente alla differente interpretazione ministeriale, adottando le opportune iniziative modificative al procedimento elettorale (prov. 4/2024/Pres-e del 9 marzo 2024);

successivamente, il Ministero del lavoro (senza più scrivere direttamente all'ente) ha iniziato ad interloquire direttamente (e più correttamente) con il collegio dei sindaci al quale, dopo aver ricostruito il dibattito già svoltosi, ha segnalato alcune problematiche susseguenti sia alle determinazioni scaturite dall'applicazione dalle precedenti valutazioni ministeriali, sia ad ulteriori valutazioni precedentemente non emerse, né contestate, afferenti all'applicazione di un'altra causa di ineleggibilità prevista dal regolamento elettorale a carico di candidati che abbiano fatto parte di organismi soggetti a provvedimenti di amministrazione straordinaria (articolo 4, comma 1, lettera *b*), del regolamento elettorale), relativamente alla quale ha contestato l'impostazione di ENPAPI basata su quanto aveva determinato, in precedenza, il commissario straordinario dell'ente, di nomina governativa, per come successivamente confermato dal Tribunale di Roma, investito espressamente sulla questione;

quest'ultima nota, pervenuta all'ente per essergli stata trasmessa dal presidente del collegio dei sindaci, ha indotto l'ENPAPI, operando ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del regolamento elettorale, ad optare per il rinvio della consultazione elettorale di circa un mese (prot. 6/2024/Pres-e del 14 marzo 2024), variando le date stabilite dal 19-21 marzo al 13-15 aprile 2024;

il 14 marzo 2024 il collegio dei sindaci ha provveduto a riunirsi presso la sede dell'ente, limitandosi a constatare che le indicazioni ministeriali, come articolate e sostenute, erano state pedissequamente rispettate e, invece, non rilevando elementi meritevoli di critica o qualsivoglia violazione di legge, di statuto o di regolamento;

nel corso di quella stessa riunione, uno dei componenti del collegio dei sindaci ha segnalato, chiedendone ed ottenendone la verbalizzazione, di aver ricevuto da un professionista iscritto all'ente una comunicazione relativa ad un possibile conflitto di interessi del direttore generale firmatario delle note notificate ad ENPAPI;

il conflitto, per come verificabile documentalmente, sussisterebbe in relazione al fatto che il funzionario interessato risulterebbe essere stato chiamato in causa dall'ente nell'ambito dell'azione di responsabilità avviata nei confronti degli ex amministratori e degli ex componenti del collegio dei sindaci, responsabili solidalmente, di cui il suddetto funzionario ha fatto parte nel periodo in cui ENPAPI è stato sottoposto all'indagine penale della Procura della Repubblica di Roma, all'esito della quale sono stati tratti in arresto l'ex presidente e l'ex direttore generale dell'ente, successivamente condannati per reato di corruzione;

la causa civile cui si fa riferimento risulta incardinata innanzi al Tribunale ordinario di Roma e vedrebbe chiamati in giudizio fra i convenuti anche alcuni iscritti all'ente (già componenti degli organi dello stesso) sottoscrittori degli esposti inviati al Ministero del lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l'azione di vigilanza della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro sia stata svolta nel pieno rispetto delle norme e

delle specifiche competenze dei diversi organi coinvolti;
se ritengono che una fondazione di diritto privato, ancorché vigilata, qual è ENPAPI, abbia o meno subito un'ingerenza nella propria attività istituzionale;
quale sia l'opinione dei Ministri in merito al comportamento del funzionario preposto all'attività di vigilanza.

(4-01118)

[BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAZZELLA](#), [SCARPINATO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei tribunali di tutta Italia sono in servizio circa 1.500 lavoratrici e lavoratori addetti ai servizi di resocontazione e documentazione degli atti processuali, tra fonici, trascrittori e stenotipisti;

tali lavoratrici e lavoratori risultano attualmente impiegati presso il consorzio CICLAT, che associa oltre 90 cooperative in tutta Italia e che ha partecipato e si è aggiudicato l'ultimo bando indetto da CONSIP per conto del Ministero della giustizia, a seguito della richiesta di partecipare da parte di tre sue associate. Tali associate gestiscono individualmente singoli frazioni del territorio italiano in forza dei lotti previsti dal bando;

il bando, assegnato a luglio 2022, prevede una durata di mesi 24 e, dunque, andrà a scadenza il prossimo luglio 2024;

considerato che:

le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi di resocontazione e documentazione degli atti processuali affermano di vivere in una situazione di precarietà che perdura dal 1992 e di percepire una paga decisamente inferiore a quella adeguata e a cottimo, in base alle ore registrate o ai caratteri trascritti, a causa dell'applicazione da parte delle cooperative vincitrici del bando, del contratto nazionale di lavoro multiservizi, che non appare adeguato alle mansioni svolte, vista la professionalità necessaria e le responsabilità che esse comportano;

inoltre, fonici, trascrittori e stenotipisti lamentano anche una generale confusione e incertezza legate all'attuazione della "riforma Cartabia", la quale ha previsto l'introduzione del sistema di videoregistrazione delle testimonianze in aula, attraverso il quale viene fornita anche una bozza di trascrizione. Tuttavia, i compiti relativi a tale sistema sarebbero oggi svolti dal personale di cancelleria o, in alcuni casi, da operatori *data entry*, assunti tramite concorso finanziato da fondi del PNRR, i quali, tuttavia, non presentano la professionalità e l'esperienza, maturata in tutti questi anni di servizio, dai lavoratori e dalle lavoratrici ricordati;

le sigle sindacali hanno richiesto l'apertura di un tavolo permanente presso il Ministero della giustizia, finalizzato alla contrattazione di criteri e modalità di internalizzazione e di attività formative da rivolgere a tutti gli addetti e le addette, con il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali attuali; tuttavia il Ministero non ha finora fornito adeguate risposte a tali richieste, neanche a seguito, nei mesi scorsi, della giornata di mobilitazione del 18 gennaio 2024, alla settimana di presidi a livello nazionale organizzata dal 19 al 25 febbraio e allo sciopero del 19 marzo scorso, organizzati dai sindacati di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti, proprio alla luce del mancato interessamento alla questione;

anche a inizio marzo 2024, in risposta all'interrogazione 4-02157 relativa alla medesima situazione delle lavoratrici e dei lavoratori, presentata presso la Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo riferiva che "non sussiste, allo stato, alcun progetto volto a sostituire l'operato degli addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali" con l'impiego di software di qualsivoglia genere", senza però fornire alcuna informazione rispetto alle richieste avanzate, innanzitutto dagli addetti e dalle addette coinvolte, rispetto alla tutela dei propri ruoli e al rispetto, anche dal punto di vista retributivo, delle professionalità accumulate negli anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire maggiori dettagli rispetto alla possibilità di internalizzare i lavoratori, mantenendo gli attuali livelli occupazionali e riconoscere loro una retribuzione adeguata ai compiti svolti, anche tramite l'apertura di un tavolo permanente presso il Ministero, come richiesto dalle sigle sindacali rappresentative dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

(4-01119)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [PIRRO](#), [CASTELLONE](#) - *Al Ministro della giustizia*

. - Premesso che:

dal 2017 la giurisdizione dell'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata (Napoli) serve un bacino d'utenza complessiva di circa 400.000 cittadini, coinvolgendo 11 comuni della provincia di Napoli; a seguito del decreto legislativo n. 156 del 2012, gli uffici del giudice di pace di Castellammare di Stabia, Pompei, Torre del Greco e Gragnano (Napoli) sono stati accorpati a quello di Torre Annunziata;

sebbene nel mese di marzo 2017 l'ufficio di Gragnano sia stato ripristinato, gli affari già pendenti, in quanto già acquisiti, sono rimasti in carico all'ufficio di Torre Annunziata, analogamente all'archivio storico;

in particolare, i fascicoli sono conservati in locali esterni a quelli dove sono ubicati gli uffici del giudice di pace e sono ancora ammassati in modo indistinto per terra rendendone così altamente difficoltosa la reperibilità;

considerato che:

l'ufficio di Torre Annunziata da anni soffre di una forte carenza di personale e, a seguito dei trasferimenti di due assistenti giudiziari avvenuti in data 19 febbraio 2024, di un cancelliere in pensione dal 1° marzo 2024 e di un operatore giudiziario in pensione dal prossimo 1° aprile, si rischia la paralisi totale dei servizi istituzionali;

il numero di unità di personale in servizio è sostanzialmente pari a meno del 25 per cento di quello che era in servizio in tutti gli uffici del giudice di pace del circondario, che sono stati poi accorpati a quello di Torre Annunziata. Inoltre, è evidente che il numero di unità di personale in servizio risulta essere sproporzionato alle esigenze richieste;

nel dettaglio, secondo le tabelle ministeriali, l'ufficio dovrebbe contare su 6 assistenti giudiziari (contro i 3 presenti, di cui 2 trasferiti dal 19 febbraio 2024), 3 ausiliari (figura non presente), 4 cancellieri (contro i 2 presenti), un funzionario giudiziario, 2 operatori giudiziari (contro l'unico presente);

nonostante queste carenze in termini di personale, si evidenzia che quello di Torre Annunziata è uno dei pochi uffici circondariali in cui è stato attuato il processo telematico entrato in vigore il 1° luglio 2023;

considerato infine che a fronte della drammatica situazione, in data 4 marzo 2024, il coordinamento provinciale-Giustizia dell'Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione ha scritto testualmente al presidente del Tribunale di Torre Annunziata: "In assenza di misure straordinarie e per contenere gli inevitabili ritardi, disservizi e disfunzioni in uno allo stress psico-fisico dei lavoratori, questa O.S. chiede alle SS.LL. di 'congelare' alcuni servizi, ridurre le udienze civili e penali in uno al numero minimo dei processi da portare in udienza e ciò fino a quando non saranno adottati provvedimenti urgenti finalizzati all'incremento delle risorse umane",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le modalità attraverso cui intenda affrontare le criticità;

se condivida l'opportunità, nel perimetro delle proprie competenze, di attivarsi al fine di provvedere ad un incremento delle risorse umane presso l'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata.

(4-01120)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01050 del senatore Melchiorre, sulla riscossione degli incassi relativi al diritto d'autore;

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01049 della senatrice Zampa ed altri, sull'aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01041, del senatore Melchiorre.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 173^a seduta pubblica del 26 marzo 2024, a pagina 76, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla terza riga del quarto capoverso, dopo le parole: "Silvestro Francesco", aggiungere le seguenti: ", Ternullo Daniela".

1.5.2.2. Seduta n. 176 del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

176a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 3 aprile 2024 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» (1092), già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 16,39)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità

parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania.

Con ricorso depositato il 14 settembre 2023, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 28 giugno 2023, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Catania.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 20 febbraio 2024, depositata in cancelleria il successivo 4 marzo. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 14 marzo 2024.

Nella seduta del 26 marzo 2024 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione (Doc. IV-*quater*, n. 2).

Chiedo quindi al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signora Presidente, lei ha riassunto perfettamente tutta la vicenda e, quindi, non aggiungo nulla. Faccio soltanto presente all'Assemblea che la discussione di merito è già avvenuta in quest'Aula il 28 giugno 2023, sede nella quale c'è stato il confronto tra i Gruppi, anche con votazioni distinte.

In questo caso la Giunta ha deliberato, come in altri casi, all'unanimità, perché si tratta semplicemente di difendere davanti alla Corte la decisione già presa dal Senato.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo soltanto per esprimere il nostro voto favorevole e sottolineare quello che già correttamente ha detto il presidente Franceschini. Qui non stiamo discutendo del merito della vicenda, sulla quale ci siamo già intrattenuti e abbiamo già deliberato. Stiamo soltanto stabilendo che il Senato possa difendere le sue deliberazioni davanti alla Corte costituzionale. Naturalmente non sarebbe né opportuno, né pensabile che il Senato fosse contumace davanti alla Consulta e, quindi, votiamo semplicemente per consentire alla nostra Camera di presentarsi davanti alla Corte costituzionale.

Si tratta solo di questo e voteremo, di conseguenza, a favore.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, anch'io intervengo solo per ribadire che voteremo a favore, coerentemente con quello che abbiamo sempre fatto quando si è trattato di votare la costituzione del Senato in un conflitto distribuzione. È una prassi costante che seguiamo anche in questo caso.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, intervengo solo per anticipare, anche da parte del Gruppo Lega, il voto a favore della costituzione in giudizio del Senato nel conflitto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,02).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della

Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «J.F. Kennedy» di Monselice, in provincia di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(788) Deputato D'ORSO ed altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,04)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 788, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 788, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 13 marzo senza introdurre alcuna modifica. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, si fa davvero fatica a parlare con il brusìo. Prego, senatore Marti.

MARTI, relatore. Il disegno di legge n. 788, che si compone di tredici articoli, reca disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogo. Il pedagogo è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità in generale.

(Brusìo).

PRESIDENTE. Proviamo a fare un po' di silenzio mentre il senatore Marti riferisce all'Assemblea, per cortesia.

MARTI, relatore. In tali ambiti, il pedagogo svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. *(Brusìo).*

Presidente, stiamo parlando di una riforma che la categoria professionale in questione attende da più di trent'anni. I colleghi saranno sicuramente molto interessati, ma così è veramente difficile intervenire.

PRESIDENTE. Ho richiamato l'Assemblea già due volte. Ha ragione.

MARTI, relatore. L'articolo 2 stabilisce che, per l'esercizio della professione di pedagogo, è richiesto il conseguimento di uno o dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi; laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche; laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*; laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o negli enti pubblici italiani o stranieri. Si prevedono, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio

richiesto, nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'articolo 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abilita all'esercizio delle professioni di pedagista.

L'articolo 3, invece, definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge delle funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e con responsabilità deontologica; può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con un rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale, classe di laurea L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studi.

È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5. Quest'ultimo articolo istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali e socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale e, in caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della stessa professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti stessi degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'ordine, sono individuati l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dello stesso, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta delle disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia, conseguiti presso le istituzioni universitarie estere, ai fini dell'esercizio della professione di pedagista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico, conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, disponga l'indizione delle elezioni dei presidenti degli albi e gli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizioni agli albi di cui articolo 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca soltanto la clausola di invarianza finanziaria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo a votare reca le disposizioni per l'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l'istituzione dei relativi ordini professionali.

È un provvedimento di iniziativa parlamentare, peraltro era stato già avviato nella XV legislatura, quando c'era stato il primo tentativo di regolare queste figure che poi non aveva trovato un seguito, ossia l'occasione di essere portato a compimento nella forma di un testo di legge completo. Sulla volontà di organizzare, regolare e disciplinare le due figure c'è assolutamente condivisione da parte del

Gruppo Italia Viva-il Centro-Renew Europe. Sono figure fondamentali, il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico, che non si rivolgono - come si legge nel disegno di legge - esclusivamente ai giovani, come saremmo portati a credere per la figura storica del pedagogista, o meglio del pedagogo, che è sempre stato una figura illuminata. Sono invece figure che sviluppano la propria professionalità e rivolgono quindi la loro competenza professionale a gruppi di persone, anche adulti e a nuclei familiari, oltre che ovviamente ai minori, perché rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società. Hanno infatti il compito, da cui deriva la necessità di dare loro una disciplina organica, superando i precedenti riferimenti normativi, di aiutare le persone in formazione a superare i conflitti, a superare dinamiche relazionali alterate, magari anche a causa di una mancata o imperfetta conoscenza di alcuni fenomeni o circostanze che comunque creano frizioni o impedimenti alla crescita.

Si tratta quindi di figure che davvero trovano un chiaro riferimento anche nella Costituzione, laddove essa si impegna a rimuovere gli ostacoli che ogni individuo incontra nel proprio cammino, per garantirgli la capacità di relazionarsi con tutti, una corretta e completa conoscenza, per rimuovere gli ostacoli, nonché la parità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Da questo punto di vista, signora Presidente, noi su questo testo di legge non esprimiamo contrarietà, non abbiamo motivi di opposizione o comunque di contrasto. Ma - come ha detto anche il mio collega, onorevole Giachetti, alla Camera - c'è qualcosa che non ci convince ed è rimasto nel testo del disegno di legge portato all'esame del Senato. In merito dobbiamo quindi aggiungere una osservazione decisamente critica. Mi riferisco alla necessità, che si ripropone anche nel testo in esame, di creare un nuovo ordine professionale al quale dovranno iscriversi queste figure, che dovrà disciplinarle, regolarle e determinarne le condizioni per lo svolgimento della professione. Sulla necessità di creare un nuovo ordine professionale francamente non ci trovate d'accordo, perché gli ordini professionali sono formazioni sociali francamente superate e/o superabili. Non ci trovate d'accordo perché gli ordini professionali, nelle esperienze in cui ancora svolgono la loro attività, in ogni caso danno sempre adito a formazioni che si determinano come corporazioni di fatto e hanno questa deriva, questa nascita. Crearne uno nuovo francamente non ci convince: non riteniamo ce ne sia la necessità per consentire l'esercizio delle professioni pedagogiche, che peraltro già vengono esercitate, e quindi non avevano bisogno di un ordine per trovare riconoscimento; tutti i laureati in pedagogia potevano quindi continuare a lavorare e operare come stavano facendo, dato che li riconosce come di fatto già nelle condizioni di iscriversi all'istituendo ordine.

Non c'era bisogno di creare questi ordini professionali anche perché, francamente, l'istituzione di un ordine professionale - che deve ancora stabilire il suo regolamento e poi dovrà prevedere il suo codice deontologico e gli organi di garanzia e disciplina - darà luogo a un appesantimento che non riteniamo di condividere.

Senza voler rubare tempo ai colleghi su questa discussione, visto che nel testo e nella sostanza siamo d'accordo quanto alla disciplina delle due figure professionali, preannuncio a nome di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe un voto di astensione. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, presidente Marti, sono molto commosso nel parlare di questa realtà, perché la pedagogia ha fatto parte di tutta la mia vita professionale, senza invadere mai il campo. Da neuropsichiatra, ma, prima ancora, da persona con disabilità - non ammessa a scuola, se non al liceo - ho sempre vissuto sulla mia pelle - disabile: non male, carina questa! - e su quella professionale l'enorme valore della pedagogia. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, scusi se la interrompo un secondo solo. Colleghi, per cortesia, se dovete parlare, potete farlo fuori dall'Aula. A me non piace fare questa parte, ma vi assicuro che diventa difficilissimo riuscire a parlare con questo brusio. Prego senatore, scusi.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, lei è, come sempre, cortesissima, oltre che corretta nel suo mandato.

Ecco, la pedagogia è antica, molto più della legge che aspetta da tanti decenni una consacrazione in quest'Aula. Nasce dalla Grecia, è un connubio tra filosofia, senso di giustizia e apprendimento; una

realtà quasi sacra, laicamente per il bambino che cresce, per l'adolescente, per l'adulto e, perché no, anche per il politico.

Mi perdonerete se parlo di me: ho avuto la fortuna di vivere in un laboratorio molto importante, quello di neuropsichiatria infantile, sito in via dei Sabelli a Roma, con il grande Giovanni Bollea, dove pedagogia, psicologia e neuropsicologia avevano un ruolo e dei limiti, dettati soprattutto da quel rispetto che per anni non abbiamo trovato.

Abbiamo dovuto aspettare oltre trent'anni - come diceva poco fa il mio caro presidente Marti - per avere una collocazione professionale, nell'albo, ma anche umana, perché questo lavoro così prezioso spesso è stato confuso con altre realtà, pur sapendo benissimo quanto danno si faceva a chi si permetteva di essere un pochettino sperimentatore, prima ancora che per gli altri, per se stesso.

Io ho vissuto professionalmente la realtà affascinante, ma anche drammatica, dell'inserimento e poi dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Quante volte ho sentito i pedagogisti preoccupati perché nulla si doveva frapporre tra le persone con disabilità e il ruolo dell'insegnante, per non far prevalere il concetto "insieme, ma separati".

Io devo dire che chi, più di tutti, ha cercato il ruolo giusto tra l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno (di sostegno per la classe, non solo per la persona con disabilità), e il ruolo dei genitori è stato il pedagogista. Ad essi dobbiamo dire tutti grazie. Io lo dico loro davvero, colleghi, dal profondo del cuore.

Può essere un po' istrionico, può essere facile, ma lo dico con enorme partecipazione: della ASL 22 di San Benedetto del Tronto, dove ho lavorato, prima da volontario, per poi diventarne, nel corso degli anni, il primario, io non scorderò mai Antonietta, la pedagogista, che per anni ha vissuto un po' di subalternità rispetto al neuropsichiatra, rispetto all'assistente sociale, rispetto alla bella ortofonista Viola.

Ebbene, piano piano, ella è riuscita a garantire un percorso d'eccellenza che soltanto il pedagogista poteva garantire: professionalità, ma anche un'attenzione particolare, che poi ha fatto la storia. Non voglio usare l'espressione attenzione speciale, perché speciale è un termine, che non vorrei mai accomunare alla disabilità.

Quando anche io ho vissuto il periodo precedente alla legge n. 180 del 1978, con il mio amico Franco Basaglia e i colleghi spesso ci siamo trovati un pochino in conflitto, perché per Franco e i colleghi della psichiatria non bisognava perder tempo. Bisognava dedicare tutte le forze per chiudere gli ospedali psichiatrici, i *lager* ignobili del Novecento.

Noi non abbiamo perso tempo, ma non abbiamo dato retta a Franco, perché pensavamo, con i pedagogisti, che per prevenire i disturbi mentali anche una corretta informazione, formazione e integrazione delle persone con disabilità dovesse essere prioritaria; e sempre ci siamo trovati di fronte, accanto, vicino, assieme ad Andrea Canevaro, tutti i pedagogisti.

Io credo che quello di oggi non sia solo un percorso che porti al futuro: ci mancherebbe altro. Oggi guardiamo al futuro, ma diamo un minimo di risarcimento a queste persone che hanno fatto dell'apprendimento il luogo centrale della loro professione, ma anche del loro impegno umano.

Dobbiamo dire grazie ai pedagogisti e alla pedagogia, che è alle spalle, che è nel presente e che, soprattutto, sarà nel futuro: non soprattutto, ma anche per merito grande di questo provvedimento. Quindi, grazie presidente Marti, grazie signor Presidente del Senato, grazie, colleghi. Soprattutto, un grande grazie all'umile, ma fortissima, professionalità di tanti pedagogisti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Guidi. La Presidenza desidera davvero ringraziarla anche per la pazienza, oltre per il contenuto del suo intervento.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, inizio il mio intervento ricordando alle forze di maggioranza che abbiamo seguito il provvedimento in discussione fin dalla prima lettura alla Camera, attraverso il lavoro congiunto fatto con le altre forze politiche dell'opposizione in sede di intergruppo parlamentare sulle professioni educative. Stiamo discutendo un disegno di legge che ha avuto una consonanza di intenti tra maggioranza e minoranza, anche se su alcuni specifici punti avremmo voluto

evidenziare degli elementi di diversità e avremmo preferito che fossero stati compresi alcuni nostri rilievi.

Veniamo a sapere oggi dagli organi di comunicazione di massa - in realtà lo riscontriamo anche nella vita sociale e collettiva del Paese - come il disagio, la fragilità, la vulnerabilità delle generazioni più giovani e degli adolescenti, quello che accade nelle famiglie, nelle scuole, nei territori, ma anche in quel vasto universo dei *social* (un vero e proprio contesto altro), siano effettivamente una realtà di grande impatto. Si sente dire spesso che la soluzione è quella di affiancare - verrebbe da dire di giustapporre - alle dinamiche di contesto così come sono, senza modificare nulla, per esempio, delle pratiche didattiche e della relazione educativa, la figura dello psicologo. Naturalmente quest'ultimo svolge un ruolo importante nella presa in carico del disagio psichico e del malessere psicologico, specialmente nelle fasi acute e nelle fasi emergenziali. Esiste in realtà un estremo di povertà e vulnerabilità in un intervento psicologico; c'è tutto un ampio campo di intervento educativo, formativo, pedagogico che ha tradizionalmente e sempre di più le competenze per prendere in carico i bisogni educativi dei bambini, dei giovani di tutte le età della vita. Il pedagogo prende in carico tutto quel vasto campo di bisogni educativi e formativi ed elabora progetti per strutture, servizi e interventi che offrono risposte di qualità.

La società nel suo insieme ha dunque bisogno di queste figure per poter gestire la complessità e anche tutte quelle costanti criticità ed emergenze della vita associata contemporanea; figure che sono adeguatamente formate per svolgere la loro professione negli ambiti pubblici, nel terzo settore, nel privato socio-educativo. Noi crediamo che sia giusto che il Paese, la politica e questo Parlamento li riconoscano.

A ciò si aggiunga anche la necessità importante di dare risposte certe ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che si laureano nelle lauree triennali e magistrali di quest'area pedagogica ed educativa. Si tratta di giovani, ragazze e ragazzi, che spesso si chiedono se troveranno un lavoro; eppure, una volta laureati, sono proprio coloro i quali si occupano e si preoccupano delle diverse fragilità e se ne prendono cura. Ragazzi e ragazze BES, minori non accompagnati, migranti di prima o seconda generazione, ma anche anziani: spesso si tratta delle figure più ai margini della società, quelli cioè che preoccupano le statistiche e su cui le risorse evidentemente non bastano. La strutturazione in ordini e in albi permetterà una riconoscibilità pubblica di queste importanti professionalità. A ciò si aggiunga anche la necessità di affermare l'integrazione tra le diverse professioni e le relative professionalità. Ogni professione è importante, offre un contributo specifico ai problemi della comunità, e le soluzioni ai problemi comuni, sociali ed educativi si arricchiscono soltanto con l'integrazione del sistema delle professioni e delle tante competenze che possono rendere migliore il nostro mondo. I pedagogisti progettano, coordinano e costituiscono progetti formativi mirati ad accompagnare giorno dopo giorno la crescita dei bambini, specialmente nei servizi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e naturalmente nella scuola primaria; dei giovani, più in generale, per prevenire per l'appunto il disagio educativo e la dispersione scolastica, così come nell'extra-scuola e nei contesti non formali e informali, offrono consulenza e supervisione per monitorare la qualità degli interventi e prevenire situazioni di crisi e affaticamento lavorativo.

Insomma, questi progetti educativi e pedagogici sono guidati da una precisa intenzionalità formativa, che vuole costruire contesti educativi per supportare l'apprendimento per tutta la vita attraverso la fiducia in sé, attraverso l'autostima, attraverso l'espressione di sé, la messa alla prova delle proprie competenze, abilità, risorse; la valorizzazione, cioè, dell'identità delle persone grazie a quelle attività educative che creano le condizioni di co-partecipazione, per esempio per l'incontro ludico, espressivo e di sviluppo di un pensiero creativo e innovativo.

I pedagogisti possono svolgere un ruolo importante nella costruzione della comunità educante, concetto che abbiamo richiamato tante volte in questi anni e a cui noi teniamo tantissimo, attraverso un ruolo di mediazione educativa, di supporto e consulenza nella presa in carico dei bisogni educativi emergenti.

Per queste ragioni, annunciando il voto favorevole di Alleanza Verdi-Sinistra, vogliamo ribadire l'importanza di questo provvedimento per il riconoscimento delle figure professionali che svolgono un

ruolo fondamentale per lo sviluppo di un sistema di *welfare* al servizio delle persone, in particolare quelle più fragili, per contrastare le povertà educative e promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in ogni età della vita. (*Applausi*).

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il disegno di legge che oggi ci accingiamo a votare è più di un mero atto legislativo. Lo definirei quasi una sorta di primo passo verso un patto generazionale che riconosce e valorizza il ruolo fondamentale dell'educazione nel plasmare il domani. Un patto attraverso il quale ogni generazione si impegna a trasmettere valori, conoscenza e competenze alla successiva, non solo per il progresso individuale, ma anche per il benessere collettivo della società, promuovendo l'apprendimento continuo e il pensiero critico nella vita quotidiana come pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale e morale, assicurando che delle decisioni prese oggi possano beneficiarne anche le generazioni future. Un approccio pedagogico alla società di questo tipo enfatizza l'importanza della formazione degli insegnanti, l'accesso universale all'educazione di qualità, l'integrazione dell'educazione formale con esperienze di apprendimento non formali e anche informali, un'attenzione speciale all'educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità e all'etica.

Con questo disegno di legge cominciamo ad affermare che l'educazione è un diritto inalienabile di ogni bambino, di ogni giovane, di ogni persona, ma affermiamo anche che il nostro dovere è quello di fornirlo al meglio e in ogni modo possibile. Prendere seriamente e regolare con attenzione le professioni legate all'educazione significa assicurarsi che solo persone qualificate e attente gestiscano questo importante compito. Vuol dire anche offrire ai genitori e alle famiglie non solo tranquillità, ma la fiduciosa certezza che i loro figli siano in mani sicure.

Assicurare che educatori e pedagogisti siano riconosciuti e regolamentati attraverso la costituzione di un albo non solo è un atto di *governance*, ma un gesto di profonda cura per la nostra società. Riflettiamo un momento sul passato: nell'antica Grecia l'educazione aveva un ruolo centrale. I greci credevano fermamente che per essere cittadini completi e attivi, le persone dovessero essere ben formate sia nel corpo che nella mente, ma non era solo una questione di essere fisicamente forti o sapere leggere e scrivere, ma era quella di sviluppare un pensiero critico e la moralità. I grandi pensatori greci hanno posto le basi di queste idee, insegnando l'importanza di interrogarsi e ragionare per migliorare se stessi e la società. Anche durante il Rinascimento si riscoprirono queste antiche nozioni greche e romane, dando vita a un'era di rinascita culturale e intellettuale. L'Umanesimo rinascimentale poneva l'individuo al centro dell'universo conoscitivo, promuovendo un'educazione che abbracciasse tutte le facoltà umane, dall'arte alla scienza, dalla letteratura alla matematica. L'impatto di queste filosofie educative è stato immenso. Nell'antica Grecia hanno contribuito a creare le basi per la democrazia e la filosofia occidentale; nel Rinascimento hanno spianato la strada a incredibili progressi in tutti i campi del sapere, dalla pittura alla fisica, stimolando la curiosità e l'esplorazione del mondo. Quindi, sia nell'antica Grecia che durante il Rinascimento l'educazione era vista non solo come un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma come un modo per arricchire la vita interiore di ciascuno e contribuire allo stesso tempo al benessere della società.

Anche in figure storiche come quella di Gesù Cristo, che può essere considerato un modello d'insegnamento pedagogico nonostante i tanti secoli di distanza, si ritrovano i valori fondamentali dell'educazione e dell'insegnamento. Gesù Cristo è stato uno dei più influenti insegnanti della storia, famoso per il suo approccio diretto e per la capacità di trasmettere messaggi profondi tramite parabole. La sua pedagogia, basata sull'esempio personale e sull'interazione diretta, ha ispirato cambiamenti nella filosofia, nell'etica e nell'educazione ben oltre l'ambito religioso, facendo di lui un esempio per educatori e pensatori attraverso i secoli. Gesù ha insegnato l'importanza di servire gli altri e di considerare tutti gli individui con dignità e rispetto, indipendentemente dal loro *status* sociale. Questo principio è essenziale anche nell'educazione moderna, dove l'inclusività, il rispetto per la diversità e la promozione dell'eguaglianza sono valori fondamentali.

Dico tutto questo perché è la storia, quindi, che ci insegna il valore dell'investimento nell'educazione.

Quando prendiamo seriamente l'apprendimento, possiamo trasformare il mondo spingendo l'umanità verso nuovi orizzonti di progresso e di comprensione. Investire nella pedagogia e dare valore alle professioni educative significa investire nel più potente motore di progresso a nostra disposizione; significa dare forma a cittadini globali dotati di resilienza e capacità critica, pronti a contribuire attivamente alle sfide ambientali, sociali ed economiche; significa preparare le generazioni future non solo a vivere in questo mondo, ma a migliorarlo, a trasformarlo con le loro mani, le loro menti e i loro cuori.

Guardiamo anche oltre l'orizzonte immediato. Viviamo in un'epoca di transizioni epocali, in cui l'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione stanno ridisegnando il mondo come lo conosciamo, quindi dobbiamo preparare i nostri giovani non solo a partecipare passivamente, ma ad essere architetti nel mondo del domani. Con il crescente ruolo dell'intelligenza artificiale, dobbiamo assicurarci che le nostre scuole insegnino non solo come utilizzare la tecnologia, ma come farlo con etica e responsabilità. Di fronte alle sfide della transizione verde, dobbiamo formare i nostri giovani a essere non solo custodi del pianeta, ma anche pionieri di un futuro sostenibile.

Immaginiamo le aule del futuro, dove l'intelligenza artificiale si fonde con la sapienza umana per creare esperienze di apprendimento personalizzate, dove la curiosità è alimentata da realtà virtuali che portano gli studenti in viaggio attraverso il tempo e lo spazio. I nuovi concetti di *green economy* e di sostenibilità sono complessi ed evidenti negli stessi edifici scolastici. Anche l'architettura influisce direttamente sulla pedagogia attraverso la progettazione di spazi che possono stimolare o inibire l'insegnamento e l'apprendimento. Ad esempio, aule luminose, aree di apprendimento flessibili e spazi aperti come i cortili scolastici, le aree comuni e le biblioteche incoraggiano la comunicazione e lo scambio di idee. Gli spazi progettati con una forte connessione con la natura possono migliorare il benessere fisico e mentale degli studenti, rendendo l'apprendimento più efficace e possono educare anche all'importanza della sostenibilità ambientale. La città stessa può essere vista come una grande aula in cui opportunità di apprendimento si estendono oltre gli spazi formali delle scuole e includono musei, parchi, piazze, spazi pubblici, la città stessa con la sua architettura, con la sua storia, la sua cultura. Progettare città con spazi che incoraggiano la partecipazione civica e la coesione sociale può essere visto come una forma di pedagogia sociale, dove l'ambiente urbano insegna e rafforza valori come la solidarietà e la responsabilità comunitaria.

Approvando il presente disegno di legge, quindi, facciamo molto di più che riconoscere l'importanza delle professioni pedagogiche: ci interessiamo di tutte queste cose, ci impegniamo sul tipo di futuro che vogliamo costruire; un futuro in cui il processo educativo e pedagogico sia al centro di ogni attività umana, sia perno del progresso responsabile della civiltà; un futuro in cui ogni giovane abbia la possibilità di realizzare un proprio potenziale intellettuale e critico, in cui la società nel suo insieme si muova con più fiducia verso orizzonti sempre più ampi.

Il voto favorevole di Forza Italia vale oggi anche come un impegno verso questo accordo, verso questo patto tra generazioni di cui ho parlato, incentrato proprio sull'approccio pedagogico della società, come è evidente in tutto ciò che ho detto. Il voto odierno serve anche per definire un mondo migliore domani; un mondo abitato da cittadini che hanno uno spirito più responsabile e critico e che quindi possono far diventare il mondo migliore. *(Applausi)*.

[ALOISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, attraversiamo un periodo caratterizzato da significative mutazioni sociali, relazionali e culturali che generano incertezza in ambito educativo, come già ho avuto modo di far notare intervenendo sulla necessità di introdurre l'educazione emotiva come disciplina curricolare al fine di fornire gli strumenti essenziali per gli studenti per comprendersi e per comprendere i propri compagni ed affrontare la complessità della vita. Inoltre, sempre su questo tema, ho depositato atti di sindacato ispettivo e sto predisponendo uno specifico disegno di legge.

Ebbene, credo che ciascuna forza politica, sotto questo profilo, dovrebbe contribuire a individuare i possibili interstizi dove scovare le risorse necessarie per potenziare l'offerta educativa per i ragazzi e le

ragazze che partecipano alle classi di ogni ordine e grado. Ritengo che innanzi alle sfide poste dai cambiamenti globali, divenga imperativo individuare risposte efficaci alle situazioni emergenti, supportando i nostri giovani, i loro insegnanti e i genitori, favorendo le relazioni tra gli studenti e le famiglie. Oggi alla scuola vengono attribuiti compiti che talvolta superano la reale funzione che l'istituzione scolastica dovrebbe svolgere. La complessità della realtà e le molteplici sollecitazioni cui i ragazzi sono esposti richiedono una maggiore collaborazione e uno scambio reciproco all'interno della comunità educativa.

Oggi siamo chiamati a esaminare un testo che reca l'obiettivo di disciplinare disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, istituendo i relativi albi professionali. Sinteticamente, il provvedimento ha due obiettivi: per un verso, introdurre una disciplina organica delle figure dell'educatore pedagogico e del pedagogista, anche sotto il profilo delle funzioni e dei requisiti d'accesso; per l'altro, prevedere per queste due professioni la creazione di un ordine e contestualmente l'iscrizione in appositi albi.

Il disegno di legge è frutto di un testo risultante dall'unificazione di quattro diversi disegni di legge ed è stato proprio il MoVimento 5 Stelle per primo a depositare una proposta sul tema, ovvero l'Atto Camera 596 a prima firma della collega deputata Valentina D'Orso. Tuttavia, nonostante la nostra forza politica abbia manifestato perplessità e si sia tradizionalmente espressa in modo contrario nei confronti degli albi professionali, che spesso rendono complicato l'esercizio della professione, in tal caso non possiamo che accogliere un'esigenza sentita da questa categoria, che effettivamente richiedeva un intervento normativo già da tempo. Non occorre certo ricordare come le professioni educative e pedagogiche rappresentino, a oggi, un settore di certo rilievo, contando più di 200.000 addetti distribuiti negli ambiti più diversi: assistenziali, giudiziari, socio-sanitari e della salute, scolastici ed extrascolastici. Parliamo di un segmento professionale delicatissimo, cui si richiede un'approfondita formazione accademica e tanto tirocinio e dove vengono corrisposte paghe ai limiti della povertà.

Presidente, onorevoli, colleghi, esistono ben tredici diverse tipologie di contratto, con notti passive e reperibilità in azienda non pagate, turni di lavoro massacranti. Questi giovani professionisti, dopo un'impegnativa formazione accademica e tanti sacrifici, vengono mortificati con richieste di lavoro assistenziale, inviati in giro per le famiglie o per le classi, come fattorini di Uber, con l'aggravio che se un ragazzo si assenta, l'educatore professionale non viene pagato, né vengono rimborsati gli spostamenti e la benzina; non esistono ferie in quanto utilizzati a partita IVA e per arrivare a fine mese sono costretti a fare tre o quattro servizi in cooperative diverse. Ad aggravare la condizione lavorativa di questi operatori sociali vi è un esercito di soggetti privi di titoli che operano a basso costo, deprimendo il settore e abbassando la qualità delle prestazioni a danno della popolazione più fragile.

Nonostante l'impiego di un fiume di denaro pubblico di cui non sono visibili i risultati, soprattutto nei settori dell'istruzione e in quello sanitario, ciò che si nota è un continuo aumento delle problematiche sociali, come la violenza di genere o quella esercitata contro i professori e i sanitari, fino alla dispersione scolastica e alle *baby gang*, che sono diventate una vera piaga sociale.

Si pensi anche solo alla risposta dello Stato rispetto ai gravi fatti di Caivano: un provvedimento che ha inanellato per lo più misure repressive, senza considerare che, in queste zone *in primis*, occorre un esercito di professori. Non a caso dico professori, educatori competenti, dei veri tecnici in sintesi, scuole a tempo pieno e inoltre di ogni ordine e grado, aperte ai cittadini, biblioteche, palestre, stadi, cineforum, giardini attrezzati; strutture che permettano, creandola ed alimentandola, una vita sociale. È una pratica che deve essere alimentata, per formare i giovani nel fisico, nello spirito e nell'anima. Pensate, mi viene in mente un viaggio che feci persino nell'Albania degli anni Settanta. Le chiese erano state trasformate in palestre e tutti i giardini erano attrezzati con strutture ginniche.

Come se non bastasse, mi corre l'obbligo di evidenziare come oggi la figura dell'educatore si articoli in tante rappresentazioni quanti sono gli utilizzi che gli enti ne fanno. Con questo provvedimento, invece, riusciremo finalmente a identificare le attività riservate per legge, ponendo fine al caos normativo, potendo così dirimere le controversie nate essenzialmente da un vuoto legislativo, che sta creando numerosi disagi agli amministratori pubblici, specie in ambito socio-sanitario, nonché restituire dignità

professionale a 200.000 professionisti e qualità dell'intervento educativo e pedagogico agli utenti. Insomma, è più che evidente che questo settore così importante, di grandissima rilevanza sociale e umana, necessitava di un albo.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 disciplina la figura del pedagogo, qualificandolo come lo specialista di livello apicale dei processi educativi, con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti, disponendo che per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione all'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, individuato quale professionista operativo di livello intermedio, che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

L'articolo 4 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico, nonché quelli per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 5 istituisce rispettivamente l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, specificando che è consentita la contemporanea iscrizione ai due albi. Infine, l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, mentre i restanti articoli sono di carattere ordinamentale.

Presidente, onorevoli colleghi, l'auspicio è che il provvedimento che ci accingiamo a licenziare in quest'Aula possa mettere in sicurezza il lavoro e la vita di migliaia di donne e uomini, anche attraverso l'istituzione di un ordine professionale. Del resto, come esercitare una professione che reca l'obiettivo di aiutare gli altri, quando si è costantemente precari, sottopagati e senza sicurezza alcuna?

Presidente, onorevoli colleghi, nel mentre dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, concludo ricordando che ogni bambino ha diritto di essere educato con la scienza che gli è propria: la pedagogia. E noi istituzioni abbiamo il diritto, ma anche il dovere, di sostenerla, per far sì che ciascun bambino possa essere sostenuto al netto di uno schieramento politico e più semplicemente nell'interesse di milioni di bambini e bambine e delle generazioni che verranno.

Ogni bambina e bambino è portatore di uno scrigno di conoscenza e come nella celebre fiaba de "Il Piccolo Principe" di Saint Exupéry, l'aviatore adulto soccorre il fanciullo per esserne a sua volta soccorso. Compito di un buon educatore è sapersi mettere in ascolto, guardare negli occhi del fanciullo che ha davanti, senza alcun pregiudizio di sorta; riconoscerlo per dare risposta ai bisogni che la natura chiede, come in ogni essere vivente. *(Applausi)*.

[MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#). Signora Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 788, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, di cui la 7a Commissione, alla luce della convergenza di tutte le forze politiche, ha concluso l'esame senza introdurre modifiche. Ringrazio il presidente Marti e tutti i colleghi per tale convergenza.

Tutti sanno, almeno a grandi linee, cos'è uno psicologo, un'assistente sociale o un professore. Molto meno conosciuta è invece la professione del pedagogo, che svolge la sua funzione in maniera complementare ai ruoli appena citati. Si tratta di un professionista specializzato nei processi educativi e formativi, con una sua propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Il suo compito è progettare, coordinare e intervenire con una valutazione pedagogica in tutti i contesti educativi, nei comparti socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari. Il pedagogo, di conseguenza, non si occupa solo di bambini, vuole invece dare valore all'essere umano nella fase di apprendimento, in qualsiasi età venga svolta. Non si impara solo a scuola, dunque. Anche gli adulti in diversi contesti vengono coinvolti in processi educativi. Che ci si trovi ad affrontare una sfida lavorativa o si stia visitando un museo, anche da grandi si scoprono cose nuove e si cerca di applicarle alla vita quotidiana.

Il pedagogista studia in particolare l'ambito scolastico, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e di cooperazione internazionale. La parola pedagogia deriva dal greco "condurre i bambini". Nell'antica Roma, non a caso, il pedagogo era uno schiavo greco che impartiva lezione ai ragazzi. Il moderno pedagogista continua a vivere a stretto contatto con l'insegnamento. Ma il suo fine è studiare le modalità con cui l'essere umano, di qualsiasi età, può entrare in contatto con sé stesso o con l'altro, attraverso un processo di formazione. Quest'ultimo chiaramente può avvenire a scuola, quando si imparano nozioni di diverse materie e si formano le prime amicizie importanti, ma anche in tutti gli altri contesti della vita in cui bisogna scoprire come fare qualcosa di nuovo o diventare qualcosa che vogliamo essere.

In tal senso è importante la connessione tra la pedagogia e le neuroscienze. Per svolgere questa professione è necessario seguire un percorso di studi universitario apposito come la laurea magistrale in scienze dell'educazione. Infatti tale professione è di livello apicale ed è affiancata da quella, non meno nobile, dell'educatore professionale che avrà terminato almeno un percorso di laurea triennale.

Questo provvedimento sancisce finalmente la nascita dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. La creazione di albi professionali specifici permette di valorizzare e riconoscere l'importanza di queste competenze e di garantire un'adeguata tutela per i professionisti del settore. L'istituzione di un albo e di un ordine professionale rappresenta una modalità di approccio sistemico e corretto per garantire dignità e rispetto a mestieri ai quali spesso è mancato il riconoscimento valoriale.

Viene di conseguenza fornito un quadro normativo che stabilisce una chiara identità professionale, permettendo anche una migliore integrazione tra diverse professioni del settore, promuovendo una sinergia tra le competenze e le professionalità coinvolte nell'ambito educativo, grazie anche al ruolo del costituendo Consiglio nazionale dell'ordine chiamato all'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'albo, alla predisposizione e all'aggiornamento del codice deontologico, alla cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

Questo disegno di legge ci pone nella direzione giusta: quella di tutelare le fragilità, supportare i giovani, sostenere i progetti di vita adulta, aiutare a comprendere le diversità tutte, ma anche affiancare questi operatori nel loro percorso scolastico e lavorativo con il giusto riconoscimento.

Per questo motivo annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo Lega, certi che si tratti di un altro passo avanti per il riconoscimento del merito e della professionalità di un intero settore che è a pieno servizio della collettività. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con il voto di oggi si conclude l'*iter* di un disegno di legge che alla Camera ha visto impegnate maggioranza e opposizione, in un percorso di audizioni, fatto anche di emendamenti, che abbiamo condiviso.

Si interviene sulla figura dei pedagogisti e dell'educatore socio-pedagogico. Voglio qui ricordare che le professioni pedagogiche sono entrate nel dibattito parlamentare grazie all'ingresso qui due legislature fa della collega Vanna Iori. Parliamo di una realtà che coinvolge ambiti importanti (giudiziario, ambientale, sportivo e dei servizi) e presidi socio-educativi e socio-assistenziali che parlano a tutte le età, com'è stato ricordato, non solo ai ragazzi.

In questa legislatura, diverse proposte di legge sono confluite nel testo. Non tutti i problemi sono risolti - ci tornerò - ma rimane importante l'intenzione condivisa di dare centralità a queste figure, riconoscerne la funzione e valorizzarne il ruolo attraverso la costituzione degli albi.

Anche per questo abbiamo scelto di non modificare l'equilibrio trovato nella discussione fatta dai colleghi e dalle colleghe della Camera, pur non essendo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.

Per quel che ci riguarda, siamo intervenuti - come ha ricordato il senatore De Cristofaro - con emendamenti frutto del lavoro dell'intergruppo sulle professioni educative, composto da parlamentari di Camera e Senato, presieduto dalla collega Malpezzi, con il sostegno degli onorevoli Manzi e Piccolotti. Alcuni sono stati accolti, in particolare quelli che hanno superato la previsione dell'esame di

Stato, portandoci alla condivisione del testo. Lo facciamo con la consapevolezza che l'emergenza Covid, questa parentesi che alcuni hanno così fretta di chiudere o di criminalizzare, quanto alla gestione, ha lasciato segni profondi e credo anche indicazioni di lavoro per chi vuole leggere e non dimenticare quello che come società abbiamo imparato dall'epidemia. La crisi serve anche a questo: a migliorare, capire, valutare, correggere storture e rispondere ai bisogni emersi nell'emergenza, alcuni dei quali sono frutto di problemi strutturali, che in quelle occasioni diventano evidenti e condivisi.

Sono emerse così fragilità della nostra società, in particolare nella scuola, esistenti già prima della pandemia. Quante volte abbiamo parlato del disagio della comunità scolastica e delle domande che insegnanti e studenti ci pongono? Troppe volte la risposta è stata solo di tipo punitivo e repressivo (*Applausi*), nell'illusione che la crisi sia una sorta di disordine nelle relazioni, a cui si può rispondere ristabilendo autoritariamente gerarchie, senza cogliere la crisi di senso e di futuro, nonché il bisogno di cura delle relazioni e delle persone che emerge da quel luogo d'incontro tra diversi qual è la scuola.

In questi giorni è ancora nelle sale un film davvero da vedere, «La sala professori» di Çatak, un film non facile, dove si vedono all'opera, da un lato, la tolleranza zero e la sua ideologia e, dall'altro, l'investimento nella comunità educante e l'educazione ai valori progressisti. La trama però non è lineare e non è un semplificato confronto tra torti e ragioni, perché la relazione educativa, il contesto, le risposte individuali e collettive, i rancori, le aspettative dei ragazzi e i diritti si mescolano nella realtà, si incontrano e si scontrano. Non ci sono risposte semplificate.

Anche per questo abbiamo bisogno di più figure e, per il benessere educativo e psicologico, è importante investire nella comunità educante, anche attraverso professionalità specifiche, che possono affiancare il lavoro quotidiano dei docenti, come quella del pedagogista e dell'educatore. Questo infatti prevediamo nel disegno di legge sulla comunità educante a prima firma Malpezzi, che stiamo discutendo sempre in 7a Commissione, per riconoscere la centralità della relazione educativa, consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità all'interno dell'ambiente in cui vivono, attivare a tal fine le risorse della comunità, che non è composta solo dalla scuola in senso stretto, ma da enti locali, terzo settore, realtà cittadine, oratori, centri giovani e centri famiglie, che possono sostenere scuola, ragazzi e ragazze.

Nella tessitura di questa rete, pedagogisti ed educatori possono accompagnare l'opera della scuola recuperando anche situazioni di fragilità e dispersione, contrastando la povertà educativa e lavorando a una scuola inclusiva, che sappia eliminare le criticità relazionali con un'azione di prevenzione. Sono questi gli unici tetti che servono alla scuola: quelli che proteggono tutte e tutti e non quelli che discriminano. Questo perché, siccome non siamo stati capaci di fare la legge sulla cittadinanza, continuiamo a chiamare stranieri bambine e bambini nati qui (il 67,5 per cento) o arrivati piccolissimi. (*Applausi*).

Queste figure intervengono anche a rafforzare le risposte della comunità scolastica. Abbiamo molto e giustamente parlato dello psicologo, figura che viene domandata in modo forte dagli stessi studenti. Come, però, ha ricordato anche qui il senatore De Cristofaro, non tutto può essere chiesto allo psicologo. Bisogna cambiare le pratiche didattiche e intervenire nelle relazioni.

Lo psicologo è fondamentale per la presa in carico del malessere psicologico, ma povertà educativa e vulnerabilità necessitano di una pluralità di azioni, in un campo di intervento educativo, formativo e pedagogico.

Ci sono parole che avremmo voluto vedere nel testo, legate alle funzioni di queste due figure, che non sono state accolte. Sono, appunto, inclusione scolastica e sociale, ottica promozionale e preventiva, rispetto, condizioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, obiettivo della crescita integrale e dell'inclusione, definendo quindi interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con tutte le agenzie.

Stiamo parlando, dunque, di professionalità fondamentali, cui sicuramente gli albi daranno riconoscimento. Avremmo preferito, però, un unico albo con due elenchi, come per altri ordini. Ma sono aperte adesso soprattutto questioni che riguardano la qualità del lavoro, i salari, i costi per l'iscrizione all'albo. Molte, tantissime donne vivono condizioni di lavoro davvero precarie e con retribuzioni basse, pur operando in servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Su queste e su altre questioni rimane la necessità, già sollevata nella discussione alla Camera, di un tavolo presso il Ministero, affrontando in particolare la figura dell'educatore, affrontando anche alcuni nodi - come ci ha chiesto una petizione - legati alla distinzione dell'ambito sanitario e dell'ambito socio-pedagogico, e alla fase di transizione che adesso si apre.

Inoltre, voglio qui ricordare le osservazioni che sono arrivate dalla 4^a Commissione, che ha recepito a sua volta le osservazioni del professor Giacomini, presidente della commissione scolastica del Friuli Venezia Giulia per l'istruzione in lingua slovena. Tali osservazioni segnalano la questione della lingua e la necessità di capire come ampliare le convenzioni tra università di Trieste, Udine, Capodistria e Lubiana, al fine di garantire, anche in queste professioni, nella professione di pedagogo, il personale della scuola nell'insegnamento della lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia.

Infine, colleghe e colleghi, le professioni educative hanno bisogno di maggiore riconoscimento, e non solo sul piano giuridico. Questo è solo un primo passo. C'è bisogno di una strategia multilivello, contrattuale, lavorativa, economica, di risorse da stanziare ed assolutamente della convocazione di questo tavolo.

Con queste accortezze, con la consapevolezza che oggi si compie un passo avanti nel riconoscimento di queste figure, ma che servono anche altri strumenti, strategie ed investimenti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

[COSENZA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENZA (*FdI*). Signor Presidente, ci accingiamo ad approvare un provvedimento volto ad istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche. Fratelli d'Italia, con l'intento di introdurre una disciplina organica e compiuta del settore, ha cominciato a lavorare già nella scorsa legislatura, nell'assenza di azioni concrete dei Governi precedenti.

È vero che questo provvedimento viene fuori da un lavoro pluriennale, però non abbiamo trovato dei provvedimenti concreti, già vitali. E Fratelli d'Italia lo ha fatto per armonizzare un quadro normativo frammentario attraverso un percorso di ascolto intrapreso con le associazioni del settore, *in primis* con l'associazione italiana dei pedagogisti, alla quale si sono unite via via le altre, e in molti hanno seguito. Poi, con un lavoro corale, si è giunti ad un risultato evidentemente virtuoso ed unitario. Tutto ciò con la finalità di dare alla figura dei pedagogisti la dignità che meritano e ciò non solo per il lavoro che nel corso della storia hanno svolto importanti figure come Maria Montessori e don Lorenzo Milani, ma anche per costruire il loro ruolo di oggi per il futuro.

In questa cornice normativa è prevista l'istituzione dell'ordine professionale, che avrà il compito di dotare la categoria di un unico codice deontologico. Questo per garantire la qualità delle prestazioni e a tutto vantaggio degli utenti che sono costituiti - come sappiamo - soprattutto dai soggetti più fragili della nostra società: minori, anziani, disabili, soggetti con *deficit* educativo e relazionale. È necessario quindi che tali professionisti nell'esercizio della propria attività garantiscano professionalità, ma allo stesso tempo siano anche motivati con i dovuti riconoscimenti.

Il cambiamento epocale provocato dalle trasformazioni tecnologiche, socio-economiche e ambientali ci chiede una profonda riflessione sul ruolo del percorso educativo, certamente nella scuola, ma anche nei diversi ambiti della comunità, della famiglia, della società, proprio attraverso l'azione delle professioni educative. Sarebbe un errore, infatti, non capire che oggi, al fianco del necessario rafforzamento della funzione della scuola, c'è necessità che le professioni educative svolgano un'attività sinergica ed integrata nei vari contesti come l'educazione agli adulti, la formazione professionale, l'educazione alla salute e al rispetto, l'educazione ambientale. Gli educatori per questo motivo devono essere in grado di operare in una gamma di contesti diversi per promuovere l'agenda sociale e politica, al fine di far progredire l'intera comunità. Si incide così in una realtà in continua evoluzione che proprio per questo ha bisogno di figure ancorate a radici e valori (*Applausi*), al fine di interagire in maniera responsabile con il mondo attuale. Noi oggi facciamo i conti con una società che ha bisogno di essere ricucita - come diceva Maria Montessori - che ha bisogno di ritrovare il vero senso di comunità, di riappropriarsi della propria identità attraverso quei punti di riferimento solidi e qualificati, che possono essere innanzitutto un esempio.

Questo provvedimento ci pone nella direzione giusta perché noi crediamo nella centralità della funzione educativa non solo come risposta alle difficoltà dei giovani, ma anche per costruire quelle relazioni sane a trecentosessanta gradi, che sono alla base del benessere e del progresso. Per questo motivo desidero ringraziare i pedagogisti per l'attività che svolgono, augurando loro buon lavoro, e annunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'esplosione occorsa presso la centrale idroelettrica di Bargi

CASINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per esprimere anzitutto solidarietà e anche cordoglio, purtroppo - sembra ci siano tre morti e sei dispersi - alla comunità bolognese, in particolare alla comunità di Camugnano. È stato infatti segnalato qualche ora fa un incidente - sembra a 30 metri di profondità - presso la centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Pare si tratti di un'esplosione a un generatore.

Naturalmente in questo momento qui al Senato seguiamo con apprensione le notizie che ci arrivano e che ci sono in parte trasmesse a titolo individuale dal prefetto di Bologna, che sta andando sul luogo dell'incidente.

È ovvio che, quando il Governo sarà in grado di fornire delle notizie, sarà utile che il Senato sia a disposizione, perché è una vicenda molto triste che segna non solo la nostra comunità, ma l'intero Paese. (*Applausi*).

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, a nome di Azione vorrei esprimere solidarietà per l'incidente che si è verificato a Suviana. La più recente delle notizie che abbiamo ricevuto dalla prefettura riporta il dato di tre decessi e sei dispersi. Il cordoglio va innanzitutto ai familiari delle vittime e la speranza è che i soccorritori possano recuperare le persone disperse e assicurarle ai loro cari.

Questa tragedia interroga tutto il Parlamento anche sul tema della sicurezza nelle centrali e più in particolare sulle modalità in cui si sono sviluppate le vicende che hanno portato agli odierni fatti gravi. In questo momento la nostra solidarietà va ai soccorritori, alla prefettura e a tutte le autorità che si stanno impegnando per mettere in sicurezza quante più persone possibili. Il cordoglio da parte nostra, invece, va alle vittime e ai loro familiari. (*Applausi*).

LISEI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, anch'io da bolognese mi unisco a quanto detto da chi mi ha preceduto rispetto al cordoglio per i familiari, sicuramente di una vittima accertata, probabilmente di altre due vittime, sicuramente di tanti feriti e di alcuni - al momento - dispersi. È un incidente tragico che coinvolge la comunità appenninica nel suo complesso e il Comune di Camugnano, ma quel bacino serve tutta la comunità appenninica ed è sempre grande la sensibilità dei cittadini e dei residenti di quella zona. Speriamo che l'intervento tempestivo e i soccorsi che stanno portando avanti la Protezione civile e i Vigili del fuoco, che in Emilia-Romagna si distinguono nella capacità di intervenire, come hanno dimostrato - purtroppo - anche nei tragici fatti dell'alluvione, siano utili per salvare più vite possibili.

Anche noi di Fratelli d'Italia siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte e a quelle comunità. Era giusto e doveroso ribadirlo, per quanto pleonastico e per quanto poco possa alleviare le sofferenze delle famiglie coinvolte. Vedremo quali saranno le cause di quanto accaduto; saranno comunque morti sul lavoro e come tali devono avere la massima sensibilità da parte delle istituzioni per cercare di capire, anche nelle centrali in questione che sono luoghi particolarmente a rischio, come si possano

prevenire infortuni del genere.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io da emiliana, a nome del Gruppo Lega, voglio esprimere il cordoglio alle vittime dell'incidente alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano. La centrale dell'ENEL è naturalmente anche la centrale idroelettrica più potente che abbiamo in Emilia-Romagna.

Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i soccorritori che stanno lavorando: sono operazioni difficili, l'incendio è scoppiato al piano - 9 della centrale, c'è molto fumo e i soccorritori fanno fatica ad arrivare. Purtroppo, ci sono stati dei morti, dei feriti e ci sono sei persone scomparse. Speriamo veramente che queste persone possano ritornare alle loro famiglie e siamo a disposizione dei soccorritori.

Qualche collega ha detto che, così come per l'alluvione, come istituzioni siamo tutti vicini alla Regione Emilia-Romagna. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia vorrei associarmi anche io al cordoglio per le vittime e esprimere alle loro famiglie la solidarietà dell'intero Parlamento rispetto a questa gravissima tragedia che ha colpito la comunità appenninica dell'Emilia Romagna.

L'auspicio è che i soccorritori possano salvare vite umane e che i dispersi possano sopravvivere a questa tremenda sciagura.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo soltanto per unire la nostra voce a quella di tutti gli altri colleghi nell'esprimere il cordoglio per questo disastro, le cui dimensioni sembrano già veramente gravissime. Tra l'altro, sottolineo ancora una volta che si tratta di un incidente sul luogo di lavoro, per cui alla preoccupazione e al cordoglio che va alle vittime e ai dispersi, si aggiunge anche il pensiero in merito ai tanti incidenti sul lavoro che continuano ad accadere nel nostro Paese. Speriamo davvero che i dispersi siano ritrovati in buone condizioni di salute e confidiamo nel lavoro di tutti coloro che si stanno adoperando in questo momento sui luoghi del disastro.

Ovviamente la ricostruzione dei fatti verrà dopo. In questo momento bisogna stringersi alle famiglie degli scomparsi, pregare e sperare che le persone non reperibili non abbiano subito conseguenze e, naturalmente, unirci al dolore delle comunità che hanno subito questo terribile evento. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, vorrei intervenire a nome della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro d'inchiesta che presiedo. Ovviamente anch'io mi associo al cordoglio e alla solidarietà nei confronti delle famiglie. Vorrei però sottolineare - come abbiamo già fatto - che ultimamente ci sono troppi incidenti plurimi, c'è una media di oltre tre morti al giorno e quindi è necessario riprendere a discutere di questo tema in quest'Aula, perché non possiamo sempre piangere dopo, a fatti avvenuti. È necessario alzare il livello di attenzione, di responsabilità e intervenire per la prevenzione di eventi del genere, perché diventa davvero molto difficile continuare a piangere solo quando le cose sono successe.

Per questo considero necessario svolgere una discussione franca tra di noi per vedere come possiamo contribuire a far sì che siffatti fatti non solo diminuiscano nel numero, ma non accadano più. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signora Presidente, anche noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza per i fatti avvenuti oggi nel Comune di Camugnano presso la centrale

idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese. Si tratta di un fatto che ci sta tenendo da ore in apprensione, perché ancora non c'è chiarezza sull'episodio né sul numero delle persone che in questo momento risultano disperse.

Rivolgo pertanto un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che in questo momento si stanno attivando per supportare e cercare di aiutare le persone disperse. Soprattutto, però, desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutti i loro familiari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Anche questa Presidenza si unisce ai ringraziamenti verso i soccorritori ed esprime solidarietà alle famiglie coinvolte.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di docenti e studenti dell'Istituto tecnico commerciale «J.F. Kennedy» di Monselice, in provincia di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Relazione orale) (ore 18,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690.

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 806 interviene in materia di operazioni investigative condotte sui dispositivi informatici, introducendo, in particolare, una specifica disciplina per il loro sequestro in ambito penale. Nel corso del lungo e approfondito esame svolto dalla Commissione giustizia con la preziosa regia della presidente Bongiorno, è stato approvato un emendamento a firma di chi parla, che ha modificato l'originario Atto Senato 806, a prima firma del senatore Zanettin, adottato quale testo base. Questo è avvenuto da un lato disciplinando in modo più preciso la procedura di cui al nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale per il sequestro dei dispositivi elettronici e, dall'altro, apportando al codice di rito e alle disposizioni di attuazione tutta una serie di modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina.

Il testo che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli. Prima però di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, ritengo senz'altro opportuno ricordare che la necessità di un intervento legislativo su questa delicatissima tematica è stata evidenziata con chiarezza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che abbiamo svolto presso la Commissione giustizia. In questo documento finale, infatti - opero una citazione testuale - è stato rilevato come «mentre le captazioni godono di garanzie procedurali rilevanti e di una formale forte tutela della riservatezza (...), di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come *smartphone*, *tablet* e PC. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante invece si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti ed analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare ad alcuna condizione di ammissibilità, come quelle ad esempio previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale».

Evidenzio, sul punto, che la disciplina proposta dalla Commissione si inserisce esattamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in modo particolare, con la recente e nota sentenza n. 170 del 2023. Con questa decisione, infatti, la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della procura della Repubblica di Firenze nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi, in violazione dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione. La Corte, sul punto, ha dichiarato che la procura non poteva acquisire, senza la preventiva autorizzazione del Senato, i messaggi di posta elettronica e

Whatsapp del parlamentare o a lui diretta che fossero conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzo, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Questi messaggi sono stati ritenuti, infatti, riconducibili alla nozione di corrispondenza costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fintanto che essa conservi caratteri di attualità e interesse per gli interlocutori.

Passando quindi al merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca specifica disciplina per il sequestro di dispositivi, sistemi informatici e telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica.

Si tratta di una procedura particolarmente articolata, che è suddivisa in tre fasi distinte: l'apprensione fisica del dispositivo, la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati che abbiano rilievo investigativo.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,30)

(Segue RASTRELLI, relatore). La prima fase riguarda quindi la apprensione fisica del dispositivo. A ben vedere, il sequestro dei dispositivi elettronici non determina soltanto lo spossessamento fisico dello strumento, ma incide anche e soprattutto sui dati digitali in esso contenuti. Viene quindi finalmente introdotta una riserva di giurisdizione. Nel corso delle indagini preliminari, compete quindi al giudice per le indagini preliminari (gip), su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informativi o telematici, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici e telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini e purché ciò avvenga nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è poi immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura la esecuzione. È importante evidenziare come, quando non sia possibile per questioni di urgenza...

PRESIDENTE. Mi scusi, collega. Posso chiedere ai colleghi senatori, per favore, di abbassare un po' il tono della voce, perché facciamo fatica a sentire la relazione? Grazie.

RASTRELLI, relatore. Quando non è possibile, per questioni di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato del pubblico ministero e negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro possono procedere ufficiali di polizia giudiziaria, i quali poi trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato acquisito.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è invece disposto dal giudice, che procede direttamente, e la duplicazione è eseguita mediante perizia. Il provvedimento di legge prevede che il sequestro perda efficacia in caso di mancato rispetto dei termini previsti, ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In ogni caso, il sequestro dei dispositivi digitali è eseguito con modalità tecniche che siano idonee ad evitare ogni alterazione o perdita di dati. A questo fine, il pubblico ministero adotta le tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni, con la copia del decreto di sequestro che viene consegnata direttamente all'interessato, se presente. Naturalmente quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero, con decreto motivato.

Il pubblico ministero provvede poi alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici o delle memorie digitali, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o comunque quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, come anche la persona offesa del reato, del giorno, dell'ora e del luogo che siano fissati per il conferimento dell'incarico peritale. La disposizione di legge prevede tempi assolutamente stringenti per lo svolgimento delle attività tecniche. La duplicazione può avvenire in deroga, purché con modalità tecniche che siano sempre idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

Una volta effettuata l'analisi del duplicato informatico, il nuovo articolo 254-ter delinea due distinte procedure, nel solco della giurisprudenza costituzionale, a seconda della tipologia di elemento da

acquisire (comunicativo o non comunicativo). Il pubblico ministero infatti, nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro di quelli strettamente pertinenti al reato.

Nel caso invece di dati aventi contenuto comunicativo, deve richiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro, sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni come regolamentate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Contro i decreti di sequestro è comunque sempre ammessa formale procedura di riesame.

Andando in punto di sintesi, l'articolo 2 reca poi una serie di modifiche al codice di procedura penale. In modo particolare, al comma 1, lettera *a*), si interviene modificando l'articolo 114 del codice di procedura penale in merito alla pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non rilevanti e quindi il disegno di legge, in ampia coerenza, amplia quel divieto di pubblicazione anche al contenuto di duplicati che siano formati ai sensi del nuovo 254-*ter*.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 233 del codice di procedura penale, disciplinando puntualmente la consulenza tecnica extraperitale.

La lettera *c*) interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 247 e disciplina i casi e le forme della perquisizione informatica, ricomprendendo anche, tra le attività di *computer forensics*, i dispositivi e le memorie digitali.

La lettera *d*) introduce nel codice di rito il nuovo articolo 250-*bis* per quanto riguarda una specifica disciplina per le perquisizioni dei sistemi informatici o telematici.

La lettera *e*) aggiunge due ulteriori commi all'articolo 252-*bis* del codice di procedura penale, per quanto attiene il sequestro del corpo di reato o delle cose pertinenti il reato, che siano reperite nel corso di una perquisizione.

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 254 del codice di procedura a tutela della garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza.

La lettera *g*), ancora, aggiunge ulteriori commi all'articolo 254-*bis* per quanto attiene il sequestro di dati informatici non presso il detentore, ma presso i fornitori di sistemi informatici.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 259 del codice, includendo nella specifica disciplina, dettata per la custodia dei dati e dei programmi informatici, anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia dispositivi, sistemi informatici e memorie digitali.

La lettera *i*) modifica l'articolo 293 del codice e disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ordinanza.

La lettera *m*) sostituisce il secondo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale in materia di accertamenti urgenti in materia informatica.

La lettera *n*) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 del codice che disciplinano puntualmente convalida del sequestro ed il suo riesame.

La lettera *o*) inserisce nell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale in materia di conclusione delle indagini i termini di puntuale avviso all'indagato. Ai sensi quindi della nuova disposizione, l'avviso di conclusione deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore abbiano facoltà di esaminare dati, informazioni e programmi oggetto di sequestro.

La lettera *p*) apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 431 del codice di rito in materia di formazione del fascicolo per il dibattimento.

La lettera *q*) inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 del codice di procedura penale in materia di contenuti e formule della richiesta di giudizio immediato.

Da ultimo, la lettera *r*) aggiunge un nuovo comma all'articolo 461 del codice di rito in tema di opposizione al decreto penale.

Per terminare, Presidente, l'articolo 3 del disegno di legge introduce, nelle norme di attuazione di coordinamento e transitorie, due nuove disposizioni che attengono la custodia e la conservazione delle duplicazioni informatiche.

L'articolo 4 reca la necessaria disposizione transitoria per la quale le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione abbia inizio in data successiva all'entrata in vigore.

Trattandosi di un provvedimento particolarmente articolato e particolarmente prezioso, quale ultimo scrupolo, chiedo, signor Presidente, di allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della

seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge in esame nasce da un'iniziativa parlamentare del senatore Zanettin e della presidente Bongiorno per regolamentare in modo più puntuale il sequestro di dispositivi e di sistemi informatici in ipotesi di reato. L'esame in Commissione è iniziato dopo un'approfondita indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

L'indagine ha chiarito quali siano i risvolti e le problematiche legate alle intercettazioni, con temi che si collegano anche al sequestro dei supporti informatici. Forza Italia ha quindi presentato il proprio disegno di legge, che traduce in atto normativo le conclusioni di quella indagine, ritenendo fondamentale che i sequestri citati siano accompagnati dalle opportune garanzie e dal necessario contraddittorio fra le parti, per decidere cosa sia rilevante o meno a livello processuale.

L'*iter* in Commissione è stato lungo e molto approfondito, anche grazie al lavoro del relatore Rastrelli, che ha proposto alla Commissione un nuovo testo, realizzando un'apprezzabile sintesi tra le diverse esigenze, come abbiamo poc'anzi potuto ascoltare.

Il nostro Gruppo ha proposto di circoscrivere solo ai reati più gravi la possibilità di sequestrare i dispositivi elettronici. Infatti, il sequestro di tali strumenti rappresenta un tema molto delicato, che coinvolge certamente anche la riservatezza di tutti i cittadini, che deve essere sempre tutelata e garantita. Il testo, quindi, intende porre su un piano di parità accusa e difesa, sulla base di un principio tutelato sia dalla Costituzione che dal codice di procedura penale.

Peraltro, le modifiche ora introdotte sono in linea con la giurisprudenza costituzionale e recepiscono altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione. Diversi sono stati gli emendamenti del nostro Gruppo, prima al testo e poi alle successive proposte emendative del relatore. Tutte le nostre proposte erano volte a regolamentare la materia in senso garantista e a stabilire ciò che è penalmente rilevante e quello che, al contrario, è penalmente irrilevante. Durante il procedimento devono essere poste in atto tutte le garanzie, indicando le ragioni che rendono necessario il sequestro e il tipo di operazioni che verranno messe in atto.

Questo testo detta puntualmente la procedura in proposito, evidenziando le opportune garanzie per le parti. Possiamo quindi affermare che siamo in presenza di un esempio positivo di lavoro parlamentare che, dopo una specifica attività istruttoria, ha individuato i problemi e prospettato le soluzioni che a noi sembrano le più opportune. In sintesi, abbiamo un provvedimento importante, che stabilisce una soluzione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che è irrilevante ai fini del procedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, intervengo oggi su questo delicatissimo disegno di legge, sforzandomi di semplificare al massimo ciò di cui ci stiamo occupando a chi ci ascolta al di fuori di quest'Aula, al di fuori di questo Palazzo, al di fuori delle nostre modalità, spesso troppo tecniche. Purtroppo, tra gli svariati comunicati stampa del Governo spesso si perde il senso e la dimensione delle cose.

Allora, è meglio fare tra di noi un esercizio di sintesi, magari per fermare nel tempo un passaggio legislativo molto delicato. Oggi parliamo di disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici. Lo stesso argomento, se affrontato qualche anno fa, ci avrebbe fatto pensare a *computer*, *tablet*, al massimo a *consolle* di gioco come Xbox o Playstation. Sarebbe risuonata come una cosa un po' lontana dal nostro quotidiano, se non per i giovanissimi o a livello aziendale. Invece nel 2024 parlare di *device* - diciamolo in italiano, periferiche informatiche - vuol dire parlare dell'oggetto più utilizzato nelle nostre vite, della tecnologia più diffusa e pervasiva mai esistita dall'inizio dell'umanità: parliamo dei nostri telefoni cellulari, degli *smartphone*. I nostri telefonini ormai sono una vera e propria estensione del nostro intelletto, nel bene e nel male. Conservano in memoria una quantità maggiore di dati rispetto alla nostra capacità di ricordare in modo vivido date e fatti. Attraverso l'intelligenza artificiale ci stiamo aprendo a prospettive tecnologiche ancor più spinte e pericolose.

Questa è una novità abbastanza recente che sta cambiando i nostri comportamenti a causa degli effetti psicologici di oggetti particolarmente invadenti e delle nuove tendenze sociali, effetto delle nuove modalità di comunicazione che hanno innescato.

Chiunque di noi, fuori e dentro quest'Aula, è fortemente consapevole che ogni cambiamento sociale e ogni novità tecnologica devono essere studiati a fondo e su di esso vanno sempre rivisti e corretti i perimetri giuridici che ne garantiscono un utilizzo sicuro e consapevole. Proprio questa consapevolezza, signor Presidente, ha spinto il MoVimento 5 Stelle, in particolare il collega senatore Scarpinato, forte di un'esperienza lunga e proficua nei diversi ruoli ricoperti all'interno dell'apparato della giustizia italiana, a presentare per primo una proposta equilibrata utile a colmare le attuali lacune giuridiche sul tema. Per comparare la proposta iniziale del senatore Scarpinato con quella presentata dalla maggioranza, confido nella successiva dichiarazione di voto del collega. Ciò su cui vorrei invece porre l'attenzione è quanto sia importante creare leggi che abbiano l'obiettivo di equilibrare la potenza invasiva di alcuni strumenti di indagine con i diritti che vanno garantiti al cittadino che queste indagini le subisce. Da un lato, bisognerebbe sempre evitare che la modalità con cui si affronta un'indagine si trasformi in un'azione preventiva fortuita e dimensionalmente sproporzionata e, dall'altro lato, che alcune categorie, già identificate attraverso taluni reati o con forti capacità economiche e difensive, vivano delle situazioni privilegiate rispetto ai comuni cittadini. Ogni volta che rendiamo la procedura penale più complessa e meno fluida; ogni volta che aumentiamo il numero degli attori di un determinato processo, in questo caso inserendo nel processo di approvazione di un atto investigativo non solo le persone direttamente interessate o i propri tecnici di riferimento, ma anche figure con un interessamento marginale, dovremmo pensare a quanto questo renda molto più complesso il lavoro di analisi e di suddivisione dei dati e di segretezza degli stessi. È una garanzia che dovrebbe essere patrimonio dello stesso indagato. In tema di tempestività delle indagini, mi risulta antideduttivo pensare a un'indagine in cui, invece di creare semplicemente una sana filiera delle responsabilità, si vada a rallentare tutta la macchina con oneri aggiuntivi e quindi nuovi colli di bottiglia.

Credo che la nostra proposta sia frutto di una dimensione operativa molto più realistica e concreta, soprattutto considerando che non è previsto nessun incremento di personale a disposizione. Il complicato intervento normativo da parte del relatore ha previsto una sostanziale sovrapposizione del procedimento di sequestro dei dispositivi mobili a quanto disposto in materia di intercettazioni; non solo, ha previsto un allineamento ai limiti della procedibilità del differente e maggiormente invasivo procedimento intercettivo. Anche la proposta del collega Scarpinato prevedeva una procedura ispirata a quella delle intercettazioni, ma con i dovuti adattamenti. La proposta del relatore, invece, interpretando in maniera assolutamente estensiva la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha esteso direttamente sull'istituto del sequestro del dispositivo, a prescindere da ciò che in esso è contenuto, l'autorizzazione a monte del giudice per le indagini preliminari. E successivamente, nei casi di rinvenimento di materiale rientrante nel disposto di cui all'articolo 15 della Costituzione, è prevista un'ulteriore autorizzazione da parte del gip. Dello stesso, diversamente, non è dato sapere.

Da un lato, infatti, non si comprendono le ragioni per le quali per il sequestro di materiale che non rientri nei limiti indicati dall'articolo 15 della Costituzione, ovvero per i programmi o i documenti informatici, serva l'autorizzazione del gip. Ricordiamo che si tratta di materiale che allo stato può essere appreso senza alcun tipo di autorizzazione, in quanto avente natura di documento ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, con la conseguenza che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni. Del resto, neanche la citata sentenza della Corte si spinge a tanto e quindi l'intento del legislatore appare ultroneo rispetto a detta pronuncia.

Proprio sul punto, Presidente, mi preme segnalare l'illogicità di questa previsione, laddove dispone l'autorizzazione del gip per il sequestro di un documento informatico contenuto all'interno di un dispositivo elettronico, quando, se avesse ad oggetto lo stesso identico documento, ma non in formato digitale, bensì analogico, il sequestro costituirebbe un atto rientrante tra le attività che il pubblico ministero può tranquillamente svolgere autonomamente e senza alcuna autorizzazione. Dall'altro lato, l'essere assoggettati ai limiti più stringenti delle intercettazioni farà sì che molti dei sequestri

attualmente possibili non potranno più esserlo, in ragione del fatto che il delitto per il quale si richiede la prova dovrà necessariamente rientrare all'interno dei limiti di pena ivi previsti, ovvero nel catalogo dei reati tassativamente indicati.

Ulteriore criticità è quella relativa all'utilizzo in altri procedimenti. Anche in questo caso la casistica è stata ulteriormente ridotta, andando a circoscrivere in misure importanti le attività di indagine del pubblico ministero. Inoltre, la disciplina derogatoria rispetto alla procedura di duplicazione non ci ha convinto. È incomprensibile l'esclusione dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e dei cosiddetti delitti da codice rosso, che espone il testo, nel primo caso, ad un pericolo relativamente ad una anticipata *discovery*, nel secondo alla vittimizzazione secondaria della persona offesa. Avete valutato cosa comporterà il doppio passaggio del gip dell'azione alle incompatibilità che da ciò ne deriveranno? E, soprattutto, che nei collegi di piccole dimensioni ciò comporterà una paralisi dell'attività decisoria? Non sarebbe il caso di valutare positivamente l'emendamento a nostra prima firma che prevede l'assunzione di 500 magistrati, al fine di scongiurare tale rischio, anche in considerazione del fatto che la collegialità nelle decisioni sulla custodia cautelare in carcere, presente nel cosiddetto disegno di legge Nordio, creerà simili problemi nella gestione dei procedimenti?

Siamo ben consapevoli del fatto che il modo di comunicare sia in continua evoluzione. Avviene molto più spesso, infatti, in modo digitale e non si può continuare a circoscrivere la tutela apprestata dall'articolo 15 della Costituzione a forme di comunicazione sempre meno utilizzate, in quanto la garanzia dei beni costituzionali va adattata all'evoluzione dei costumi sociali. Se questo è vero, è altresì vero che non si può far ricadere all'interno della tutela dell'articolo 15, estendendone all'infinito l'applicabilità, anche questioni che nulla vi hanno a che vedere: leggasi i documenti e i programmi informatici.

Il MoVimento 5 Stelle è fiducioso sul fatto che molte delle criticità suesposte verranno corrette dall'approvazione di emendamenti presentati per l'esame in Assemblea. Non sono stati presentati emendamenti ostruzionistici; sono tutti di merito. Il Gruppo non è di per sé ostile al provvedimento, a condizione che siano corrette le storture del testo, altrimenti potrebbe essere considerato l'ennesimo provvedimento atto a creare lacci e laccioli volti ad imbrigliare l'attività inquirente, a creare favoritismi verso l'impunità dei colletti bianchi, determinando l'inefficienza della giustizia. Pensateci: valutate gli emendamenti delle opposizioni. Una valutazione ponderata potrebbe comportare una votazione all'unanimità del provvedimento. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Arcangelo Ghislieri» di Cremona e del Liceo linguistico statale «Virgilio» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 18,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la disinvolta disciplina codicistica con la quale si sono legittimate le operazioni investigative condotte nei dispositivi informatici (*smartphone, computer, tablet*) è apparsa non solo inadeguata, ma anche inidonea a limitare le attività di indagine che impattano sui diritti fondamentali, nonché su quelli cosiddetti di seconda e terza generazione. Appare quindi arduo sostenere che l'attuale disciplina non sia obsoleta e inadeguata di fronte ai nuovi ritrovati della scienza e della tecnica. Tuttavia, se da un lato i tempi delle riforme non possono coincidere con la velocità del progresso, sotto altro profilo la rapidità con cui a volte la tecnica si evolve e si innesta nel procedimento penale non può avere come contraltare un legislatore inattivo sulla materia. Ormai, però, lo era dal 2008 e infatti oggi noi siamo qui a lavorare su un importante testo che andrà ad integrare in maniera fondamentale la nostra legislazione penalistica.

In definitiva, a ben vedere, ogni singola attività condotta su un apparecchio elettronico è ormai idonea ad interferire con le libertà della persona. Si imponeva quindi un estremo rigore nel valutare la proporzione tra contenuto del provvedimento ablativo ed esigenze di accertamento dei fatti. Di contro, l'assenza di qualsivoglia limite previsto in tale specifico nodo procedurale rischiava di confliggere ancora di più con i recenti approdi della giurisprudenza interna, atteso che prima la Corte

costituzionale, ma anche molte pronunce della Corte di cassazione, proprio con riferimento allo *smartphone*, hanno decretato l'illegittimità di sequestri cosiddetti totalizzanti.

Si è infatti notato che tali dispositivi dischiudono al loro interno un vero e proprio mondo virtuale idoneo a descrivere l'intera esistenza digitale delle persone. Più precisamente, in riferimento allo *smartphone*, non è apparso peregrino sostenere come esso, mediato dalla connessione alla rete, diventi una vera e propria proiezione informatica dell'individuo che abbraccia l'intera esistenza dell'uomo. Questi, infatti, attraverso il dispositivo elettronico svolge la sua vita digitale, lavora, effettua ricerche, comunica, socializza, esercitando così i suoi diritti fondamentali, per non parlare di comunicazioni che possono addirittura afferire anche alla sfera religiosa. A volte può accadere a ciascuno di noi di esprimere un inconfessabile momento di personalità al proprio parroco e oggi ciò avviene anche con lo *smartphone*. Si è così sostenuto che anche nel luogo virtuale assumono rilievo sia l'articolo 13 della Costituzione, presupposto di tutti gli altri diritti di libertà, sia i successivi segmenti indicati negli articoli 14 e 15 della Costituzione, che ne ampliano, rafforzano e perfezionano la portata.

Tuttavia, nonostante l'impatto sui valori tutelati dalla Costituzione sia ormai evidente, era stata consegnata all'interprete una disciplina molto frammentaria tra gli articoli 244, 247, 253, 254 e 354 del codice di procedura penale, che però non precisa limiti e divieti, né presupponeva un controllo giurisdizionale preventivo o effettivo *a posteriori* e sullo sfondo delle questioni si è adombrato il rischio di una prova del tutto illecita.

È doveroso citare alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione che anche recentemente, in forza dei precedenti (mi riferisco alla sentenza 3 gennaio 2024, n. 222), si è soffermata sulla cosiddetta apprensione dei dati generica ed esplorativa. Questo è uno dei *vulnus* che il legislatore, nell'ambito di questo testo di riforma, ha voluto cogliere come elemento fondante della necessità di valorizzare l'onere motivazionale, perché in questo si individua il rapporto tra libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti.

Quindi è importante ed era importante che il legislatore introducesse una valutazione preventiva da parte di un giudice, che a questo punto potrà dare un proprio giudizio terzo e imparziale, quando naturalmente sotto il sequestro cade un dispositivo informatico e soprattutto - come nel famoso caso che riguarda la fondazione Open - quando in quello specifico momento di attività di sequestro probatorio sono caduti degli strumenti informatici che dovevano servire per dimostrare al pubblico ministero quali fossero le relazioni tra alcuni soggetti non sottoposti ad una indagine e quelli indagati. Ebbene, in quel caso c'è stata una evidente stroncatura da parte della giurisprudenza su un utilizzo che potremmo definire a rete, che l'investigatore aveva voluto utilizzare per andare a fare quella che si chiama indagine esplorativa, cioè una ricerca all'interno di un *mare magnum* di dati. E ciò addirittura aveva costretto quell'investigatore ad utilizzare delle parole chiave per ricercare in quel *mare magnum* di documenti informatici quello che forse secondo lui poteva dirsi interessante per fare dei collegamenti tra soggetti non indagati, titolari e proprietari di quegli strumenti, e i soggetti in quel momento sotto indagine. Cito questo caso naturalmente non perché voglia prendere le difese di una situazione in qualche modo afferente ad altra realtà politica, e forse neppure quello, perché poi c'è stata una precisa indicazione della giurisprudenza in questo senso. Ma è evidente che è stato un caso dal quale abbiamo appreso dalla stessa giurisprudenza, che ha dovuto in qualche modo limitare l'utilizzo di questo strumento, dei principi che poi successivamente stanno diventando il motivo anche per cui il legislatore si è dovuto muovere in questo senso. Ad ogni modo, già la giurisprudenza del 2020, in questo specifico segmento, aveva utilizzato un monito ben preciso sui cosiddetti sequestri *omnibus*, ovvero la necessità di individuare dei limiti al sequestro probatorio di materiale informatico e telematico quando fosse necessaria la copia integrale del contenuto di quegli strumenti.

Signor Presidente, avviandomi a concludere, è evidente che, anche in ragione di scandali che molto recentemente hanno riguardato anche il movimento che io rappresento, la Lega, ci si domanda perché fino ad ora il legislatore non abbia pensato a limitare in maniera rigorosa l'utilizzo di quelli che poi sono strumenti molto potenti, soprattutto nel momento in cui essi fanno apprensione di materiale informatico. Faccio riferimento a quanto pochi giorni fa è emerso sulla stampa ed è stato oggetto anche di un'attività conoscitiva della Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso. Mi riferisco allo

scandalo dei cosiddetti dossieraggi che hanno riguardato molti esponenti del mio partito e che sono stati semplicemente il frutto di un accesso abusivo ad una banca dati nella quale erano contenuti dei documenti informatici. È ovvio che quei documenti informatici trovano un momento di giustificazione da parte del soggetto che li va ad esaminare quando ci sia ovviamente liceità nel loro utilizzo per scopi investigativi. Questo però non basta. Quello era un caso in cui il soggetto si è avventurato per fini personali, che poi dovremo ancora chiarire quali fossero, nel compimento di quei *dossier*, ma nulla toglie il fatto che poi anche durante un'inchiesta o un'indagine si possano andare a fare delle conoscenze, le più varie, all'interno del materiale informatico contenuto nei dispositivi.

È ovvio, quindi, che la Lega appoggerà in maniera molto sentita e forte anche le modifiche che sono intervenute da parte del Governo in sede di Commissione giustizia. Ringrazio la collega Stefani che, con un emendamento a sua prima firma, ha operato un intervento assolutamente produttivo di effetti positivi sul tempo necessario a compiere l'attività di ascolto, che fino ad ora era stato disciplinato in una certa maniera.

Siamo sicuramente consci del fatto che questo provvedimento non esaurisce le esigenze di riforma di un sistema che ha la possibilità di utilizzare, a tutela dei cittadini, per indagare crimini anche gravissimi, degli strumenti che sono evidentemente molto più forti e penetranti rispetto a quelli del passato. È altrettanto comprensibile che vi siano, sull'altro piatto della bilancia - ce lo dice una giurisprudenza solidissima, che ormai è diventata un monolite - delle garanzie finalizzate ad equilibrare un sistema che altrimenti sarebbe di stampo sovietico, cubano o chi più ne ha più ne metta.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, quando abbiamo finito l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, il Gruppo Partito Democratico ha redatto un documento nel quale richiamava l'esigenza di intervenire, con una nuova disciplina, sul sequestro degli *smartphone*. Dall'indagine conoscitiva era infatti emersa questa lacuna. E lo aveva sottolineato in particolare il procuratore nazionale antimafia Melillo, che aveva detto che quello era un tema da affrontare e disciplinare. Nelle conclusioni del documento che abbiamo depositato agli atti di quella indagine conoscitiva abbiamo, quindi, detto che occorre intervenire su questo punto.

Faccio questa premessa per dire che noi ovviamente, coerentemente con quella posizione, eravamo e siamo dell'idea di intervenire con una disciplina appropriata, che dia un regolamento chiaro alle modalità e alle condizioni attraverso le quali il pubblico ministero, nell'ambito di un'indagine penale, possa sequestrare il telefonino di una persona. E lo siamo perché - come ha sottolineato il dottor Melillo nell'indagine conoscitiva - il telefonino è ormai diventato uno strumento nel quale è contenuta la documentazione della vita di una persona. Esso è forse lo strumento più invasivo, dal punto di vista della *privacy*, che si possa immaginare, perché al suo interno ci sono comunicazioni, *chat*, immagini, video e documenti che racchiudono la vita di una persona. Quindi era necessario intervenire con una disciplina appropriata, perché non c'era.

Di questo eravamo convinti tutti, tant'è vero che anche il Movimento 5 Stelle, attraverso il senatore Scarpinato, aveva depositato una proposta di legge che interveniva sul punto. Questa era quindi una bella occasione per poter fare un lavoro tutti insieme, cioè per fare un lavoro condiviso da parte del Parlamento sui temi della giustizia, che di solito ci vedono divisi, magari anche per motivi un po' strumentali e ideologici. Questa era una bella occasione per provare a fare un lavoro insieme e noi eravamo disponibili.

Però la realtà dei fatti è andata in modo molto diverso. C'era una proposta legge a prima firma Zanettin e Bongiorno, sulla quale si poteva fare un ragionamento. Era una proposta di legge che secondo noi andava migliorata, ma era certamente una buona base di partenza. C'era inoltre il testo Scarpinato, che era ottimo. Invece ci siamo trovati improvvisamente a discutere di un emendamento del relatore, ovviamente suggerito dal Governo - lo sappiamo benissimo - che ha completamente rivoluzionato e riscritto il testo a prima firma Zanettin (quindi un testo di maggioranza). In brevissimo tempo siamo stati costretti a lavorare su un testo che cambiava completamente i presupposti di partenza e la pista di lavoro che era stata tracciata dalla proposta sia di Scarpinato, sia del collega Zanettin.

Noi avevamo proposto di fare almeno un breve ciclo di audizioni e ce ne sono state concesse solo due che secondo noi, e lo abbiamo detto ripetutamente anche in Commissione, non sono state sufficienti a chiarire gli aspetti più critici di questa nuova proposta di legge, sostanzialmente incarnata nell'emendamento del relatore.

Quello che è emerso dall'istruttoria che abbiamo potuto svolgere in modo riservato - quindi non come sarebbe stato opportuno, cioè attraverso un'istruttoria in Commissione - ha rivelato che si tratta di una proposta che purtroppo presenta molte criticità, molte contraddizioni e un procedimento farraginoso che rischia di prestarsi a svariati incidenti di percorso. Si poteva scrivere meglio, si poteva farlo in modo molto più lineare.

È stato detto e ricordato dal relatore, durante la relazione introduttiva, che ci saranno almeno due decreti di sequestro e ci saranno due richieste al gip sulle quali potrà essere presentato un reclamo, quindi si potranno avere, sulle due richieste e i due decreti successivi, dei procedimenti incidentali.

Non si è messo curiosamente alcun limite alla sequestrabilità dei cellulari, salvo l'introduzione di un limite molto, molto elevato - e secondo me molto discutibile - alla sequestrabilità di alcuni materiali rinvenuti nei cellulari (non tutti) relativi alle *chat* e alle *e-mail* che sono contenute negli *smartphone* e nelle memorie digitali. Per quelli si è ritenuto che si debbano applicare i limiti, molto stringenti e rilevanti, che riguardano le intercettazioni telefoniche. Cioè si potrà sequestrare uno *smartphone* per qualunque tipo di reato, ma le *chat* e le *e-mail* che sono in esso contenute potranno essere sequestrate solamente se si parla di reati con una pena superiore ai cinque anni, cioè i reati per i quali sono previste le intercettazioni. Si è giustificata questa decisione, che ovviamente limita fortemente l'acquisibilità dei dati delle *chat* e delle *e-mail* contenute sullo *smartphone* rispetto allo *status quo*, dicendo che quella è corrispondenza per cui, in aderenza anche alla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che le *chat* e le *e-mail* sono corrispondenza, bisogna applicare proprio per questo i limiti previsti dal codice di procedura penale per le intercettazioni, facendo una indebita e infondata equiparazione tra la corrispondenza e le intercettazioni, cosa che la sentenza della Corte costituzionale, che è stata richiamata per giustificare questa decisione, non fa, anzi, quella sentenza dice esattamente il contrario, cioè dice che la corrispondenza non è e non può essere paragonata alle intercettazioni. Infatti le intercettazioni, dice la sentenza della Corte, ricorrono quando ci sono due condizioni: la prima di ordine temporale, cioè che la comunicazione deve essere in corso al momento della sua captazione, e quindi la comunicazione deve essere colta nel suo momento dinamico, e la seconda è che tale captazione avvenga in modo occulto, cioè all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Quella è la ragione che giustifica tale particolare limitazione, correttissima, che riguarda le intercettazioni, perché queste ultime hanno questa caratteristica: sono captate nel momento in cui avviene la comunicazione e all'insaputa del soggetto che sta comunicando.

La corrispondenza è un'altra cosa. Equiparare la corrispondenza all'intercettazione ai fini di una limitazione del sequestro delle *e-mail* e delle *chat* è un'indebita, e secondo noi ingiustificata, operazione ermeneutica che produce il solo effetto di limitare fortemente la sequestrabilità delle *chat* e delle *e-mail*.

Questo comporta, per esempio, che in un caso come l'indagine che riguarda il tenente Striano per l'accesso abusivo alle banche dati della finanza, per quei reati che non sono sopra la soglia dei cinque anni di reclusione - prevista con questa nuova norma - non sarà possibile estrarre dal cellulare sequestrato alla persona accusata le *chat* o le *e-mail* dalle quali magari potrebbe risultare un indizio di reato a suo carico.

Ha senso questa cosa? Noi pensiamo di no e che sia un errore. Questa è la ragione per la quale pensiamo che sia stato fatto un lavoro non accurato e che si sia approfittato per porre ulteriori limiti a uno strumento d'indagine come la captazione dei dati, che invece deve avere una sua coerenza con il sistema. Ci sono una procedura farraginoso e limiti secondo noi non giustificabili e anche contraddittori, perché non si mette alcun limite al sequestro, ma si mettono limiti draconiani all'acquisizione dei dati come le *chat* e le *email*. Tutto questo ci fa concludere che si tratta dell'ennesima occasione mancata ed è un peccato, perché su questo invece c'era sicuramente da parte nostra grande disponibilità a un lavoro congiunto che credo avrebbe potuto portare anche a una

condivisione globale di quest'Assemblea parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sisler. Ne ha facoltà.

SISLER (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge, come detto, d'iniziativa del senatore Zanettin e della presidente Buongiorno, poi brillantemente emendato dal senatore Rastrelli, che ne è anche relatore, è volto a riformare le disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i sequestri di dispositivi elettronici, sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali. Rappresenta un grande traguardo per chi come noi crede profondamente nello Stato di diritto. All'interno dei dispositivi elettronici, dei nostri cellulari e *computer* è conservata la nostra intera esistenza, non soltanto la corrispondenza. Attraverso il sequestro di tali dispositivi, si ha accesso, oltre alla messaggistica, alle fotografie, ai video, alla cronologia degli spostamenti, ai *social network*, alle note, alle cartelle cliniche e alle dichiarazioni dei redditi, insomma, ad ogni aspetto della vita professionale e privata di un cittadino. Non rappresenta un'intromissione soltanto nella vita del cittadino a cui il dispositivo viene sottratto, ma anche - ed è questa la parte che credo non potesse più essere tollerata e meritasse una disciplina assolutamente garantista, che consenta il sequestro solo in casi eccezionali - di tutti coloro che per ragioni familiari, sentimentali o professionali hanno rapporto con lui e possibilmente anche di terzi con cui non ha alcun rapporto diretto.

L'attuale disciplina confligge con l'articolo 15 della Costituzione, com'è stato detto, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione in quanto inviolabili. La riforma che stiamo analizzando si instaura nel solco del tracciato della Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 170 del 2023.

È assurdo e impensabile che, secondo l'attuale disciplina, un singolo pubblico ministero, quindi quello che se ne occupa, con un proprio solo decreto e con la propria firma possa disporre il sequestro di dispositivi che custodiscono una mole enorme di informazioni personali che spesso purtroppo, come sappiamo, fuggono dalle procure (e si tratta di fughe sempre del tutto casuali e mai politicamente orientate, ovviamente), arrecando danni irreparabili a soggetti spesso innocenti, poi sottoposti ad indagini, e, come abbiamo detto, non solo ad essi, ma anche a persone del tutto estranee.

Il presente disegno di legge attribuisce quindi al giudice, nell'ambito delle indagini preliminari, la competenza a disporre, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro dei dispositivi con un proprio decreto motivato soltanto quando risulti necessario per la prosecuzione delle indagini e nel rispetto del criterio di proporzionalità. Delegheremo pertanto finalmente a una figura terza e imparziale, sottraendo al solo arbitrio della pubblica accusa la decisione finale su un sequestro che viola fortemente la sfera personale dell'individuo.

Per tali motivi, sosteniamo con forza questo provvedimento, che in una Nazione civile e in un ordinamento liberale e garantista verrebbe accolto come un atto di semplice buon senso.

Oggi poniamo un altro tassello verso la riforma globale della giustizia, che l'Italia e gli italiani aspettano da decenni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, previ accordi intercorsi tra i Capigruppo, la seduta di domani avrà inizio alle ore 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LA MARCA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, prendo la parola per ricordare una persona, un amico, un signore, che è stato un vero punto di riferimento per tutti i cittadini italiani nel mondo, scomparso prematuramente la notte di Pasqua a causa di una grave malattia. Figlio di emigrati, Michele Schiavone aveva raggiunto i genitori in Svizzera, dove ha fatto il suo percorso di studi e conseguito mete professionali non facili da raggiungere per un emigrato.

Per decenni, egli ha dedicato le sue energie al campo associativo, per dare identità ed autonomia alle comunità di emigrati. È stato non meno presente ed attivo nella federazione svizzera del PCI, prima, la

più importante all'estero, e poi nella formazione nella quale si è trasformata. Eletto sin dal 2004 nel Consiglio generale degli italiani all'estero, il più alto organo di rappresentanza della collettività italiana nel mondo, ne è stato segretario generale per più mandati, fino ad oggi.

Nel CGIE ha impresso una forte spinta di attivismo, proiettandolo verso un rapporto costante con le istituzioni nazionali e regionali italiane, nel tentativo di far pesare sempre di più la collettività italiana nel mondo, nelle politiche di internazionalizzazione del Paese.

Michele ed io legammo subito, sin dalla prima assemblea generale del CGIE alla quale partecipai, molti anni addietro: forse per le origini pugliesi che ci accomunavano, forse per il nostro comune disprezzo per l'ipocrisia che ci circondava, ma soprattutto per un sincero desiderio di vedere rispettata l'enorme diaspora, che lui era convinto fosse una vera e propria risorsa per la madrepatria.

Un uomo onesto, instancabile lavoratore, dal cuore grande, indignato per il trattamento sempre meno rispettoso nei confronti degli italiani all'estero da parte delle istituzioni. Una delle ultime cose che mi disse fu di andare avanti e lottare per tutti noi, perché l'Italia e gli italiani riconoscano il nostro valore e ci diano il peso che meritiamo.

Caro segretario, caro Michele, sei stato un esempio per milioni di italiani nel mondo e la tua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Continuerò a lottare, come mi hai insegnato a fare, ricordando con affetto le tue parole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice La Marca. Anche la Presidenza si unisce al ricordo di Michele Schiavone.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 10 aprile 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,23*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali ([788](#))

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Definizione della professione di pedagogista*)

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con

autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

Approvato

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 -

Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ».

Art. 3

Approvato

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che

svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

Approvato

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5.

Approvato

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

Approvato

(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

Approvato

(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predisporre e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

Approvato

(Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero)

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

Approvato

(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi

- educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
 - 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
 - 4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 788

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Testo integrale della relazione orale del senatore Rastrelli sui disegni di legge nn. 806 e 609

Il disegno di legge in titolo interviene in materia di operazioni investigative condotte nei dispositivi informatici, introducendo, in particolare, una specifica disciplina per il loro sequestro in ambito penale.

Nel corso del lungo ed approfondito esame svolto dalla Commissione giustizia, è stato approvato un emendamento, a firma di chi parla, che ha modificato l'originario Atto Senato 806 (adottato quale testo base), da un lato, disciplinando in modo più preciso la procedura, di cui al nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale, per il sequestro dei dispositivi elettronici e, dall'altro apportando al codice di rito e alle disposizioni di attuazione alcune modifiche conseguenti alla introduzione proprio della nuova disciplina.

Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento ritengo opportuno ricordare che la necessità di un intervento legislativo su questa delicata tematica è stata evidenziata con chiarezza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, svolta dalla Commissione giustizia. In tale documento infatti - cito testualmente - «è stato rilevato come, mentre le captazioni godono di garanzie procedurali rilevanti e di una forte tutela della riservatezza una volta depositate nell'ADI, di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come *smartphone*, *tablet* e *pc*. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur

essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare a condizioni di ammissibilità come quelle previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale».

Vorrei aggiungere inoltre che la disciplina proposta dalla Commissione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la recente e nota sentenza n. 170 del 2023. Con questa decisione la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi in violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha dichiarato che la procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e *whatsapp* del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Tali messaggi sono stati ritenuti infatti riconducibili alla nozione di "corrispondenza", costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca, come anticipato, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute.

Si tratta di una articolata "procedura" suddivisa in tre distinte fasi: l'apprensione del dispositivo; la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati di rilievo investigativo.

La prima fase riguarda, come accennato, l'apprensione del dispositivo. A ben vedere, il sequestro dei dispositivi elettronici non determina solo lo spossessamento dello strumento, ma incide soprattutto sui dati digitali in esso custoditi.

Viene in primo luogo introdotta una riserva di giurisdizione: nel corso delle indagini preliminari, compete al gip, su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici o telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini (in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta) e nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria al pubblico ministero che ne cura, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, l'esecuzione (comma 1).

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di disposizione del mezzo di ricerca della prova, entro quarantotto ore: dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla Polizia giudiziaria (comma 4).

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è disposto dal giudice che procede, e la duplicazione è eseguita mediante perizia.

Il sequestro perde efficacia: in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (comma 5).

Il pubblico ministero può delegare, per l'esecuzione del sequestro, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, i quali, come anticipato, sono legittimati a procedervi anche di propria iniziativa, salva la successiva trasmissione del verbale al pubblico ministero per la convalida del giudice. In ogni caso il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il

pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente (comma 2).

Quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (comma 3).

I commi 6-11 dell'articolo 254-ter del di codice procedura penale disciplinano la fase successiva al sequestro materiale dei dispositivi e dei sistemi informatici o telematici e delle memorie digitali e in particolare la fase della duplicazione e analisi del contenuto.

Il pubblico ministero provvede alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione prevede tempi stringenti per lo svolgimento delle operazioni tecniche: tra l'avviso (che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere infatti un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2, per le quali, la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è avvisata che è assistita da un difensore d'ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia (comma 6).

Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico (comma 7).

I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve (comma 8).

La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità (comma 9).

La duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità: nel caso di procedimenti per gravi reati anche informatici, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Effettuata la duplicazione, il pubblico ministero dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

L'articolo 321 del codice di procedura penale - è appena il caso di ricordare - disciplina il sequestro preventivo "impeditivo", il quale si connota per un duplice presupposto fattuale: il rapporto di pertinenza della cosa con il reato e il concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze.

Effettuata l'analisi del duplicato informatico, l'articolo 254-ter delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire (comunicativo o non comunicativo). Il pubblico ministero infatti, nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro dei dati strettamente pertinenti al reato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta e, comunque, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione; nel caso di dati aventi contenuto comunicativo, deve chiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni (articoli

266, comma 1, e 267, comma 1, del codice di procedura penale, nonché, nel caso di procedimenti per reati di criminalità organizzata, articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991). Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immutabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo. La conservazione del duplicato informatico avviene in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza presso la procura della Repubblica, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza, fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati possono chiederne la distruzione a tutela della riservatezza, quando i dati, le informazioni o i programmi non sono necessari per il procedimento: la decisione spetta al giudice in camera di consiglio e la distruzione deve essere eseguita sotto il suo controllo, con redazione di apposito verbale. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

Contro i decreti di sequestro (emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12) è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione anche al contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter* diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 233 del codice di procedura penale, il quale disciplina la consulenza tecnica estraperitale. Si tratta, come noto, di un mezzo di prova che può essere introdotto dalle parti nel procedimento quando non sia disposta la perizia. Il disegno di legge, introducendo il nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 233 del codice di procedura penale, amplia le attività di indagine esercitabili dall'esperto ricomprendendovi anche la facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, potendo formulare osservazioni e riserve.

La lettera *c*) interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 247 del codice di procedura penale che disciplina i casi e le forme della perquisizione informatica ricomprendendo anche tra le attività di *computer forensics* sui dispositivi e le memorie digitali.

Sempre con riguardo al tema della ricerca probatoria, la lettera *l*) apporta modifiche al comma 1-*bis* dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il quale disciplina le perquisizioni informatiche a iniziativa della polizia giudiziaria nei casi di flagranza o d'urgenza.

Il disegno di legge modifica il comma 1-*bis* adeguando la formulazione testuale (che attualmente richiama solo i sistemi informatici o telematici) alla nuova disciplina: viene così inserito il riferimento anche ai "dispositivi e alle memorie digitali"; aggiunge sempre al comma 1-*bis* un ulteriore periodo ai sensi del quale in caso di perquisizione informatica la polizia giudiziaria deve avvisare l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile; introduce nell'articolo 352 del codice di procedura penale un nuovo comma 1-*ter* per il quale i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13, e quindi attraverso il riversamento su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immutabilità.

La lettera *d*) inserisce nel codice di rito il nuovo articolo 250-*bis* con il quale si introduce una specifica disciplina per le perquisizioni di sistemi informatici o telematici.

Quando è disposta la perquisizione informatica, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

In assenza dell'imputato o di chi ha la disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, la copia del decreto di perquisizione è consegnata e l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.

La lettera *e*) aggiunge due ulteriori commi (commi 1-*bis* e 1-*ter*) all'articolo 252 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, reperite nel corso di una perquisizione. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo). L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13, in tema di riversamento su idonei supporti. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. Il nuovo comma 1-*ter* prevede inoltre che quando, a seguito della perquisizione informatica, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applica la disciplina del sequestro dettata dal nuovo articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo (che prevede nei casi d'urgenza che sia il pubblico ministero con decreto motivato a disporre il sequestro).

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 254 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede una limitazione alla garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza consentendo il sequestro, presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, di documenti rientranti nella nozione di "corrispondenza". Il nuovo comma 1-*bis* prevede che il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo), fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.

La lettera *g*) aggiunge due ulteriori commi nell'articolo 254-*bis*, il quale riguarda il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni per la cui esecuzione l'autorità giudiziaria può stabilire modalità acquisitive specifiche, strumentali alla regolare fornitura dei servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che il sequestro è disposto ai sensi del già ricordato articolo 254-*ter*, comma 12. Il comma successivo precisa che si applicano le disposizioni di cui al nuovo articolo 254-*ter* in quanto compatibili.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 259 del codice di procedura penale, includendo nella specifica disciplina dettata per la custodia di "dati, informazioni o programmi informatici" sequestrati anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia conseguente a sequestro probatorio "dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali".

La successiva lettera *i*) modifica l'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. Nello specifico si prevede che il difensore abbia anche il diritto alla trasposizione su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, del codice di procedura

penale.

La lettera *m*) sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale in tema di accertamenti urgenti informatici.

Oltre ad inserire il riferimento anche ai dispositivi e alle memorie digitali si prevede che se del caso, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*.

Sempre la lettera *m*) aggiunge un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 354 del codice di procedura penale, per il quale quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La successiva lettera *n*) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 del codice di procedura penale che disciplina la convalida del sequestro e il suo riesame. La nuova disposizione prevede che nel caso di sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, avente ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La lettera *o*) inserisce nell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale il nuovo comma 2-*ter*, in tema di avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

Ai sensi della nuova disposizione l'avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.

La lettera *p*) apporta modifiche all'articolo 431 del codice di procedura penale in materia di formazione del fascicolo dibattimentale.

Il disegno di legge: interviene quindi sulla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale prevedendo che debbano essere collocati nel fascicolo per il dibattimento non solo il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, ma anche in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove; inserisce un ulteriore comma nell'articolo 431 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, ai fini della formazione del fascicolo per il dibattimento e ferma la facoltà delle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

La lettera *q*), poi, inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 del codice di procedura penale. Tale articolo, occorre rammentare, stabilisce che la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, per ottenere la misura dell'accelerazione che il procedimento subisce a seguito della scelta operata dal pubblico ministero. Il comma 2 dell'articolo 454, poi, impone al pubblico ministero di depositare il fascicolo contenente la

notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip. Il comma 2-*bis* prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato il pubblico ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Tale termine può essere prorogato su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6.

Il nuovo comma 2-*ter* del quale il disegno di legge prevede l'introduzione, stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, (e quindi entro quindici giorni dalla notifica) il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo (vedi lettera *o*), da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato, ovvero di ammissione di prove.

Da ultimo la lettera *r*) aggiunge un nuovo comma nell'articolo 461 del codice di procedura penale in tema di opposizione al decreto penale. In base alla nuova disposizione (comma 1-*bis*) entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.

L'articolo 3 del disegno di legge introduce nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, due nuove disposizioni: l'articolo 82-*bis* in materia di attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro e l'articolo 82-*ter* che disciplina la conservazione dei duplicati informatici.

Più nel dettaglio l'articolo 82-*bis* prevede che i supporti sui quali sono riversati i dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro informatico devono essere racchiusi in apposite custodie numerate. Ogni custodia, a sua volta, deve essere racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali. Nel caso in cui tali modalità di conservazione non siano possibili debbono essere comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

L'articolo 82-*ter* invece, prevede che al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico assicuri l'assoluta riservatezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-*bis*, comma 2, secondo periodo, (per il quale il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito) e comma 3 (che prevede che all'archivio possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati). L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati.

L'articolo 4 reca infine una disposizione transitoria per la quale le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli,

Cattaneo, Crisanti, De Carlo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Germana', La Pietra, Lopreato, Martella, Mazzella, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi, Sisto, Tajani, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Pirro e Zambito, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00002 sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti (*Doc. XXIV*, n. 18).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 27 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 19). Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 3 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 20).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 aprile 2024, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il senatore Antonio Nicita in sostituzione del senatore Lorenzo Basso, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 3 aprile 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 2 aprile 2024, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Carlo Nordio, Ministro della giustizia.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Vinci Gianluca

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (821-B)

(presentato in data 05/04/2024)

C.982 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.1214, C.1347, C.1584, C.1639, C.1677, C.1685, C.1754).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pirondini Luca, Lopreiato Ada, Mazzella Orfeo

Introduzione del delitto di omicidio e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro (1091)

(presentato in data 29/03/2024);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092)

(presentato in data 03/04/2024);

senatore Scalfarotto Ivan

Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale al fine di tutelare la libertà personale dell'imputato durante le udienze (1093)

(presentato in data 03/04/2024);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche all'articolo 158 del codice penale in materia di decorrenza del termine della prescrizione (1094)

(presentato in data 03/04/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (1095)

(presentato in data 09/04/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Borghi Enrico

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (767) previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Mennuni Lavinia ed altri

Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia (1075)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

dep. Vinci Gianluca

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (821-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.982 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1214, C.1347, C.1584, C.1639, C.1677, C.1685, C.1754)

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Sbröllini Daniela

Dichiarazione di monumento nazionale della «Città dell'armonia» di Valdagno (1026)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Ambrogio Paola ed altri

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica digitale (1039)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Dep. Rizzetto Walter ed altri

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (1060)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.630 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.373)

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Regione Toscana

Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (1064)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza

sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Versace Giusy

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole (1071)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 09/04/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Fazzone Claudio

Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare (1063)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. De Poli Antonio

Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario (1077)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni per il rilancio del settore dell'ippica (1070)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Bergesio Giorgio Maria ed altri

Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione

regolamentata di tecnologo alimentare (1078)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 09/04/2024);

5^a (Bilancio) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

sen. Nicita Antonio ed altri

Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disposizioni in materia di legge annuale per il digitale (1067)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Patton Pietro

Modifiche agli statuti speciali delle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in merito alla procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1019)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. De Cristofaro Peppe

Modifiche al codice civile, alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e altre disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli, di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente (1051)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (1089)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 09/04/2024);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 03/04/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1086)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.41, C.96, C.195, C.411, C.412, C.526, C.529, C.578, C.634, C.684, C.686, C.697, C.718, C.865, C.874, C.892, C.985, C.1030, C.1218, C.1258, C.1265, C.1303, C.1398, C.1413, C.1483)

(assegnato in data 09/04/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

dep. Pittalis Pietro ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (985)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.893 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.745, C.1036, C.1380)

già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 26/03/2024).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 3 aprile 2024 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria,

digitalizzazione):

Dreosto - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle ingerenze esterne nei processi democratici italiani", previ pareri della 2a, 3a, 5a e della 8a Commissione permanente (*Doc. XXII*, n. 13).

Affari assegnati

In data 5 aprile 2024 è stato deferito alle Commissioni riunite 4a (Politiche dell'Unione europea) e 5a (Programmazione economica, bilancio) ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Atto n. 451).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 27 marzo 2024, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 final), approvato nella seduta del 19 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 31) (Atto n. 449);

il documento concernente la proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE DEL Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 final), approvato, nella seduta del 20 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 32) (Atto n. 450).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 28 marzo 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- SMD 16/2023, denominato «*Data Center*», relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell'*Information Communication Technology* (n. 146);
- SMD 29/2023, denominato «Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia» (n. 147).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 3 aprile 2024 - alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera del 3 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 148).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 marzo e 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Marco Montanaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

- alla dottoressa Fiammetta Furlai, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- alla dottoressa Patrizia Scarchilli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Sostegno alla lotta contro il covid-19 e l'insicurezza alimentare in Burkina Faso" dell'Associazione Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca - ETS.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria, con lettera pervenuta in data 27 marzo 2024, ha inviato la prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione intelligenza artificiale per l'informazione, istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 25 marzo 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 453).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, relativo all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXV*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 29 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, relativa all'anno 2023 (*Doc. CXXXI*, n. 2).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 2).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2023, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 2).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CXI*, n. 2).

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina della professoressa Angela Bracco a presidente del Museo Storico della fisica e centro studi e ricerche E. Fermi (CREF) (n. 32).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del professor Roberto Ragazzoni a presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 33).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 27 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXIV*, n. 1).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, la relazione sullo stato di attuazione del piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, aggiornata al mese di giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXVI*, n. 2).

Negli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 3 aprile 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Villapiana (Cosenza).

Con lettera in data 27 marzo 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente l'affidamento della gestione del Comune di Melito di Napoli (Napoli) ad una commissione straordinaria.

Governo, ritiro di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 marzo 2024, ha ritirato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo» (Atto del Governo n. 139).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un

investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia (COM(2024) 142 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia (COM(2024) 143 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 25 marzo 2024, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 22 febbraio 2024, causa C-660/22, Ente Cambiano società cooperativa per azioni contro Agenzia delle Entrate. Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 RFUE - Libera circolazione dei capitali - Direttiva 2008/7/CE - Banche di credito cooperativo il cui patrimonio netto supera una certa soglia - Normativa nazionale che impone a tali banche il pagamento di una somma corrispondente al 20% di detto patrimonio netto per conferire la loro azienda bancaria ad una società per azioni in cambio di titoli di quest'ultima - Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte - Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte - Situazione puramente interna - Irricevibilità - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 22*).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 31 marzo 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 26 marzo 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la Sicilia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 448).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 51 del 6 marzo 2024, depositata il successivo 28 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice» (*Doc VII, n. 66*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 52 del 5 marzo 2024, depositata il successivo 28 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 23-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo» (*Doc VII*, n. 67) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente;

sentenza n. 55 del 7 marzo 2024, depositata il successivo 8 aprile 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (*Doc VII*, n. 68) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 aprile 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti C.P.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 213);

dell'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 214);

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 215).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2024, ha inviato la relazione, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2024/FRG dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa, concernente la gestione dei servizi sanitari regionali per gli esercizi 2022 e 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 452).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Liguria, in data 29 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 8).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti:

- della regione Emilia Romagna concernente la "Sessione europea 2024.Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 18);

- della regione Toscana in merito all'adozione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (n. 19).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il legale rappresentante della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CVII*, n. 2).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 2 aprile 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024) 60 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Rastrelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00374 della senatrice Ambrogio.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-00953, del senatore Bergesio, rivolta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è rivolta anche al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Mozioni

[ZAMPA](#), [SENSI](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [BASSO](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [D'ELIA](#), [LA MARCA](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [FRANCESCHELLI](#), [VERINI](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

la guerra di aggressione su vasta scala condotta dalla Federazione Russa contro l'Ucraina rappresenta una tragedia umanitaria e una violazione massiccia e continua del diritto internazionale. Lo spostamento forzato di civili ucraini, in particolare di bambini dalla tenera età fino ai 17 anni, nella Federazione Russa o all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati, è uno degli aspetti più orribili di questa aggressione;

al riguardo si rendono necessarie e non più rinviabili azioni volte all'accertamento delle responsabilità e alla consegna alla giustizia di tutti gli autori del reato, a tutti i livelli di responsabilità;

le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa hanno ripetutamente condannato fermamente la pratica del trasferimento e della deportazione forzata di civili, in particolare bambini cui è stata imposta la cittadinanza russa, al fine di promuoverne l'adozione da parte di coppie russe. Al riguardo si evidenzia come tale pratica si ponga in aperto contrasto con il diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra e al Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione

delle vittime dei conflitti armati internazionali, di cui la Federazione Russa e l'Ucraina sono firmatari; tali pratiche, inoltre, costituiscono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e, come osservato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella risoluzione 2482 (2023) "Aspetti giuridici e violazioni dei diritti umani legati all'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa", un possibile genocidio, dal momento che atti come "le uccisioni o il trasferimento forzato di bambini di un gruppo ad un altro gruppo, ai fini della loro russificazione mediante l'adozione da parte di famiglie russe e/o il loro trasferimento in orfanotrofi a gestione russa o in strutture residenziali come i campi estivi" potrebbero rientrare nell'articolo II della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio;

le autorità ucraine e le organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani stanno lavorando intensamente per documentare e indagare sul trasferimento forzato e sulla deportazione di civili e per trovare, sostenere e liberare le vittime e riunirle alle loro famiglie. La pratica degli allontanamenti illegali di ucraini nella Federazione Russa dai territori temporaneamente occupati nelle regioni di Donetsk e Luhansk, già iniziata prima dell'aggressione militare della Federazione Russa, ha assunto successivamente al 24 febbraio 2022, la portata di una vera e propria deportazione con attività pianificate e organizzate in modo sistematico e che, secondo quanto denunciato da diverse organizzazioni internazionali, vedrebbero coinvolti tutti i livelli del processo decisionale politico;

nell'aprile del 2023, il Governo ucraino ha dichiarato di aver raccolto segnalazioni di oltre 19.384 bambini classificati come "deportati" nella Federazione Russa, di cui solo 361, secondo le autorità, sarebbero tornati a casa;

la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, e contro la commissaria per i Diritti dei bambini della Presidenza della Federazione Russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, in relazione ai presunti crimini di guerra di deportazione illegale e trasferimento forzato di minori dalle aree temporaneamente controllate o occupate dell'Ucraina verso la Federazione Russa;

il trascorrere del tempo diminuisce le possibilità di ritrovare questi bambini, sottoposti a diversi soprusi: il cambio di cittadinanza e di nome, adozioni illegali. Secondo quanto denunciato da diverse organizzazioni internazionali sarebbe stata imposto loro una nuova cultura e una nuova lingua con drammatiche ricadute fisiche e psicologiche;

dopo più di due anni di conflitto occorre rafforzare ulteriormente il sostegno politico per il raggiungimento degli obiettivi del piano di risposta umanitaria per l'Ucraina, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini sfollati e delle loro famiglie. Secondo diverse stime, infatti, si ritiene che per sostenere le comunità colpite dalla guerra in Ucraina e i rifugiati ucraini e le comunità che li ospitano nella regione per tutto il 2024 sia necessaria una somma totale compresa tra i 4 e i 5 miliardi di dollari; occorre rafforzare, inoltre, tutte le forme di cooperazione possibili tra i Paesi membri dell'UE, al fine di contribuire al miglioramento della situazione dei bambini ucraini, ovunque si trovino: i minori che si trovano in Ucraina, quelli che sono sfollati all'interno del Paese e quelli che hanno trovato protezione temporanea in Europa, nonché i bambini che sono attualmente dispersi o sono stati deportati o sfollati con la forza nella Federazione Russa e in Bielorussia,

impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi internazionali gli sforzi dell'Ucraina per documentare e accertare la situazione di ogni bambino scomparso, fornendo, sostegno politico, logistico e finanziario per l'istituzione di un meccanismo legale efficace, rapido e sicuro per identificare, rintracciare e rimpatriare i minori, anche coinvolgendo le diverse organizzazioni internazionali come l'UNICEF, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani e altre agenzie competenti delle Nazioni Unite;

2) a fornire un pieno sostegno alle autorità ucraine competenti a tutti i livelli e alle organizzazioni non governative che si occupano di specifiche categorie di bambini come gli sfollati interni, quelli che necessitano di cure in istituto, gli orfani, i figli dei soldati caduti in guerra e dei veterani e quelli fisicamente e psicologicamente colpiti dalla guerra, in particolare nell'impegno volto a garantire il pieno accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, compresa la riabilitazione fisica e psicologica, e il

loro pieno reinserimento.

(1-00090)

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nella striscia di Gaza a seguito della campagna militare avviata dal Governo israeliano la popolazione è allo stremo e si trova a vivere in condizioni drammatiche;

all'impressionante numero di vittime che oramai ha superato la soglia delle 31.000, occorre aggiungere la carestia imminente nel nord della striscia di Gaza e l'insicurezza alimentare che l'intera popolazione di Gaza sta affrontando a livelli di crisi o peggiori, secondo quanto evidenziato dal nuovo rapporto dell'Integrated food security phase classification (IPC), pubblicato in data 18 marzo 2024;

secondo il nuovo rapporto, 1,1 milioni di persone a Gaza, ovvero circa metà della popolazione, hanno completamente esaurito le loro scorte di cibo e le loro capacità di fare fronte alla situazione, e stanno lottando contro una fame catastrofica e la morte per fame. Si tratta del numero più alto mai registrato dal sistema IPC di persone che affrontano una fame catastrofica, ed il doppio del numero registrato nel rapporto dell'IPC di appena tre mesi fa;

Cindy McCain, direttrice esecutiva del World food programme (WFP), ha dichiarato che: "La gente a Gaza sta morendo di fame ora. La velocità con cui questa crisi di fame e malnutrizione provocata dall'uomo ha devastato Gaza è terrificante";

il rapporto sottolinea come la carestia, anche nel nord di Gaza, possa essere fermata solo attraverso il pieno accesso alle organizzazioni umanitarie per fornire cibo, acqua, prodotti nutrizionali, medicine, servizi sanitari e igienico-sanitari, su larga scala, all'intera popolazione civile;

secondo le stime del WFP servirebbero almeno 300 *camion* al giorno semplicemente per soddisfare i bisogni alimentari di base, soprattutto nel nord. Dall'inizio dell'anno, il WFP è riuscito, invece, a far arrivare solo 9 convogli al nord;

considerato che:

il 15 marzo una nave noleggiata dall'organizzazione "World Central Kitchen" (WCK), del cuoco statunitense di origine spagnola José Andrés, in collaborazione con l'organizzazione non governativa "Open arms", è arrivata davanti alle coste della striscia di Gaza consegnando 200 tonnellate di generi alimentari;

da tempo Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti lavorano all'ipotesi di un corridoio marittimo. A fronte della distruzione da parte dell'esercito israeliano di tutti i porti della striscia, gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per costruirne uno temporaneo per consegnare gli aiuti;

tuttavia, il Pentagono ha chiarito che il tempo stimato per il completamento del progetto è di circa due mesi e che occorre il lavoro di circa mille militari statunitensi;

diversi Paesi hanno iniziato a lanciare gli aiuti dal cielo, una modalità di aiuto prevista anche nella missione italiana "Levante" e che diverse organizzazioni umanitarie hanno denunciato come inefficace e pericolosa: basti pensare al fatto che all'inizio del mese di marzo almeno cinque persone sono morte e dieci sono state ferite dopo essere state colpite da pacchi difettosi, lanciati sul campo profughi di Al Shati, a ovest della città di Gaza;

le consegne aeree presentano l'ulteriore criticità legata alla quantità degli aiuti, i *camion* possono contenere circa 10 volte la quantità di cibo rispetto a un pacco lanciato dal cielo. Inoltre, come evidenziato da diverse organizzazioni internazionali, nelle altre crisi in cui si è fatto ricorso a questo tipo di consegne (durante la guerra civile siriana e in aiuto dei profughi yazidi circondati dal Daesh in Iraq) le Nazioni Unite si sono sempre coordinate con organizzazioni attive sul campo per garantire una distribuzione sicura;

nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla situazione umanitaria a Gaza, la

necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'*escalation* regionale (2024/2508(RSP)) i deputati hanno chiesto a Israele di consentire e facilitare immediatamente la fornitura completa di aiuti in tutta Gaza attraverso tutti i valichi esistenti, e sottolineano l'urgente necessità di un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli, ribadendo la richiesta di un cessate il fuoco immediato e permanente per affrontare il rischio imminente di carestia a Gaza;

il Parlamento UE ha accolto con favore l'apertura di corridoi di aiuti marittimi per Gaza, ma ha sottolineato che la distribuzione via terra debba essere la priorità. Alla luce della diffusione di malattie e delle morti confermate di bambini a causa di malnutrizione e disidratazione, i deputati europei hanno, infine, esortato le autorità israeliane ad aprire i valichi di Rafah, Kerem Shalom, Karmi ed Erez, riconoscendo anche il ruolo indispensabile dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) nella regione;

l'Italia, invece, continua a bloccare il proprio contributo annuale all'UNRWA, nonostante la Commissione europea abbia proceduto con il pagamento di una prima *tranche* da 50 milioni di euro degli 82 previsti per il 2024, dopo che, a fine gennaio, aveva sospeso il suo sostegno all'Agenzia in seguito alle accuse riguardo al coinvolgimento di 12 membri del personale negli attacchi di Hamas di ottobre scorso;

l'Alto rappresentante della UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha usato parole molto dure, dichiarando mercoledì 13 marzo al Consiglio di sicurezza dell'ONU che Israele sta usando la fame per fare la guerra a Gaza e che la mancanza di aiuti è un disastro "artificiale";

lo scorso 25 marzo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione S/RES/2728(2024) con la quale si chiede il cessate il fuoco a Gaza dopo mesi di veti incrociati e quattro tentativi falliti. Il documento ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione, per la prima volta, degli Stati Uniti, e chiede l'immediato cessato il fuoco da entrambe le parti per il mese sacro di Ramadan, che conduca a un cessate il fuoco durevole. Con la risoluzione è stato richiesto, inoltre, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e garanzie da Israele rispetto alla consegna degli aiuti umanitari ai palestinesi nella striscia. Il documento richiede, infine, il rispetto degli obblighi "del diritto internazionale in relazione a tutte le persone detenute" e "deplora" gli attacchi contro i civili e gli atti di terrorismo;

la Corte internazionale di giustizia lo scorso 28 marzo ha stabilito che lo Stato di Israele, conformemente ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio e considerate le condizioni di vita sempre peggiori che devono affrontare i palestinesi, deve agire tempestivamente per garantire la fornitura senza ostacoli di beni essenziali e assistenza umanitaria tra cui cibo, acqua ed elettricità, nonché forniture mediche e assistenza medica agli abitanti della striscia di Gaza;

nonostante la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e il favore verso tale risoluzione espresso da larga parte della comunità internazionale, il Governo israeliano ha continuato non solo ad affermare la propria volontà di procedere con la campagna militare verso Rafah, ma, dopo due settimane di intense operazioni militari, ha distrutto l'ospedale al-Shifa di Gaza City, la più grande struttura sanitaria dell'intera striscia, provocando numerose vittime;

rilevato, infine, che:

il 2 aprile, 7 operatori umanitari che lavoravano per la citata organizzazione non governativa statunitense World Central Kitchen sono stati uccisi in un *raid* aereo dell'esercito israeliano. Al riguardo il World Central Kitchen ha dichiarato che la squadra stava viaggiando in "una zona senza scontri a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK" e che "nonostante il coordinamento dei movimenti con l'Idf, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima";

il *raid* è stato prontamente condannato dall'Alto rappresentante UE per la politica estera, Josep Borrell, e dal Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, e da numerosi Paesi e gli Stati Uniti hanno chiesto un'indagine in tempi rapidi per fare chiarezza sull'accaduto, impegna il Governo:

- 1) ad intraprendere le necessarie iniziative diplomatiche in ogni sede internazionale al fine di porre fine al blocco degli aiuti da parte di Israele e assicurare così la consegna degli aiuti umanitari all'interno della striscia alla popolazione civile;
- 2) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali perché il governo israeliano rispetti il cessate il fuoco e le garanzie per gli aiuti umanitari richiesti con la citata risoluzione S/RES/2728(2024), approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(1-00091)

Interrogazioni

[SIGISMONDI](#), [LIRIS](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

domenica 10 marzo 2024 si sono svolte le elezioni regionali in Abruzzo per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo;

la Regione aveva pubblicato sul proprio sito il calendario delle operazioni elettorali contenente "le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo a partire dal 50° giorno antecedente quello delle elezioni";

in particolare, il calendario stabiliva il divieto da sabato 24 febbraio sino a domenica 10 marzo 2024 di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche su sondaggi realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

da sabato 9 marzo, giorno antecedente a quello della votazione, è scattato, inoltre, a norma dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, il "silenzio elettorale", per cui era fatto divieto effettuare: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; una nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale; la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

giovedì 29 febbraio, in violazione del termine della pubblicazione dei sondaggi elettorali, il giornale "Domani" ha pubblicato un articolo nel quale si diceva che "Ieri la società Izi ha intercettato il sorpasso: D'Amico a 53, Marsilio a 47";

venerdì 8 marzo, giorno della chiusura della campagna elettorale, il sito del giornale "la Repubblica" ha pubblicato un articolo dal titolo "Sondaggi politici, il centrodestra arriva in affanno al voto in Abruzzo: FdI perde più di tutti. Impennata del Pd", nel quale, oltre ai dati percentuali delle liste, si prefigurava "Una sorta di effetto Sardegna che era stato previsto dai sondaggisti già all'indomani del ko alle Regionali";

sabato 9 marzo, durante il periodo di "silenzio elettorale" il programma televisivo "Accordi & Disaccordi" sul canale "Nove Tv" ha mandato in onda un monologo del giornalista e direttore de "il Fatto Quotidiano", Marco Travaglio, teso ad attaccare l'azione svolta dal presidente Marsilio alla guida della Regione oltre a dichiarazioni che gli interroganti considerano diffamatorie rivolte nei confronti del presidente;

si è trattato di un fatto accaduto a 8 ore dall'apertura dei seggi elettorali, episodio che, a giudizio degli interroganti, è difficile non configurare come premeditato ed inteso ad indebolire l'immagine pubblica del candidato e a influenzare gli elettori che seguivano la trasmissione;

per la violazione del termine della pubblicazione di sondaggi elettorali o del silenzio elettorale le norme prevedono sanzioni irrisorie, basti pensare che per la violazione del silenzio elettorale si è puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il corretto svolgimento delle competizioni elettorali e per evitare che fatti gravi come quelli descritti si possano ripetere.

(3-01052)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:

ormai 7 anni fa entrava in vigore il codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), cuore normativo di una riforma nata dalla legge delega n. 106 del 2016, con l'ambizioso obiettivo di

disciplinare e valorizzare quel vasto comparto socioeconomico di cui fanno parte associazioni, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e altre tipologie di enti *non profit* (oltre 360.000, 5 per cento del PIL);

il codice del terzo settore avrebbe quindi dovuto codificare il perimetro, i soggetti coinvolti, le regole di funzionamento, il regime fiscale, gli spazi di coordinamento normativo e decisionale di questo sistema sociale ed economico, sviluppando e potenziando così tutto l'ambito dell'economia sociale;

la riforma prevedeva oltre 40 decreti attuativi, solo in parte adottati;

il percorso di riforma è, ad oggi, in attesa dell'autorizzazione da parte della UE di alcune norme concernenti il nuovo regime fiscale, oltre che della concreta applicazione del cambio di regime IVA, da "escluso" ad "esente" per tutti gli enti non commerciali, e di tutta una serie di semplificazioni amministrative, attualmente oggetto di discussione parlamentare;

anche se l'ingresso a regime del registro unico nazionale del terzo settore è in atto e sono oltre 122.000 gli enti già iscritti, la piattaforma richiede ancora significativi interventi di semplificazione e snellimento funzionale;

constatato che:

è lo stesso mondo del volontariato, specie quello declinato sul territorio in piccole realtà associative come la protezione civile con le organizzazioni di volontariato, a palesare, con sempre maggiore intensità, un malessere diffuso circa i contenuti e le modalità applicative della riforma;

si tratta di un malcontento che emerge con grande difficoltà in seno ai tavoli nazionali, che vedono un significativo sbilanciamento di rappresentanza in favore delle grandi strutture associative;

la riforma ha di fatto avviato all'estinzione diverse realtà associative, non in grado di far fronte alle incombenze burocratiche ed economiche previste dal registro, peraltro, al netto di alcune limitate eccezioni, indistintamente applicate a ramificazioni di volontariato tra loro profondamente lontane ed eterogenee, quali fondazioni, enti ecclesiastici e le già citate organizzazioni di protezione civile;

l'aziendalizzazione del volontariato, che come detto sta causando lo scioglimento di diverse piccole associazioni, sta parallelamente generando il consolidamento delle forme associative strutturate, con realtà nazionali e territoriali che giocoforza assorbono e inglobano i soggetti in difficoltà, disperdendo quelle caratteristiche di specificità e territorialità che precedentemente permeavano tali contesti;

in particolare, volendo tenere al centro di questa analisi di contesto il mondo della protezione civile, occorre richiamare, oltre al complesso di regole introdotte dal decreto legislativo n. 117 del 2017, l'utilizzo del volontariato di protezione civile in convenzione, dinamica che richiede più risorse per i maggiori costi di gestione e di coordinamento, nonché l'obbligo, da gennaio 2025, di specifica partita IVA per ogni organizzazione (e relativi registri contabili) nelle more del transito dal regime di esclusione al regime di esenzione IVA;

occorre altresì evidenziare i continui mutamenti normativi in tema di sgravi fiscali, che, per esempio, hanno escluso le associazioni di protezione civile dall'applicazione di uno sconto pari all'IVA per l'acquisto di mezzi antincendio, prerogativa ormai riservata a una ristretta cerchia di portatori di interesse; non secondariamente, si richiamano le pesanti incombenze in ordine alla rendicontazione delle risorse percepite dalla pubblica amministrazione, che, oltre a richiedere competenze spesso esternalizzate, impongono un dispendio di tempo inevitabilmente sottratto all'attività operativa;

ritenuto che il mondo del volontariato operante nel terzo settore, in particolare quello attivo nell'ambito della protezione civile, debba poter esprimere nell'operatività tutto il proprio potenziale, senza dispersione di risorse ed energie;

considerato che:

a parere di molti esponenti del volontariato, la riforma del terzo settore ha avuto l'effetto ridurre il numero delle associazioni;

con la frammentazione delle agevolazioni fiscali applicate al comparto, si sono generate disparità, favorendo la creazione di una sorta di gerarchia tra le diverse realtà operanti;

la riforma del terzo settore ha mancato, completamente o in gran parte, i propri obiettivi in ottica di semplificazione e valorizzazione del volontariato, finendo per converso per imbrigliarlo, rischiando di compromettere, in modo definitivo, il rapporto fiduciario che sta alla base di qualsiasi impegno

volontario,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla tematica;
se non ritengano quantomeno necessario e auspicabile, tenuto conto della specifica operatività richiesta, un intervento puntuale di sostegno, in primo luogo con sgravi fiscali per il carburante destinato agli automezzi in servizio, e di snellimento procedurale in favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
se non ritengano che il mancato raggiungimento degli obiettivi per cui era nata la riforma del terzo settore imponga una pausa di riflessione nell'attuale *iter* attuativo o un serio ragionamento in ordine alla possibilità di incardinare una nuova riforma che superi il registro unico, nel solco della completa e reale valorizzazione di un comparto centrale per l'Italia.

(3-01053)

[RANDO](#), [VERINI](#), [BASSO](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [D'ELIA](#), [IRTO](#), [TAJANI](#), [CAMUSSO](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [CRISANTI](#), [MELONI](#), [ZAMPA](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:
con un video pubblicato sul *social network* "TikTok", il *clan* Sarno, tra i più attivi della "camorra", ha annunciato il "ritorno", con la propria organizzazione criminale, nella località di Ponticelli (Napoli), mostrando uomini incappucciati e armati;
il messaggio, che mostra armi, proiettili e passamontagna, sembrerebbe essere un avvertimento per gli altri *clan* attivi nella periferia orientale di Napoli;
il video evidenzia come, ancora una volta, la camorra scelga di utilizzare i *social network* per portare avanti la propria propaganda criminale;
il rapporto "Le mafie nell'era digitale", stilato dalla Fondazione Magna Grecia, ha evidenziato come le mafie siano approdate già da diverso tempo sui *social network*;
come si legge nel rapporto, il *social network* diventa «luogo di sponsorizzazione e comunicazione con gli affiliati così come con i nemici. Fino ad arrivare, con lo sbarco in Rete della nuova generazione criminale, alla creazione dell'"interreale mafioso". Ovvero di una continuità tra quanto accade in rete e il mondo reale. Una verità parallela che con l'arrivo di TikTok viene messa in diretta come in un Grande fratello mafioso»;
questo nuovo modo di comunicare presenta dei vantaggi per i mafiosi, poiché consente loro di fare delle riunioni "virtuali" in modo più veloce rispetto a quello tradizionale;
Enzo Ciconte, studioso autore del volume "Dall'Omertà ai social. Come cambia la comunicazione della mafia", ha affermato a proposito dei mafiosi che utilizzano i *social network*: «Loro vogliono convincere gli altri giovani, a scegliere quella strada lì. Oggi hanno capito che più delle riunioni formali, più dell'atteggiamento spavaldo in piazza, conta molto anche mostrarsi a questi ragazzi che hanno voglia di cambiare vita, perché è nei giovani la voglia di cambiare vita. E vogliono mostrare a questi giovani che loro sono arrivati ad un punto di ricchezza e di potere proprio in ragione della loro appartenenza. Quindi il messaggio che mandano questi video, questi filmati, queste fotografie è esattamente questo: cercare di portare questi giovani dalla loro parte»;
un *dossier* della Direzione di Polizia criminale ha evidenziato quale altro aspetto preoccupante l'abbassamento dell'età di chi commette reati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali azioni intenda adottare al fine di contrastare l'utilizzo dei *social network* da parte della mafia.

(3-01054)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:
in previsione della data del 27 marzo 2023, in cui sarà possibile prenotarsi sul portale per la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari nel rispetto delle quote previste dal "decreto flussi" (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022), l'Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota n. 2066/2023 per illustrare le novità contenute nel decreto-legge n. 20 del 2023, che si prefigge di introdurre misure di programmazione dei flussi e soprattutto di semplificazione e accelerazione nelle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro;

in particolare, la normativa prevede un meccanismo di silenzio assenso di 20 giorni decorrenti dall'invio della domanda con conseguente rilascio del nulla osta stagionale in modalità telematica, attribuendo un ruolo di controllo preventivo alle associazioni datoriali firmatarie del protocollo con il Ministero dell'interno, mentre per le domande presentate dai privati viene richiesta un'asseverazione; tale facilitazione ha velocizzato in maniera notevole le procedure, lasciando di fatto in capo alle associazioni di categoria tutta l'attività preliminare di valutazione della capacità economico-patrimoniale e lasciando in capo all'ispettorato territoriale del lavoro il compito di verificare, sulle domande di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, i requisiti contrattuali e reddituali del datore di lavoro disponibile alla conversione e una funzione accertativa (eventualmente da effettuare congiuntamente con l'Agenzia delle entrate) finalizzata a svolgere controlli a campione sull'operato degli asseveratori;

in provincia di Cuneo, nell'anno 2023, sia al decreto 2022 che decreto 2023, sono state trasmesse circa 160 domande di conversione e circa 1.200 domande di flussi stagionali;

in fase di istruttoria delle domande di conversione, è emersa la difficoltà dell'ispettorato territoriale di Cuneo a fornire un criterio o linee guida uniformi relative alla capacità economica aziendale, con la conseguente emissione di preavvisi di rigetto poco congruenti, che non si basavano su ragionamenti in termini di capacità economica, cioè verifica della capacità di sostenere il costo della manodopera richiesta, ma si limitavano ad interpretazioni letterali a svantaggio principalmente delle aziende di dimensioni maggiori, dal momento che la verifica si basava in una semplice sottrazione tra le fatture attive e le fatture passive dell'anno, finendo per penalizzare le aziende che nell'anno avevano sostenuto investimenti notevoli, che hanno un'incidenza sulle fatture di acquisto;

le indicazioni trasmesse con la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che traggono origine da una precedente circolare (n. 3/2022), non sembrano chiarire i dubbi: in particolare è incoerente l'assimilazione tra il concetto di reddito imponibile e fatturato (individuati in 30.000 euro), atteso che integrano fattispecie ben diverse; incoerenza che la nota n. 2066/2023 dell'INL cerca di risolvere avvicinando le due ipotesi quando parla di "fatturato al netto degli acquisti superiore a € 30.000", precisando altresì che la soglia economica, nel caso di più richieste di lavoratori stranieri da assumere, non debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per fornire indicazioni puntuali e precise sia agli asseveratori per consentire loro di svolgere tutte le pratiche con regolarità e professionalità, vista la loro responsabilità, anche sotto il profilo penale, sia agli ispettorati territoriali, in particolare a quello di Cuneo, per consentire una fattiva collaborazione fra i soggetti coinvolti, al fine di rendere la procedura snella e agevole.

(3-01055)

(già 4-01122)

[RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola risultata essere di proprietà del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana, genero del capo della scorta di quest'ultimo;

al veglione organizzato dalla sorella del sottosegretario Delmastro delle Vedove, attuale sindaca di Rosazza, presero parte numerosi amici e parenti, ivi inclusi i familiari di alcuni membri della scorta di Delmastro e diversi agenti della Polizia penitenziaria;

secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, al momento dello sparo della pistola del deputato Pozzolo, il sottosegretario aveva abbandonato la sala in solitaria, con la scorta rimasta all'interno del locale per proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irriuale, come emerso anche dalle parole del Ministro in indirizzo nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851, a prima firma Renzi;

in riferimento ai fatti esposti, il sottosegretario Delmastro delle Vedove ha mutato più volte versione. Al momento dello sparo si sarebbe trovato a "trecento metri di distanza" perché: 1) uscito "fuori con due conoscenti della figlia"; 2) "uscito per buttare la monnezza"; 3) andato a "caricare il cibo avanzato in macchina"; 4) andato a "fumare una sigaretta"; anche secondo il capo della scorta, Pablito Morello, il sottosegretario era fuori dalla sala al momento dell'esplosione del colpo;

organi di stampa, tuttavia, riportano stralci della testimonianza di Luca Campana, genero del capo della scorta del sottosegretario (colpito dal proiettile esploso dalla pistola del deputato Pozzolo), che ricostruendo gli avvenimenti conferma la presenza di Delmastro delle Vedove nella sala al momento dello sparo, da lui "lontano circa 3 metri" e "senza cappotto", quindi a una distanza ben inferiore ai trecento metri affermati dal sottosegretario e tutt'altro che in procinto di uscire all'esterno, trattandosi di una notte con temperature poco al di sotto dello zero;

quest'ultima versione è del tutto discordante rispetto a quella raccontata più volte da Delmastro: la gravità dell'evento, le numerose discordanze e, soprattutto, la delicatezza delle attribuzioni istituzionali di quest'ultimo impongono di chiarire senza indugio la sua posizione e il suo ruolo nella dinamica degli avvenimenti;

il deputato Pozzolo insiste nell'affermare di non avere esploso il colpo di pistola e trovandosi Delmastro in prossimità della pistola, è precipuo obbligo morale e giuridico del sottosegretario contribuire a chiarire i fatti e svelare cosa sia realmente accaduto quella notte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile sollecitare il sottosegretario Delmastro delle Vedove a riferire circa gli avvenimenti descritti in premessa, soprattutto per fugare ogni incertezza circa il suo coinvolgimento nella dinamica dello sparo e chiarire le ragioni che lo hanno portato ad affermare circostanze del tutto diverse da quelle riferite dalla vittima.

(3-01056)

[DURNWALDER](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevede per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC) l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno e che, fino all'adozione del decreto citato, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso;

il foglio di servizio deve riportare: la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza e arrivo, l'orario di inizio servizio, la destinazione e orario di fine servizio, i dati del fruitore del servizio;

con segnalazione del 16 maggio del 2019 il Garante per la protezione dei dati personali ha rivolto al Governo, ai sensi dell'articolo 57. p.1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 2016/679, una segnalazione relativa alla criticità caratterizzanti, in termini di protezione dei dati personali, il disposto di cui al citato articolo 11, comma 4 della legge citata;

in particolare il Garante ha ravvisato la dubbia compatibilità, con il principio di proporzionalità, della previsione dell'obbligo d'indicazione, all'interno del foglio di servizio, dei dati del fruitore del servizio stesso e del percorso effettuato, rappresentando che il trattamento, peraltro massivo, di informazioni così delicate, quali l'ubicazione o gli spostamenti degli interessati, sono suscettibili di disvelare anche dettagli sensibili della loro vita;

la raccolta dei dati da inserire sul foglio di servizio comporta un ulteriore aggravio burocratico ed economico per gli esercenti NCC;

considerato che:

il Garante ha sollecitato un intervento normativo, di natura correttiva rispetto alla previsione considerata, volta a superare i profili di criticità evidenziati ed evitare ingiustificate limitazioni dei diritti degli interessati;

tale intervento normativo, seppur auspicato, non risulta a tutt'oggi effettuato;

il 22 febbraio scorso il Ministero delle infrastrutture ha presentato alle associazioni di categoria una bozza di decreto attuativo dell'articolo 11, che prevede l'introduzione di una modalità di compilazione del foglio di servizio molto articolata, che costringerebbe gli esercenti a fermarsi in sede o in autorimessa per compilare un *format* diverso per ogni prenotazione effettuata dal cliente con conseguenti perdite economiche,

si chiede di sapere se la versione definitiva del decreto attuativo terrà conto delle criticità evidenziate dal Garante e se la modalità di compilazione del foglio elettronico saranno riviste al fine di alleggerire l'onere burocratico ed economico degli esercenti.

(3-01058)

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi europei con tassi più bassi di mortalità neonatale e infantile. Nel 2020, il tasso di mortalità infantile (nei 27 Paesi UE) è stato di 3,3 decessi per mille nati vivi. Valori più bassi del tasso italiano sono stati osservati solo in alcuni Paesi del nord Europa, come Svezia, Finlandia e Norvegia;

la pubblicazione dell'indagine "Mortalità infantile in Italia. Profonde diseguaglianze geografiche ed etniche" di Mario De Curtis, Silvia Simeoni e Luisa Frova sul numero di gennaio-febbraio 2024 della rivista "Pediatria" della Società italiana di pediatria ha fatto emergere dati preoccupanti sul numero di minori deceduti nel Sud del Paese in confronto alle altre regioni e nel raffronto tra famiglie italiane e straniere;

nell'indagine sono stati calcolati i tassi di mortalità e i rapporti tra questi (*mortality rate ratio*, MRR) che permettono di valutare le differenze significative nella mortalità tra gruppi eterogenei, per esempio tra i figli di genitori stranieri ed italiani, tra le regioni e le aree geografiche;

nel 2020, l'anno della pandemia da COVID-19, la mortalità neonatale è stata del 1,76 per mille nati vivi (corrispondente al 70,2 per cento della mortalità infantile) e nei nati da genitori stranieri è stata il 55 per cento più elevata rispetto a quella nati da genitori italiani. La mortalità *post* neonatale è stata 0,75 per mille nati vivi e nei nati da genitori stranieri è stata dell'80 per cento superiore. Ancora, la mortalità infantile è stata del 2,51 per mille, registrando un aumento del 60 per cento nei bambini con genitori stranieri rispetto a quelli con genitori italiani;

dall'indagine emerge che le regioni con un maggiore tasso di mortalità infantile sono quelle del Mezzogiorno: Calabria, Sicilia, Campania e Puglia. Al contrario le regioni con minori mortalità sono state l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Veneto e il Piemonte. In particolare le situazioni più critiche si osservano in Sicilia e Puglia dove i tassi di mortalità sia neonatale sia *post* neonatale sono più elevati della media nazionale;

nel Mezzogiorno si è osservata una maggiore mortalità rispetto al Nord per le seguenti cause di morte: *distress* respiratorio neonatale (MRR: 3,01), nascite premature (MRR: 2,57), malformazioni congenite cardiocircolatorie (MRR:1,72), ipossia (MRR: 1,71) e patologie mal definite (MRR:2,99), così indicate dall'ICD-10, capitolo XVIII. Tra Centro e Nord non esistono differenze rilevanti, ad eccezione della prematurità (MRR: 1,46);

i figli di genitori stranieri hanno presentato un rischio più elevato di mortalità infantile rispetto a quelli italiani;

le ragioni della maggiore mortalità dei bambini figli di genitori stranieri devono essere messe in relazione alle condizioni perinatali che iniziano prima della nascita e riguardano principalmente la salute della donna in gravidanza. Le donne straniere sono mediamente più giovani delle donne italiane, tuttavia, a causa di svantaggi sociali, economici e culturali, come il maggior numero gestanti minorenni e ragazze madri, basso reddito familiare, occupazioni meno garantite e più gravose, alimentazione inadeguata, condizioni igieniche e abitative precarie, cure ostetriche ritardate o inadeguate, sono più inclini a partorire prematuramente e a patologie perinatali che coinvolgono il neonato;

un bambino, sia italiano che straniero, che nasce nel Mezzogiorno ha un rischio di morire nel primo anno di vita del 70 per cento più elevato di uno che nasce al Nord. Se il Mezzogiorno avesse avuto lo stesso tasso di mortalità del Nord non sarebbero morti 155 bambini. La maggiore mortalità neonatale e infantile nelle regioni del Mezzogiorno è principalmente attribuibile a cause storiche correlate a problematiche economiche e sociali, che si sono accentuate negli ultimi anni per causa della crisi economica iniziata nel 2008 e della pandemia hanno coinvolto anche l'età pediatrica. È noto che una situazione sociale svantaggiata è strettamente correlata al rischio di malattia;

le Regioni del Mezzogiorno presentano un'organizzazione sanitaria meno efficace rispetto a quella osservata nelle Regioni del Centro-Nord. Un segno indiretto di questo divario è rappresentato da una maggiore migrazione sanitaria dei minori delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese; "in sanità, ha fatto notare recentemente la fondazione Gimbe in un'analisi sull'applicazione dell'autonomia differenziata in ambito sanitario, il *gap* tra Nord e Sud configura ormai una 'frattura strutturale', come dimostrano sia i dati sugli adempimenti ai LEA sia quelli sulla mobilità sanitaria. Alla maggior parte dei residenti al Sud non sono garantiti nemmeno i LEA, alimentando il fenomeno della mobilità sanitaria verso le Regioni più ricche del Nord (...) Il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera potrebbe segnare un punto di non ritorno nell'equità dell'assistenza sanitaria tra le Regioni italiane in un contesto caratterizzato dalla grave crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti emersi nella ricerca sulla mortalità infantile e nell'analisi della fondazione Gimbe e quali iniziative urgenti intenda adottare per contrastare un fenomeno preoccupante legato al divario tra Nord e Sud, e tra cittadini italiani e stranieri, nei casi di mortalità infantile;

se non ritenga necessario un aumento delle risorse, in modo particolare nelle regioni del Sud, al fine di investire sull'assistenza materno-infantile e sull'organizzazione dei punti nascita;

quali siano le sue valutazioni rispetto alle gravi considerazioni della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che i divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare una volta approvato il provvedimento sull'autonomia differenziata.

(3-01059)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 100, comma 4, ha rivisto la disciplina che regola l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, fissando l'importo annuo degli stessi ad una somma non inferiore ad euro 2.500;

nel 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità è stato fissato a 3.377,50 euro, ossia più 25,15 per cento rispetto al 2022;

il decreto 17 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto una lieve riduzione del 4,5 per cento, 152 euro. La misura minima di canone è stata, dunque, aggiornata a 3.225,50 euro;

ritenuto l'importante ruolo svolto dalle realtà demaniali marittime con finalità di carattere sportivo, ricreativo e legate alle tradizioni locali nel nostro Paese;

la stessa direttiva 2006/123/CE, al considerando 35, afferma infatti che: "le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto, d'intesa con il competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affinché sia riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale la specificità della disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e

ricreative.

(3-01060)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la stampa locale informa che il cittadino marocchino M.E.H., già condannato per diversi reati, si è reso responsabile a Vicenza in data 3 aprile 2024 di una violenta aggressione nei confronti di una sessantaduenne, che si era rifiutata di dargli l'elemosina all'uscita di un supermercato;

la vittima è stata brutalmente presa a bastonate;

E.H. è stato destinatario di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, per ben tre volte è stato accompagnato in un centro di permanenza per il rimpatrio, ma poi è sempre rimasto nel nostro Paese per cavilli burocratici;

diversi cittadini intervistati dalla stampa denunciano una situazione intollerabile nel quartiere ove staziona;

il sindaco della città, Giacomo Possamai, invoca l'aiuto dello Stato per il rimpatrio,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ottenere in modo definitivo l'espulsione dal territorio nazionale di M.E.H..

(3-01061)

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [SBROLLINI](#), [BORGHI Enrico](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

con la circolare n. 1714 del 20 aprile 2022, l'INPS ha stabilito che il "principio regolatore generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli", ma "i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti", ferma restando l'erogazione a un solo genitore "in presenza di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o provvedimento del giudice";

numerosi centri antiviolenza, CAF e patronati riferiscono della difficoltà delle donne vittime di violenza che, nella peculiare fase, straordinaria e transitoria in cui esse si allontanano dal coniuge o convivente violento (pur mantenendo formalmente la medesima residenza), trovando rifugio e ospitalità nei centri antiviolenza e case famiglia, "in condizioni di segretezza a tutela della propria incolumità", non riescono a ottenere una diversa ripartizione (parziale o integrale) dell'assegno unico e universale;

nei casi descritti, infatti, spesso è il genitore autore della violenza che continua a percepire, anche integralmente, l'assegno unico e universale, ancorché in presenza di ordinanze cautelari di divieto di avvicinamento al genitore vittima o di certificato di abbandono notificati all'INPS;

l'impossibilità di presentare un'ulteriore domanda o di modificare quella esistente per le donne vittime di violenza che riparano presso centri antiviolenza e case rifugio e, quindi, in presenza di situazioni tanto drammatiche quanto delicate, impone di chiarire e definire in maniera più adeguata e consapevole, anche solo a livello interpretativo, i principi di erogazione dell'assegno unico e universale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire che l'INPS possa consentire alle donne vittime di violenza presso case rifugio e centri antiviolenza di richiedere o modificare la propria domanda per l'assegno unico e universale, al fine di non vedere pregiudicato il proprio diritto a godere del beneficio.

(3-01062)

(già 4-01053)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MELONI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

con i decreti del 6 dicembre 2023 nn. 2575 e 2576, il Ministero dell'istruzione e del merito ha bandito concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; tali concorsi sono finalizzati alla copertura di 9.641 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 per la scuola dell'infanzia e primaria e 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 per la scuola secondaria;

l'86,51 per cento dei candidati per la scuola secondaria sarda e il 76,51 per cento dei candidati per la scuola dell'infanzia e primaria sarde hanno superato la prova scritta e sono in attesa di convocazione per la prova orale;

i decreti del direttore generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, nn. 2575 e 2576, hanno individuato gli USR (Uffici scolastici regionali) responsabili delle distinte procedure concorsuali in caso di esiguo numero di posti conferibili, prevedendo la possibilità di procedere ad ulteriori aggregazioni;

con decreti del 18 gennaio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito ha poi effettivamente proceduto all'accorpamento delle sedi concorsuali;

per lo svolgimento della prova orale per la copertura di posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (classe di concorso ADAA e ADEE), gli aspiranti docenti sardi dovranno recarsi in Toscana; o ancora, per la scuola secondaria, gli aspiranti docenti sardi dovranno svolgere la prova orale in Campania (per esempio, per le c.d.c. A002, A038, A040, A051), Toscana (per esempio, per le c.d.c. A005, A013, A014, A018), Lazio (per esempio, per le c.d.c. A008, A010, A021), Emilia-Romagna (per esempio, per le c.d.c. A009, A015, A031), Piemonte (per esempio, per la c.d.c. A027), Marche (per esempio, per le c.d.c. A017 o A049), Liguria (per esempio, per le c.d.c. A019 o A037), Veneto (per esempio, per le c.d.c. A033 o A043);

per la prova orale ogni candidato ammesso riceverà la convocazione, ai sensi dei decreti dipartimentali del dicembre 2023 menzionati, "almeno 15 giorni prima" rispetto alla data del calendario d'esame sul Portale unico del reclutamento;

considerato che:

la finestra di preavviso concordato dal bando (15 giorni) è indicativa, dipendendo tutto dall'Ufficio scolastico regionale responsabile e dalle disponibilità delle commissioni. A tutt'oggi non è noto quando inizieranno le prove;

è di tutta evidenza che l'accorpamento delle sedi concorsuali penalizza gli aspiranti docenti residenti in Sardegna, che dovranno affrontare un viaggio di gran lunga più dispendioso rispetto ai colleghi residenti nel continente. La continuità territoriale, infatti, assicura prezzi calmierati per i residenti in Sardegna, ma unicamente sulle tratte da e per Roma e Milano. Negli altri casi, i cittadini residenti in Sardegna dovranno organizzare lo spostamento sulla base delle poche disponibilità delle compagnie aeree e saranno loro applicate tariffe che dipendono dalla stagionalità e dal periodo di prenotazione. Tra le sedi individuate per lo svolgimento delle prove scritte, infatti, vi sono regioni come la Campania, verso la quale parte un solo aereo diretto al giorno e unicamente da Cagliari; la Liguria, raggiungibile effettuando scali o con un solo volo diretto che effettua servizio tre giorni a settimana; o addirittura le Marche, verso la quale non esiste, ad oggi, un collegamento diretto da e per l'isola;

a ciò si aggiunga che, da indicazioni del bando, la traccia da sviluppare per svolgere la "lezione simulata" verrà estratta, dal candidato, se presente, o dalla Commissione, 24 ore prima dell'orario programmato per la prova; circostanza che costringerà molti degli aspiranti docenti sardi a un pernottamento più lungo nella regione indicata, a causa della preparazione della prova;

inoltre, gli aspiranti docenti erano autorizzati a inoltrare domanda per lo svolgimento delle prove per più classi di concorso; vi sono già segnalazioni di aspiranti docenti residenti in Sardegna che dovranno sostenere due prove d'esame in due regioni differenti, probabilmente a pochi giorni l'una dall'altra, si chiede di sapere:

quale criterio sia stato utilizzato nella scelta delle sedi concorsuali e se sia stato preso in considerazione nell'individuazione delle regioni responsabili delle procedure concorsuali il fattore insulare, costituzionalmente riconosciuto come elemento legittimante strumenti volti a rimuovere

diseguaglianze e svantaggi derivanti dall'insularità, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, che garantisca pari opportunità ai cittadini e cittadine su tutto il territorio nazionale; quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire agli aspiranti docenti residenti in Sardegna e che dovranno effettuare la prova orale in una diversa regione, il pieno esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, come quello di non essere discriminati nell'accesso e svolgimento delle procedure concorsuali.

(3-01057)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la nuova strada regionale 10 è una delle più importanti arterie stradali del Nordest;

l'interrogante ha già manifestato l'urgenza dell'avanzamento dell'infrastruttura, sia nella XVIII Legislatura che in quella in corso (3-00073);

la realizzazione del tratto da Borgo Veneto a Carceri è stata suddivisa in due stralci esecutivi: il primo stralcio esecutivo, da Borgo Veneto allo svincolo di Ponso, è stato finanziato dalla Regione Veneto con risorse a valere sul fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione pari a 89,7 milioni di euro;

il secondo stralcio esecutivo, dallo svincolo di Ponso a Carceri, è stato finanziato dall'accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., in ragione della revisione della rete stradale di interesse nazionale, con risorse pari a 80 milioni di euro;

considerato che il completamento dell'infrastruttura, oltre a rappresentare da decenni una legittima aspettativa per i territori coinvolti, consentirebbe di mettere adeguatamente in comunicazione una delle zone più produttive del Paese con la rete autostradale e alleggerire il traffico sui centri abitati,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda attuare per individuare le risorse necessarie al completamento dell'ultimo tratto viario da Borgo Veneto e Montagnana (Padova) fino a Legnago (Verona) e per assicurarne la realizzazione.

(4-01126)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

all'amministrazione di Torno, sulle sponde del lago di Como, è stato presentato un progetto per il "nuovo complesso turistico, ricettivo e residenziale" da realizzare nella zona, con la partecipazione di due importanti aziende italiane e con probabile coinvolgimento anche di investitori statunitensi;

si tratta di un intervento mastodontico di circa 29.000 metri quadrati, che prevede la costruzione di alberghi di lusso, parchi, *residence* e un porto, con impatti importanti anche sulla viabilità della zona;

si ricorda che negli ultimi anni la medesima zona è stata già interessata dalla costruzione di *hotel* di lusso e altre strutture turistiche di alto livello, nonché di importanti interventi di urbanistica che hanno messo in seria difficoltà la vivibilità e la fruibilità della zona;

si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico, paesaggistico, storico e identitario, inquadrata da due monumenti nazionali, quali la Villa Pliniana e la Chiesa di San Giovanni Battista, che rischia di venire compromessa nella sua unicità;

il lago di Como è un ecosistema naturalmente fragile e dinamico intorno al quale si è sviluppato un sistema sociale ed economico con una propria identità, in termini di competitività economica, ma anche di qualità della vita, coesione e benessere sociale;

si tratta, quindi, di una realtà unica nel suo genere, che necessita di adeguate misure di tutela e di valorizzazione, anche per scongiurare impatti negativi sulla stabilità idrogeologica dell'area interessata e quindi di tutta la regione,

si chiede di sapere se e quali iniziative, per quanto di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di verificare l'adeguatezza degli interventi previsti presso il lago di Como, per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e autorizzazioni previste dalle normative vigenti regionali e nazionali, e scongiurare rischi per l'ambiente e per la popolazione di una zona molto fragile, che già sta soffrendo per gli impatti di una eccessiva e poco controllata urbanizzazione.

(4-01127)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella mattinata di sabato 30 marzo 2024, numerosi correntisti di BNL-BNP Paribas hanno riscontrato addebiti multipli errati sui propri conti correnti, che in alcuni casi hanno causato l'azzeramento degli stessi;

la gravità di quanto verificatosi ha indotto numerosi clienti di BNL a rivolgersi alla stampa per denunciare i disagi occorsi, tra l'altro in giorni festivi;

stante la gravità dei fatti, a tutela dei tanti clienti disorientati dall'ennesimo episodio di inefficienza della banca l'interrogante ha sensibilizzato le autorità di vigilanza, affinché avviano un'indagine approfondita su BNL;

a giudizio dell'interrogante BNL potrebbe non essere in grado di garantire un servizio serio ed affidabile ai propri clienti, considerato che non è la prima volta che ciò accade e che la stessa dimostri palese inadeguatezza;

BNL, da molto tempo, si dimostra meritevole di critiche e quanto verificatosi in questi giorni, per quanto rappresentato come un banale incidente tecnico, conferma che i consumatori ed i clienti devono manifestare maggior prudenza nei confronti di questa banca ed evitare ripensamenti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto accaduto e se ritenga di accertare, nell'ambito delle proprie prerogative, ogni responsabilità;

se ritenga di intraprendere iniziative volte a tutelare l'esercizio del credito ed i diritti dei consumatori, al fine di evitare che si ripetano analoghi, incresciosi episodi.

(4-01128)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il sindacato ITAMIL Esercito, regolarmente registrato all'albo del Ministero della difesa dal 2021 e accessibile tramite il portale "www.itamil.org", abbia denunciato le condizioni alloggiative inadeguate del personale dell'operazione "Strade Sicure", in particolare presso la caserma "Morelli di Popolo" di Torino;

dalle notizie pervenute, le segnalazioni riguarderebbero la presenza di stanze vetuste, di condizioni abitative scadenti, di un numero insufficiente di docce funzionanti e riscaldamento inadeguato, nonostante l'installazione di un impianto di termosifoni nuovi, che rimangono spenti e incelofanati;

si sarebbe inoltre evidenziata la presenza di materassi sporchi e di disturbi durante il turno di riposo dei nuclei smontanti del personale impegnato nell'operazione "Strade sicure" causati da lavori edili;

le suddette condizioni, oltre a determinare un rischio per il benessere e la sicurezza del personale militare, potrebbero rappresentare una violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni alloggiative in cui versa il personale impegnato nell'operazione "Strade Sicure" presso la caserma "Morelli di Popolo" di Torino;

se ritenga opportuno intraprendere azioni ispettive per accertare le eventuali responsabilità in capo agli addetti alla ricognizione degli alloggi e del personale preposto alla sicurezza, conformemente alla normativa sulla sicurezza del lavoro;

se intenda verificare l'adeguata allocazione delle risorse finanziarie destinate all'operazione "Strade Sicure" e valutare l'opportunità di interventi di integrazione di bilancio per garantire condizioni abitative adeguate e conformi agli *standard* richiesti per il personale militare.

(4-01129)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

in ambito sanitario, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati poi definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN;

elencava, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e le

prestazioni che potevano essere fornite dal SSN solo a particolari condizioni;
con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015) è stata istituita la commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale, con il precipuo scopo di elaborare una proposta di aggiornamento dei LEA per il 2017;

l'aggiornamento si è avuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, con cui sono state disposte modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete, nonché innovando il nomenclatore dell'assistenza protesica, l'elenco delle malattie rare e quello delle malattie croniche, introducendo introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali;

l'entrata in vigore dei nuovi LEA è stata impostata come "progressiva", perché legata ad una verifica, da parte delle Regioni, della loro sostenibilità economica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha previsto un aggiornamento annuale, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a cura della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale;

le risorse necessarie per l'aggiornamento sono state stanziare soltanto dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021), che, a decorrere dal 2022, finalizza a tale scopo uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale;

il termine per l'approvazione dei nuovi LEA era stato inizialmente fissato al 1° gennaio 2024, poi rinviato al 1° aprile dello stesso anno e ora, si apprende, ulteriormente differito al 1° gennaio 2025;

tale decisione, che comporta un ritardo di più di 7 anni nell'adozione dei nuovi LEA, si traduce in un concreto pregiudizio per i cittadini, che si vedono precluso l'accesso al SSN, ad esempio, per tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita, per il trattamento di oltre un centinaio di patologie rare, per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia, il riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante, gli *screening* neonatali per alcune patologie come la SMA (nonostante le risorse ottenute dagli interroganti con l'ultima legge di bilancio a tale scopo), per gli ausili informatici e di comunicazione per disabili, per i disturbi alimentari e per diverse prestazioni avanzate per il trattamento dei tumori;

insieme a tali prestazioni fondamentali, inoltre, è stata rinviata alla medesima data l'entrata in vigore del nuovo tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e della protesica per disabili;

simili decisioni costringono il SSN a garantire prestazioni definite più di 20 anni fa e, solo in parte, aggiornate nel 2017, neutralizzando concretamente la portata "fondamentale" che la nostra Costituzione riconosce al diritto alla salute,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per anticipare l'entrata in vigore dei nuovi LEA e del nuovo tariffario e, in subordine, come intenda assicurare su tutto il territorio nazionale almeno il rapido aggiornamento di quelle prestazioni il cui rinvio non appare in alcun modo procrastinabile salvo mettere gravemente a rischio la salute degli interessati, come l'estensione degli *screening* neonatali.

(4-01130)

[CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria", prevede, all'articolo 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

in particolare, si prevedono le fattispecie in cui tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto, nonché l'esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo

119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;

tra le regioni oggetto della deroga quanto al "superbonus", è stata, dunque, esclusa l'Emilia-Romagna, pure colpita da diversi eventi sismici, seppur nel 2012;

non si comprende tale scelta (che evidentemente colpisce famiglie, cittadine e cittadini che ancora oggi stanno completando la ricostruzione dei propri immobili, lasciandoli soli e nella disperazione) che non pare affatto considerare le richieste di sindaci e amministratori locali, e che rischia di risultare assolutamente discriminatoria;

l'esclusione, come dichiarato anche dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, penalizzerebbe un numero di cantieri pari al 5 per cento del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma che sono ancora aperti a causa di diverse ragioni, tra le quali l'aumento del costo dei materiali che ne ha rallentato il completamento; peraltro, si tratterebbe, in totale, di risorse economiche che peserebbero sulle casse dello Stato per non più di 50-60 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito;

se non ritenga di dover intervenire al più presto per introdurre correttivi al decreto-legge n. 39 del 2024, in tal modo ricomprendendo anche l'Emilia-Romagna tra le regioni oggetto di specifica deroga in relazione al *superbonus*.

(4-01131)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

i conflitti in corso nel fronte arabo, specificatamente tra Israele e Palestina, e nell'Europa dell'est, tra Russia e Ucraina, generano profonde preoccupazioni e sottolineano la necessità di rafforzare la difesa del territorio italiano;

recentemente, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della difesa, nel corso dell'audizione informale svoltasi il 26 marzo 2024, presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato, ha rappresentato l'urgenza di un significativo incremento delle forze armate italiane, stimando la necessità di almeno 10.000 nuovi militari;

il sindacato Itamil Esercito ha riportato, tramite gli organi di stampa, le comunicazioni dello Stato maggiore dell'Esercito riguardanti vincoli di bilancio per l'anno 2024 che precluderanno la possibilità di ulteriori rafferme, negando così al personale volontario in ferma prefissata di un anno la possibilità di prolungare il proprio servizio nell'Esercito a fini concorsuali, in particolare per il concorso per volontari in ferma prefissata di 4 anni;

tale situazione prefigura la prospettiva di congedare giovani soldati, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, i quali hanno investito speranze e sforzi nel servizio militare;

si evidenzia il rischio che tale decisione possa da un lato alimentare il fenomeno della disoccupazione, dall'altro rappresentare anche uno spreco delle risorse economiche ed umane della difesa impiegate per la loro formazione, con conseguente perdita di efficienza per la forza armata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle comunicazioni dello Stato maggiore dell'Esercito, circa i vincoli di bilancio che ostacolano le rafferme per l'anno 2024, e quali misure intenda adottare per assicurare la permanenza in servizio del personale volontario in ferma prefissata di un anno e prevenire la perdita di risorse investite nella loro formazione;

quali azioni intenda intraprendere per garantire il mantenimento in servizio dei giovani soldati formati, evitando il loro congedo forzato e permettendo un graduale rinnovamento del personale delle forze armate, in modo da preservare la continuità e l'efficienza operativa attraverso un incremento delle risorse per garantire nuovi arruolamenti nell'Esercito;

se intenda procedere ad una revisione dei *test* di ammissione per il passaggio al ruolo di volontari in ferma prefissata di 4 anni, affinché questi riflettano più accuratamente le competenze militari essenziali, piuttosto che conoscenze generiche.

(4-01132)

TURCO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 17 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero della giustizia il bando relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria";

al termine delle prove selettive, svolte in date e con calendari diversi per ogni distretto di Corte di appello, sono state pubblicate le relative graduatorie;

nell'atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 del Ministro della giustizia emesso in data 26 novembre 2021 (pag. 1, sub 1) ed emanato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, era previsto che per "il completamento delle piante organiche del personale dell'amministrazione (...) Saranno assicurati il definitivo scorrimento delle graduatorie";

peraltro, il piano integrato di attività e organizzazione del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nell'allegato documento "piano triennale del fabbisogno del personale", prevedeva per l'anno 2022 (pagg. 20 e 21) l'esaurimento della vigente graduatoria direttori con assunzione e preliminare utilizzo del *budget* residuale 2019-2020 pari a 70.194.152,34 euro, di cui 59.623.825,75 relativi all'attuazione di quanto autorizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019;

al fine di procedere allo scorrimento delle graduatorie si è posta la necessità dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio, a cui era propedeutica la trasmissione del piano integrato e dell'allegato piano del fabbisogno del personale al Dipartimento della funzione pubblica, incaricata della predisposizione del decreto stesso;

da giugno 2022 a gennaio 2023 i candidati risultati idonei, in considerazione della scadenza di efficacia delle graduatorie con valenza biennale tra febbraio (Campobasso) e aprile 2023 (Lecce), hanno inviato varie diffide al Ministero della giustizia e al Dipartimento della funzione pubblica, che si sono rimbalsati responsabilità per ragioni variamente riconducibili al mancato invio del piano integrato o alla carenza della documentazione necessaria. È stato comunque ribadito che il Dipartimento della funzione pubblica stava procedendo alla redazione del predetto decreto che avrebbe dovuto assicurare lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione degli idonei, ma che era in ritardo in quanto alcune amministrazioni avevano inviato il piano integrato di attività e organizzazione in ritardo; in data 12 giugno 2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 con il quale, all'art. 13, si autorizzava il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16, allegata allo stesso decreto, contenente la previsione dello scorrimento delle graduatorie per assunzioni programmate di 347 unità con qualifica area funzionari, ex area terza F3 direttore (aut. bando decreto 20 giugno 2019), così come già previsto dal piano integrato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901. Tanto veniva previsto anche per il concorso di cancellieri esperti, bandito successivamente (11 dicembre 2020);

considerato che:

in data 23 giugno 2023 il Ministero ha disposto per lo scorrimento dei cancellieri esperti (con assunzione prevista per il 5 settembre 2023), ma nulla per i direttori;

il sottosegretario Delmastro ha risposto in data 12 luglio 2023, presso la Camera dei deputati, all'interrogazione 5-01104 con una dichiarazione a giudizio dell'interrogante sconcertante e fuorviante, in palese contrasto con quanto contenuto nel piano integrato e nello stesso decreto licenziato dal Governo, laddove afferma che "in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza fascia economica F1, all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti elevati a 2736 di personale non dirigenziale, a tempo pieno e determinato, da inquadrare nell'area funzionale Terza fascia economica F1 e infine nella riqualificazione dei cancellieri esperti in funzionari giudiziari, mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n.

1 del 19 settembre 2016 in attuazione della legge 6 agosto 2015 n. 132, la dotazione organica dell'Area Funzionale Terza allo stato attuale è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche (...) Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di Appello ancora capienti, se non a seguito dell'ampliamento della dotazione organica";

la valutazione della dotazione organica dell'area funzionale terza, fascia economica F3, rappresenta un presupposto già verificato nel piano integrato del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nonché dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 che prevedeva il reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16;

inspiegabilmente, nonostante le previsioni del piano integrato e delle disposizioni contenute nel decreto che contemplava lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso direttori amministrativi area terza fascia F3, il Ministero ha assunto e riqualificato fuori dal piano previsionale dei fabbisogni 2022-2024 funzionari di area terza F1 di cui non aveva bisogno e non ha proceduto all'assunzione dei direttori (area terza F3) come era previsto, lasciando invariata la scopertura della dotazione organica dei direttori;

il Ministero, peraltro, prestando fede delle parole del sottosegretario Delmastro, ha ingolfato con gli scorrimenti di un altro concorso e con la riqualificazione dei cancellieri, e ora pure con lo scorrimento degli addetti all'ufficio per il processo, l'area terza, immettendo funzionari F1 (in sovrannumero), che non sono e non possono essere direttori fascia F3 e le cui assunzioni sono state effettuate fuori dal piano del fabbisogno 2022-2024 allegato al piano integrato o dalla previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, senza che vi fosse esigenza di coperture della dotazione organica;

pertanto, lo scenario delineato dalle parole del Sottosegretario comporta: area terza ingolfata da F1, ma scoperture invariate (35 per cento) nel profilo direttori, con conseguente carenze di personale nella figura del direttore in vari distretti di corte di appello, tribunali, giudici di pace e procure, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivalutare quanto affermato dal sottosegretario Delmastro e dare seguito all'immediata assunzione, per scorrimento della graduatoria degli idonei, di 347 unità con qualifica area funzionari, area terza F3 direttore così come già previsto dal piano integrato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901 e autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 (registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2023 al n. 1603).

(4-01133)

(già 3-00614)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono come i pubblici ministeri Michele Ruggiero e Alessandro Pesce, condannati in via definitiva per aver minacciato dei testimoni, siano ancora in servizio presso il Tribunale di Bari;

con la condanna, risalente al gennaio 2023, è stata inflitta loro la pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione per violenza privata nei confronti di alcuni testimoni;

i fatti risalgono al loro periodo di servizio presso la Procura di Trani, dove durante lo svolgimento degli interrogatori hanno utilizzato modalità intimidatorie, violenze verbali e minacce sui testimoni per costringerli a incolpare alcuni imputati di aver preso tangenti;

alla luce della gravità delle condotte condannate, il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto sanzionando sia Ruggiero sia Pesce: il primo è stato sospeso per due anni e trasferito a Torino, il secondo è stato sospeso per nove mesi e trasferito a Milano: a entrambi, inoltre, è stato imposto il passaggio alla funzione di giudice civile;

i due magistrati hanno impugnato la sanzione davanti alle sezioni unite civili della Cassazione competenti in materia;

ne consegue che il provvedimento disciplinare è rimasto non eseguito e i due pubblici ministeri non hanno subito alcun tipo di sanzione, risultando ancora operativi presso il Tribunale di Bari, dove i reati sono stati consumati;

la loro mancata sospensione è dovuta inoltre alla decisione della Procura generale della Cassazione di non richiedere, in sede disciplinare, l'applicazione di alcun provvedimento cautelare; secondo quanto risulta dal quotidiano "Il Foglio", la Cassazione, lo scorso 16 gennaio 2024, ha deciso in merito al ricorso, ma la sentenza, dopo tre mesi, non è stata ancora depositata; anche la stessa Procura di Bari, nonostante la sentenza e gli accertati fatti di violenza compiuti dai due pubblici ministeri, non ha adottato nessuna misura organizzativa interna volta a limitare il loro coinvolgimento, ed essi tuttora risultano attivi in importanti indagini; Ruggiero risulta inoltre imputato in un altro processo, ormai giunto alle battute finali, per un altro episodio di violenza privata nei confronti di testimoni e per due episodi di falso in atto pubblico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se vi siano iniziative che possa assumere nel caso di specie nell'ambito delle proprie competenze a legislazione vigente, ovvero se intenda proporre l'introduzione di misure volte ad evitare che magistrati condannati per gravi reati connessi allo svolgimento delle proprie funzioni continuino a svolgerle in attesa dell'esecuzione della sentenza, in particolare nel medesimo luogo ove hanno dato corso alle condotte criminose oggetto di condanna.

(4-01134)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel Regno Unito è entrato in vigore un importante pacchetto anti immigrazione, varato dal Governo guidato da Rishi Sunak, che restringe ulteriormente i criteri *post* "Brexit" per ottenere il visto lavorativo che consente la permanenza nel Paese;

la misura, in particolare, ha alzato lo stipendio minimo annuo richiesto per ottenere il visto, passando dalle attuali 26.200 a 38.700 sterline. Senza il raggiungimento di tale soglia, nessun lavoratore potrà essere sponsorizzato dalle aziende e quindi ottenere il visto lavorativo. Solo il 27 per cento degli inglesi guadagna quanto il nuovo salario minimo richiesto: appare quindi estremamente difficile per un giovane lavoratore o un neolaureato italiano, che magari ha investito in somme notevoli per formarsi nel Regno Unito, ottenere un lavoro con una retribuzione simile;

nel Regno Unito, secondo i dati dell'AIRE, ci sono attualmente oltre 550.000 italiani, cifra che supera le 700.000 unità se si considerano anche i non iscritti. L'età media è di 37 anni e circa il 30 per cento sono ragazze e ragazzi *under 30*;

tra le misure è stata inoltre introdotta una nuova soglia salariale necessaria per ottenere un documento che consente il ricongiungimento con un familiare nel Regno Unito, passando da 18.600 a 29.000 sterline. La cifra poi, entro l'inizio del 2025, salirà ulteriormente a 38.700;

per superare la richiesta salariale quasi proibitiva esiste tuttavia un visto speciale che consente ai lavoratori *under 30* o *under 35* di restare nel Regno Unito per due anni senza sponsorizzazione. Questo visto è concesso però solo a persone provenienti da Giappone, Australia, Canada, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Monaco, San Marino e Andorra, non includendo quindi alcuno Stato dell'Unione europea;

quanto sopra rappresenta una decisione iniqua, sproporzionata e fortemente pregiudizievole per tutti i cittadini italiani che hanno rapporti stabili e consolidati col Regno Unito o che, comunque, intendono recarvisi per sviluppare relazioni che affondano le proprie radici nella comune storia europea, che sussiste a prescindere dalla Brexit,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di sollecitare l'adozione di criteri per il rilascio del visto per il Regno Unito che consenta di tutelare i lavoratori o giovani laureati italiani che attualmente risiedono nel Regno Unito e che rischiano di non ottenere il rinnovo del visto dopo anni di lavoro o investimenti sul proprio futuro professionale.

(4-01135)

[MARTELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e i giovani e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'edizione dei giochi olimpici invernali del 2026 si svolgerà in Italia nelle sedi di Milano e Cortina e

una delle gare più importanti previste nel programma dei giochi dovrà svolgersi su pista da *bob*, slittino e *skeleton*;

per tale finalità, il progetto di demolizione e ricostruzione della pista da *bob* "Eugenio Monti" di Cortina prevedeva un costo di realizzazione di circa 120 milioni di euro e di circa 1,3 milioni di euro annui per la successiva manutenzione periodica;

tale imponente opera, oltre a rappresentare un impegno progettuale e finanziario notevole, aveva sollevato l'opposizione di numerosi comitati locali, allarmati dall'impatto ambientale della struttura, in termini sia di consumo di suolo che di consumi energetici, nonché le preoccupazioni relative agli oneri finanziari;

lo scorso 16 ottobre 2023, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), durante la sessione del Comitato olimpico internazionale svoltasi a Mumbai, ha annunciato che la nuova pista da *bob*, originariamente prevista a Cortina d'Ampezzo in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, non sarà più costruita;

il Governo era a conoscenza, ormai da diversi mesi, delle difficoltà connesse alla realizzazione della pista da *bob*, in particolare per la mancata individuazione di un'azienda responsabile per l'abbattimento e la ricostruzione dell'impianto, ma ha ritenuto opportuno informare il CONI solamente lo scorso 14 ottobre, senza darne comunicazione pubblica;

la conclusione della vicenda presenta gravi ricadute economiche di immagine per il Paese, se si considera l'importanza dell'evento a livello mondiale, per gli organizzatori dell'evento sportivo e per gli spettatori italiani e stranieri;

questa rinuncia prefigura uno scenario che porta allo svolgimento delle gare *bob*, slittino e *skeleton* in una località diversa da Cortina, molto presumibilmente con una soluzione alternativa all'estero. Allo stato attuale, pertanto, non vi sono certezze su dove si svolgeranno le gare olimpiche di *bob*, slittino e *skeleton* di Milano-Cortina 2026;

da notizie di stampa emergono difficoltà anche su svariate altre opere da realizzare in vista dello svolgimento dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia provveduto a comunicare al CONI la decisione di non realizzare la pista da *bob* a Cortina d'Ampezzo solamente lo scorso 14 ottobre 2023, nonostante le difficoltà connesse alla realizzazione fossero note da molto più tempo, e perché non abbia comunicato direttamente la suddetta decisione tramite una conferenza stampa;

se intenda chiarire, al fine di salvaguardare l'immagine e la credibilità del nostro Paese, quali siano le opzioni disponibili per lo svolgimento delle gare olimpiche di *bob*, *skeleton* e slittino in programma per l'edizione Milano-Cortina del 2026 e se, al tal fine, intenda fare ricorso all'utilizzo di impianti all'estero, evidenziando i relativi costi;

se intenda chiarire quale sia lo stato di avanzamento di tutte le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e se vi siano ritardi nel cronoprogramma dei lavori che possano compromettere il regolare svolgimento delle gare inserite nel calendario dei giochi olimpici invernali, a danno degli atleti, degli organizzatori dell'evento sportivo e degli spettatori italiani e stranieri.

(4-01136)

(già 3-00752)

[MINASI](#) - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

nel mese di marzo 2024, il Comune di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, ha pubblicato un avviso per la selezione di esperti per lo svolgimento di attività di supporto ai Comuni di Bagaladi, Bova, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti, per la realizzazione della "Strategia di Area Greca", finanziata nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);

l'avviso è finalizzato a selezionare cinque esperti, con i seguenti profili: segreteria tecnica, *program manager*, segreteria amministrativa, *media manager* e revisore contabile;

la durata dell'incarico è pari a 30 mesi, con 10 giorni di lavoro al mese per un totale di 300 giornate

lavorative, a fronte di una retribuzione da 15 a 60.000 euro a seconda dei diversi profili;
le candidature potevano essere presentate in una forbice temporale molto ristretta, dalle ore 17 del 12 marzo alle ore 20 del 14 marzo, poco più di 48 ore;
a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che disciplina l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, i bandi di concorso devono essere pubblicati sul Portale unico del reclutamento e devono contenere un termine di presentazione della domanda non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione;
fonti vicine all'amministrazione comunale di Bagaladi, tuttavia, hanno precisato che l'ente locale calabrese non avrebbe indetto un nuovo avviso pubblico, bensì riattivato un avviso precedente, del dicembre 2023, che era stato sospeso per via di errori materiali;
l'avviso, finalizzato alla selezione dei 5 esperti, era stato pubblicato il 14 dicembre 2023 con scadenza prevista per il 30 dicembre immediatamente successivo, ma i sindaci degli altri comuni interessati avevano prontamente chiesto che il bando venisse annullato, in quanto la procedura di selezione non aveva coinvolto appieno gli altri enti della "Strategia" nella fase propedeutica all'avvio della medesima;
a seguito della riapertura del bando, i medesimi sindaci hanno manifestato nuovamente di non condividere le modalità attraverso le quali il Comune di Bagaladi ha gestito la procedura di selezione, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato delle modalità di svolgimento della procedura di selezione richiamata in premessa e se la medesima sia conforme alle leggi vigenti;
quali iniziative, inoltre, intenda adottare al fine di assicurare che le procedure di concorso per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme in vigore.
(4-01137)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a seguito dell'inchiesta della Procura di Perugia, nella quale sono coinvolti il magistrato della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, per la vicenda di dossieraggio e ispezione di segnalazioni sospette, il 6 marzo 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha avviato un ciclo di audizioni finalizzate a svolgere attività di verifica e di controllo su quanto è avvenuto;
il 6 marzo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso dell'audizione nella citata Commissione, ha evidenziato "la gravità dei fatti in corso di individuazione e accertamento nell'indagine del collega Cantone è estrema (...). In generale, le condotte attribuite al sottotenente Striano, impregiudicate le valutazioni possibili soltanto dopo il contraddittorio processuale, per estensione e sistematicità mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale (...). A parte la mia esperienza, credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente - lo ripeto, ipoteticamente - infedele. Credo che uno dei punti importanti e centrali dell'indagine del procuratore di Perugia sia proprio quello di comprendere la figura e il sistema di relazioni del sottotenente Striano";
il 25 marzo, nel corso dell'audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Michele Carbone, in merito ai risvolti sui dossieraggi e fughe di notizie, l'interrogante, nell'evidenziare i principi di "trasparenza, legalità e affidabilità" richiamati dall'audit, ha posto alcuni quesiti su atti di impulso eventualmente impartiti al finanziere nell'ambito delle attività investigative;
in merito all'indagine "Breakfast" condotta dalla Procura di Reggio Calabria, dettagliatamente ricostruita dal generale Carbone, l'interrogante ha sottolineato che dalla ricostruzione dei fatti emergerebbe un'attività investigativa riguardo alla quale Striano avrebbe reso conto il 17 luglio 2015, il 21 dicembre 2015, l'8 gennaio 2016 e il 29 gennaio 2016, rilevando che le testimonianze sarebbero successive ai periodi di distacco di Striano a Reggio Calabria, che risalgono al periodo dal 26 maggio 2014 al 18 giugno 2015 e in periodi successivi;

all'epoca dei fatti, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria era il dottor Cafiero De Raho, attuale vicepresidente della Commissione antimafia;

l'interrogante, in più occasioni dall'avvio dell'inchiesta, ha inoltre sollevato problemi di inopportunità rispetto alla partecipazione all'attività della Commissione antimafia, da parte del vertice della Procura all'epoca dei fatti, non potendo svolgere la funzione di controllore su vicende che riguardano la sua stessa attività;

lo svolgimento e la tempistica dei fatti fanno ipotizzare la non estraneità di Striano all'indagine condotta dalla Procura di Reggio Calabria;

in risposta alle domande poste dall'interrogante, il generale Carbone ha affermato che Striano "non ha partecipato soltanto all'operazione 'Breakfast', ma ha partecipato anche ad altre operazioni. Non mi risulta, per quanto riguarda l'impiego nella seconda fase, quindi nell'operazione che è stata condotta nel 2014-2015, che ci sia stata una richiesta nominativa da parte della procura di Reggio Calabria nei confronti di Striano. Ma Striano era uno stretto collaboratore di un ufficiale della Guardia di finanza, anch'egli in forza alla Direzione investigativa antimafia, che evidentemente viene impiegato dalla direzione centrale per quanto riguarda l'indagine 'Breakfast', dove addirittura viene poi confermato";

lo stesso generale Carbone ha dato conto di un passaggio di una lettera del centro operativo di Reggio Calabria del 1° luglio 2014 in merito alla richiesta di proroga dell'aggregazione del luogotenente Striano: "si comunica che, nell'ambito del terzo settore di questo ufficio, è stato costituito un gruppo di lavoro formato da ufficiali di polizia giudiziaria che sta svolgendo alcune deleghe di attività di indagine del sostituto procuratore distrettuale antimafia Giuseppe Lombardo, relativi al procedimento penale operazione 'Breakfast'. In particolare, il gruppo di cui sopra, di cui fa parte il luogotenente Striano, attraverso analisi di oltre cento faldoni e altro copioso carteggio di natura finanziaria, rinvenuto e sottoposto a sequestro presso le sedi amministrative e le private dimore di soggetti indagati, ha dimostrato che i coniugi Matacena-Rizzo detengono il controllo in via diretta e/o immediata di una vasta galassia societaria, organizzata secondo lo schema tipico delle società a scatole cinesi. Attualmente il gruppo di lavoro si sta occupando degli accertamenti di natura economico-patrimoniale, dell'analisi della documentazione e dei supporti informatici sequestrati a carico dell'indagato Scajola Claudio, al fine di contestargli l'aggravante mafiosa, in vista dell'udienza fissata per il 17 luglio presso il tribunale del riesame di Reggio Calabria, accertamenti di natura patrimoniale che consentono di effettuare le ricostruzioni della galassia societaria riconducibile al gruppo di Vincenzo Speciali. Per quanto sopra, si chiede di valutare l'opportunità di prorogare l'aggregazione del luogotenente Striano fino al 29 agosto. Questa aggregazione poi è andata avanti fino a un certo punto, ma chi scriveva, ovvero il responsabile del centro operativo di Reggio Calabria, non metteva più le date ogni quindici giorni, ogni venti giorni, bensì 'fino ad esigenze cessate'. Quindi, Striano ha potuto collaborare in quella sede";

nel concludere le risposte alle domande dell'interrogante, il generale Carbone ha affermato che: "Il gruppo di lavoro in seno alla DNAA, inizialmente costituito nel 2015 e poi rinnovato nel 2018, operava - lo dicono i protocolli, non lo dico io - sotto la direzione del responsabile delle SOS all'interno di quell'organismo";

la vicenda dalla quale risulta un'attività di dossieraggio è a giudizio dell'interrogante ancor più inquietante perché attuata con metodologie in palese violazione delle norme costituzionali a difesa della riservatezza e dell'attività, anche, di esponenti delle istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

se ritenga di assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per far luce su questa vicenda. (4-01138)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00374, della senatrice Ambrogio, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01058 del senatore Durnwalder, sulle nuove disposizioni in merito alla compilazione del foglio di servizio degli NCC;

3-01060 della senatrice Pucciarelli, sulle concessioni demaniali marittime per attività sportive amatoriali;

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01053 della senatrice Ambrogio, sulle criticità della riforma del terzo settore, in particolare rispetto alle organizzazioni di protezione civile;

3-01059 della senatrice Zampa ed altri, sulla mortalità infantile.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01118, della senatrice Fregolent.

1.5.2.3. Seduta n. 177 del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

177a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,06).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Onorevoli colleghi, in ragione della concomitanza di eventi istituzionali, come emerso nella Capigruppo informale di ieri, dopo le repliche, l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti a tutti gli articoli e l'espressione dei pareri sul complesso del provvedimento che stiamo per esaminare, la seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 12 con votazioni immediate. Non so prevedere quanto impiegheremo per svolgere questa parte del lavoro, in ogni caso non si procederà a votazioni prima delle ore 12.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(806) ZANETTIN e BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante

norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Relazione orale) (ore 11,10)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 806, con il seguente titolo: *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690. Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rastrelli.

RASTRELLI, relatore. Signor, Presidente, ancor prima dell'illustrazione degli emendamenti, mi limiterò a svolgere un intervento in termini assolutamente essenziali. Avrei anzi volentieri evitato di esercitare la mia facoltà di replica, ma se da un lato è dovere del relatore, ove possibile, preservare la terzietà del proprio ruolo rispetto all'Assemblea è altrettanto vero che è diritto del relatore, quando è necessario, riportare il confronto e la discussione sui temi di merito, naturalmente rispettando ogni forma di dissenso rispetto al testo proposto, ma andando a contestare imprecisioni e inesattezze ovvero, quando ve ne siano, anche vere e proprie forme di ipocrisia.

A tratti, nella discussione generale, alcuni richiami evocativi alle sette trombe dell'apocalisse o comunque a scenari allarmanti rispetto a questo provvedimento di legge esigono una replica. Non so se, nel caso specifico, l'ipocrisia sia realmente quella forma di omaggio e di rispetto che il vizio rende alla virtù; solo che mi è sembrato talvolta forzato andare a richiamare sforzi condivisi, pulsioni unanimi e poi argomentare, in un disegno di legge così delicato, di occasione perduta, quando per contro questo provvedimento di legge è un'occasione colta, valorizzata e portata fino in fondo.

Questo provvedimento di legge, questo disegno articolato, ambizioso e prezioso va a colmare finalmente una straordinaria lacuna dell'ordinamento, va finalmente a regolamentare una materia delicatissima, va a raccogliere le puntuali indicazioni di tutti gli interlocutori istituzionali, va a valorizzare tutte le sollecitazioni qualificate che abbiamo raccolto in sede di Commissione giustizia al Senato. È un disegno di legge che vuole preservare la pienezza assoluta dei mezzi e degli strumenti di contrasto investigativo ad ogni forma di criminalità e di illegalità; ma vuole farlo conciliandola con la tutela estrema del diritto sacrosanto alla riservatezza di ogni cittadino, perché, Presidente, in uno Stato di diritto moderno l'unica sintesi possibile tra esigenze investigative ed esigenze di riservatezza costituzionalmente protette sta nell'ampliamento delle garanzie secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Non comprendo, allora, come si possa resistere rispetto alla riserva di giurisdizione, come si possa contestare la scelta di anticipare la giurisdizionalizzazione, di rafforzarla, di affidarla ad un giudice terzo che intervenga non soltanto nel momento dell'apprensione fisica dei dispositivi digitali, ma anche e soprattutto nella fase di accesso ai dati in esso contenuti, perché in una dinamica così delicata, così pericolosa, così pervasiva come l'accesso ai contenuti degli *smartphone*, dei dispositivi elettronici, in cui è racchiusa un'intera esistenza, vita, passioni, elementi personali, relazioni, che investe non soltanto l'ultimo detentore del dispositivo, ma tutta la rete di relazioni con la quale abbia, nel corso della vita, interloquito, un accesso privo di controlli e privo di regole assume una potenza devastante. Questo disegno di legge diventa allora comunque un approdo. È un disegno di legge che rappresenta una garanzia di giurisdizione, che è sicuramente un punto di equilibrio, forse non l'unico possibile, ma nelle condizioni date - di questo sono convinto - il migliore possibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 806, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, intendo chiarire le finalità dell'emendamento 1.200. In Commissione giustizia abbiamo tutti concordato sulla necessità di introdurre delle nuove regole per il

sequestro dei cellulari, dei *tablet*, dei *computer* portatili per il motivo che questi apparecchi contengono una messaggistica - *chat*, SMS - che è parificata a corrispondenza e che quindi gode della tutela costituzionale di cui all'articolo 15. Per questo motivo, tutti abbiamo concordato sulla necessità che il pubblico ministero non può più autonomamente sequestrare questa apparecchiatura, ma deve richiedere l'autorizzazione del giudice. Senonché, quello che è accaduto è che la maggioranza, invece di tenersi dentro questo perimetro entro il quale vi era la concordia di tutti, ha ritenuto di dover debordare e quindi di estendere la nuova disciplina che si propone anche a documenti e dati che non hanno nulla a che spartire con il concetto di corrispondenza, perché in una memoria digitale, in uno *smartphone* possono trovarsi copie di fatture, di ricevute, di documentazioni bancarie e altri documenti che non sono assimilabili a corrispondenza e quindi non sono coperti dall'articolo 15 della Costituzione. Non solo, ma si è ritenuto di estendere questa nuova disciplina non solo al sequestro degli apparecchi di telefonia mobile, ma anche a memorie digitali, ad esempio a *pen drive* che non hanno nulla a che fare con il concetto di corrispondenza e che possono contenere, appunto, documenti che non hanno nulla a che fare con la corrispondenza. A causa dell'estensione di questa nuova normativa anche ai dati che non hanno natura di corrispondenza e anche a memorie esterne e *pen drive*, si è creata una vera e propria schizofrenia nel nostro sistema processuale, perché si è creato un doppio regime normativo dei sequestri dipendente esclusivamente dalla natura del supporto del documento.

Infatti, anche quando sarà approvata questa nuova normativa resteranno in vigore le norme del codice di procedura penale che continuano ad autorizzare il pubblico ministero a sequestrare con decreto motivato tonnellate di documenti che non hanno natura di corrispondenza (contabilità aziendale, documentazione bancaria, ricevute e fatture). Questa norma resterà in vigore.

Senonché, se un pubblico ministero dovrà sequestrare anche una sola ricevuta in formato digitale, in *pendrive*, esclusivamente perché ha una natura digitale, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice, attivare un procedimento incidentale che prevede l'obbligo della notifica da un minimo di otto a un massimo di sedici persone (la persona indagata, quella offesa, quella a cui appartiene l'apparecchio, quella a cui dovrebbe essere restituita, i rispettivi avvocati), col pericolo che basta che soltanto una di queste notificazioni vada a vuoto perché occorra ricominciare da capo. Solo alla fine potrà effettuare il sequestro di questa sola ricevuta che si trova in un *pendrive*, col paradosso che se qualcuno la stampa, il pubblico ministero la potrà sequestrare autonomamente; tuttavia, se avesse il *pendrive*, avremmo un vero e proprio stress di uffici giudiziari che, per disporre il sequestro di documenti che - lo ripeto - non hanno natura di corrispondenza, dovranno attraversare questa procedura così complessa.

Tra le ricadute vi è la diffusione del virus delle incompatibilità, perché avremo giudici che per sequestrare un *pendrive* in cui c'è una ricevuta diventeranno incompatibili a formare i collegi e quindi nei piccoli tribunali avremo la moltiplicazione delle incompatibilità e una paralisi. Avremo inoltre un inutile stress di uffici giudiziari, che già non hanno risorse, i quali dovranno distrarre fondi per fare decine e decine di notifiche per sequestrare documenti che non hanno nulla a che fare con la corrispondenza. Naturalmente questo servirà a tanti per traguardare l'agognato risultato della prescrizione e quindi dell'impunità.

Con questo emendamento vogliamo quindi trovare una razionalizzazione: spacchettiamo, distinguiamo il sequestro di tutti i documenti che hanno natura di corrispondenza da quelli che non hanno tale natura. Pertanto stabiliamo che, se devo sequestrare uno *smartphone*, chiedo una sola volta l'autorizzazione al gip per quanto riguarda i documenti che non hanno natura di corrispondenza. Se dentro il cellulare, oltre alla corrispondenza, trovo ricevute, fatture e documenti che non hanno natura di corrispondenza, li sequestro senza bisogno di attivare quella procedura, così come li posso sequestrare in cartaceo. È una razionalità e serve a evitare una schizofrenia dell'ordinamento e uno spreco di risorse. È anche una proposta di razionalizzazione che serve a raggiungere effettivamente il risultato di un ponderato equilibrio tra il diritto alla *privacy* e l'esigenza di efficienza delle indagini.

(*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, io illustro gli emendamenti anche per replicare alle considerazioni svolte dal relatore, perché ieri mi pareva di essere stato abbastanza chiaro nel mio

intervento in discussione generale, quando ho spiegato che noi siamo totalmente d'accordo sull'idea di introdurre una procedura giurisdizionalizzata per il sequestro degli *smartphone* nell'ambito delle indagini. Tanto è vero che siamo d'accordo che siamo stati forse quelli che più di altri, fin da subito, in esito all'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, hanno segnalato questa esigenza anche in ragione delle considerazioni fatte dal procuratore nazionale antimafia, dottor Melillo.

Questa posizione noi non la cambiamo. Noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia necessario questo intervento. La nostra contestazione, che poi è stata riversata e tradotta in emendamenti puntuali, riguarda le modalità con le quali si è intervenuti, perché noi siamo convinti che si potesse fare - l'ho detto ieri e lo ribadisco adesso - un lavoro più accurato che non presentasse quei profili di criticità e di contraddizione che sono stati testé sottolineati dal collega Scarpinato, ma che anche noi non abbiamo mancato di far rilevare sia in discussione in Commissione, sia ieri in discussione generale. Quelle contraddizioni e quelle criticità rischiano di mettere dei granelli di sabbia in una procedura, quella del sequestro degli *smartphone*, che merita di essere regolamentata e attribuita al controllo del giudice, ma che non deve essere resa difficile o farraginosa, perché se noi facciamo un procedimento che prevede una doppia richiesta, un doppio decreto e un doppio intervento del giudice, interventi sui quali si possono fare richieste di riesame, noi introduciamo una complicazione notevolissima nel procedimento, che rischia anche di innescare problemi non facilmente risolvibili nel caso in cui questo avvenga in uffici piccoli, dove i problemi di incompatibilità dei giudici che decidono sulle singole richieste di riesame rischiano di creare problemi insormontabili.

Secondo noi questo tema andava allora affrontato ragionandoci un po' di più, prendendo in considerazione per una volta in maniera più fattiva e costruttiva anche le ragioni e gli argomenti dell'opposizione e non introducendo emendamenti all'ultimo minuto, come è stato in questo caso, che hanno completamente riscritto anche proposte di legge della maggioranza. Occorreva procedere in modo diverso per evitare questi rischi. I nostri emendamenti cercano di ricondurre alla linearità una proposta di legge, della quale noi condividiamo pienamente gli obiettivi e le finalità, ma che così redatta rischia di creare molti pasticci, oltre a restringere in maniera incongrua - e anche qui contraddittoria - il perimetro e l'area dei documenti sequestrabili attraverso il sequestro degli *smartphone*.

Quindi, questa è la filosofia che ci ha ispirato. I nostri emendamenti sono finalizzati a questi obiettivi e a rendere più lineare ed eliminare le criticità del provvedimento, che sono figlie di questo modo di procedere, ma ci tenevo a ribadire che lo facciamo nello spirito costruttivo che ci ha animato in questo caso e che purtroppo la maggioranza non ha voluto cogliere.

SCARPINATO (M5S). L'articolo 2 prevede un emendamento che tiene conto della necessità, per evitare la paralisi degli uffici giudiziari, di aumentare il numero dei giudici, perché se abbiamo appena spiegato che quello che oggi si può fare con un decreto o con un'acquisizione del pubblico ministero, senza coinvolgere il giudice, cioè il sequestro di documenti che non hanno natura di corrispondenza, deve necessariamente passare attraverso una richiesta al giudice, perché oggi è tutto informatizzato e i documenti in cartaceo sono rari, questo significa che in ogni piccolo tribunale avremo la paralisi, perché quotidianamente i pubblici ministeri chiederanno ai giudici decreti di sequestro. Esauriremmo tutti i giudici possibili che non potranno più comporre collegi.

Per questo motivo, tenuto conto che già c'è un'altra riforma che prevede il collegio per l'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare per la quale è stato proposto l'aumento dell'organico di 250 unità (assolutamente sottodimensionato rispetto alle esigenze), se si aggiunge questa ulteriore norma che prevede l'incompatibilità dei giudici, perché dovranno decidere quotidianamente su decine di sequestri di materiale che non è assimilabile a corrispondenza, dobbiamo necessariamente elevare almeno a 500 l'organico. Altrimenti questa sarà un'inefficienza programmata.

Quando ai cittadini diciamo che i processi durano e che non possono concludersi entro breve termine, ciò non è frutto di un destino cinico e baro, ma di decisioni come queste, che mettono sabbia negli ingranaggi della macchina della giustizia (*Applausi*), senza necessità. Qualcuno deve spiegare perché un pubblico ministero per sequestrare una ricevuta debba scomodare un giudice e paralizzare la giustizia. Aggiungiamo questo alla riforma della prescrizione e avremo il triangolo delle Bermude.

Attraverso queste tecniche defatiganti si disincentiva il ricorso ai riti alternativi e si arriva alla prescrizione dei reati in un Paese che in questo momento, a leggere la rassegna quotidiana del Ministero dell'interno, è una Caporetto della legalità, da Milano a Palermo. Invece di potenziare gli strumenti per la giustizia, cosa facciamo? Ci inventiamo procedure farraginose che non hanno alcun senso giuridico. Non c'è copertura costituzionale e non viene in campo l'articolo 15 della Costituzione, perché dobbiamo scomodare un giudice per sequestrare una fattura. Qualcuno lo spieghi; non c'è alcuna spiegazione. Si chiama garantismo selettivo, che serve semplicemente a mettere sabbia negli ingranaggi della macchina della giustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 1.228 ed esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.200. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.200. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.200. Esprimo parere favorevole sulla proposta di coordinamento.

SISTO, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zanettin, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.228?

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Sì, signor Presidente.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli studenti del Liceo di scienze umane «Giordano Bruno» di Roma e agli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Gian Domenico Romagnosi» di Erba, in Provincia di Como, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, come avevo preannunciato, sospendo i lavori dell'Assemblea fino alle ore 12. Riprenderemo immediatamente con l'esame degli emendamenti e con le votazioni.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 12,03*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 12,03)

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere con l'esame degli emendamenti e con le votazioni, vorrei fare il punto sullo stato dei lavori dell'Assemblea.

Ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Scalfarotto. Sulla proposta di coordinamento, ovviamente, il parere è favorevole. Inoltre, ricordo che l'emendamento 1.228 è stato ritirato dal senatore Zanettin.

Procediamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 1.200, da noi proposto, introduce una modalità di sequestro dei cellulari e dei *tablet* che è stata testata in alcune procure della Repubblica e che è idonea a garantire la tutela della *privacy* dell'indagato... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, dato che tra poco inizieremo le votazioni, vi invito a prendere posto silenziosamente per consentire al senatore Scarpinato di svolgere l'intervento.

Prego, senatore Scarpinato.

SCARPINATO (M5S). Questo emendamento prevede una procedura rapida ed efficace per garantire la tutela della *privacy* e l'efficacia delle indagini nel caso di sequestro di cellulari e di *tablet*. Sostanzialmente propone di estendere al sequestro di cellulari e di *tablet*, con i dovuti adattamenti, la stessa procedura che è prevista per le intercettazioni. Sottolineo che si tratta di un procedimento che è stato già applicato nella prassi da alcune procure della Repubblica, come la procura di Trento, e ha dato esito positivo.

Si prevede, con una differenza fondamentale rispetto al provvedimento della maggioranza, una

distinzione: il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione del giudice esclusivamente nei casi in cui debba sequestrare apparecchi elettronici che contengono al loro interno della corrispondenza, della messaggistica. In questo caso, infatti, entra in campo l'articolo 15 della Costituzione che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni.

Si prevede, invece, che il pubblico ministero, così come non deve richiedere al giudice l'autorizzazione per il sequestro di documenti che non hanno natura di corrispondenza - fatture, ricevute e documentazione bancaria - non debba richiedere al giudice l'autorizzazione anche quando questi documenti, invece che avere un supporto cartaceo, hanno un supporto informatico. Mi pare il minimo di razionalità. Non possiamo fare due regimi giuridici a seconda non della diversa natura del documento, ma del loro supporto. Si prevede che il pubblico ministero, effettuato il sequestro, immediatamente custodisca la copia informatica dell'apparecchio sequestrato nello stesso archivio digitale previsto per le intercettazioni. Egli effettua immediatamente l'analisi del materiale rilevante per le indagini e procede alla distruzione di tutto quello che non è rilevante.

Noi vorremmo sapere perché una procedura di questo genere debba essere bocciata e debba invece esserne prevista una complicatissima, che prevede la richiesta e l'autorizzazione del giudice anche per il sequestro di memorie digitali che non contengono corrispondenza, tra l'altro esponendo il sequestro e le indagini a un pericolo gravissimo, perché è prevista, dopo il sequestro, l'attivazione comunque di una procedura che dura circa quindici giorni.

Chi ha proposto questo disegno di legge ha ascoltato le audizioni che si sono svolte in Commissione giustizia? Ha acquisito consapevolezza del fatto che oggi qualsiasi cittadino che abbia un minimo di cultura informatica, un secondo dopo che gli hanno sequestrato un cellulare, va a casa, apre WhatsApp web sul computer e può cancellare immediatamente quello che c'è nel suo cellulare? Mettiamo quindici giorni di tempo a disposizione di qualsiasi persona cui abbiamo sequestrato un *tablet* o un cellulare, invece di stabilire che ne debba immediatamente essere fatta una copia per evitare un tale pericolo? Io veramente non capisco come si fanno queste norme. Ma dove viviamo? Siamo marziani? Stabilire che ci vogliono quindici giorni con un indagato che ha la possibilità, da casa, di eliminare, attraverso un computer, il contenuto di WhatsApp mi pare follia, un regalo alla criminalità.

Inoltre, questa proposta evita una seconda ricaduta negativa, e cioè quella di ingolfare gli uffici dei giudici con richieste di sequestro di memorie digitali che non contengono corrispondenza e che determinano l'incompatibilità successiva di quello stesso giudice che sequestra una memoria informatica a comporre i collegi giudicanti.

Per questo insistiamo affinché venga votato il nostro emendamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.203, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signora Presidente, questo intervento emendativo è un complemento del precedente: cerchiamo di limitare i danni. Invece di stabilire una procedura per cui entro cinque giorni il pubblico ministero deve attivare le notifiche a ben otto persone, come minimo, per una durata, in

totale, di quindici giorni, riduciamo i tempi. Si tratta di tempi che possono essere utilizzati dai malintenzionati per rimuovere da remoto i contenuti dei cellulari che sono stati sequestrati. Noi proponiamo che il pubblico ministero debba fare le notifiche entro quarantott'ore dal deposito del sequestro, e non entro cinque giorni, e che il procedimento, invece di durare dieci giorni, abbia una durata di tre giorni. Ma cosa ci vuole a duplicare?

È poi possibile che dobbiamo notificare all'indagato, alla persona offesa, al proprietario del telefonino, a chi ha diritto alla restituzione e - siamo a otto, se sono più imputati diventano sedici - ai loro avvocati? Basta che una di queste notifiche non vada a segno e dobbiamo ricominciare da capo. Mi sembra una follia. Almeno riduciamo i tempi. *(Applausi)*.

[RENZI](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo su questo emendamento, come potrei intervenire su altri, non per giustificare o per rendere ragione della nostra posizione, ma per esprimere, per oggi e per le prossime votazioni, il senso di disappunto che si prova quando un membro di questa Camera, peraltro ex pubblico ministero, si permette di parlare delle garanzie costituzionali per i cittadini con l'espressione che egli ha testé utilizzato nel generale disinteresse dell'Assemblea.

Noi stiamo facendo queste norme per garantire ai cittadini il rispetto dei principi costituzionali della Parte I della Costituzione. *(Applausi)*. E Scarpinato usa il termine «malintenzionati», frutto di un giustizialismo che è ontologico, per cui il cittadino non è un cittadino che ha dei diritti costituzionalmente garantiti: per lui è un malintenzionato, uno di cui ancora non è stata provata la criminalità. Di questo si parla. *(Applausi)*.

Di fronte a questo atteggiamento culturale di Roberto Scarpinato, dei grillini e dei giustizialisti, mi stupisce il silenzio del PD, che non prende le distanze da un atteggiamento allucinante. Non sono malintenzionati: sono i cittadini, caro Scarpinato! *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Naturalmente, quando ci rivolgiamo non alla Presidenza o citiamo colleghi, ovviamente siamo tutti senatori e senatrici.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «gravi indizi di reato si applica l'articolo 203».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.205 a 1.212.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.213, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alla parola «condotta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.214.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.

[SCARPINATO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella mia esperienza di sequestri di cellulari e di materiale informatico ho purtroppo avuto a che fare con tanti malintenzionati che sono stati condannati con sentenza definitiva. *(Applausi)*. Ho dovuto sperimentare che alcuni di questi malintenzionati sono stati capaci di alterare i dati sequestrati. Pertanto, non vi è alcuna volontà di offendere i cittadini, ma è un dato che traggo dalla mia esperienza.

Premesso questo, l'emendamento in esame insiste sul punto. Se vogliamo garantire la genuinità del materiale sequestrato e considerare il pericolo che possa essere alterato da remoto, dobbiamo

accelerare le operazioni di duplicazione. L'emendamento prevede pertanto che le operazioni di duplicazione debbano svolgersi nel più breve tempo possibile e non oltre le settantadue ore. Mi pare una garanzia per tutti e non capisco perché una proposta di questo genere debba meritare un intervento come quello del senatore Renzi. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo e ricordare a quest'Assemblea che i malintenzionati sono tali soltanto dopo il giudizio.

Qui stiamo parlando di una fase molto preliminare nella quale, in questo momento, nel nostro Paese, vengono portati via degli strumenti che contengono tutta la nostra vita senza alcuna garanzia sia per chi sarà poi riconosciuto come malintenzionato, sia per chi sarà poi riconosciuto completamente innocente. Queste seconde persone - come anche le prime, mi lasci dire - hanno tutte dei diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale e che in questo momento non sono efficaci.

È veramente preoccupante una visione del diritto penale, per esempio, nella quale qualcuno dice, soprattutto se ha un'esperienza come pubblico ministero e pubblica accusa, che sarebbe auspicabile sequestrare un telefono per poterci trovare all'interno un estratto conto. Mi viene da dire che, nell'esperienza di tutti noi, è parte il fatto che, se la Polizia giudiziaria va in una banca e chiede l'estratto conto, le viene dato. Non c'è bisogno di andare a prendere un telefonino per fare una pesca a strascico. Si va nel luogo dove si può ottenere il mezzo di prova, con le maggiori garanzie possibili per l'imputato. Allora tu, Polizia giudiziaria, fai la fatica di andare a reperire l'estratto conto nella filiale di banca e non andando a prendere il telefonino che contiene i dati sanitari, i ricordi e i fatti personali. Mi spiego? *(Applausi)*.

Noi stiamo cercando di operare nell'ambito di un diritto penale che vuole andare a pescare il malintenzionato - come dice il collega Scarpinato - ma nel rispetto delle garanzie costituzionali. Altrimenti entriamo in un'ottica del diritto penale nella quale, pur di condannare qualcuno, si fa strame delle garanzie costituzionali, nella visione secondo cui esistono non innocenti, ma soltanto colpevoli non ancora identificati; una concezione del diritto penale che abbiamo conosciuto non solo, purtroppo, negli studi televisivi di questo Paese, ma soprattutto, dolorosamente, nelle aule di giustizia di questo nostro Paese. *(Applausi)*.

[GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Da vecchio psichiatra e antico politico vorrei capire, perché il termine mi spaventa molto per chi lo esprime, cosa significa in realtà "malintenzionato". È qualcuno che guarda l'anima di qualcuno in una profezia auto-avverante? O è il solito, riprovevole atteggiamento di chi vede il male potenziale in un altro, senza avere alcuna categoria scientifica né etica? A me questa cosa fa schifo e paura. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.216, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.217, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alla parola «dati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.218.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219, sostanzialmente identico all'emendamento 1.220.

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Il comma 10 del disegno di legge in esame prevede che, in alcuni casi di reati particolarmente gravi, si possa fare a meno della procedura di duplicazione, che abbiamo detto dura

quindici giorni. In particolare, si fa riferimento ai procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis*, e 371-*bis*; si tratta di reati di mafia e di altri reati di questo genere. Noi proponiamo di inserire in questo elenco anche i reati del codice rosso e i reati più gravi contro la pubblica amministrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.220, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.

SCARPINATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Prendiamo atto che non sono stati inseriti... (*Commenti del senatore Licheri*).

PRESIDENTE. Senatore Licheri, confidi nella Presidenza. Anche lei, senatore Borghi. (*Commenti*). No, senatore Licheri, le chiedo veramente la cortesia. Il dibattito ha già una sua giusta e non solo legittima, ma auspicata dialettica. Prego, senatore Scarpinato.

SCARPINATO (*M5S*). Prendiamo atto che non sono stati inseriti i reati del codice rosso e i reati contro la pubblica amministrazione. Questo emendamento propone di inserire, tra i reati gravi, il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Viviamo in un Paese in cui leggiamo ogni giorno, da Torino a Palermo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione (*Applausi*), di comitati di affari, di cricche in combutta con i mafiosi, che stanno dissanguando le risorse del Paese. Vogliamo ritenerlo grave o no questo reato? (*Applausi*).

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, questi emendamenti allargano sui reati sui quali si indaga, il che non significa che le persone che sono indagate siano colpevoli. Anche il caso di... (*Commenti*). Sì, però può darsi anche il contrario.

Presidente, mi permetto di ricordare alla collega Maiorino, per il suo tramite, che fintanto è vigente la Costituzione del 1948 tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva. (*Applausi*). Non può essere, senatrice Maiorino. Tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva e come tali vanno trattati, anche coloro... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Un momento, senatore Scalfarotto.

Senatore Renzi, consentite alla Presidenza di tentare di regolare il dibattito. Intanto chiederei al vice ministro Sisto se può cortesemente riprendere posto, così la sua presenza ci aiuta a rasserenare il dibattito acceso.

Senatore Scalfarotto, la prego di proseguire, interloquendo sempre tramite la Presidenza.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Vorrei ricordare che questa è proprio la difficoltà nella quale ci imbattiamo: far ricordare alla nostra opinione pubblica e anche agli illustri membri di questa Camera che tutti gli imputati, anche quelli indagati per i crimini più odiosi, sono innocenti fino a sentenza definitiva. Non è che se io vengo indagato... (*Commenti*). Presidente, con la collega senatrice Maiorino ho un ottimo rapporto, però...

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, si rivolga alla Presidenza. Chiedo anche a lei di aiutare la Presidente a far svolgere il dibattito. (*Commenti*).

Colleghi, non è che se aggiungete i vostri commenti aiutate il senatore Scalfarotto. Ho testé richiamato la senatrice Maiorino. Senatore Renzi, non sta aiutando il collega.

Prego, senatore Scalfarotto, prosegua.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Presidente, mi scusi, ma non è il collega Renzi che mi deve aiutare. Mi deve aiutare lei.

PRESIDENTE. È esattamente quello che sto facendo, senatore Scalfarotto. Solo per chiarezza, lo dico a lei e a tutti i colleghi: come richiamo la senatrice Maiorino se parla mentre lei sta intervenendo, lo faccio anche con colleghi del suo Gruppo. E lo faccio nel momento in cui sto cercando di tutelare il suo intervento e soprattutto sto invitando l'Assemblea ad ascoltarla. Adesso la prego di proseguire.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Tentavo di dire che la cosa che mi preoccupa è che...

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, eravamo su questo lato in questo momento, ma mi rivolgo anche a lei. Prego, senatore Scalfarotto, in questo momento lei suscita una certa partecipazione. La prego, però, di proseguire.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). La cosa mi preoccupa perché io sto dicendo una cosa assolutamente scontata. E mi turba il fatto che sollevi ironie e battute il principio che tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva e che la gravità del reato ascritto a una persona non è che lo renda un po' meno innocente, e quindi non è che la presunzione d'innocenza vale per il divieto di sosta e non vale per i reati di mafia. (*Applausi*). La presunzione di innocenza vale per tutti e, quindi, tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva. Ce ne dimentichiamo perché, per esempio, le nostre carceri sono imbottite, piene zeppe di gente che è in prigione prima della sentenza definitiva. (*Applausi*). Siamo entrati in un'ottica della quale culturalmente e politicamente è soprattutto responsabile il Movimento 5 Stelle - lo vediamo anche dal mercato del pesce indegno che è stato messo in scena questa mattina - per il quale la presunzione di innocenza in questo nostro Paese non vale più. (*Applausi. Commenti*).

Mi faccia dire un'ultima cosa, signora Presidente: la presunzione di innocenza si applica anche a quelli che oggi stanno sulle prime pagine dei giornali.

Il senatore Scarpinato ha fatto riferimento, per indicare i malintenzionati, a coloro che oggi sono indagati e sono sulle prime pagine dei giornali come indagati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Adesso davvero mi costringete a chiamare nominalmente i colleghi che non solo interrompono, ma interloquiscono anche col senatore Scalfarotto che ha diritto, come tutti in Aula, a terminare il suo intervento. Pertanto, senatore Licheri, non mi costringa a richiamarla verbalmente.

La Presidenza insindacabilmente richiama i colleghi che stanno interrompendo inopinatamente il senatore Scalfarotto. Pertanto, senatore, la prego di concludere e chiedo anche agli altri colleghi di lasciare che sia la Presidenza a richiamare, ove necessario.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Se si tenesse il tempo come nel *basket* penso che avrei impiegato due minuti.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, perché sui tempi sono garante sempre io.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Io non ho citato gli articoli che parlano dell'inchiesta di Torino, ma qualcuno lo avrà fatto.

Dico che noi votiamo contro questi emendamenti perché secondo noi i malintenzionati, cioè i colpevoli di reati, vanno perseguiti, ma non a discapito delle loro garanzie costituzionali.

Noi, pertanto, ci dobbiamo attrezzare ed è questa la ragione per la quale, quando il senatore Scarpinato ha presentato emendamenti per l'assunzione di più magistrati, noi li abbiamo sempre votati. A nostro avviso dobbiamo mettere gli inquirenti in condizione di fare le loro indagini, ma non prendendo scorciatoie, non sacrificando i diritti dell'imputato. Va condannato il colpevole nel rispetto dei diritti costituzionali, perché questa è la Repubblica italiana. Quella che avete visto in scena in questo momento non è la Repubblica nata dalla Costituzione del 1948. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.221, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.223, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.224, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «del dispositivo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.225.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.226, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.227, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.228 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.229, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.230, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.231, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.232, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Tron Zanella» di Schio, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 12,35)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.233, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.234, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e all'emendamento 1.235, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.236.

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, vorrei spiegare l'emendamento 1.236 con un esempio concreto. Supponiamo che un pubblico ministero ottenga dal giudice l'autorizzazione al sequestro di un cellulare di un'esponente della Guardia di finanza che abbia fatto un accesso abusivo per le segnalazioni di operazioni sospette e ottenga questo sequestro per reato di accesso abusivo. Poniamo che, effettuato il sequestro, esaminando le *chat*, accerti che quel poliziotto l'accesso abusivo l'ha fatto dietro la corresponsione di una somma di denaro da parte di terzo (reato di corruzione). Ebbene, il comma 14 di questo disegno di legge stabilisce che il pubblico ministero non potrà utilizzare quella *chat* per il reato di corruzione.

Noi chiediamo, facendo ricorso alla sentenza Cavallo delle Sezioni unite della Cassazione, che almeno

nei casi in cui vi sia una connessione tra reati, come nel caso in esame, e cioè che un reato sia stato commesso per eseguirne un altro, siano utilizzabili le *chat*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.236, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.237, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'ordine del giorno G1.200.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, chiedo al rappresentante del Governo e al relatore di riconsiderare il proprio parere, perché quello che facciamo con questo ordine del giorno è semplicemente provare a portare lungo le linee logiche il disegno di legge e completarlo su alcune questioni che ci sembrano non risolte.

Quello che chiediamo, cioè, è che il contraddittorio e il potere decisionale del giudice delle indagini preliminari, quindi del giudice terzo, si applichino praticamente in ogni occasione, salvo casi assolutamente eccezionali. Proviamo a far diventare una regola quella per la quale, quando c'è un sequestro di un *device* tecnologico, di uno strumento tecnologico come un telefonino, il pubblico ministero e l'imputato - diciamo la parte contro la quale si procede - possano avere un contraddittorio davanti al giudice.

Tra le altre cose, sempre nell'ordine del giorno, chiediamo di estendere le tutele a quella parte della messaggistica che c'è nel telefono, per esempio quella che intercorre tra il soggetto proprietario dello strumento e il proprio difensore, che è un argomento del quale in Commissione ci siamo abbondantemente occupati dall'inizio della legislatura.

Quindi, è un ordine del giorno e non un emendamento, perché non pretende di avere efficacia normativa immediata, ma chiede al Governo di valutare la possibilità che in futuro, *de iure condendo*, si attui la filosofia che ha ispirato questo disegno di legge; filosofia su cui, al di là di tutte le varie declinazioni su cui abbiamo ovviamente dei disaccordi, c'è l'accordo - mi pare - generale di arrivare a legiferare sulla materia, tenuto conto del paradigma principale che le decisioni le prende il giudice per le indagini preliminari che è terzo, il pubblico ministero è parte, l'imputato può difendersi nel contraddittorio, come poi è la natura del processo accusatorio. Niente di rivoluzionario.

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatrice Maiorino?

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, credo che abbiamo passato il 30 per cento dei voti per oggi e, quindi, la diaria ce la siamo guadagnata. Vedo che il presidente Renzi... (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, per cortesia, si rivolga alla Presidenza.

MAIORINO (*M5S*). Togliere la scheda dal banco, grazie.

PRESIDENTE. Intanto la Presidenza è attenta, anche con la segnalazione dei senatori Segretari, che non ci siano voti che non corrispondano alla presenza.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, se qualcuno ha pensato che io votassi al posto del senatore Renzi, visto che non c'è stata alcuna votazione... (*Commenti*). La tessera l'ho tolta. Visto che qualcuno ha fatto un'insinuazione per eventuali voti, preciso che da questi banchi non è abitudine votare per conto di altri colleghi. Non so in altri posti dove l'onestà è di casa. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Fregolent, ho detto con estrema chiarezza che questa Presidenza è attenta. (*Commenti*). Senatrice Fregolent, prima che lei intervenisse, questa Presidenza mi sembra che abbia già precisato con molta nettezza. Proseguiamo, perché sul punto ho già risposto che non c'era alcuna

questione rilevata da questa Presidenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,42)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Procediamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.203, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.206, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.207, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.210, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e all'emendamento 2.211, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.212, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.213, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.214, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.215, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.216, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Procediamo alla votazione dell'emendamento all'articolo 3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCARPINATO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, ho illustrato, in occasione dell'esame dei precedenti emendamenti, quali saranno le conseguenze dell'entrata in vigore di questo disegno di legge. Dal giorno dopo l'entrata in vigore, il pubblico ministero che vorrà sequestrare documenti che non hanno natura di corrispondenza dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice, se questi hanno un supporto informatico. Questo determinerà l'incompatibilità di tali giudici a comporre successivamente i collegi giudicanti.

Questo significa che nei piccoli tribunali, dove c'è un organico da venti a ventidue persone, si determina il pericolo di una paralisi. Se aggiungiamo che la riforma Nordio prevede un collegio per le ordinanze di custodia cautelare, ci rendiamo conto di trovarci dinanzi al pericolo di una paralisi degli uffici giudiziari, a meno che non si provveda, ora e non tra due anni, ad aumentare l'organico in modo congruo.

Noi chiediamo che queste riforme, se devono camminare, camminino sulle gambe dei giudici che sono

negli uffici e non determinino la paralisi degli uffici programmati. Se così fosse, noi ci troveremmo dinanzi a una inefficienza programmata, che lede il diritto dei cittadini ad un processo rapido ed efficiente.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole su questo emendamento. Spiego che voteremo a favore perché questo è l'approccio che ci convince. Ogni qualvolta sono stati presentati emendamenti nei quali sono state chieste maggiori risorse, non solo per la magistratura, ma anche per il personale della Polizia penitenziaria e per tutto il personale che lavora nelle carceri (psicologi, psichiatri o mediatori culturali), abbiamo sempre votato a favore e voteremo a favore.

Non ci convince, invece, l'idea che, dato che non ci sono sufficienti risorse, il prezzo delle carenze organizzative della giustizia si ribalti sulle garanzie costituzionali del cittadino. Quando sento dire che non si può fare l'udienza collegiale per la convalida del provvedimento di custodia cautelare perché non abbiamo abbastanza magistrati rispondo che, pazienza, questo è un problema dello Stato. La nostra carenza organizzativa non può mica risolversi con una riduzione delle garanzie dei cittadini, perché saremmo pazzi. (*Applausi*).

Non è pensabile - dato che lo Stato non ce la fa a organizzarsi - limitare gli spazi di libertà dei cittadini. Allora, se ci vogliono più magistrati perché il processo sia equo, giusto e anche efficace (perché, lo voglio sottolineare, l'interesse alla repressione del crimine sta seduto su questi banchi come tra tutti gli altri banchi, anche quelli sotto i nostri), pensiamo soltanto che l'obiettivo a cui tendere, cioè quello di combattere la criminalità, non si possa risolvere, poiché non abbiamo gli strumenti, nel dire: cari cittadini, questo abbiamo e quindi voi, i vostri diritti costituzionali, li vedete ridotti. Questo non è pensabile.

Pertanto, con la stessa energia, forza e determinazione con la quale abbiamo votato praticamente contro tutti gli emendamenti a questo disegno di legge, che ci pare un disegno di legge di civiltà, voteremo a favore dell'emendamento 4.0.200; perché, se per reprimere la criminalità, vogliamo rafforzare il meccanismo della giustizia, le porte sono non aperte, ma apertissime. Anzi, vediamo se in sede di legge di bilancio (anche se il DEF è misterioso, quindi non sappiamo bene come la faremo) il viceministro Sisto e i suoi colleghi ci porteranno risorse per la giustizia e non tagli.

Intanto a questo emendamento aderiamo con convinzione e con convinzione voteremo a favore. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord. 1, presentata dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

[PRESIDENTE](#). Colleghi, alle ore 14,45 il Presidente del Senato ricorderà le vittime dell'incidente di Suviana. Poiché è convocato il Consiglio di Presidenza, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14,45.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,53, è ripresa alle ore 14,50*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

La seduta è ripresa.

Colleghi, ho invitato i Presidenti di Gruppo a richiamare i parlamentari in Aula, perché fra un attimo riprenderemo la discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici: nel frattempo, ricordo che nella mattinata di oggi si è concluso l'esame degli

articoli e degli emendamenti riferiti a questo provvedimento, ci saranno fra poco le dichiarazioni di voto finali (sono iscritti i senatori Scalfarotto, Zanettin, Scarpinato, Erika Stefani, Verini e Berrino) e poi passeremo alla votazione finale.

Sulla tragedia occorsa presso la centrale idroelettrica di Bargi

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Cari senatori e care senatrici, come sapete, purtroppo ieri una violenta esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese, ha provocato il decesso di tre persone; almeno cinque sono gli operai rimasti feriti e quattro quelli che risultano tuttora dispersi. Mi sono personalmente informato, fino a pochi minuti fa, della situazione. Lo scenario, come mi è stato riferito, è tuttora molto critico e anche pericoloso. Mentre vi parlo, i soccorritori - a cui rivolgo il mio e il vostro sincero ringraziamento - sono ancora impegnati nelle operazioni, in condizioni difficilissime.

Quella di Suviana è l'ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro: ancora una volta, vite spezzate laddove ci si reca per lavorare. Questo è un dramma enorme, che continuiamo a vivere quasi ogni giorno. Quella di Suviana è una tragedia non attesa, perché non ci potevano essere avvisaglie. Eppure è giusto e doveroso, appena sarà possibile, una volta finiti i lavori di intervento immediato, capire fino in fondo cos'è successo.

Nonostante negli anni siano stati diversi gli aggiornamenti al sistema normativo, tuttavia ci troviamo ancora oggi a commemorare dei morti. Avere più sicurezza è un impegno difficile, lo sappiamo bene; ma non è, non può essere e non deve essere un impegno impossibile. Occorre però la volontà di tutti, nessuno escluso, dalle istituzioni, centrali e locali, e dalle imprese ai lavoratori stessi, passando infine per le figure preposte al controllo della sicurezza: ognuno deve fare la propria parte.

Desidero, care senatrici e cari senatori, formulare in quest'Aula il cordoglio personale e quello del Senato alle famiglie delle vittime e gli auguri di pronta guarigione agli operai rimasti feriti. La nostra sincera vicinanza va inoltre alle famiglie dei dispersi e la loro speranza è anche la nostra speranza e il dolore di tutte le famiglie di chi è rimasto coinvolto è anche il nostro dolore.

Vi chiedo di osservare qualche attimo di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*
(Applausi).

Sulla scomparsa di due carabinieri nell'incidente stradale occorso nel salernitano

PRESIDENTE. Voglio ricordare anche i due Carabinieri morti nell'incidente stradale nel Salernitano, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato Francesco Ferrara. All'Arma dei Carabinieri e ai familiari dei due militi vanno la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 14,56)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo. Nel corso della mattinata si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE).* Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Italia Viva - Il Centro - RenewEurope per annunciare - lo dico sin dall'inizio - il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Il nostro è un voto convinto a favore di una norma che penso abbiamo atteso anche per troppo tempo.

La nostra legislazione fa fatica a star dietro agli sviluppi tecnologici e ai cambiamenti rapidissimi del nostro modo di vivere e una questione che sicuramente avevamo aperta davanti agli occhi è quella del nostro rapporto con questi strumenti tecnologici che ormai, come tanti colleghi anche durante la discussione generale hanno detto, sono diventati veramente parte integrante delle nostre vite, quasi un prolungamento delle nostre mani, dei nostri occhi e delle nostre teste, soprattutto i telefoni cellulari. Questi strumenti contengono al loro interno sostanzialmente tutta la nostra vita, perché dentro un telefono cellulare ci sono ovviamente tutti gli indirizzi delle persone che conosciamo e le nostre fotografie dei nostri momenti privati; attraverso l'utilizzo del telefono cellulare possiamo sapere dov'era una persona in un certo momento, perché ogni fotografia digitale reca un luogo e un'ora molto precisi, quindi ci permette di ricostruire tutto, anche i dati della salute di una persona; i nostri conti

correnti ormai sono praticamente dentro il nostro telefono cellulare, tramite il quale possiamo sapere quanti soldi ci sono nel conto corrente, quali sono gli investimenti fatti da una persona o i pagamenti che ha eseguito. Oppure, non avete mai pensato ai nostri acquisti *online*? Il profilo come consumatore di ognuno di noi è determinato dal fatto che si compra sempre più *online* e sul vostro *account* di Amazon si saprà se vi piace comprarvi un paio di scarpe anziché un altro, che libri leggete o che musica ascoltate. È chiaro quindi che intorno a quegli strumenti è necessario stabilire una rete di protezione, che è quella che i nostri costituenti e il legislatore fino ad oggi consideravano propria della corrispondenza e delle conversazioni, tutte cose che oggi non esistono quasi più. Da quanto tempo - mi viene da chiedervi, colleghi e colleghe - non comprate un francobollo e non spedite una lettera cartacea? Oppure, mi viene da chiedervi quanto oggi telefonate a voce e quanto scrivete su WhatsApp. Ci pensavo ieri, ascoltando il collega Bazoli, quando diceva che sono state allargate alla messaggistica le stesse norme delle intercettazioni. Penso che sia giusto. Non so cosa capiti nella vostra esperienza, ma di telefonate a voce a me capita di farne veramente poche: scrivo e il messaggio di WhatsApp è la telefonata di oggi. Per questo credo che quel messaggio WhatsApp debba avere precisamente le stesse regole di protezione costituzionale delle nostre conversazioni, perché la sua funzione è la stessa. Così non è, perché a oggi un telefonino poteva essere sostanzialmente sequestrato senza particolari garanzie, con tutto quello che ne deriva (e considerate che ne derivano conseguenze molto serie, per questo mi permetto di raccontarvi una storia di vita vera).

Mi richiamo a un caso di sequestro di una serie di telefoni e di *computer* fatto in una giornata di dicembre alle ore 6 di mattina, quando un bel numero di persone (parliamo di diverse decine) si sono sentite suonare il citofono e un gruppo di finanzieri (credo più o meno 150) è salito nelle loro case, nonostante fossero incensurati e non accusati di nulla, e portato via i loro *computer* e in particolare i telefoni. Erano finanziatori di una fondazione politica, il cui nome è Open, e tutti contributori tramite fondi che erano versati assolutamente in modo trasparente attraverso bonifici bancari, che - mi viene da dire - erano facilissimi da reperire, perché bastava andare in banca, chiedere l'estratto conto della fondazione Open e sarebbero risultati tutti. Invece si prendono questi strumenti, che contengono tutte le cose di cui vi ho parlato sin qui, e vengono portati via ai legittimi titolari, le cui vite, ben al di là di quel singolo finanziamento fatto alla fondazione Open, sono state nelle mani degli inquirenti e purtroppo, come accade spesso nel nostro Paese, sono finite sui giornali: tutto.

Mi si viene a dire che dobbiamo essere pronti a sconfiggere, come dice il nostro collega senatore Scarpinato, i malintenzionati, ma in questo caso di malintenzionati non ce n'erano (e comunque, come dicevo questa mattina, questi si vedono a valle del processo penale, non all'inizio). Tuttavia queste persone, giustamente, hanno chiesto tutela alla magistratura e ci sono state cinque sentenze della Corte di cassazione, che è fatta da magistrati, i più alti magistrati del Paese, che hanno detto chiaramente alla procura di Firenze che quei sequestri erano illegittimi. Vi leggo parole scritte dalla Suprema corte di cassazione: si trattava di una ricerca di dati esplorativa e sproporzionata, di un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali; si trattava - dice ancora la Cassazione - di un sequestro strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva. Cinque volte la Corte di cassazione afferma che quel sequestro era sbagliato, fatto male, ingiusto e ingiustificato, tant'è che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha dovuto riconoscere, praticamente quasi all'unanimità (diciamo a larghissima maggioranza), che quelle cinque sentenze della Corte di cassazione costituivano *fumus persecutionis* nei confronti di un parlamentare.

Mi viene da dire: se quella persona non fosse stata un parlamentare? Se non avesse avuto gli strumenti che ha un parlamentare, che tipo di tutela avrebbe avuto in una situazione del genere? Io credo che queste tutele vadano riconosciute a tutti. Bisogna che torniamo - e orgogliosamente - nell'alveo della presunzione di innocenza. Dobbiamo recuperare la cultura delle garanzie del processo penale (*Applausi*), perché quella è la cultura della democrazia, dello Stato di diritto, dell'*habeas corpus*. La democrazia nasce da lì: dal limitare il potere coercitivo dello Stato, che si ferma davanti alle garanzie riconosciute all'imputato.

Le nostre democrazie nascono da lì.

Questo disegno di legge allora non fa altro che implementare questo principio. Poi la Corte

costituzionale - non voglio entrare nell'esame della sentenza n. 170 - ha inverato quello che sto dicendo in una sentenza che, appunto, dice che quella messaggistica equivale a corrispondenza e non a semplice documentazione. Questo disegno di legge in fondo fa questo e lo fa anche in modo ragionevole, perché, per esempio, stabilisce che, in caso di urgenza, sia ancora il pubblico ministero a occuparsi di queste incombenze, anche se ovviamente con le garanzie dell'intervento del gip.

Noi ci siamo permessi, con convinzione, di presentare un ordine del giorno che malauguratamente la maggioranza - e in questo fa sempre capolino quel dualismo tra garantismo e "manettarismo" che contraddistingue questo Governo - non ha accolto. Avremmo voluto un maggiore coraggio per definire in modo completo il ruolo del giudice delle indagini preliminari che, in quanto terzo e imparziale, nel quadro di un processo accusatorio, deve mettere le due parti in una situazione di piena parità. Il Governo non lo ha fatto, ma comunque pensiamo che questo disegno di legge rappresenti un grande passo avanti. Si era capito che serviva, anche all'esito dell'importante indagine conoscitiva che abbiamo fatto in Commissione giustizia, e devo dire che sulla necessità di questo disegno di legge concordavano alla fine tutti i Gruppi.

È proprio in questo spirito che accogliamo il disegno di legge in esame, che è un provvedimento di civiltà che migliora l'assetto, anche costituzionale e democratico, del nostro Paese. Per queste ragioni il nostro Gruppo voterà con convinzione a favore. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 15,07)

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, il disegno di legge in esame, di cui siamo orgogliosamente promotori, va a colmare una grave lacuna dell'ordinamento e rappresenta - io credo - un caposaldo della riforma della giustizia in chiave garantista, voluta da questa maggioranza di centrodestra, in particolare da Forza Italia, come elemento qualificante della nostra azione politica.

Si deve ricordare che nel primo anno di questa legislatura la Commissione giustizia del Senato, su impulso della presidente Bongiorno, ha avviato un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, al fine di evidenziare le criticità e i possibili interventi normativi per meglio bilanciare, in chiave garantista, i rapporti tra difesa e pubblica accusa, che sono stati alterati negli ultime legislature a seguito di legislazioni manettare e giustizialiste.

Da tale poderoso lavoro è emersa, tra le altre cose, la necessità di questo disegno di legge e di una disciplina del sequestro dello *smartphone*, che, a fronte di una sempre più sofisticata digitalizzazione della società, contemperasse le obiettive esigenze delle indagini, per accertare e punire chi commette reati, assicurandolo alla giustizia, con la tutela della *privacy* dei cittadini, che - ricordiamolo - è un diritto primario di rango costituzionale, protetto dall'articolo 15 della Costituzione.

Il tumultuoso progresso tecnologico ha trasformato infatti il telefono cellulare, lo *smartphone* che tutti adoperiamo e portiamo con noi, nella scatola nera della vita di ciascuno. Nello *smartphone* finiscono registrati non solo i contatti telefonici, le *chat* delle applicazioni di messaggistica e le *email*, ma anche le foto, i video della vita privata, i dati sanitari, fiscali, bancari, talvolta anche registrazioni della sfera intima. Nello *smartphone* finiscono però anche i dati di terzi, perché ormai questi strumenti sono diventati anche sostituti delle relazioni interpersonali, che sempre più si svolgono attraverso scambio di messaggi scritti o vocali. Acquisire in modo massivo i contenuti di un telefonino significa quindi violare e travolgere la *privacy* non solo dell'indagato, ma anche di soggetti terzi del tutto estranei alle indagini.

Ad oggi, colleghi, nessun atto investigativo è invasivo della *privacy* di un indagato e di coloro che con lui abitualmente interagiscono quanto il sequestro dello *smartphone*, che ha la capacità di mettere letteralmente a nudo l'universo mondo dei soggetti coinvolti.

Le tradizionali intercettazioni telefoniche o ambientali non hanno mai avuto nel nostro ordinamento una pervasività nemmeno paragonabile. A fronte della prodigiosa evoluzione tecnologica, le norme codicistiche del sequestro penale appaiono obsolete ed inadeguate e necessitano di una revisione.

Credo sia chiaro a tutti in quest'Aula che in un'inchiesta penale esiste una differenza abissale tra, ad esempio, il sequestro a fini probatori di un documento e il sequestro del telefonino. Il sequestro di

smartphone, in relazione ai dati altamente sensibili in esso contenuti, necessita pertanto di disciplina *ad hoc* e dovrà essere quindi circondato da garanzie paragonabili piuttosto a quelle proprie delle intercettazioni rispetto a quelle tradizionali del sequestro probatorio.

La selezione dei loro contenuti dovrà poi essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni, e cosa invece non è penalmente rilevante, deve rimanere segreto, non transitare nel fascicolo del dibattimento e tantomeno finire sulle pagine dei giornali. Ciò è esattamente quanto è previsto da questo nostro disegno di legge, che propone di introdurre l'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale, prevedendo una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, prevedendo, riguardo alla procedura, che l'autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione all'oggetto delle indagini, con criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Originariamente, il disegno di legge a mia prima firma prevedeva che a disporre se questo fosse il pubblico ministero. Molto opportunamente - io credo - il relatore, senatore Rastrelli, che ringrazio per l'accurato e approfondito lavoro svolto in Commissione, ha delineato con una riformulazione una procedura diversa e ancora più garantista di quella ipotizzata nella prima stesura. Il sequestro dello *smartphone*, nel testo che andiamo a votare, viene infatti disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Viene quindi inserita una cosiddetta finestra di giurisdizione nella quale, a maggior garanzia dell'indagato e dei terzi coinvolti nei contatti, è chiamato ad esprimersi un giudice e non solo il rappresentante della pubblica accusa. Anche il giudizio sulla penale rilevanza dei dati da acquisire al fascicolo è di competenza del gip.

Sulla giurisdizionalizzazione del procedimento mi pare siano ora d'accordo - almeno così ho colto dagli interventi sia in discussione generale che questa mattina nell'illustrazione degli emendamenti - anche le opposizioni.

Va ribadito che ciò che è penalmente rilevante deve rimanere nell'archivio segreto, non deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento né tantomeno divulgato a terzi o, peggio, ai *media*.

Spiegherò, signor Presidente, perché sottolineo in modo così netto e preciso la necessità di mantenere segreti i dati acquisiti con il sequestro dello *smartphone*.

Poco fa il senatore Scalfarotto nel suo intervento ha parlato di un caso di vita vera. Anch'io, per il suo tramite, signor Presidente, al senatore Scalfarotto parlerò di un caso di vita vera e concreta. Il sottoscritto è stato in passato indirettamente interessato dal sequestro di un telefonino di un soggetto terzo. Ancora oggi la mia *chat* di messaggi Whatsapp scambiati con Luca Palamara, conosciuto ai tempi della mia consiliatura al Consiglio superiore della magistratura, è *online* sul sito di un noto quotidiano. Qualunque collega interessato può verificarlo; l'abbiamo fatto ieri in diretta durante la discussione generale insieme con il relatore, senatore Rastrelli. La mia *chat* con Luca Palamara non aveva né ha mai avuto rilevanza penale né tantomeno disciplinare, né tantomeno per così dire "gossippara", al punto che nessun *media* l'ha mai né commentata né rilanciata. Aveva contenuti esclusivamente istituzionali e di circostanza. Ciò nonostante, questa *chat* ancora oggi è pubblica, in quanto prima oggetto di un sequestro, poi acquisita al fascicolo di indagine, transitata quindi sulle pagine dei giornali e infine *online*. Non ho mai fatto una questione politica di ciò, anche se riguardava un periodo nel quale ero pure parlamentare e quindi protetto dalle speciali guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione, ma credo che ciò sia stato comunque un fatto ingiusto ed esagerato.

In quella vicenda, molto peggio è andata a tanti magistrati interlocutori di Palamara. Le loro *chat*, dichiarate penalmente irrilevanti, dichiarate disciplinarmente irrilevanti, giudicate irrilevanti anche sotto il profilo della incompatibilità in prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, divenute pubbliche, però, sono state utilizzate impropriamente per penalizzare prospettive di carriera, mortificare professionalità, esporre alla gogna mediatica. Talune contenevano espressioni gergali, confidenze improprie, talvolta addirittura epiteti scurrili, poco confacenti alla funzione, ma sono convinto dovessero comunque rimanere segrete, coperte dalla tutela dell'articolo 15 della Costituzione, e che sia stato un abuso divulgarle. Con questo intervento normativo si potrà dunque porre finalmente

un freno a scempi di tale natura.

Ho ascoltato con attenzione le critiche che sono state portate a questo provvedimento nel corso della discussione generale e nel dibattito di questa mattina. Non mi convince, senatore Scarpinato, chi critica le maggiori garanzie per il cittadino indagato previste da questo disegno di legge. Io replico che le garanzie non sono mai troppe, se sottese alla tutela di principi di rango costituzionale, come il diritto alla *privacy* e la presunzione di non colpevolezza.

Non mi pare pertinente neanche l'esempio citato, sempre dal senatore Scarpinato, ma anche dal senatore Bazoli, con riferimento all'ipotesi di reato contestata al finanziere responsabile di un presunto dossieraggio ai danni di politici piuttosto che di uomini e donne dello spettacolo. Nel caso specifico, per il reato di cui all'articolo 615-*ter* del codice penale, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale dell'agente e dall'accesso ad una banca dati di pubblico interesse, la pena prevista varia da un minimo di anni tre al massimo di anni otto e giustifica quindi, anche *de iure condendo*, sia le intercettazioni telefoniche che il sequestro di *chat* e *mail*.

L'approvazione di questo disegno di legge, come sottolineato da molta dottrina, è urgente e, per certi versi, addirittura tardiva, perché di fatto va a recepire un'evoluzione giurisprudenziale già matura, che si ispira in particolare alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e a diverse sentenze della Corte di cassazione.

In conclusione dell'intervento voglio ringraziare il vice ministro Sisto per il proficuo lavoro svolto in Commissione, sempre a supporto della nostra iniziativa legislativa, che si colloca nell'alveo della poderosa riforma della giustizia di stampo garantista, cui Forza Italia lavora e i cui contorni si stagliano sempre più nitidamente in questi mesi.

Come ieri è stato ricordato in discussione generale in Commissione giustizia, stiamo per approvare un nuovo testo della disciplina della proroga delle intercettazioni, che pure è stato ispirato dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia. Nel disegno di legge Nordio, già votato in questo ramo del Parlamento e di prossima approvazione alla Camera, è stato trasposto il divieto assoluto di intercettazioni delle conversazioni tra avvocato e cliente, che pure era stato ispirato dalla stessa indagine conoscitiva. In Commissione giustizia voteremo a breve anche la riforma della prescrizione, che tornerà ad essere un istituto di diritto sostanziale.

Insomma, rimane solo la separazione delle carriere, alla quale Forza Italia tiene molto, ma che il ministro Nordio ha annunciato passerà a breve al vaglio del Consiglio dei ministri.

Un ringraziamento non formale lo voglio rivolgere anche alla presidente Bongiorno per l'autorevolezza con cui guida la nostra Commissione, a tutto il personale della Commissione giustizia, ai funzionari di Commissione e dell'Ufficio studi, che ci supportano sempre con grande professionalità e competenza nella nostra opera di legislatori.

Ciò premesso, Forza Italia voterà orgogliosamente a favore di questo disegno di legge, di cui si è fatta promotrice e che si colloca appieno nel solco della nostra grande tradizione culturale, garantista e liberale. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, nell'esordio di questa dichiarazione di voto, io tengo a sottolineare che il MoVimento 5 Stelle è stato il primo partito, in ordine temporale, che ha depositato, il 9 maggio 2023, un disegno di legge, a mia firma, per introdurre, nel codice di procedura penale, una nuova disciplina del sequestro dei dispositivi di comunicazione mobile, cellulari, *tablet* e *personal computer*.

Depositammo quel disegno di legge ritenendo indispensabile che il legislatore intervenisse con urgenza su questa materia, per due ordini di motivi.

In primo luogo perché questi apparecchi contengono messaggistica di varia tipologia - *chat*, *mail* e sms - che, alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, va qualificata come corrispondenza la cui libertà e segretezza è presidiata all'articolo 15 della Costituzione. Dunque il sequestro deve essere autorizzato dal giudice e non può essere disposto autonomamente dal pubblico ministero. In secondo luogo perché il regime normativo attuale autorizza

il sequestro indiscriminato di tutto il contenuto degli apparecchi sequestrati e non imponendo la successiva secretazione della parte di questo contenuto che non è rilevante per le indagini, determina una violazione del diritto alla riservatezza che non è necessitata da esigenze investigative, ma è causato soltanto da un *deficit* normativo.

Per ovviare a questi gravi limiti, il nostro disegno di legge proponeva una nuova disciplina legislativa che prevedeva una sequenza procedimentale semplice, rapida, lineare, già felicemente sperimentata in alcune procure della Repubblica e idonea a bilanciare la tutela della riservatezza con l'efficacia delle indagini. In sostanza, si proponeva di estendere al sequestro dei cellulari e dei *tablet* la stessa disciplina delle intercettazioni, con opportuni adattamenti. In sintesi, si prevedeva che il pubblico ministero non potesse più procedere autonomamente a questi sequestri, ma dovesse richiedere l'autorizzazione del giudice. Effettuato il sequestro, il pubblico ministero doveva, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore, realizzare una copia del contenuto dello strumento sequestrato con una procedura idonea ad assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Questa copia doveva essere immediatamente conservata nell'archivio digitale delle intercettazioni, che come sapete è coperto dal segreto d'ufficio; il pubblico ministero doveva selezionare rapidamente gli elementi utili per le indagini e distruggere tutta la parte della copia che non era rilevante per le indagini.

Ingenuamente, ci attendevamo che su una simile proposta potessero convergere, con eventuali integrazioni o modifiche, tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza già nel maggio dell'anno scorso, facendosi carico comune della necessità condivisa di dare risposta rapida alle esigenze dell'amministrazione della giustizia dei cittadini. Ma si trattava, per l'appunto, di un'ingenuità e di un'illusione, perché, cammin facendo, nel corso di questa legislatura, abbiamo dovuto prendere atto che questa maggioranza, nel realizzare le riforme sulla giustizia, antepone sistematicamente agli interessi generali della collettività e della giustizia, l'interesse particolare di limitare, ostacolare e imbrigliare in tutti i modi possibili i poteri di indagine della magistratura nei confronti dei reati dei colletti bianchi, strumentalizzando a questo fine tutte le occasioni che si presentano e celando questo obiettivo dietro complessi tecnicismi che non sono comprensibili al cittadino medio e dietro la maschera di un garantismo di mera facciata.

Per ragioni di tempo, mi limiterò a due esemplificazioni di come questa tecnica legislativa di strumentalizzazione occulta delle riforme sia stata realizzata anche nel disegno di legge in esame.

Il primo esempio è legato alla più recente attualità ed è immediatamente comprensibile anche dai senatori che non hanno competenze giuridiche: poniamo che una procura della Repubblica individui alcuni esponenti delle Forze di polizia che hanno effettuato migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti personaggi politici sensibili e importanti esponenti del mondo imprenditoriale e che il pubblico ministero chieda e ottenga dal giudice il sequestro dei cellulari e dei *tablet* degli indagati per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e per il reato di abuso d'ufficio. Poniamo che a seguito dell'esame del materiale sequestrato, il pubblico ministero individui *chat* e *mail* che attestano che quegli accessi abusivi sono stati effettuati su richiesta di terzi dietro corresponsione di somme di denaro, prove inequivocabili del reato di corruzione previsto dall'articolo 319. Oggi, con l'attuale normativa, il pubblico ministero può utilizzare queste *chat* per procedere anche per reato di corruzione.

Ebbene, dal giorno successivo all'approvazione di questo disegno di legge il pubblico ministero sarà privato della possibilità di utilizzare le *chat* che provano la corruzione. (*Applausi*). Il comma 14 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede infatti che i materiali sequestrati non possano essere utilizzati per reati diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati i sequestri, tranne che per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, tra i quali, come è noto, non rientrano i reati di corruzione e altri reati dei colletti bianchi. E questo neanche nei casi in cui un reato, la corruzione, sia stato commesso per eseguire un altro reato, l'accesso abusivo ai sistemi informatici.

Un esempio paradigmatico di come questa maggioranza approfitti di ogni occasione per mettere sabbia negli ingranaggi del contrasto alla corruzione. Un esempio paradigmatico di garantismo classista, utilizzato alla bisogna come alibi per garantire l'impunità di classe dei colletti bianchi dalla stessa

maggioranza, pronta a tramutarsi in feroce giustizialista per i reati della gente comune e degli emarginati, prevedendo l'utilizzo a tutto spiano di intercettazioni e di *trojan* per reati come i *rave party* e, da ultimo, persino per il reato di induzione all'accattonaggio, come proposto dall'articolo 13 del pacchetto di sicurezza presentato alla Camera il 12 gennaio 2024 dai ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio. L'induzione all'accattonaggio sì, la corruzione no: se questa non è giustizia di classe, cos'è la giustizia di classe? Non lo so. (*Applausi*).

Per ragioni di tempo mi devo limitare solo a un altro esempio della finalizzazione occulta di questo disegno di legge, quella di imbrigliare i poteri di indagine del pubblico ministero senza valide ragioni. Il codice di procedura penale vigente attribuisce al pubblico ministero il potere di sequestrare, con decreto motivato, i documenti e i dati che non sono in alcun modo assimilabili al concetto di corrispondenza, per esempio fatture, documentazione bancaria e aziendale, fotografie, eccetera. Questo disegno di legge priva il pubblico ministero di questo potere quando questi documenti sono su supporto informatico, ad esempio quando sono contenuti in una *pen drive*. In questi casi, anche se si tratta di documenti che non sono coperti dall'articolo 15 della Costituzione, il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione al giudice, deve dare vita a un procedimento incidentale per la duplicazione del supporto, con la notifica ad almeno otto soggetti, che possono diventare sedici e infine, nella terza fase, può fare il sequestro. Un vero e proprio sfiancamento delle indagini, che determina un enorme spreco di risorse e di tempi. Si consideri che è sufficiente che una sola di queste numerose notifiche vada a vuoto, perché si determini la necessità di ricominciare da capo. Si consideri l'effetto perverso della diffusione a catena del virus delle incompatibilità, perché il giudice che ha autorizzato il sequestro di una *pen drive* diventa incompatibile a formare i collegi giudicanti. Si consideri l'assurdo giuridico per cui questa complessa procedura è prevista solo se i documenti sono su supporto informatico, mentre, se sono su supporto cartaceo, il pubblico ministero non ha bisogno di attivarla e può sequestrare direttamente i documenti.

Mi avvio alla conclusione. Un altro piccolo capolavoro di ingegneria giuridica, non giustificato da alcuna valida ragione istituzionale, ma idoneo a contribuire ad ingolfare ulteriormente, con una miriade di defatiganti adempimenti, uffici giudiziari che sono già allo stremo per carenza di mezzi e di risorse, allungando a dismisura i tempi del processo e offrendo così a tanti l'ancora di salvataggio di traguardare i tempi di salvifiche prescrizioni.

In questo Parlamento - e qui concludo - sembra di vivere in un'altra Italia. Mentre il Paese reale è dissanguato, da Nord a Sud, da un esercito di cricche, di comitati d'affari in combutta con clan mafiosi, nelle Aule parlamentari, dall'inizio di questa legislatura, la principale preoccupazione della maggioranza di Governo non è quella di contrastare la corruzione e la mafia dei colletti bianchi, ma, al contrario, quella di contrastare la magistratura, gli organismi di controllo e il giornalismo investigativo indipendente. Non possiamo che prendere atto che in Parlamento convivono e si confrontano le rappresentanze politiche di due Italie diverse: quella dei potenti intoccabili e quella dei cittadini che credono ancora nella giustizia e nella legalità. E siccome noi rappresentiamo questi ultimi, non voteremo questo disegno di legge. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame consta di un solo articolo, ma in realtà è un disegno di legge importante che si pone veramente sul solco di un'attività nel settore della giustizia che è iniziata all'alba di questa legislatura grazie allo stimolo del Governo e anche grazie alla Commissione giustizia, del Senato in particolare. Colgo l'occasione per ringraziare anche la presidente Bongiorno proprio per il suo equilibrio e per la grande efficienza con cui conduce i lavori della Commissione giustizia. (*Applausi*).

Quanto alle linee che sono state adottate fin dall'inizio di questa legislatura sul tema della giustizia, si è cercato innanzitutto di riprendere dei concetti di garanzia e di tutela che magari nel tempo si sono venuti un po' ad incrinare. Si vive un periodo abbastanza particolare, nel quale pare che vi sia una contrapposizione fra politica e magistratura, contrapposizione alimentata, in realtà, da alcuni Gruppi politici che probabilmente su questo intendono fare campagna elettorale e recupero di consensi,

quando invece noi vogliamo semplicemente ristabilire i poteri e la stessa separazione dei poteri.

Le linee direttrici che abbiamo adottato hanno riguardato in particolare il tema delle intercettazioni, che rappresentano un sistema particolarmente invasivo nella ricerca della prova, un tema che purtroppo ha lasciato aperti dei punti di domanda, dei dubbi nello stesso procedere. Fra gli obiettivi vi era quello, intanto, di intervenire sulla possibilità di comunicazione e di pubblicazione dei dati oggetto delle intercettazioni. Ci sono stati degli interventi in proposito, come quelli della riforma Orlando e poi le norme contenute nella riforma Cartabia, ma noi abbiamo inteso intervenire anche su vari provvedimenti su questo tema al fine di ristabilire un equilibrio o di riequilibrare degli interessi che paiono anche contrapposti, ma che vanno a incidere su temi e diritti meritevoli di tutele anche costituzionali. Ci siamo accorti un po' tutti - diremo in particolare dove - di questa lacuna che si era trovata all'interno dell'ordinamento. Infatti, se per un verso sul tema delle intercettazioni si è legiferato, si è intervenuti, si è cercato di approfondire e di garantire le tutele, restava un vuoto sullo strumento, invece, del sequestro. Questo perché i tempi sono cambiati: ormai la corrispondenza non è più la lettera cartacea firmata e mandata per posta; oramai le intercettazioni non vengono effettuate più come si potrebbe immaginare guardando qualche vecchissimo film con l'antenna che cerca di captare la conversazione fra i presenti. In realtà ci sono strumenti informatici veloci, la tecnologia è sempre più veloce ed è difficile anche rincorrerla con gli strumenti normativi, quindi ci troviamo di fronte a un panorama molto più complesso.

Il provvedimento in esame riguarda il sequestro di tali dispositivi elettronici (i nostri *computer*, gli stessi telefoni attuali) nei quali, come hanno ricordato anche i colleghi che mi hanno preceduto, è contenuta una mole di dati incredibile, come se tutta la nostra vita fosse contenuta all'interno di un *computer* portatile: i dati che riguardano la propria salute contenuti nella documentazione medica, i dati che riguardano la vita personale, foto, immagini, audio, video, che riguardano la propria sfera di intimità.

È stato svolto in Commissione giustizia al Senato un importantissimo lavoro, dal quale si è tratto spunto per varie iniziative legislative e faccio riferimento alla indagine conoscitiva sulle intercettazioni, che si è conclusa con un documento condiviso a larga maggioranza, ma probabilmente alcuni temi sono stati più condivisi di quanto non abbia dimostrato il voto finale, perché soprattutto sul tema del sequestro di documenti informatici abbiamo avuto una larga condivisione anche da parte della stessa Commissione. Ricordo qual è il tema che abbiamo sottolineato. Intanto, è stato sollevato un problema sulla garanzia dei contenuti del sequestro di dispositivi e dei contenuti che non sono particolare oggetto delle indagini. Ciò perché

se, per un verso, le captazioni nel sistema delle intercettazioni hanno delle garanzie procedurali e presentano anche una forte tutela della riservatezza, in quanto è previsto l'archivio riservato, tuttavia queste tutele non sono proprio previste nel caso del sequestro di questi dispositivi informatici. Si tratta poi, come si diceva prima, di un'attività particolarmente invasiva, che riguarda qualsiasi tipo di reato, compresi anche i reati contravvenzionali, come non accade invece per le intercettazioni, che hanno dei limiti e delle condizioni per poter essere fatte, anche se riguardano un certo tipo di reato. In questo caso, anche per un reato lievissimo, anche contravvenzionale, si può arrivare a sequestrare un intero dispositivo che ha al proprio interno tutta la nostra vita.

Il problema non è il sequestro del dispositivo in sé, ma il fatto che le informazioni all'interno del dispositivo possono essere messe a disposizione delle parti, anche di quelle stesse parti processuali, le quali magari non sono tenute alla riservatezza. Accade quindi che molti dati sensibili, magari riservati, sono stati pubblicati e spesso questi dati non derivano da intercettazioni, ma dal sequestro di un dispositivo informatico.

Per questo oggi si arriva a discutere questo importante disegno di legge, per cui ringrazio il presentatore, senatore Zanettin, e la presidente della 2a Commissione Bongiorno, che si sono fatti carico - stimolando anche quest'Aula - di proporre questo disegno di legge, con cui anche i valenti auditi intervenuti in Commissione giustizia non hanno fatto altro che riconoscere che si sono salvaguardati dei principi fondamentali. Innanzitutto c'è stata una consapevolezza piena dei valori in gioco e si è cercato di trovare una soluzione equilibrata, che noi condividiamo.

Ci sono, infatti, degli interessi contrapposti: uno è quello che va dall'accertamento dei fatti all'acquisizione della prova, l'altro è il diritto non solo alla dignità e alla reputazione della persona, ma anche alla libertà stessa dell'individuo. Pertanto, il presente disegno di legge interviene su uno snodo cruciale delle indagini e per questo si è scelto di aprire una vera e propria finestra di giurisdizione che è garante della legalità, proprio perché sono in gioco dei diritti fondamentali ed è per questo che si chiede l'intervento del gip.

Ricordiamo che questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare e anche questo è un aspetto importante che sottolinea ancora l'importanza del Parlamento, che quindi si tira fuori da quel ruolo, di cui a volte è stato accusato, di essere troppo ancillare nei confronti del Governo. Il provvedimento, infatti, restituisce la parola proprio a noi, al Parlamento, per svolgere il nostro ufficio.

La norma segue comunque una direttiva che è stata anche confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, più volte ricordata oggi in quest'Aula, parlando in particolare del caso che riguardava il senatore Renzi e anche l'applicazione delle guarentigie parlamentari, ma che pone anche un altro tema. Per esempio, se io utilizzo gli estratti conto bancari, questi devono considerarsi un mero documento o una forma di intercettazione?

Sono state fatte alcune critiche rispetto alla proposizione del presente disegno di legge, comunque la nostra è una Repubblica e abbiamo una Carta costituzionale chiara e seria. L'attività investigativa non deve seguire i principi del *whatever it takes*, che ci piacquero in altri settori, ma che nel caso di una indagine investigativa non obbedisce ai principi di una civiltà democratica. Non siamo qui per difendere le posizioni di una singola persona o la storia personale di chi ha subito la pubblicazione di alcune intercettazioni, di chi ha subito dei processi che alla fine si sono chiusi con delle assoluzioni, ma siamo qui a stigmatizzare e a sottolineare di nuovo le libertà della Repubblica e i principi costituzionali; nel momento in cui la giustizia agisce nella sua piena sacralità, noi la rispettiamo e questa sacralità deve essere distinta dagli altri poteri. Noi siamo per una Repubblica garantista, in cui vengono tutelate la libertà e la dignità delle persone. Per questa ragione il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, prima della norma che stiamo esaminando, i cui limiti cercherò di affrontare in questo intervento, vorrei segnalare un dato politico che - secondo noi - attiene al rapporto che questo Governo, questa maggioranza, hanno con il sistema della giustizia e che - non giriamoci attorno - si è palesato con evidenza in molti dei provvedimenti che abbiamo affrontato negli scorsi mesi, dalla prescrizione all'abuso d'ufficio, dai test psicoattitudinali per i magistrati agli attacchi - secondo noi - all'autonomia della magistratura. L'elenco potrebbe essere più lungo, perché un assillo di questo Governo sembra essere quello di indebolire l'azione della magistratura, la sua indipendenza, colpendo il principio civile e costituzionale della separazione dei poteri, o quantomeno quello di rendere più complicato, più difficile il lavoro della magistratura, soprattutto nel contrasto e nel perseguimento di alcuni tipi di reati. Questo provvedimento ne è un esempio.

Lo ha detto bene ieri il senatore Bazoli: questa avrebbe potuto essere un'occasione per un lavoro comune, per giungere a un esito condiviso con convergenze larghe. C'era il disegno di legge a doppia firma Zanettin-Bongiorno e c'era l'altro disegno di legge del senatore Scarpinato: erano basi importanti, nella sostanza condivisibili. Invece non avete voluto, non siete stati in grado di cogliere questa opportunità. Respingendo tutte le osservazioni e gli emendamenti che anche l'opposizione nel suo insieme ha prodotto, siete stati in grado di compiere un pasticcio, anche in un provvedimento come questo che era partito su binari accettabili. Del resto, erano state le parole del ministro Nordio, qualche mese fa, a essere chiare: collegandosi a questa norma, si spinse a dire come sia inaudito che uno *smartphone* possa essere sequestrato con la sola firma di un pubblico ministero, vista la concentrazione di notizie che possono essere in esso contenute. Insomma, per il ministro Nordio, con un richiamo che noi consideriamo in questo caso improprio alla Costituzione, il sequestro fatto dal singolo magistrato confliggerebbe con qualsiasi regola.

Sappiamo tutti - e voi lo sapete certamente meglio di me e lo dico davvero - quanto l'oggetto

smartphone sia un simbolo di questo tempo. In questi apparecchi - è vero, lo sappiamo - c'è la vita, quasi tutta la vita di tante persone - ciò la dice lunga - e in particolare di tanti giovani. Ci sono sogni, speranze, segreti d'amore ed affetti. Spesso è un antidoto - spesso un falso antidoto, ma comunque un antidoto - a solitudini e crisi esistenziali. E le cose intime, personali vanno tutelate.

Non si tratta quindi, ovviamente, di mettere in discussione la riservatezza dei dati a disposizione del magistrato, la tutela della *privacy* per i diretti interessati, oltre la fattispecie degli eventuali reati su cui si sta indagando. La tutela della *privacy* e la riservatezza vanno rispettati, però sempre e non a corrente alternata. Lo dico senza *vis* polemica particolare: i dati riservati da proteggere possono e debbono essere certi dati contenuti in questi strumenti, ma potevano essere anche quelli dei rappresentanti della Polizia penitenziaria di Sassari, che un sottosegretario come Delmastro ha invece diffuso. Erano dati riservati anche quelli. I dati riservati vanno tutelati tutti e sempre.

Il PD, fin dalla scorsa legislatura e anche nell'attuale, sostiene questa esigenza, che va nella direzione vera e garantista del rispetto dei diritti, senza però - secondo noi - che questo rispetto confligga con l'interesse generale che hanno tutti i cittadini di rispetto della legalità. Detto questo, l'idea che il pubblico ministero nella sua attività investigativa venga dipinto come una figura oscura fuori controllo, che si impossessa dei dati e non vigila sulla loro divulgazione, per me è malata.

Colpire errori, casi colposi o, peggio, dolosi di divulgazione indebita di dati è doveroso; colpire però una categoria intera come la magistratura è tipico di sistemi (*Applausi*) che si possono chiamare in modi diversi, ma certamente non democratici, perché in quelle realtà agli attacchi seguono quasi sempre provvedimenti di sottomissione. A nostro giudizio, questo atteggiamento si configura come una continua opera di delegittimazione della figura del pubblico ministero, che si vuole a tutti i costi rappresentare come estranea alla cultura della giurisdizione, magari con la pericolosa chimera - sì, chimera pericolosa, almeno per me - della separazione delle carriere.

Voglio fare doverosamente un riferimento. Anche a me, nel mio piccolo, è capitato, avendo seguito in questi anni i temi della giustizia, di polemizzare con certi atteggiamenti sopra le righe di alcuni pubblici ministeri, con alcuni atteggiamenti iperprotagonisti, con alcuni atteggiamenti che forse potevano sembrare non coerenti con un principio sacro, che è quello del rispetto della presunzione di innocenza. Detto questo, vorrei ricordare che ci sono tanti magistrati e tanti pubblici ministeri che hanno passato la loro vita a combattere i poteri criminali e le mafie, e che per questo vivono sotto scorta. (*Applausi*). Uno di questi si chiama Roberto Scarpinato e vorrei dire al senatore Renzi che bisognerebbe criticare, polemizzare, ma portare rispetto nei confronti di queste persone per quello che fanno e hanno fatto per tutti noi.

Mi avvio a concludere. Non può essere in discussione, per noi, il rispetto della riservatezza e della *privacy*: qui si sarebbe dovuto intervenire affrontando questa esigenza, rafforzando i punti di criticità; rafforzando ancora di più il ruolo delle difese, senza pregiudicare però la tempestività dell'attività investigativa che - come tutti sanno - ha bisogno di essere svolta con immediatezza, senza intralci burocratici e senza imposizioni anticipate di *discovery* degli atti in fasi ancora delicate, con il rischio di insabbiamento delle prove e di vanificare l'esito di indagini delicate. Sì, il rischio reale è quello di rendere le indagini più difficili, più macchinose. Il meccanismo rischia di diventare un vero e proprio labirinto con due successive autorizzazioni del giudice per le indagini preliminari, con i due provvedimenti peraltro impugnabili entrambi al tribunale del riesame e poi in Cassazione.

Allungare i tempi prevedendo la doppia procedura di sequestro degli *smartphone* e dei sistemi informatici è una sorta di udiienza stralcio che rischia di far disperdere in particolare il materiale archiviato in *cloud*, con un doppio svantaggio: non tutelare affatto i diretti interessati e creare ulteriori difficoltà agli investigatori. Inoltre, si aumenterebbero le difficoltà degli uffici del gip, in quanto si scaricherebbe lì l'onere di controllo sulle acquisizioni dei tabulati. Senza contare poi che aggraverebbe il contesto la previsione di un collegio di giudici - di là da venire peraltro - per decidere le eventuali misure cautelari. Insomma, si è andati molto oltre, ben oltre la sentenza della Corte che chiedeva il rispetto dei criteri di necessità e di proporzione; e ciò anche perché, derogate alcune ipotesi di reato, a cominciare dalle circostanze legate alla criminalità di ordine mafioso e al terrorismo, non si capisce, o forse si capisce fin troppo, il motivo che ha spinto maggioranza e Governo a non considerare, tra le

deroghe automatiche, anche quelle riferiti riferite ai reati contro la pubblica amministrazione e di corruzione.

Signor Presidente, ho concluso. Noi saremmo davvero tentati di votare contro questo provvedimento, non per la sua ispirazione originaria, ma per questo pasticcio. Ma è la prima lettura, questa, e ci aspettiamo che alla Camera le proposte, gli emendamenti, gli argomenti che l'opposizione ha presentato e che qui avete respinto possano invece conoscere un ripensamento. Per questo motivo, non voteremo contro né ovviamente a favore, perché vogliamo ancora credere che su certi temi delicati come questi, che tengono insieme *privacy*, ma anche legalità, lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e diritti della difesa, la seconda lettura prossima nell'altro ramo del Parlamento possa essere diversa.

Devo essere sincero. Non siamo molto fiduciosi che questo possa avvenire, ma il PD vuole essere una forza d'opposizione seria, che non vuole rassegnarsi a dire solo no e che fa opposizione indicando alternative a una linea del Governo spesso troppo pasticciata e, in molti casi, dannosa per l'Italia. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Giuseppe Garibaldi-Leonardo da Vinci» di Cesena, nonché i docenti e gli studenti dell'Istituto «Giovanni Falcone-Augusto Righi» di Corsico in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Saluto ad una delegazione di amministratori locali

PRESIDENTE. Saluto, inoltre, a nome dell'Assemblea, il Presidente della IV Circoscrizione, il Presidente della VI Circoscrizione e i consiglieri del Comune di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 15,50)

BERRINO (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (Fdl). Signor Presidente, intervengo, da ultimo, alla dichiarazione di voto del Gruppo Fratelli d'Italia su un provvedimento che giudichiamo molto importante per una serie di motivi, che sono già stati in parte anche elencati da chi mi ha preceduto nella discussione generale e nelle dichiarazioni di voto, ma su cui vorrei tornare.

Come evidenziato in 2ª Commissione, nell'indagine che abbiamo portato avanti - di questo ringrazio il presidente Bongiorno, che l'ha condotta con grande pazienza e disponibilità - tutti, ma proprio tutti, hanno evidenziato il buco normativo sul sequestro degli strumenti informatici, telefonini e *smartphone*, che fanno parte della nostra vita.

Questa lacuna ha rilevato come l'impianto legislativo debba, in alcuni momenti della vita, rincorrere i vari cambiamenti che avvengono nelle abitudini di noi cittadini. Ed è quello che la Commissione ha rilevato con la propria indagine, con i tanti auditi ascoltati in Commissione. E l'ha rilevato anche la giurisprudenza, in ultimo con la sentenza n. 222 del gennaio 2024, in cui, interpretando quello che è stato scritto, ha evidenziato come, ogni volta che si addiuviene al sequestro di un telefonino o di uno *smartphone*, si ha un sequestro smisurato rispetto alla prova che è lo scopo delle indagini per cui si dispone il sequestro.

Oggi la maggioranza è allargata rispetto alle dichiarazioni di voto. Oggi, la maggioranza politica, allargata ad altri settori di questo Parlamento che hanno già annunciato il loro voto favorevole sul provvedimento, ha pensato che fosse necessario intervenire; e lo ha fatto con un'istanza propria, parlamentare, non seguendo *Diktat* o provvedimenti che arrivano dal Governo, come è stato insinuato. Lo abbiamo fatto consapevoli che nei nostri *smartphone* - come è stato rilevato - c'è la vita, ma c'è anche di più della vita. C'è anche la vita degli altri, infatti, e non solo la nostra. C'è la vita dei nostri genitori, con ricordi indelebili che per alcuni sono solo a loro interno. C'è la vita dei nostri figli, dei nostri amici, dei nostri parenti, di persone estranee alla nostra vita, perché magari nostri clienti o per caso con noi coinvolti. Ci sono le nostre risorse economiche. Ci sono le *password* di tutto quello che serve oggi per vivere.

Quindi, è molto di più. Nella discussione si è detto che sequestrare un telefonino è come sequestrare un appartamento. È molto di più, perché in 500 giga di memoria all'interno di un telefonino c'è molto di più, anche di una casa di 500 metri quadrati. Questo perché ci sono beni immateriali che in casa non si trovano, con altre problematiche che oggi noi non abbiamo toccato, ma su cui bisogna riflettere.

Quando, infatti, i 500 giga non bastano, noi facciamo riferimento a contenitori esterni di memoria, che non sempre sono situati nel nostro territorio nazionale. E questo è un problema ulteriore, quando si va alla ricerca di notizie dentro i nostri telefonini.

Sono soddisfatto e siamo soddisfatti che oggi si arrivi all'approvazione di questo provvedimento che rafforza le garanzie del cittadino, che noi dobbiamo principalmente tutelare; cittadino che - come è stato detto - è innocente fino al terzo grado di giudizio e così deve essere considerato; cittadino le cui libertà e prerogative non possono neppure essere sacrificate perché questa legge, una volta approvata, per funzionare bene necessiterebbe di un numero di magistrati molto più ampio. Non è compito del Parlamento questo e noi non possiamo pensare che, siccome forse rallenta e siccome, forse, per dare piena attuazione alla legge ci vorrebbero più magistrati, la libertà di noi cittadini debba rimanere compressa.

Devo dire anche che rifiuto di pensare - conosco bene chi ha promosso la legge, i suoi firmatari e noi tutti che l'abbiamo difesa - che in questa sede sia in atto un tentativo nascosto (per alcuni invece molto palese) di inserire granelli, pietroline, ghiaia o scogli nella macchina giustizia per non farla più funzionare. Non è questo l'intento di chi ha proposto il disegno di legge e non è questo l'intento di chi vota convintamente a favore. L'ho già detto precedentemente: noi siamo uomini liberi, noi siamo donne libere nel nostro complesso. Siamo una maggioranza allargata e libera di pensare e di esprimersi e a volte anche di trovare soluzioni che magari non piacciono, che sono differenti, ma che hanno come unico obiettivo migliorare la vita di tutti noi e anche la giustizia.

Trovo sconcertante che ogni volta che un nostro provvedimento sulla giustizia non piace a qualcuno, venga detto che noi siamo nemici della magistratura. Non può essere, non può esistere questo rapporto: siccome non fate come diciamo noi, vi ponete immediatamente in contrasto alla magistratura. (*Applausi*).

Non è questo il fine di questa legge. Anzi, non abbiamo voluto dire e non vogliamo sostenere che i pubblici ministeri non siano in grado di difendere le nostre libertà. Noi vogliamo dire che due persone possono valutare meglio di una. Ma, per garantire comunque le indagini è sempre possibile, laddove la necessità di urgenza lo rilevino, che anche il pubblico ministero possa addivenire al sequestro. Questo lo facciamo nel rispetto delle prerogative della nostra libertà, che è superiore a qualsiasi altro bene per gli uomini liberi. Parlo di uomini - ma anche di donne, mi riferisco al genere umano - che non possono essere considerati malfattori solo perché forse - e dico forse - qualcuno di loro ha compiuto qualche reato.

Questo ci riporta a dire che quello al nostro esame non è un provvedimento ideologico, come qualcuno ha voluto sottolineare. Apprezzo anche che il Partito Democratico abbia deciso di astenersi, proprio - io lo interpreto così - perché non ha una posizione ideologica. Probabilmente aveva una posizione differente ma non ideologicamente avversa. Devo dire anche che rifugio e rifiuto - e rifiutiamo tutti assieme - l'accusa di attuare un garantismo selettivo a favore di qualcheduno. L'ho già detto in altre occasioni e lo ripeto oggi: nessuno di questa maggioranza, nessuno di noi del Gruppo Fratelli d'Italia ha un'ideologia selettiva nei confronti di qualcheduno o di qualche settore della nostra società o del nostro Stato. I nostri provvedimenti vogliono essere uguali per garantire i principi e le libertà di ciascuno di noi, di ciascun cittadino e cittadina italiani. (*Applausi*).

Devo anche dire che c'era - come è stato sottolineato - un'altra proposta di legge su cui potevamo lavorare. Abbiamo scelto la nostra non perché proveniva da noi, ma perché abbiamo ritenuto che l'altra proposta depositata fosse distonica rispetto al nostro ordinamento costituzionale e non garantisse ai cittadini quelle libertà che noi stessi vogliamo tutelare.

Ancora una volta mi trovo obbligato a dire che noi rifiutiamo l'etichetta di garantismo classista nei confronti di qualcheduno. Come ho già detto un'altra volta, questo è un linguaggio che si usava negli anni '70 e che fortunatamente è stato superato. Continuare a usare queste definizioni, che hanno molto

a che fare con la politica e poco con la giustizia, non può essere da noi accettato. Noi, per definizione stessa del nostro movimento politico, rifiugiamo il classismo; non ne parliamo, non lo attuiamo mai e non vogliamo che nessun altro ci metta in bocca di essere classisti, perché così non è. Per noi l'ultimo dei cittadini è il primo dei cittadini e il primo dei colletti bianchi è l'ultimo dei cittadini: per noi non cambia nulla. Noi abbiamo un bene prioritario da difendere, che è quello della buona giustizia e della libertà di ciascuno di noi. E siccome rifiutiamo di essere definiti malintenzionati, con molte buone intenzioni e da benintenzionati votiamo favorevolmente al provvedimento, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 806, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 690.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,02)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1010, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amidei, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMIDEI, relatore. Signor Presidente, Governo, esimi colleghi, oggi ci accingiamo a votare un provvedimento importante, l'Atto Senato 1010, perché andremo a riconoscere la figura del maestro dell'arte della cucina italiana. Finalmente si arriva a riconoscere il ruolo di colui che ha consentito, nel tempo, che la cucina italiana fosse apprezzata in tutto il mondo e fosse considerata oggi, grazie al lavoro svolto nei vari settori che poi elenchiamo nel provvedimento stesso, la miglior cucina al mondo. Migliore cucina al mondo significa non solo saper cucinare, ma anche utilizzare i prodotti italiani, la biodiversità del nostro Paese che consente di portare, con il grande lavoro che svolgono gli agricoltori, il cibo sulle nostre tavole: un cibo sano, un cibo che si caratterizza per mille provenienze, per caratteristiche peculiari date anche da condizioni pedoclimatiche diverse del nostro Paese, in sostanza i prodotti migliori al mondo anche negli ingredienti della cucina italiana. Migliore cucina al mondo, quindi, significa sapore, qualità, salute, benessere. Con questo premio andiamo a riconoscere il grande lavoro del maestro della cucina italiana.

Il disegno di legge n. 1010 reca disposizioni per l'istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». L'atto è stato approvato in prima lettura alla Camera, con l'Atto Camera 1419, il 31 gennaio 2024 e trasmesso il successivo 1° febbraio al Senato. Le finalità principali della proposta - di cui all'articolo 1 - sono il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana mediante l'azione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio «Maestro dell'arte della cucina italiana», conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

L'articolo 3 indica le categorie di merito nelle quali è conferito annualmente il premio del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia.

L'articolo 4 precisa che il premio è costituito da una medaglia di bronzo.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per la candidatura, tra i quali l'aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

L'articolo 6 regola l'*iter* di presentazione delle candidature, che sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni effettuate

dalle associazioni di categoria e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 7 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato di selezione delle candidature, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica tre anni.

L'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'*iter* di conferimento del premio che viene svolta dal citato comitato.

L'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 10 stabilisce che l'insignito del premio, il quale si renda indegno, incorre nella revoca dello stesso.

L'articolo 11 prevede che, in sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della proposta in esame, conferisca sei premi di maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3, e che i maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscano il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della legge.

L'articolo 12 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, identificando la relativa copertura.

Ebbene, in conclusione, è evidente che questa figura rappresenta per tutti noi italiani motivo di orgoglio, perché è sì un premio e un riconoscimento, ma implica aspetti legati alla professionalità, alle capacità, ma anche alla cultura, alla storia, alla tradizione, a quanto il cibo, a quanto l'arte della cucina siano elementi di socializzazione, valorizzazione e apprezzamento del prodotto italiano. Vi è, però, anche un aspetto, come avete potuto notare, legato alla qualità della persona che verrà insignita di questo premio, che deve essere retta nel suo modo di essere e di operare, anche come esempio nella figura stessa di questo maestro. Deve quindi essere una figura completa, virtuosa, capace, orgoglio per la cucina italiana. Ringrazio il Governo e la Commissione che si è adoperata in tal senso, nonché tutti i colleghi che si sono impegnati per far sì che si arrivasse a questo punto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, mi ha fatto venire anche un leggero languorino.

Il rappresentante del Governo, senatore La Pietra rinuncia alla replica, ma questa Presidenza non rinuncia - e credo che si unirà anche l'Assemblea - a rivolgergli i migliori auguri di buon compleanno. *(Applausi)*. Ringrazio gli Uffici che mi hanno ricordato la data.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Chiedo ai colleghi di lasciare l'Aula se non sono interessati, così il brusio si attenua e noi possiamo andare avanti.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi senatori, la tutela delle eccellenze italiane è un obiettivo che merita sempre un'attenta riflessione da parte di tutti, perché traccia l'identità stessa del nostro Paese. Un obiettivo che è diventato la realtà di un percorso che, da quando il Governo Meloni si è insediato, abbiamo voluto percorrere con caparbietà e l'istituzione del premio al merito di Maestro dell'arte della cucina italiana che stiamo approvando lo testimonia e ne rafforza l'*iter*.

Quando parliamo, infatti, di sovranità alimentare, che non a caso si è voluta fortemente richiamare nella stessa denominazione del Ministero e che il ministro Lollobrigida, con encomiabile testardaggine, non manca mai di sottolineare, parliamo implicitamente di eccellenze della nostra Nazione. Parliamo con orgoglio e convinzione di un lavoro a 360 gradi di promozione di ogni comparto dell'enogastronomia. Per questo rispediamo al mittente qualsiasi volontà di deridere un premio ai nostri artisti culinari, come pure il goffo tentativo delle opposizioni di ridurlo in maniera denigratoria a una semplice medaglia di cartone.

Colleghi, dopo le nostre bellezze architettoniche e storiche, la caratteristica per cui il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo è sicuramente la nostra cucina. La cucina italiana è fatta di materie prime pregiate, per la genuinità degli ingredienti, per la loro lavorazione e per la loro tradizione. Questo è indiscutibilmente vero è certificato; basti pensare che siamo i numeri uno al mondo per la biodiversità in ambito agroalimentare.

Siamo il Paese europeo con il maggior numero di prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Possiamo vantare di avere ben 326 prodotti tra DOP, IGP e STG; 527 vini certificati con i bollini DOC, DOCG e IGT, secondo i dati forniti dal Ministero dell'agricoltura. Sembra uno scioglilingua, ma non lo è. Non è un caso che - lo dice l'Agenzia nazionale del turismo - un turista su quattro scelga proprio l'Italia per scoprire l'enogastronomia e le sue eccellenze, con l'acquolina in bocca, direi.

Di fronte a questi numeri noi abbiamo il dovere, con tutti i mezzi a nostra disposizione, di difendere il

buon nome dell'Italia e promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche, perché non solo l'Italia è la capitale a livello mondiale della dieta mediterranea e i suoi benefici sono arcinoti e studiati in campo scientifico e accademico, ma anche perché l'arte culinaria italiana contribuisce a costruire la narrazione del nostro Paese all'estero. Come si faccia ad essere contrari a questo provvedimento resta un mistero. Colleghi, il nostro non è il Paese della pizza o del parmigiano, ma è anche il Paese della pizza e del parmigiano, degli spaghetti e del mandolino. Il nostro Paese è e deve continuare ad essere un grande Paese, capace di esportare i propri prodotti e la propria tradizione culinaria nel mondo, capace di valorizzarne la qualità e promuovere la tradizione. È proprio su questi due concetti che il presente disegno di legge si fonda: valorizzare la qualità, conservare le tradizioni e dare supporto alle professionalità, con l'obiettivo di sostenere e promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana, riconoscendo il lavoro e il merito di chi si fa ambasciatore della qualità della nostra cucina nostrana, perché il merito dei successi e dell'italianità nel mondo è anche dovuto a tutti quei professionisti del settore, agli artigiani del cibo, del vino e dell'olio, che ogni giorno nelle loro attività trasformano ed esaltano questi straordinari prodotti e rendono onore al nostro Paese e alla sua fama internazionale. Vogliamo quindi dare un giusto riconoscimento a chi porta avanti la tradizione, a chi tutte le mattine si alza e apre un ristorante, un laboratorio di pasticceria o una gelateria tra mille difficoltà, perché rappresentano l'impalcatura, l'ossatura economica, sociale e culturale del nostro Paese, che ha permesso a tutto il comparto dell'enogastronomia di diventare *leader* mondiale in eccellenze enogastronomiche.

Di fronte ad una minoranza che probabilmente preferisce parlare di carne sintetica, di carne coltivata o di farina di grilli, la nostra risposta non può che andare in senso ostinatamente opposto. Noi preferiamo - e lo ribadiamo a gran voce - i prodotti tipici originari, quelli della nostra tradizione, e vogliamo premiare chi lavora a questi prodotti.

Oggi l'istituzione di questo premio non è altro che una vicinanza delle istituzioni, del Governo e di questa maggioranza, che vanno a stabilire un criterio e a valorizzare ancora di più quella che non solo è una professione, ma una vera e propria arte, perché abbiamo persone che ci mettono cuore, passione e fatica ogni giorno e riescono a portare il *made in Italy* in tutti i Paesi del mondo.

Nel merito, con l'istituzione di questo premio vogliamo infatti celebrare il genio italiano dell'arte culinaria, valorizzando la cucina italiana fatta di saperi e di sapori che nulla hanno a che vedere con il cibo spazzatura, con l'indiscutibile valore aggiunto che i maestri insigniti del premio avranno anche la possibilità di ottenere incarichi presso gli istituti alberghieri, in deroga ai limiti imposti dalla legge n. 165 del 2001.

È questa la nostra visione per costruire delle sinergie virtuose tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro, mettendo nelle condizioni i professionisti del settore di trasmettere competenze e sapere ai più giovani ed essere per loro un chiaro, chiarissimo esempio di dedizione e sacrifici, di capacità, di valore, di merito e di successo: valori che ogni giorno contribuiscono a fare grande la nostra Nazione nel mondo e a renderci orgogliosi di essere italiani.

Signor Presidente, promuovere la nostra cucina significa quindi promuovere il nostro Paese, senza se e senza ma; promuovere la nostra cultura e la nostra identità. Per tutte queste ragioni, annuncio con profondo orgoglio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-UDC-MAIE-Coraggio Italia. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, in premessa tengo a precisare che prendo con estrema serietà l'importanza della nostra cucina e dei nostri prodotti agroalimentari. Ho avuto l'onore di servire la Repubblica come responsabile del nostro commercio internazionale e so bene che gli oltre 50 miliardi che otteniamo dalla vendita dei nostri prodotti agroalimentari sono una colonna della nostra economia e un biglietto da visita della nostra cultura, della nostra impresa, del nostro essere italiani in tutto il mondo. Quindi mi perdoni se il mio intervento sarà severo, perché non vuole in nessun modo sminuire l'importanza della cucina e dell'agricoltura italiana.

Signora Presidente, mi lasci dirle una cosa: il fatto che quest'Assemblea sia riunita, peraltro davanti a

una scolaresca, per discutere un disegno di legge nell'Aula del Senato dal titolo: "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»" è un segno di grande preoccupazione. (*Applausi*). Se noi, di mercoledì pomeriggio alle 16,30, non abbiamo da fare nient'altro che questo e - lo segnalo sempre alla povera scolaresca - stiamo per andar via, perché poi non abbiamo più nulla da fare e domani non ci sarà Aula, questa è una dimostrazione preoccupante non per il Parlamento, ma per il Governo che non produce atti legislativi da portare all'attenzione del Parlamento. (*Applausi*). Perché la verità è che il Parlamento sarebbe ben felice di lavorare, ma la maggioranza, evidentemente, non è in grado di produrre, forse per mancanza di accordi, forse per mancanza di idee, forse per mancanza di politiche, provvedimenti legislativi di una certa serietà.

Questo disegno di legge è tra l'altro di iniziativa governativa, non è un disegno di iniziativa parlamentare. Tenete conto, cari ragazzi, che il Consiglio dei ministri si è riunito e ha votato cioè il ministro Lollobrigida ha detto: signora Presidente del Consiglio - anzi, signor Presidente del Consiglio - vorrei sottoporre un disegno di legge di iniziativa governativa dal titolo: "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»". Un disegno di legge talmente fondamentale che il costo a carico del bilancio dello Stato è di 2.000 euro. In quest'Aula c'è ora un certo numero di senatori - non so quanti siamo, ma potremmo essere qualcuno di più - che stanno tutti a deliberare su 2.000 euro, cioè il costo di dieci prosciutti di Parma, più o meno, credo; non di dieci tonnellate di prosciutto, ma di dieci prosciutti. (*Applausi*).

E si sfiora il ridicolo quando io leggo nel provvedimento che «agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui» si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto (...), «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

Immagino si sia riunita anche la Commissione bilancio per dirci, come ha detto il relatore, che l'articolo 12 del disegno di legge individua gli oneri a carico dello Stato e le relative coperture. Complimenti: avete trovato la copertura su 2.000 euro! Peccato che poi qui arrivi un DEF, come leggiamo dai giornali, privo dell'indebitamento programmatico. Non siamo, cioè, in grado di sapere come saranno gestite le finanze pubbliche di questo Paese. Gli investitori non sanno quanto ci dovremo indebitare, ma, grazie al cielo, la maggioranza di destra ha trovato la copertura di 2.000 euro. Io non so veramente come ringraziarvi, perché davvero la solidità delle finanze pubbliche riposa in buone mani.

Mi verrebbe, invece, da porre una domanda al ministro Lollobrigida, che da poco ha stanziato non 30.000 euro, ma 2 milioni di euro, per assumere trenta nuovi collaboratori. Il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare... (*Vivaci commenti. Commenti della senatrice Paita*).

PRESIDENTE. Per cortesia! Senatore Scalfarotto, lei si rivolga alla Presidenza. Senatrice Paita, non siamo allo stadio. (*Commenti dei senatori De Carlo e Paita*).

Per cortesia, adesso basta! Io non sto a discutere con la senatrice Paita o con il senatore De Carlo.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, io non mi stavo rivolgendo a nessuno. Stavo facendo il mio intervento senza parlare a nessuno in particolare. Stavo portando avanti i miei contenuti. Fintanto che a questo Governo va bene, grazie alla Carta costituzionale, io sono libero di dire tutto quello che voglio, senza interruzioni e senza commenti: o sbaglio? Gradirei, dunque, che la Presidenza, in caso di interruzioni, mi tutelasse nella mia funzione.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, la sto tutelando. Guardi, le concedo addirittura altri quattro minuti.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). E li userò tutti e quattro.

Come stavo dicendo, mi piacerebbe che il Ministro dell'agricoltura venisse qui a dirmi perché, non 2.000 euro, ma appunto due milioni di euro sono utilizzati per trenta nuovi collaboratori. Immagino che qualcuno avrà anche contribuito a scrivere questo pregiato disegno di legge del valore di 2.000 euro. Immagino che ci sia costato di più pagare il collaboratore dell'ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura.

Signor Presidente, noi ci asterremo, non voteremo contro questo disegno di legge. È lodevole istituire un premio per la cucina italiana, ma bastava un decreto del Ministro; bastava un semplice pezzo di

carta del Ministero per prevedere questo premio. Figuriamoci: ne potevamo fare una caterva! E invece, voi ci chiamate qui in Aula. Tutto questo quando, ad esempio, la peste suina africana è arrivata fino in Emilia Romagna. Noi abbiamo il tema della peste suina, che è arrivata in un'altra Regione dove prima non era presente e a me piacerebbe poter parlare con il sottosegretario La Pietra di tale questione. Che lui sia bloccato qui in Aula, membro del Governo di uno dei Paesi del G7, a discutere di questo disegno di legge è veramente incredibile.

Il punto qual è? È il fatto che il Governo si occupi di questa materia. Volevate fare un disegno di legge? Ma bastava il disegno di legge di iniziativa di un qualsiasi parlamentare. Vivaddio: ogni tanto il Parlamento potrebbe legiferare su propria iniziativa e invece dal Governo arriva questo: ma davvero? Ma stiamo scherzando?

Se io dico questo è perché quella che sembra una cosa scherzosa o ironica non lo è. Signor Sottosegretario, questo è un tema politico fondamentale. Perché se questi sono i vostri contenuti, se il vostro Ministero, con tutto quello che c'è dietro (gli uffici e gli esperti) partorisce questo pezzo di carta, io da parlamentare di questo Paese devo essere preoccupatissimo. Ma mi chiedo, che cosa fate lì? Di che cosa vi occupate? Vi occupate di politica agricola comune? Come è possibile? Questo è un sintomo di una crisi decisionale drammatica unita al fatto che, appunto, non producez nelle Commissioni. Se noi oggi non abbiamo più niente da fare e domani non avremo altri disegni di legge da esaminare, vuol dire che l'iniziativa legislativa di questo Governo non esiste, che la proposta politica, la visione del Paese non esiste. *(Applausi)*.

La vostra visione del Paese si esaurisce nel premio di maestro dell'arte della cucina italiana. Lo capisce questo? Comprende la gravità politica di questo problema? Non è tanto il disegno di legge, è che cosa questo disegno di legge dimostra: che voi ci teniate in Aula a discutere di questo, dimostra che questo Governo non esiste, non ha un'idea di Paese, non ha un progetto o una visione, oltre a non avere i numeri della finanza pubblica. *(Applausi)*.

Noi abbiamo la benzina che pare arriverà a 2,5 euro al litro. Abbiamo il potere di acquisto delle nostre famiglie che, secondo i dati Istat, è sceso rispetto all'anno scorso, e voi ci convocate in Aula, in plenaria, per una legge da 2.000 euro? *(Applausi)*.

Signor Sottosegretario, ne tragga le conseguenze politiche. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, per la precisione non è vero che domani la Camera e il Senato non lavorano. Domani mattina ci sarà il sindacato ispettivo... *(Commenti)*.

Scusi, senatore De Carlo, so fare il mio lavoro. Domani mattina ci sarà il sindacato ispettivo, domani pomeriggio ci sarà il *question time*, che sono attività primarie delle Camere. Non c'è soltanto l'attività legislativa, ma c'è anche quella conoscitiva e quella di controllo. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Torricelli - Ballardini», di Faenza, in provincia di Ravenna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi. Commenti del senatore Scalfarotto)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1010 (ore 16,33)

PRESIDENTE. Non è una discussione tra me e lei. Ho dato un'indicazione, ho dato delle informazioni. Le darò la parola a fine seduta. *(Proteste del senatore Scalfarotto)*.

A fine seduta le darò la parola, senatore Scalfarotto.

Andiamo avanti.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Ho diritto di parlare.

PRESIDENTE. Sì, ma decido io quando.

SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, innanzitutto voglio evidenziare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia a questo disegno di legge. *(Vive, reiterate proteste del senatore Scalfarotto)*.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto la richiamo all'ordine.

Prosegua, senatore Silvestro.

SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Quella che a prima vista potrebbe apparire una iniziativa marginale ha in

realtà uno scopo importante, cioè quello di ribadire il sostegno delle istituzioni italiane nella promozione delle eccellenze dei nostri territori.

Il prodotto italiano rappresenta infatti anche un patrimonio culturale straordinario, che si tramanda e si preserva di generazione in generazione. Parliamo delle nostre tradizioni, dei valori della italianità, realizzati dal lavoro di migliaia di artigiani e imprenditori che costituiscono il meglio della produzione e dello stile di vita italiano.

Quindi parliamo di prodotti italiani di qualità, di tradizione e sapere, uniti all'innovazione nel modo di produrli, con grande attenzione al momento della socialità. Il loro consumo è di fatto un vero e proprio modello italiano nell'arte culinaria ed enogastronomica e costituisce la dieta mediterranea. Una ricchezza che va ad unirsi al grande patrimonio culturale e architettonico italiano, che pure non ha uguali nel mondo, rappresentando una delle ragioni di attrazione del turismo da tutto il mondo.

Allo stesso tempo, questi prodotti riproducono il marchio delle tante eccellenze che identificano il *made in Italy* sui mercati mondiali. Vale ricordare che l'Italia possiede il più alto numero di prodotti identificati e garantiti per il tipo di lavorazione e per il territorio dal quale provengono. Il successo di questi manufatti è dovuto alla capacità professionale di tanti esperti, cui è indirizzato il premio che viene istituito con questo disegno di legge. Non solo cucina, ma anche gelateria, pasticceria, arte vitivinicola, olivicola e casearia. Queste sono le categorie in cui ogni anno un maestro per ogni categoria potrà fregiarsi del titolo e dell'apposita medaglia conferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri: un riconoscimento all'unicità e riconoscibilità di alcuni prodotti italiani che sono eccezionali ambasciatori nel mondo.

Noi riteniamo che le parole "medaglia di bronzo" vadano intese semplicemente come "medaglia" e che il ministro Lollobrigida vi possa tranquillamente porre rimedio nel primo provvedimento utile. Il premio rappresenta infatti il massimo riconoscimento in quella categoria e va inteso come tale, a prescindere dal materiale con cui verrà coniata la medaglia. Del resto, il provvedimento si inserisce in una serie di disposizioni con cui si è inteso valorizzare e promuovere l'eccellenza italiana, in un percorso normativo coerente. Tra questi ricordiamo il fondo per la sovranità alimentare, istituito con la prima legge di bilancio di questo Governo, dove è presente anche la norma per la promozione del consumo all'estero dei prodotti nazionali di qualità e dove è stato istituito il fondo per la protezione nel mondo per indicazioni geografiche italiane, agricole e alimentari del vino e delle bevande spiritose.

Quindi una unità di propositi del Governo Meloni per valorizzare il meglio del meglio dell'Italia creativa e produttiva in campo agroalimentare, cui va il plauso e il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, rivolgo un saluto alle colleghe e ai colleghi senatori e ai membri del Governo presenti. L'Assemblea, come abbiamo visto in maniera anche abbastanza animata, è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge recante "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»", un provvedimento che - lo dico subito anch'io, Presidente - di fatto non apporta nessuna innovazione e nessuna miglioria sostanziale al mondo della cucina italiana. Un altro, ennesimo, inutile specchietto per le allodole. (*Applausi*).

Guardi, Presidente, noi non siamo contrari a priori a un intervento legislativo in materia, ma sicuramente reputiamo più opportuno un atto amministrativo del Dicastero competente, per ragioni di economia procedurale delle Camere e per una questione di ipertrofia legislativa. Sicuramente troviamo alquanto bizzarro che uno dei settori più importanti dell'economia italiana diventi oggetto di attenzione del Ministero competente solo ed esclusivamente rispetto a interventi pubblicitari, perché di questo alla fine si tratta.

Vorrei entrare anche nel merito del provvedimento, nonostante si faccia fatica a trovare questo merito. Provo a fare una sintesi, Presidente. Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio, attribuito da un comitato di selezione nominato da alcuni esponenti dell'Esecutivo, nominati a loro volta tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a cittadini italiani che si rendono noti per le loro qualità culinarie. Ora, Presidente, con tutta la buona volontà e con tutte le buone

intenzioni, il Parlamento può veramente esaminare provvedimenti di questo spessore, in un momento storico in cui ci troviamo dinanzi a sfide globali decisamente più importanti e decisamente più urgenti? Avrei compreso e avremmo apprezzato un provvedimento legislativo all'interno del quale, al netto dell'istituzione di questo premio, fosse previsto quantomeno un intervento correttivo delle diverse storture o anche di una sola stortura presente all'interno della filiera della ristorazione.

Forse il ministro Lollobrigida e la presidente Meloni non hanno letto l'ultimo *report* sul tema, ma il 2023 è stato un anno nero proprio per la ristorazione. Il numero delle imprese che hanno cessato l'attività, che sono fallite o risultano inattive, ha oltrepassato la vetta delle 28.000 unità e a farne le spese sono le città del turismo per eccellenza, Firenze prima tra tutte, seguita da Roma, Milano, Napoli, Torino. Stiamo assistendo ad una decrescita preoccupante, pericolosa. Le attività di ristorazione stanno diminuendo, con il risultato che più di un ristorante su 100 ha chiuso i battenti. E, se pochissimi anni fa la colpa la si poteva attribuire al Covid, alla significativa diminuzione dei volumi di clientela, adesso non ci sono più scusanti che tengano.

La situazione non è migliore neanche sul versante dei bar, un'altra espressione di italianità nel mondo, con i suoi prodotti di pasticceria e bevande iconiche: pensiamo al cappuccino, al caffè espresso. Dopo cinque anni solo un bar su due riesce a restare sul mercato. I dati del primo semestre del 2023, poi, mostrano come anche in questo caso le chiusure oltrepassano in maniera significativa le aperture di nuove iniziative imprenditoriali. Su poco più di 1.100 piccole aziende che fanno capolino, infatti, ve ne sono più di 1.008 che chiudono per sempre le porte di entrata. Ecco perché occorre un immediato piano d'azione supportato economicamente per sollevare un settore che sta precipitando, non certo delle medaglie, tra l'altro pure di bronzo. (*Applausi*).

Confortante sarebbe stato assistere ad una politica di coordinamento tra le imprese della ristorazione e gli istituti alberghieri, ad esempio favorendo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro su meccanismi lavorativi; oppure ragionare su un provvedimento legislativo che intervenisse sulla carenza di personale, sulla previsione di strumenti anche di agevolazione fiscale, che incentivasse assunzioni, stabilizzazioni del personale o ancora l'istituzione di istituti tecnici superiori che favorissero la creazione e la strutturazione di figure professionali necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni - quelli veri - del settore della ristorazione.

Utile sarebbe stato prevedere strumenti di agevolazione delle imprese impegnate nel settore rispetto all'assunzione di giovani, incidendo sul lavoro povero, sulla precarietà, sulla difficoltà dei lavoratori stagionali, perché vi do una notizia: quello che questa maggioranza interpreta come aumento dell'occupazione è una lettura sbagliata, per la quale avete addirittura esultato. Esistono fattori obiettivi, Presidente, per spiegare che fra quei dati che da quella parte sono stati fraintesi - per così dire - sicuramente non ci sono le politiche di questo Governo, perché la verità è proprio il contrario. Questo Governo sta evidentemente puntando ad un mercato del lavoro più precario e con sempre meno tutele. Non c'è stato un intervento legislativo che sia uno di questo Governo volto a superare le difficoltà della nostra economia.

Ma come si fa ad essere soddisfatti, ad essere orgogliosi davanti alla crescita pari a zero, davanti all'aumento delle disuguaglianze? Ma che dati leggete? La politica di questo Governo non risolve, addirittura aggraverà i problemi, perché non può essere diversamente se si comprimono i salari, se si aumenta la precarietà. Sapete quale lavoro sta aumentando e per il quale avete esultato? Quello sottopagato, quello che per forza, per disperazione bisogna accettare, accettando così di diventare lavoratore povero. Però ci sono le medagliette, e va bene.

Questo segmento dell'economia mai come ora avrebbe avuto bisogno di una sana boccata di ossigeno, perché troppi sono stati gli imprevisti duri vissuti da questo settore: una pandemia mondiale, la crisi del personale, l'inflazione e i rincari energetici. Politiche pubbliche non dico perfette, ma sensate, utili: è di questo che c'è più che mai bisogno, non di sorrisini, pacche sulla spalla, medaglietta istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, inutile e non funzionale alla risoluzione delle problematiche inerenti il settore della ristorazione. Ma lo sappiamo: voi siete continuamente in campagna elettorale e, quindi, via libera a questi provvedimenti in pieno stile *spot* pubblicitario. Se c'è una filiera che nel nostro Paese, con questo Governo, non conosce crisi, Presidente, è quella della

fantasia legislativa marginale e superflua. Oggi potremmo consegnare addirittura una medaglietta d'oro.

Per tutte queste ragioni, coerentemente con la posizione assunta dai colleghi del MoVimento 5 Stelle alla Camera, annuncio il voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi è in approvazione un disegno di legge per l'istituzione del premio al merito di Maestro dell'arte della cucina italiana, rivolto ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia, nelle categorie della gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura, arte casearia, e con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana facendo conoscere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana nel mondo.

Come correttamente recita il provvedimento, l'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività e questo è un passaggio fondamentale. È sacrosanto, quindi, sostenere e promuovere lo sviluppo di questa vera e propria arte orientando l'azione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, ringraziamo il Ministro per aver voluto portare così velocemente all'approvazione dell'Assemblea questo provvedimento che ha istituito un premio volto al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità. Il premio annuale - è vero - è costituito da una medaglia di bronzo con l'emblema della Repubblica italiana e la dicitura relativa alla categoria, ma io credo che la simbolicità del premio sia molto importante. Ringrazio anche il sottosegretario La Pietra, per la sua disponibilità a seguire il provvedimento sia in Commissione sia in Aula e in una giornata come questa festeggerà ancora meglio con l'approvazione di questo provvedimento.

Le associazioni di categoria potranno dare il loro contributo - non escludiamo nessuno - segnalando al Ministero quanti siano degni di essere insigniti di questo premio.

Vorrei rivolgermi, signora Presidente, a chi mi ha preceduto. Ho ascoltato qualcuno che si è un po' infervorato su alcuni temi, però dobbiamo essere chiari, perché altrimenti c'è il rischio di dire cose non vere a chi sta ascoltando la diretta del Senato. Questo Governo dal 22 novembre 2022 ad oggi ha svolto 75 Consigli dei ministri, ha approvato 57 decreti-legge, 92 disegni di legge, 73 decreti legislativi, per un totale di 222 provvedimenti varati. (*Applausi*). Questo Esecutivo merita quindi rispetto; peraltro, le risorse messe a disposizione di questi provvedimenti sono coperte al 96 per cento. Questi dati non li ho inventati, ma sono pubblicati da autorevoli organi di informazione. Questo Parlamento lavora: se qualcuno, che adesso non è più presente in Aula, non è mai in Commissione è un problema suo, non nostro; quello che lui non fa non è un problema di tutta l'Assemblea. Io con molti colleghi che vedo qui mi sento responsabile della mia azione in Commissione e in Aula, perché ci sono e credo che questo sia importante; senatrici e senatori meritano moltissimo rispetto, perché lavoriamo tantissimo. Perciò, signora Presidente, certi atteggiamenti non sono solo deplorabili, ma vanno a inficiare il prezioso lavoro di molte persone qui in Senato.

Questa iniziativa - come stavo dicendo - si inserisce in un quadro normativo volto a sostenere, promuovere e tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, che ha già visto l'incremento di 200.000 euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, volto a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria, a valorizzare il patrimonio agroalimentare e l'enogastronomia italiana. Con legge di bilancio è stato anche istituito il Fondo per la sovranità alimentare, volto a rafforzare il sistema agricolo nazionale, con una dotazione di 25 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026. Infine, la legge di bilancio 2024 ha disposto il rifinanziamento di alcune misure volte al sostegno degli indigenti, per gli acquisti di beni di prima necessità, stabilendo l'incremento di 600 milioni di euro solo per quest'anno del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburante e di abbonamenti istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sulla tutela del *made in Italy*, ricordo a tutti i colleghi che questo disegno di legge si inquadra anche in quel provvedimento, la legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la

promozione e la tutela del *made in Italy*, che include la certificazione della ristorazione italiana nel mondo, sulle misure di promozione della cucina italiana all'estero, nonché sull'istituzione di un fondo per la tutela delle indicazioni geografiche registrate dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Si istituisce inoltre, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, un fondo con una dotazione di un milione di euro l'anno, per la promozione del consumo all'estero dei nostri prodotti nazionali di qualità, ed anche il fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche protette.

Sappiamo che l'*italian sounding* è uno dei problemi enormi che ha il nostro prezioso prodotto italiano, il nostro *made in Italy* che con tanta fatica viene prodotto dai nostri agricoltori, dai nostri produttori agricoli. Credo che l'impegno e il sostegno dell'agroalimentare italiano per la tutela della salute passi anche attraverso il conferimento di premi a coloro che svolgono questo lavoro con fatica e valorizzano un settore così fondamentale della nostra economia.

Negli ultimi anni siamo stati attaccati da parte del resto del mondo, in particolare da parte dell'Unione europea. C'è stato un attacco feroce alla dieta mediterranea e questa è anche una risposta; così come abbiamo risposto approvando una legge che dice che l'agricoltore è custode dell'ambiente e del territorio. Allora, anche qui, la capacità di definire e istituire il premio di maestro di arte della cucina italiana valorizza un'altra parte importante della filiera dell'agroalimentare italiano.

È di questi giorni, Presidente, la protesta di Coldiretti, che è partita con una mobilitazione al valico del Brennero per una proposta di legge europea sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola: chiede l'obbligo di etichettatura di origine dei prodotti europei, ma anche di abolire la normativa relativa alla lavorazione sostanziale garantita dal codice doganale, per contrastare il proliferare del fenomeno dell'*italian sounding*, che spaccia come italiani prodotti lontani dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni, nonché di qualità scarsissima. Noi vogliamo il principio di reciprocità: chi porta anche solo 10 grammi di prodotto alimentare in Italia, questo deve essere prodotto con le stesse caratteristiche con cui gli italiani lo producono. (*Applausi*). Non possiamo più permetterci che non ci sia un principio di reciprocità e questo lavoro lo stiamo facendo in Commissione e lo faremo anche la prossima settimana, quando daremo il parere sulla Politica agricola comune.

È indispensabile incrementare anche i controlli per bloccare le truffe a tavola. Dobbiamo dire basta all'importazione di prodotti che usano sostanze vietate che poi ci vengono propinate. Ma gli attacchi inferti dall'Europa non si fermano: a dicembre c'è stato l'attacco della Corte dei conti dell'Unione europea nell'*audit* sui decreti italiani sull'etichettatura d'origine; poi l'approvazione della cosiddetta direttiva *breakfast*, quella di prevedere l'obbligo dell'indicazione di origine per i succhi di frutta e le marmellate. Ricordo che almeno otto italiani su dieci chiedono lo stop alle importazioni di prodotti alimentari che non rispettano le stesse regole di quelli italiani. Assurdo poi che l'Unione europea si rifiuti di fare chiarezza su prodotti che incidono fortemente sull'economia di una Nazione, *in primis* sulla salute dei suoi cittadini. Anche qui ricordo che la nuova PAC punta sulla sostenibilità, ma a spese degli agricoltori, che in realtà sono i primi ambientalisti del pianeta.

Per questo, signora Presidente, è importante continuare a combattere per difendere la qualità delle nostre produzioni, la trasformazione in tavola, il lavoro delle nostre aziende già piegate dalla crisi climatica ed economica, dalle pesanti ripercussioni delle guerre che ci sono in questo momento nel mondo. Allora, i riconoscimenti rivolti a coloro che sono custodi e ambasciatori di questo valore inestimabile e delle eccellenze culinarie italiane cadono nel momento giusto e trovano riferimento nel lavoro compiuto con dedizione e passione dai nostri cuochi, che anche qui definirei i custodi dell'eccellenza agroalimentare italiani. (*Applausi*).

Signora Presidente, lo diceva Tolstoj: solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale e morale. L'agricoltura indica cos'è più e cos'è meno necessario, essa guida razionalmente la vita. Bisogna toccare la terra sempre: partire dalla terra per arrivare alla tavola, come fanno i nostri cuochi. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, credo non ci sia un cittadino nel nostro Paese che

possa dire che la cucina non sia un'arte, una storia, una cultura, una tradizione, un valore turistico, culturale e identitario delle nostre tante Regioni e del nostro Paese nella sua interezza. Però noi qui siamo chiamati non a votare uno slogan o il titolo di una legge, ma a votare il contenuto di un provvedimento che disciplina quello che noi oggi chiamiamo il «Maestro dell'arte della cucina italiana». Con ciò voglio dire che quanto ho ascoltato anche nell'ultimo intervento del collega Bergesio non lo ritrovo nel provvedimento; così come non vi ritrovo ciò che ha dichiarato il relatore, perché qui di collegamenti con la filiera, con la salvaguardia della sostenibilità produttiva, del chilometro zero e dell'identità territoriale non c'è nulla. (*Applausi*).

Tra i requisiti che si devono avere per ottenere il premio vi sono i seguenti elementi: aver concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; aver maturato quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza; aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. Dove sono tutte le misure di sostegno all'agricoltura che sono state narrate fin qui? (*Applausi*). Questo provvedimento, infatti, ben si collocava rispetto a quello che è stato detto, cioè la valorizzazione della filiera. Sappiamo tutti che oggi uno dei più grossi problemi che ha l'agricoltura italiana è la differenza tra quello che viene pagato all'agricoltore e il costo del prodotto sullo scaffale o al ristorante. (*Applausi*). Allora bisognava valorizzare la filiera anche ai fini dell'ottenimento di un riconoscimento che avrebbe avuto una specificità e una particolarità.

Si parla di settore, come ho sentito anche in altri interventi. Oggi la ristorazione ha tanti problemi. Uno dei principali problemi è la formazione professionale, ma troppo spesso nei nostri provvedimenti non vediamo inserite quelle condizioni di formazione professionale di base, che siano gli istituti professionali, nella fattispecie l'alberghiero, o le agenzie formative che dovrebbero fare gli istituti professionali per formare personale che poi deve andare a lavorare in quei settori che hanno una forte caratterizzazione, una forte specialità. Anche questo nel provvedimento non lo troviamo.

Si tratta di un disegno di legge che purtroppo - dispiace dirlo - non contiene politiche strutturali, ma contiene uno slogan, come altri slogan che noi abbiamo visto nei provvedimenti che sono arrivati qui sino ad oggi e che siamo chiamati a votare. Noi non ci sentiamo di votare uno *slogan*; noi vogliamo votare dei contenuti. Se si voleva dare un premio, oltre a sostenere giustamente il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia alimentare e dell'agroalimentare, istituito nel 2022 dal Governo Draghi, e non con 200.000 euro ma con molte più risorse che sarebbero necessitate per questo tipo di sostegno, oggi, per contro, ci troviamo solamente a definire un premio che è una medaglia di bronzo e una cifra di 2.000 euro, come hanno ricordato altri. Tutto ciò poteva essere fatto con un atto amministrativo (*Applausi*), ma non certamente con un atto legislativo, e non tanto perché noi riteniamo di dover impiegare il nostro tempo in altro modo. Noi siamo ben fieri di stare qui e di servire il Paese con gli atti che si necessitano, ma gli atti sono di varia forma e di vario contenuto e noi oggi andiamo ad approvare un provvedimento che poteva essere fatto e plasmato in altro modo. Quando si approva una legge, poi l'*iter* anche di modifica è legislativo. Se questo premio aveva raggiunto l'obiettivo per il quale era stato posto, potevano essere apportati i giusti correttivi in modo molto più snello e molto meno burocratico senza impegnare i due rami del Parlamento per un disegno di legge che, una volta fatto, assume un valore completamente diverso da un atto amministrativo. (*Applausi*).

Questa è una contraddizione anche rispetto a quanto diciamo e sentiamo nelle campagne elettorali. Anche quando abbiamo affrontato il tema dell'agricoltura alla presenza della Presidente del Consiglio dei ministri, uno dei punti era la burocrazia. Ma come si fa a chiedere la sburocratizzazione del Paese quando noi siamo i primi burocrati che costruiscono norme che si potevano fare in altro modo, con un semplice atto amministrativo? (*Applausi*).

È questo il problema! (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Mi avvio alla conclusione senza fraintendimenti: noi siamo fieri di tutte le maestranze, dei cuochi e di tutti coloro che lavorano nelle cucine, che tengono alto l'onore in Italia e all'estero, perché la cucina italiana è un valore non solo all'interno dei confini nazionali, ma nel mondo. Ma non ce la sentiamo di dar loro un riconoscimento nella forma che viene proposta con questo disegno di legge, perché non è dignitoso per la professione che rappresentano.

Per questo annunciamo il voto contrario del Partito Democratico. (*Applausi*).

[MAFFONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo qui oggi per discutere e approvare il disegno di legge per l'istituzione del premio di Maestro dell'arte della cucina italiana, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Ci stiamo impegnando costantemente e instancabilmente per mettere ogni giorno la promozione del nostro patrimonio enogastronomico al centro delle politiche della nostra Nazione. Tale impegno delinea una direzione chiara, intrapresa dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare fin dall'inizio: valorizzare e difendere un patrimonio unico e inimitabile, qual è la nostra cucina italiana. (*Applausi*).

Signora Presidente, vogliamo valorizzare tale patrimonio fino al punto da avanzare la proposta di riconoscere la cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'umanità, dell'UNESCO.

Sappiamo tutti quanto la cucina italiana rappresenti un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, come sono conosciuti i prodotti *made in Italy* di altissima qualità e le ricette storiche che per ogni Regione d'Italia hanno la propria identità e tradizione. (*Applausi*); tradizioni sono a servizio del talento e della creatività dei cuochi italiani, che rendono la nostra cucina italiana famosa e invidiata a livello internazionale.

Con questo provvedimento si è voluto creare un riconoscimento per i grandi talenti italiani che fosse tutto italiano, un premio per i maestri di cucina e di pasticceria. Il simbolo di questo premio è proprio il maestro pasticcere Iginò Massari. (*Applausi*). Della nostra cucina dobbiamo essere orgogliosi, ma la cucina nasce anche dalla ricerca delle materie prime che in Italia sono così variegata e di qualità, dalla stratificazione di tante culture e contaminazioni, dalla rappresentazione attraverso alcuni personaggi che si fregiano di una titolarità che gli viene data dalle loro capacità e dalla loro esperienza.

Ritengo quindi giusto che un buon Governo debba individuare le persone che nel mondo possano fregiarsi della loro capacità, al pari dei maestri di altre Nazioni, ad esempio la Francia, per poter diffondere e rappresentare al meglio - quali persone titolate a farlo - quello che la nostra cultura culinaria sa far emergere, quello che la nostra produzione enologica sa valorizzare, quello che la nostra produzione olivicola sa rendere eccellente.

Inoltre, tale provvedimento, dando un riconoscimento vero e proprio, riuscirà anche a mettere i maestri di cucina nella condizione di insegnare, in qualità di esperti riconosciuti, nei corsi degli istituti agrari e alberghieri, per trasmettere ai giovani la grande tradizione italiana, che spesso deriva dall'esperienza che hanno accumulato e conquistato nel tempo e che è giusto che uno Stato metta a disposizione delle nuove generazioni.

Spesso la nostra Nazione difetta della valorizzazione delle professioni tecniche. L'ascensore sociale spesso è legato alla formazione umanistica e la scelta di altre attività è stata considerata di secondo piano. Vediamo che ha effetti anche sull'occupazione, perché tanti ragazzi che hanno scelto il percorso universitario fanno poi fatica a posizionarsi nel mondo del lavoro, quando avrebbero potuto seguire una passione come la cucina e imparare un mestiere. Si tratta molto spesso anche di talenti da coltivare attraverso la cultura, nel mondo dell'arte, dell'artigianalità e, insomma, della creatività. Il Governo Meloni cerca di riavvicinare molto le giovani generazioni ad alcuni maestri che hanno fatto la storia di questa Nazione, che sono l'orgoglio italiano, ma che sono stati disincentivati e che potrebbero ridare grande valore nel futuro al *made in Italy* e migliorare anche di molto i dati occupazionali.

Questo va di pari passo con iniziative del Governo in tale direzione, come l'istituzione del liceo del *made in Italy*, come stimolo ad avvicinarsi a queste professioni e a formare e far crescere sempre più ambasciatori delle bellezze e delle eccellenze del nostro patrimonio nazionale, come quelli che con questo premio si vogliono premiare e ringraziare.

L'auspicio espresso dal Governo e che condividiamo noi oggi in quest'Aula è che anche questa legge possa essere un contributo per omogeneizzarsi in senso positivo ad altre Nazioni dell'Unione europea, che sono partite prima e hanno già raggiunto risultati che noi auspichiamo di contribuire a raggiungere, se non di superare.

La cucina italiana vale 228 miliardi, secondo i riportati dal *report* Foodservice market monitor "Frontiere evolutive per il settore del Foodservice" di Deloitte e *l'export* nel 2023 è cresciuto del 14 per cento. Penso valga la pena investire 2.000 euro con trasparenza per questo premio, per raccogliere moltissimo in termini di valore economico e culturale per l'Italia, grazie ai tanti talenti che nel tempo hanno saputo valorizzare la nostra Nazione attraverso le loro grandi capacità creative e di ricerca, rendendolo un esempio che oggi, grazie al Parlamento, sarà un riconoscimento istituzionale da parte del Governo.

Ricordo infine che sono stati investiti 8 miliardi di euro nei diciotto mesi di questo Governo: si tratta del più grande stanziamento mai fatto prima dai Governi precedenti.

Per questo e per altri motivi che abbiamo appena espresso, mi sento quindi di dire che il nostro Gruppo voterà in modo favorevole a questo atto del Governo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Per fatto personale

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per fatto personale. Come dice il Regolamento, si ha fatto personale quando a un senatore vengono attribuite opinioni contrarie a quelle espresse. Il tema era proprio questo ed è quello che ho cercato di fare prima. Io ho fatto un intervento politico e lei, Presidente, ha ritenuto di chiosare il mio intervento, mettendomi in bocca parole che io non avevo detto. Ai fini del verbale, io non ho detto che il Parlamento non lavora; ho detto che il Governo non è in condizione di mandarci disegni di legge da approvare (questo è un problema politico del Governo) e che noi quindi non possiamo lavorare sull'agenda di Governo. È ovvio che domani ci sarà il sindacato ispettivo, ma non era questo il punto del mio intervento. Volevo anzitutto sottolineare questo.

Dopodiché volevo anche dire, con grande franchezza e grande tranquillità, che non mi sono sentito garantito, come parlamentare, nelle mie prerogative, che sono quelle di esprimere la mia opinione e di non sentirmi commentare dalla Presidenza, perché la Presidenza dovrebbe avere la caratteristica di essere *super partes*. Lei ha chiosato il mio intervento, volendo l'ultima parola sulle cose che io dicevo. Questo secondo me non è corretto o, quantomeno, mi ha fatto sentire leso nelle mie prerogative, che sono quelle di rappresentare i miei elettori. Se lei toglie la parola a me, la toglie ai miei elettori; io sono qui per rappresentare loro e rispondere soltanto a loro.

Dico un'ultimissima cosa. Vorrei scusarmi molto profusamente nei confronti degli Uffici: se per qualche ragione gli Uffici si sono sentiti tirati per la giacca da me, me ne scuso moltissimo, perché la stima e la fiducia che ho da molti anni per il loro lavoro è infinita. Purtroppo, quando un parlamentare non si sente tutelato dalla Presidenza, trova un salvagente dove lo trova. Per questo mi scuso, non accadrà mai più. La Presidenza di turno mi aiuterà a non far accadere questo, se svolgerà il suo compito con quelle caratteristiche di terzietà che, signora Presidente, lei oggi francamente non ha avuto. Spero non voglia commentare anche questo mio intervento, sennò poi mi costringe a chiedere la parola di nuovo.

[PRESIDENTE](#). Mi spiace, ma devo farlo, perché non le ho tolto la parola. Lei avrebbe probabilmente ragione se io le avessi tolto la parola. Non solo non gliel'ho tolta, ma le ho concesso quattro minuti in più. Inoltre io non l'ho richiamata all'argomento, secondo l'articolo 90 del Regolamento. Io non ho commentato il suo intervento e vorrei che rimanesse a verbale anche questo. Ho fatto una precisazione. Lei ha parlato di Aula che non lavora e io, in quanto Presidente in questo momento, difendo l'Aula del Senato, che domani lavora. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Presidente, grazie. Ho ascoltato, essendo presente in Aula in quel momento,

e ritengo che il suo intervento e quindi il comportamento della Presidenza sia stato ineccepibile. Eravamo in sede di dichiarazione di voto ed era già aperto il microfono del collega che stava intervenendo. Lei ha fatto solo un richiamo all'ordine, perché si stava andando oltre. Non c'è stata alcuna chiosa sulle opinioni politiche che ha espresso liberamente il collega qui in Aula. Io ritengo che il fatto non sussista e che ci sia stato un comportamento corretto da parte della Presidenza.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Damiani.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Giusti Sinopoli» di Agira, in provincia di Enna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola per una cosa che sentiamo molto, ma che credo possa essere nel sentire comune di tutta l'Assemblea. Noi vorremmo abbracciare da qui le famiglie, le fidanzate, gli amici di due ragazzi che avevano ventisette e venticinque anni. Si chiamavano Francesco Pastore e Francesco Ferraro. *(Applausi).* Erano due giovanissimi carabinieri e sono morti per strada l'altro giorno vicino a Eboli. Stavano lì, il maresciallo Pastore e l'appuntato scelto Ferraro, a difendere la sicurezza di tutti i cittadini. Vorremmo abbracciare anche le comunità di Manfredonia e Montesanto Salentino che ieri hanno dato l'ultimo straziante saluto ai loro figli. Siamo vicini, naturalmente, all'Arma dei carabinieri colpita dalla perdita sul campo di questi due ragazzi che avevano scelto questa strada perché volevano stare dalla parte della legalità. Avrebbero potuto perdere la vita magari perché colpiti da rapinatori, mafiosi, terroristi e sono morti probabilmente - lo diranno le inchieste e i giudizi della magistratura - per omicidio stradale. Questo non rende ovviamente meno crudele e doloroso il loro sacrificio, anzi, ma una cosa è certa: ricordiamo tutti che questi ragazzi stavano lì per tutti noi, come fanno ogni giorno tantissimi altri ragazzi in divisa e per questo non li dimenticheremo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore Verini, la Presidenza si associa.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 11 aprile 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta *(ore 17,16).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali (806) (V. nuovo titolo)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali (**806**) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

- « Art. 254-ter. - (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute*) - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto altresì di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un

pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nel medesimo articolo 13. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.

15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 del presente articolo è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.

16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.

17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 del presente articolo è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.200

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 1**

(Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dati, informazioni, programmi, comunicazioni, conversazioni, corrispondenza informatica contenuti in

dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*A.S*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

9. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero

provvede alla distruzione della copia dei dati.

11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate.

12. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.201

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 7 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità, nonché la tutela degli stessi.

10. Le operazioni di cui al comma 9 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

14. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.202

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art.254-ter» con il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzionalità.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad

evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.203

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Id. em. 1.202

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 254-ter», con il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la

distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.204

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 254 -ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

1.205

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per

taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

c) *al comma 7, sopprimere le parole*: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,».

1.206

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti*: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole*: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e

quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis».

1.207

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali».

1.208

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto

motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.»

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-*ter*, 371-*bis*, comma 4-*bis* e 406, comma 5-*bis*»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

1.209

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini

in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.»

b) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole*: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole*: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-*ter*, 371-*bis*, comma 4-*bis* e 406, comma 5-*bis*»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole*: «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente*: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

g) *sostituire il comma 13 con il seguente*: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.210

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti*: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari

l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.»

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*,» *con le seguenti:* «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma *1-ter*, *371-bis*, comma *4-bis* e 406, comma *5-bis*»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:* «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma *1-ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

h) *sopprimere il comma 14.*

1.211

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:* «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) *al comma 7, sopprimere le parole:* «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.»;

d) *al comma 10, sostituire le parole:* «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;

e) *al comma 11, sopprimere le parole:* «o delle memorie digitali»;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:* «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma

dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

1.212

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

1.213

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art.254-ter », apportare le seguenti modificazioni :

a) al comma 1 sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta»,;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «situazione di urgenza» inserire le seguenti: «o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini».

1.214

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta»,».

1.215

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «situazione di urgenza» inserire le seguenti: «o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini»

1.216

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

«6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

8. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

9. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

10. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

11. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.»:

b) sopprimere i commi da 12 a 19.

1.217

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art.254-ter », sostituire il comma 6 con il seguente : «6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati afferenti la sfera di riservatezza di terzi che non siano pertinenti ai reati per i quali si procede.».

1.218

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

1.219

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis».

1.220

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sost. id. em. 1.219

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 10, dopo le parole: «406, comma 5-bis,» inserire le seguenti: «266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter».

1.221

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10, dopo le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» inserire le seguenti: «ovvero di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».

1.222

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 10, dopo le parole: «371-bis, comma 4-bis,» inserire le seguenti: «quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».

1.223

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.224

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 254 -ter», sostituire il comma 12 con i seguenti :

«12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

12-bis. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.225

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».

1.226

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

1.227

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.».

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

1.228

[Zanettin](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter» al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «del duplicato informatico,» inserire le seguenti: «mediante l'utilizzo di parole chiave»

1.229

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sopprimere la parola: «strettamente».

1.230

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta» con le seguenti: «pertinenti al reato».

1.231

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta».

1.232

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente sopprimere il comma 14.*

1.233

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», sopprimere il comma 14.

1.234

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Id. em. 1.233

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.235

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Id. em. 1.233

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.236

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «commi 2 e 3»;

b) dopo il comma, inserire il seguente: «14-bis. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».

1.237

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 16 con il seguente: «16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo

127.».

G1.200

[Scalfarotto](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali;

premessi che:

il provvedimento, intervenendo sul codice di procedura penale, si propone di disciplinare il procedimento di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, in ossequio a quell'approccio garantista che è il diretto portato del principio di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, così come del principio del giusto processo e del contraddittorio così come definiti dall'articolo 111 della Costituzione;

la disciplina introdotta, tuttavia, appare ancora fortemente improntata a un modello inquisitorio poco coerente rispetto a un sistema giurisdizionale che trova fonda nel principio del contraddittorio e della "parità delle armi", il cui invero richiede ulteriori e più coraggiosi interventi legislativi, impegna il Governo:

a) a riservare al giudice per le indagini preliminari, anziché all'autonomia del pubblico ministero, il compito di disporre il sequestro dei dati, limitando tale strumento ai soli reati per cui è possibile disporre l'intercettazione e, coerentemente con la relativa disciplina, consentendo il sequestro solo ove sussistano gravi indizi di reato o lo stesso sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, ferma la disciplina prevista in materia per i delitti di criminalità organizzata;

b) a prevedere che, in ossequio al principio del contraddittorio, il pubblico ministero possa richiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il predetto sequestro mediante la circostanziata indicazione dei criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi che si intendono sequestrare e che tale indicazione venga notificata all'indagato e al suo difensore con l'avviso che nei cinque giorni successivi potranno essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari;

c) a stabilire che copia del decreto di sequestro venga notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati;

d) a prevedere, a pena di inutilizzabilità, che la richiesta di sequestro presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari non possa riguardare comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque titolo archiviata e che la stessa non possa riguardare conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari e tra imputato e difensore.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole: « o 454 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, dalle informazioni e dai programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 254-ter »;

b) all'articolo 233, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare

osservazioni e riserve »;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole: « ritenere che » è inserita la seguente: « determinati » e le parole: « ancorché protetto » sono sostituite dalle seguenti: « in un dispositivo o in una memoria digitale, ancorché protetti »;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

« Art. 250-*bis*. - (*Perquisizioni di sistemi informatici o telematici*) - 1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore »;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter* »;

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12.

1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili »;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole « custodia riguarda » sono inserite le seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero »;

i) all'articolo 293, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore ha altresì diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter* »;

l) all'articolo 352:

1) al comma 1-*bis*, le parole: « sistemi informatici o telematici » sono sostituite dalle seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13 »;

m) all'articolo 354:

1) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In relazione ai dispositivi, ai sistemi informatici o telematici o alle memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi

informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano altresì le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione »;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo »;

p) all'articolo 431:

1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: « al reato » sono inserite le seguenti: « e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie »;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 »;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 ».

EMENDAMENTI

2.200

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nonché del contenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nonché delle comunicazioni, conversazioni e corrispondenza elettronica inviate e ricevute non confluite nei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter».

2.201

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.202

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 250-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o della memoria digitale,» e sopprimere l'ultimo periodo.

2.203

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1.

1-ter. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo."»

2.204

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo."»

2.205

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, memorie digitali».

2.206

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.207

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente: «m) all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."».

2.208

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."»

2.209

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.210

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Id. em. 2.209

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.211

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Id. em. 2.209

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.212

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.213

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera o), capoverso «2-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta».

2.214

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.215

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16,» con le seguenti: «conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.».

2.216

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« Art. 82-bis. - (*Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro*) - 1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice sono racchiusi in apposite custodie numerate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucri, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.

3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

Art. 82-ter. - (*Conservazione del duplicato informatico*) - 1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, del codice avvenga con le modalità previste dal medesimo articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente ».

EMENDAMENTO

3.200

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 3**

(*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(*Disposizione transitoria*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

EMENDAMENTO

4.0.200

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-bis

(*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria*)

1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di

dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché a causa della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato	10.22

distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(nume quello vacan nell'or
TOTALE	11.35

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 250-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «sistemi informatici o telematici» con le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali»;

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali» con le seguenti: «di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici ([690](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. - (*Sequestro di uno strumento elettronico*) - 1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice competente. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

4. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

5. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

6. Il pubblico ministero ordina la copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

8. La copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione

nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati ».

2. All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la copia dei dati di strumenti elettronici ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 806.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» ([1010](#))

ARTICOLI DA 1 A 12 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

Art. 2.

Approvato

(Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », di seguito denominato « premio », conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

Art. 3.

Approvato

(Conferimento del premio)

1. Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:

- a) gelateria;
- b) pasticceria;
- c) cucina;
- d) vitivinicoltura;
- e) olivicoltura;
- f) arte casearia.

2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

Approvato

(Decorazione)

1. Il premio è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, una delle seguenti diciture:

- a) « Maestro dell'arte della gelateria italiana »;
- b) « Maestro dell'arte della pasticceria italiana »;
- c) « Maestro dell'arte della cucina italiana »;
- d) « Maestro dell'arte vitivinicola italiana »;

e) « Maestro dell'arte olivicola italiana »;

f) « Maestro dell'arte casearia italiana ».

Art. 5.

Approvato

(Requisiti dei candidati)

1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;

b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento;

c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;

d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

Art. 6.

Approvato

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le associazioni di categoria possono presentare segnalazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:

a) documento d'identità;

b) codice fiscale;

c) *curriculum vitae*;

d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

Art. 7.

Approvato

(Comitato di selezione)

1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.

3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 8.

Approvato

(Fase istruttoria)

1. Il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

2. L'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

Art. 9.

Approvato

(Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali)

1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10.

Approvato

(Revoca del premio)

1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.

2. La revoca del premio può essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio.

4. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3.

2. I Maestri di cui al comma 1 costituiscono il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della presente legge.

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti ai disegni di legge nn. 806 e 690

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1010

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 806:

sull'emendamento 1.236, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bevilacqua, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Germanà, La Pietra, Lopreiato, Lorenzin, Mazzella, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rosso, Rubbia, Segre, Sigismondi, Sisto e Turco. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Bergamini Davide, Molinari Riccardo, Carloni Mirco, Bruzzone Francesco, Pierro Attilio

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (1096)

(presentato in data 10/04/2024)

C.851 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (1097)

(presentato in data 10/04/2024)

C.1532 conclusione anomala per stralcio. (stralcio di C.1532-bis, C.1532-ter) *C.1532-ter approvato dalla Camera dei deputati.*

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Speranzon Raffaele

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (1098)

(presentato in data 10/04/2024);

Regione Piemonte

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) (1099)

(presentato in data 10/04/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 3 aprile 2024, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla XI Commissione (Lavoro), nella seduta del 27 marzo 2024, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023) 715 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 final) (*Doc. XVIII, n. 16*) (Atto n. 455).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo

recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (n. 149).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 10 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del professor Sergio Carmelo Guglielmo Vinciguerra a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) (n. 34).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2024, ha inviato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera *a*), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2). Alla Sezione II del Documento è allegata la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

Al Documento sono allegati:

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato I);

il documento "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" (Doc. LVII, n. 2 - Allegato II);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato III);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato IV);

la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2, comma 576 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato V).

Il Documento è deferito, ai sensi dell'art. 125-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della nuova agenda europea per l'innovazione (COM(2024) 121 definitivo), alla 7a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione su prezzi e costi dell'energia in Europa (COM(2024) 136 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Deferimento alla Commissione per la semplificazione di atti già annunciati

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, l'atto n. 163 - annunciato nella seduta n. 70 del 23 maggio 2023 - è deferito alla Commissione per la semplificazione.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 8 aprile 2024, ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla trasparenza e alle condizioni concorrenziali riscontrate nei mercati degli apparecchi acustici in Italia. La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 456).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 5 aprile 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la regione Umbria. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 454).

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-01038, del senatore Croatti ed altri, rivolta ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, è rivolta solo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Interrogazioni

[CROATTI](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Sabrina](#), [SIRONI](#), [NATURALE](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che: con l'art. 1, comma 408, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) è stato prorogato di un ulteriore anno (31 dicembre 2024) lo stato di emergenza nel quale si trova da ormai 11 anni l'Emilia-Romagna, a seguito del terremoto del 2012: una misura indispensabile a garantire l'operatività degli enti locali ancora impegnati nella ricostruzione *post* sisma; nel provvedimento, però, non è stata contestualmente prevista la proroga relativa all'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile; considerato che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) prevedeva la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per i comuni colpiti dal sisma del 2012, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare iniziative di carattere normativo tese a prorogare, anche per l'anno 2024, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012.

(3-01063)

[SCALFAROTTO](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione;

quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino;

in tali strutture lo straniero dovrebbe essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità, mentre le condizioni dei CPR italiani si rivelano di fatto disumane e indegne di una società civile, con servizi e strutture fatiscenti, forti carenze sul piano igienico-sanitario e pericoli per l'incolumità delle persone, posto il crescente aumento di abusi e violenze registrati all'interno dei CPR stessi;

il periodo di permanenza nei CPR, che dovrebbe essere quello "strettamente necessario" e sufficiente a procedere all'identificazione e al rimpatrio, è stato raddoppiato con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, passando da un trattenimento massimo di 3 mesi (prorogabili di ulteriori 3 mesi) a uno di 18 mesi, realizzando di fatto un prolungato stato di detenzione del tutto incompatibile con i principi della nostra Carta costituzionale;

tale prolungamento della privazione della libertà personale, alla luce dei dati forniti dal Ministero

dell'interno, risulta persino inutile rispetto all'obiettivo prefissato (aumento dei rimpatri), posto che la capacità di rimpatrio è ferma al 50 per cento circa, anche laddove vi sia stata una permanenza media di 18 mesi, ma mancano anche evidenze che l'aumento del numero dei CPR possa comportare un qualche miglioramento in tal senso, posto che è principalmente l'assenza di accordi di rimessione con molti Paesi esteri a comportare il prolungamento delle sofferenze connesse alla permanenza all'interno del CPR:

l'incremento di circa 9 milioni di euro per l'anno 2024, anziché essere rivolto alla risoluzione delle numerose ed evidenti criticità dei CPR attivi, è stato destinato all'ampliamento della rete dei CPR, con una scelta che getta non pochi interrogativi circa la strategia del Governo sul tema dei rimpatri e, soprattutto, sull'obbligo di garantire il rispetto della dignità della persona anche in questo frangente; mancano le risorse e le figure professionali idonee a garantire una corretta gestione dei CPR e per rispondere alle normali esigenze di vita dei migranti ivi detenuti, spesso non riuscendo neanche a garantire la comunicazione attraverso l'abbattimento delle barriere linguistiche e culturali; sono migliaia i casi autolesionismo registrati tra le persone trattenute nei CPR: sia che essi nascondano abusi, sia che disvelino un reale malessere psicologico, in entrambi i casi dimostrano come questi centri siano pensati e vissuti come una sorta di *lager*, dove i diritti, la dignità e le aspettative di vita vengono compressi drammaticamente nell'attesa di un'esecuzione dell'espulsione *sine die*, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le note criticità dei CPR richiamate in premessa e se non ritenga utile innestare sulla rete dei CPR dei percorsi di formazione, anche professionalizzanti, che possano portare ad un circolo virtuoso per la crescita del Paese.

(3-01064)

[MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 6 aprile 2024 si è tenuta, a Milano, una manifestazione cui hanno partecipato migliaia di persone per la chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) nel nostro Paese e contro la preannunciata apertura di nuove strutture, anche all'estero;

com'è noto, i CPR sono strutture realizzate per trattenere gli immigrati irregolarmente presenti nel territorio nazionale in attesa di espulsione e diventate negli anni veri e propri luoghi di detenzione: le modalità della cosiddetta detenzione amministrativa non sono stabilite da norme di legge, come previsto dall'articolo 13 della Costituzione, bensì da un norme regolamentari, direttive ministeriali e convenzioni stipulate tra prefetture ed enti gestori privati;

come emerso anche da recenti inchieste giudiziarie, i CPR presentano gravissime criticità di gestione e di rispetto dei diritti (primo fra tutti quello alla salute) che, in particolare, al centro di via Corelli, a Milano, ma anche a Ponte Galeria a Roma e a Macomer, raggiungono dei livelli assolutamente inaccettabili ed ingiustificabili;

basti ricordare che, a dicembre 2023, la Procura di Milano ha accertato gravissime violazioni dei diritti dei migranti trattenuti: persone con tumori o crisi epilettiche, oppure con gravi problemi psichiatrici considerate "idonei alla vita della comunità ristretta", ma in realtà non sottoposte ad alcuna visita medica; ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico, poiché il personale "non conosce" la "lingua" degli ospiti; mancanza di medicinali, un presidio sanitario "gravemente deficitario" a cui si aggiungono, tra l'altro, camerate "sporche", bagni "in condizioni vergognose" e "cibo maleodorante, avariato (...) scaduto". A seguito dell'ispezione la Procura ha disposto un sequestro impeditivo d'urgenza verso la società che gestiva il CPR, già indagata per frode e turbativa dalla Guardia di finanza, e la struttura è stata posta sotto commissariamento, ma non risulta che le criticità siano state risolte;

a Roma, nel CPR più grande d'Italia, i trattenuti non hanno alcuna possibilità di comunicare con l'esterno, sebbene il regolamento lo permetta. Nella sezione femminile alle nigeriane vittime di tratta si aggiungono anche badanti che hanno perso il permesso di soggiorno e nella sezione maschile, il 3 febbraio scorso, si è ucciso Ousmane Sylla, un ragazzo della Guinea di 22 anni arrivato minorenne non accompagnato in Italia, che invece di essere protetto è finito nel circuito del CPR. Numerosissime le irregolarità registrate anche a Macomer, dove poche settimane fa c'è stato un incendio e per giorni i

trattenuti hanno dovuto dormire nelle tende;
ovunque sono numerosi i tentati suicidi;
anche a livello internazionale, l'Ufficio regionale europeo della World Health Organization (WHO) ha evidenziato i rischi per la salute delle persone migranti nei CPR,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga ormai improrogabile l'immediata e definitiva chiusura di tutti i centri per il rimpatrio, primi fra tutti del CPR di via Corelli a Milano, il CPR di Ponte Galeria a Roma e il CPR di Macomer, quali luoghi del tutto incompatibili con il rispetto dei diritti umani.

(3-01065)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nel maggio 2023 la Camera dei deputati ha approvato la mozione (1-00083) dei Gruppi di maggioranza, a prima firma Cattaneo, che impegna il Governo ad adottare iniziative per istituire idonei percorsi di ricerca e sviluppo, al fine di recuperare il ruolo dell'Italia nel campo dello studio e dello sviluppo tecnico in materia nucleare;

presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stata quindi istituita la Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (PNNS), a cui partecipano i principali enti pubblici di ricerca, esponenti del mondo delle università, di associazioni scientifiche, di soggetti pubblici del settore della sicurezza nucleare, di imprese che hanno investito nel settore nucleare, nella produzione di componenti e impianti e nelle applicazioni mediche nel settore nucleare;

i risultati dell'articolato lavoro della Piattaforma diventano la base per valutare l'elaborazione e l'adozione da parte dell'Italia di una "Strategia nazionale per il nucleare sostenibile" e soprattutto sicuro, di ultimissima generazione, e verranno valutati all'interno di una più vasta consultazione relativa al piano integrato energia e clima (PNIEC), che punta alla diversificazione delle fonti e all'integrazione delle differenti soluzioni tecnologiche disponibili, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica;

inoltre l'8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato sta svolgendo un'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare attraverso un ciclo di audizioni di esperti,

si chiede di sapere quali siano i prossimi passi nel percorso verso un'energia nucleare sostenibile in Italia.

(3-01066)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [ZEDDA](#), [BARCAIUOLO](#), [MENIA](#), [MIELI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

con il processo di dismissioni del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa si è avviata, da tempo, una procedura volta alla valorizzazione e alla razionalizzazione di immobili militari e alla loro contestuale rivalutazione nel tessuto urbano di pertinenza;

questa politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, con l'obiettivo principale di contenere i costi di esercizio e migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale all'interno delle infrastrutture, necessita che siano favorite ampie intese con gli enti territoriali e centrali competenti, al fine di stimolare ed incentivare iniziative e progetti di rigenerazione, riqualificazione di siti militari, dismessi o ancora in uso, così da contribuire alla ripresa del settore immobiliare;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, istituisce la Direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e l'ufficio centrale demanio e patrimonio (PATRIDIFE);

a valle dell'adozione del provvedimento di modifica del decreto di struttura (decreto ministeriale 17 gennaio 2024) con il quale verranno definite le competenze e le unità organizzative delle nuove realtà, occorre prevedere misure che assicurino un'accelerazione delle procedure di dismissione, consentendo di raggiungere in tempi ragionevoli anche il miglioramento delle condizioni di vita del personale

militare,

si chiede di sapere quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo al riguardo, quali siano le azioni poste già in essere dal Governo e quelle in programma, finalizzate ad implementare il programma di dismissione immobiliare, con le correlate attività di efficientamento delle infrastrutture.

(3-01067)

[NICITA](#), [BOCCIA](#), [ZAMPA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [MARTELLA](#), [MIRABELLI](#), [ROJC](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi quotidiani nazionali, in data 4 aprile 2024, l'imbarcazione "Mare Jonio", alle ore 12:10, ha ricevuto un segnale di aiuto da parte di un'imbarcazione in *distress* (posizione latitudine 34 18 0 nord); alle ore 13:45 la medesima imbarcazione ha ricevuto una *e-mail* da parte di "Alarm phone" in cui si comunicava un *distress case* e, giunta nella località, ha avvistato un'imbarcazione di naufraghi. Dopo aver effettuato le comunicazioni al MRCC Roma, l'equipaggio ha proceduto alla distribuzione di salvagenti e ha iniziato il recupero dei naufraghi;

dopo circa 10 minuti, secondo la ricostruzione effettuata dall'equipaggio, confermata dagli atti e dai video in loro possesso, sul posto è giunta una motovedetta libica (codice identificativo 658) con la quale l'equipaggio della Mare Jonio ha subito comunicato via radio. Nel rispetto della convenzione "SAR" Amburgo 1979 e delle leggi internazionali vigenti, la stessa Mare Jonio si è qualificata come OSC (*one scene coordinator*);

secondo la testimonianza dell'equipaggio, sorretta dalle registrazioni video acquisite, alla vista della motovedetta con gente armata, i naufraghi si sono gettati a mare. A quel punto dalla motovedetta sono state sparate due raffiche di proiettili sia in aria che nella prossimità dei *rescue boat* della Mare Jonio; successivamente al recupero di 58 persone, di cui una donna e due minori non accompagnati, è stato assegnato un *place of safety* a Pozzallo (Ragusa), nel quale dopo qualche ora è stato notificato il sequestro dell'imbarcazione per asserita violazione del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e ciò prima di ascoltare le testimonianze dirette; la vicenda occorsa alla "Mare Jonio" è di inaudita gravità, giacché, nel corso di una delicata operazione di salvataggio, un'imbarcazione italiana OSC e persone migranti sono state messe in condizioni di pericolo di vita anche a causa dei colpi di arma da fuoco provenienti dalla motovedetta libica;

premessi inoltre che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "Corriere della sera" dell'8 aprile 2024, riguardo al centro accoglienza dei richiedenti asilo di Mineo, lo scorso mese di novembre, Paolo Pizzarotti, presidente della società proprietaria del "Residence degli aranci" ha proposto al Governo, nel caso di una possibile riapertura del centro, di gestirlo direttamente prevedendo la costituzione di laboratori artigiani, industriali e agricoli al fine di formare ogni anno 2.500 richiedenti asilo, con l'impegno di assumere nei propri cantieri 400 migranti per il 2024 e 400 per il 2025;

in Italia, secondo i dati riportati da Unioncamere, le imprese non riescono a reperire il 70 per cento della forza lavoro necessaria al loro funzionamento;

ogni anno in Italia ci sono circa 80.000 richiedenti asilo che vengono tenuti "parcheeggiati" senza ricevere alcun tipo di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo;

tra il mese di dicembre 2019 e il mese di luglio 2021, nell'ambito del progetto "Forwork", finanziato dalla Commissione europea, coordinato da ANPAL e con la fondazione Debenedetti, nei centri di prima accoglienza del Piemonte, ben 1.262 richiedenti asilo sono stati inseriti in corsi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e dopo un anno e mezzo il 50 per cento di coloro che hanno seguito i corsi ha trovato lavoro;

putroppo si tratta di iniziative isolate poiché, a tutt'oggi, i richiedenti asilo sono considerati più un problema che una risorsa,

si chiede di sapere:

come siano stati ricostruiti i fatti relativi alla Mare Jonio, nei verbali di fermo, dal momento che la testimonianza dell'equipaggio, in possesso anche delle videoregistrazioni, è stata acquisita solo

successivamente alle contestazioni;
come sia stato possibile che una motovedetta libica abbia messo in pericolo la vita di persone migranti in trasbordo e un equipaggio italiano impegnato come OSC con atti di guerriglia;
quali iniziative il Governo intenda adottare in relazione all'azione della guardia libica;
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo all'opportunità di dare una formazione ai richiedenti asilo nel rispetto della loro dignità e nella prospettiva di un solido inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

(3-01068)

[BERGESIO](#), [CANTALAMESSA](#), [BIZZOTTO](#), [MINASI](#), [POTENTI](#), [GERMANÀ](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'Italia presenta caratteristiche climatiche e geografiche che la rendono particolarmente esposta a fenomeni di scarsità idrica e di siccità che, data la frequenza, hanno ormai assunto carattere strutturale, provocando una trasformazione e una modificazione del regime dei flussi idrici;

la gestione delle acque in agricoltura e per gli usi irrigui viene svolta nella consapevolezza dell'importanza di tutelare gli equilibri naturali e di garantire i servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, fondamentale per i territori e le produzioni agroalimentari italiane;

l'uso irriguo, pur se inteso a fini produttivi ed economici, assolve anche la funzione di garantire una sufficiente biodiversità e vitalità dei suoli, che sarebbero ridotte o compromesse se esposti al disseccamento ed al conseguente innalzamento della temperatura, avviando un possibile processo di desertificazione;

la tutela del sistema fluviale deve quindi trovare un necessario punto di equilibrio tra tutela dei territori d'acqua disegnati dal reticolo idraulico di drenaggio ed irrigazione che ne costituisce l'elemento fondante ed essenziale per la sopravvivenza del patrimonio naturale e culturale del paesaggio agricolo italiano;

nell'ambito della direttiva europea quadro sulle acque, si dispone il passaggio dall'applicazione del deflusso minimo vitale, ovvero quello minimo indispensabile per mantenere l'equilibrio ecologico del corpo idrico, al deflusso ecologico inteso come il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari;

il piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea ("blueprint"), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque, ha affiancato al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico, evidenziando la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali;

con i decreti direttoriali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ecologica STA n. 29 e n. 30 del 2017, si è dato seguito al suddetto piano di azione europeo;

l'applicazione del deflusso ecologico nasce quindi per garantire il benessere dei corpi idrici; purtuttavia si evidenzia che le criticità legate all'applicazione dei criteri tecnici per l'individuazione del deflusso ecologico, se non opportunamente definiti, rischiano di impattare sulla qualità delle acque interne, creando difficoltà all'equilibrio ambientale del nostro Paese, riducendo l'accumulo idrico nei bacini montani e di conseguenza impattando sulla produzione di energia elettrica e sulle attività agricole;

i recenti eventi di siccità che hanno interessato il Paese, e che prevedibilmente lo interesseranno nei mesi a venire, confermano la necessità di operare in modo adattativo al proporzionale peggioramento delle condizioni di disponibilità idrica, evidenziando l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

presso il Ministero è stato inoltre attivato un "tavolo tecnico nazionale sui deflussi ecologici", al fine di approfondire i criteri di ammissibilità, in strette condizioni di necessità, di minori rilasci temporanei ai deflussi ecologici ed operare in modo corretto e armonizzato a livello nazionale, in piena coerenza con le norme europee, già a partire dal 2024,

si chiede di sapere:

se per far fronte alle gravi conseguenze dovute ai fenomeni di scarsità idrica, anche in relazione al

deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali, come alluvioni violente e siccità prolungate, sia prevista la possibilità di una deroga all'applicazione del deflusso ecologico, coincidente con il termine del ciclo di programmazione della direttiva quadro sulle acque, ovvero la fine del 2027, consentendo in questo lasso di tempo di concordare una definizione del deflusso ecologico più opportuna, che tenga anche conto degli esiti delle sperimentazioni previste dalla vigente normativa;

se il Ministro in indirizzo voglia rendere note le risultanze dei lavori del tavolo tecnico nazionale sui deflussi ecologici ed in particolare se stia lavorando per definire misure più adeguate alle esigenze del settore agricolo.

(3-01069)

[MARTELLA](#), [FRANCESCHELLI](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [MALPEZZI](#), [BASSO](#), [TAJANI](#), [CAMUSSO](#), [IRTO](#), [GIACOBBE](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [VERDUCCI](#), [MANCA](#), [FINA](#), [LA MARCA](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [ZAMBITO](#), [NICITA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dopo alcuni mesi caratterizzati da un costante, seppur modesto, calo dei prezzi di listino dei carburanti alla pompa, negli ultimi giorni si assiste ad una nuova fase di aumento dei prezzi dei carburanti, a livelli preoccupanti per imprese e famiglie;

secondo la rilevazione di "Quotidiano energia", il prezzo medio della benzina ammonta a 2,048 euro al litro, con punte di 2,131 al servito, mentre per il *diesel* si passa da un massimo di 2,030 euro al litro a un minimo di 1,852. Su alcune tratte autostradali, invece, si segnalano distributori che hanno già superato la soglia dei 2,5 euro al litro;

le cause di tale impennata vanno ricercate, principalmente, nell'ondata di aumenti che ha investito il mercato internazionale delle materie prime. Il greggio, infatti, ha recentemente superato la soglia dei 90 dollari al barile nelle quotazioni di Londra, punto di riferimento per l'intero mercato europeo, facendo registrare un aumento del 20 per cento rispetto ai minimi di inizio dicembre 2023;

l'aumento dei prezzi dei carburanti è fortemente legato alle tensioni geopolitiche connesse ai teatri di guerra aperti in Ucraina e in Medio Oriente, aree fortemente interessate dalla produzione di idrocarburi che, ad oggi, non offrono alcun accenno di raffreddamento. Gravano in modo particolarmente pesante sull'andamento del greggio la diminuzione del traffico nel canale di Suez, con molte petroliere costrette a deviare verso il capo di Buona Speranza, e gli attacchi ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe, i quali avrebbero distrutto 900.000 barili di capacità di raffinazione;

nonostante al momento i rialzi per gli automobilisti italiani siano per ora limitati al 7 per cento per la benzina e al 5 per cento per il *diesel*, il dato relativo al costo medio del carburante è destinato a salire ulteriormente nelle prossime settimane, anche a fronte di un inevitabile aumento della domanda determinato dalla maggiore mobilità dei cittadini durante il periodo primaverile e estivo;

considerato che:

i dissesti geopolitici citati agiscono su un quadro economico già di per sé problematico, che vede l'Italia posizionarsi tra i Paesi con il carico fiscale più elevato sui prezzi dei carburanti. Nel mese di marzo, secondo i dati ufficiali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, accise e IVA hanno pesato per il 57 per cento del prezzo finale della benzina e per il 52 per cento di quello del *diesel*;

benché la maggioranza che sostiene l'attuale Governo avesse manifestato a più riprese, in sede di campagna elettorale, la volontà di intervenire sulle accise, finora sono state adottate insufficienti misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti alla pompa. In tal senso, il decreto-legge n. 5 del 2023 ha da subito evidenziato i propri limiti e la scarsa efficacia a fronte dell'andamento dei prezzi in aumento, a partire dai contenuti dell'articolo 1 sull'obbligo per gli esercenti di attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di esporre in modo evidente i cartelloni con i prezzi medi giornalieri di riferimento. La disposizione è stata attuata con decreto ministeriale 31 marzo 2023 che, a sua volta, è stato poi oggetto della pronuncia n. 1806 del Consiglio di Stato, pubblicata il 23 febbraio 2024, che l'ha giudicata irragionevole e sproporzionata;

l'obbligo dei cartelli sui prezzi medi ha pertanto ottenuto un effetto risibile ed è servito unicamente a dare l'impressione che l'Esecutivo agisse sul problema del caro carburante. Nel frattempo nessuna

misura è stata adottata sul fronte delle accise sui carburanti e ciò appare tanto più grave se si considera che in Italia l'88 per cento delle merci viaggia su gomma, con il rischio concreto è che si innesti un "effetto domino" con rincari a cascata su altri beni di consumo, *in primis* i prodotti agroalimentari; è uno scenario che molte famiglie italiane, che negli ultimi due anni hanno visto erodersi il proprio potere d'acquisto, difficilmente potrebbero sostenere, se non al costo di ulteriori rinunce, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso intervenire con urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'aumento in atto dei prezzi dei carburanti e tutelare per tale via le imprese e i consumatori in vista maggiore mobilità durante il periodo primaverile e estivo;

quali misure intendano adottare per far fronte alla pronuncia n. 1806 del Consiglio di Stato e se, a tal fine, intendano adottare misure condivise con le associazioni di rappresentanza degli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione;

se non ritengano opportuno attivarsi per garantire almeno nei confronti delle imprese una riduzione delle accise sui carburanti, in misura tale da compensare l'incremento dei costi di rifornimento di carburanti alla pompa sostenuti nell'esercizio della propria attività.

(3-01070)

[GIORGIS](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [MELONI](#), [VERDUCCI](#), [MANCA](#), [CAMUSSO](#), [VERINI](#), [BASSO](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [IRTO](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [SENSI](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [ZAMBITO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [MALPEZZI](#), [TAJANI](#), [BAZOLI](#), [FURLAN](#), [CASINI](#), [RANDO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'art. 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 ("Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024"), ha introdotto una nuova normativa sperimentale, prevedendo che, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli studenti che si trovano al di fuori del comune di residenza per motivi di studio potranno esercitare tale diritto anche nel comune di domicilio, se tale comune è situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

il 5 aprile 2024 è stata adottata dal Ministero dell'interno la circolare n. 27, nella quale sono state fornite le indicazioni operative in ordine a questa nuova disciplina sperimentale;

nella circolare, in particolare, è stato specificato che, per esercitare tale diritto, gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, secondo un modello che sarebbe allegato alla circolare stessa; e che tale domanda deve essere presentata dai cittadini interessati al proprio Comune di residenza "non oltre domenica 5 maggio 2024" ossia entro il 35° giorno antecedente alla data della consultazione;

dalla lettura della circolare sembrerebbe desumersi che siano i Comuni a dover pubblicare sui propri siti il modulo ("all. 1") necessario per fare richiesta per l'esercizio di tale diritto, rendendolo così accessibile a tutti i cittadini interessati;

tuttavia, ad oggi, a meno di un mese dalla data ultima per la presentazione delle domande necessarie per l'esercizio di questo diritto, risulterebbe da ricerche via *web* sui siti dei Comuni che solo un numero estremamente esiguo di questi abbia adeguatamente pubblicizzato la possibilità di esercizio di questo nuovo diritto, e soprattutto abbia reso disponibile sul proprio sito il modulo necessario ad avanzare la richiesta,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere effettivo nelle prossime elezioni europee il diritto di voto in un comune diverso da quello nelle cui liste l'elettore risulti iscritto, in particolare garantendo che il modulo necessario per la presentazione della domanda sia reso accessibile a tutti i cittadini interessati in tempi congrui e coerenti con la data ultima del 5 maggio 2024, e se non ritenga perciò opportuna la pubblicazione del modulo direttamente sul sito del Ministero dell'interno, così da agevolarne la diffusione e facilitarne la reperibilità.

(3-01071)

[NICITA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'ultimo bando di selezione per il servizio civile universale ha visto escluse, a causa della riduzione dei

fondi stanziati, tutte le misericordie delle regioni del Sud Italia, aderenti al programma proposto dalla confederazione nazionale delle misericordie d'Italia (Sicilia, Campania e Puglia, in particolare);
il movimento delle misericordie rappresenta, nel panorama degli enti del terzo settore, una delle principali componenti, annoverando oltre 700 confraternite sparse in tutto il territorio nazionale e più di 650.000 volontari iscritti, che da sempre hanno servito in ambito socio-sanitario la parte più debole della popolazione, oltre ad essere molto attivi anche in altri settori socio-culturali e nell'ambito della protezione civile;

l'esclusione di molti programmi del servizio civile e, fra questi, quelli delle misericordie del Sud Italia avrà ricadute negative proprio per i cittadini più deboli, ammalati, soli, anziani e diversamente abili con la drastica riduzione dei servizi offerti dalle associazioni e, in alcuni casi, anche la loro sospensione, soprattutto in territori disagiati e nei comuni più piccoli, dove le misericordie rappresentano una delle poche e, spessissimo, l'unica risorsa sociale e l'unico presidio territoriale di aiuto e di sostegno ai meno fortunati;

considerato che:

il servizio civile rappresenta, inoltre, un importante sostegno economico per i giovani del Sud che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro;

paradossalmente, a fronte di una maggiore richiesta giovanile nelle regioni e nelle zone disagiate del Sud, si assiste, in molti i progetti del Nord, alla difficoltà a reperire giovani e all'impossibilità di coprire i posti messi a disposizione, con la conseguenza, inaccettabile e incomprensibile, di aver tagliato fuori zone del Paese dove molteplici sono i bisogni sociali e dove si assiste ad una vera e propria emergenza giovanile,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di risolvere le criticità evidenziate e consentire, almeno, una redistribuzione dei posti trasferendo nelle regioni meridionali, e in particolare in Sicilia, i posti assegnati al Nord Italia, ma non interamente assorbiti.

(3-01072)

[NICITA](#), [D'ELIA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, tre componenti dell'orchestra sinfonica di Palermo sono stati sospesi dai rispettivi incarichi in seguito alle dichiarazioni, rilasciate ormai due mesi fa, in cui esprimevano un giudizio critico nei confronti dell'operato della direttrice d'orchestra, Beatrice Venezia;
il fatto risale al mese di gennaio 2024, quando alcuni membri dell'orchestra hanno messo in dubbio le capacità professionali della direttrice, giudicando, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" del 24 gennaio scorso, la direzione di Beatrice Venezia "non adeguata" e "incoerente con l'esecuzione musicale". Tale sarebbe stata la mancanza di affiatamento, a detta dei musicisti, che l'orchestra avrebbe in più occasioni scelto di ignorare la direttrice, guardando solo gli spartiti;

già a febbraio, la Fondazione sinfonica siciliana si era schierata a difesa della direttrice d'orchestra, condannando con fermezza la condotta dei musicisti coinvolti, giudicata incompatibile con gli obblighi contrattuali di diligenza e contraria al codice etico. Ai tre professori d'orchestra, inoltre, è stato contestato di non aver espresso i propri dubbi già nel corso delle prove, ai primi strumenti e alla stessa Venezia, incrinando così il rapporto con la direttrice d'orchestra;

le misure punitive impartite ai tre musicisti, due dei quali costretti a una settimana di sospensione non retribuita, rientrano nel solco della "linea dura" imposta dal sovrintendente della fondazione, Andrea Peria, al fine di tutelare l'immagine del teatro e scongiurare episodi simili a quello verificatosi il 23 gennaio scorso, quando nessuno degli orchestrali aveva battuto i piedi sul palco, come da prassi, per accompagnare l'uscita della direttrice;

nel caso in cui dovessero emergere altre critiche, il sovrintendente ha già anticipato che ricorrerà a ulteriori sanzioni disciplinari, anche più pesanti;

considerato che:

risultano quantomeno eccessivi i provvedimenti adottati nei confronti dei tre professori d'orchestra, i quali si sono limitati a esprimere una legittima critica professionale, senza spingersi oltre;

i metodi adottati dal sovrintendente Peria per sanzionare i "trasgressori", rei di aver esternato la propria opinione, non sono certamente consoni a un contesto culturale di prestigio, quale quello dell'orchestra

sinfonica siciliana, dove il valore di un musicista dovrebbe essere misurato sulla base esclusivamente delle sue capacità tecniche;

questo sgradevole episodio a danno dei tre lavoratori restituisce l'ennesima immagine di intolleranza nei confronti della diversità di pensiero, che utilizza misure intimidatorie e punitive al fine di sedare il dissenso,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di tutelare la libertà di espressione, principio fondante di ogni forma di arte.

(3-01073)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la legge 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"), ha conferito all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) il compito di definire le modalità di attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, nell'ambito delle misure adottate dal Governo e previste dal PNRR per la riduzione del contenzioso;

con la delibera n. 21/2023, l'ART ha esteso le proprie competenze includendo le controversie relative agli indennizzi dovuti ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, negato imbarco o cancellazione del volo, già regolati e riconosciuti dal regolamento (CE) n. 261/2004;

il nuovo sistema di rimborsabilità dei biglietti previsto dalla delibera n. 21/2023 prevede che i passeggeri presentino reclamo alla compagnia e, in caso di mancata risposta, debbano espletare un tentativo di conciliazione presso l'ART e protrarre la procedura di 60 giorni, mentre il regolamento europeo non stabilisce alcun termine per agire in giudizio;

in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale, vale comunque la condizione di procedibilità per il ricorso giurisdizionale;

secondo i dati presentati nella relazione annuale ART 2023, solo il 14 per cento delle istanze di conciliazione si è concluso con un accordo tra le parti;

il regolamento (CE) n. 261/2004, nell'espressione delle tempistiche previste per il rimborso, già assolve la funzione deflattiva specificando i termini di tempo entro cui è dovuto l'indennizzo (immediato e comunque non oltre 7 giorni);

considerato che:

l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prolunga i tempi per ottenere il rimborso e favorisce le compagnie aeree, che possono evitare il pagamento immediato delle compensazioni pecuniarie previste dal regolamento europeo;

le compagnie aeree non sono incentivate a pagare le compensazioni nei tempi previsti dal regolamento europeo, poiché conveniente è essere chiamati nella procedura di conciliazione;

la procedura di conciliazione non si conclude con un esito favorevole o sfavorevole, ma nella maggior parte dei casi comunque finisce a giudizio, motivo per cui, di fatto, la procedura di conciliazione non è una metodologia efficace per la deflazione del contenzioso;

il menzionato ampliamento delle competenze dell'ART è considerato illegittimo, poiché violerebbe le norme europee che hanno precedenza sulla normativa nazionale;

le condizioni di avvio della procedura stabilite dall'ART sarebbero in contrasto con normativa comunitaria, che già disciplina il rimborso dei passeggeri entro 7 giorni dai disagi subiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità relative all'ampliamento delle competenze dell'ART riguardo alle controversie sui rimborsi dei passeggeri dei voli;

quali misure abbia adottato o intenda adottare per garantire che i passeggeri ricevano i rimborsi dei biglietti aerei nei tempi previsti dalla normativa europea senza dover passare attraverso un tentativo obbligatorio di conciliazione che prolunga i tempi e favorisce le compagnie aeree.

(4-01139)

[SIRONI](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTIELLO](#), [ALOISIO](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#),

[LICHERI Ettore Antonio](#), [BEVILACQUA](#), [TREVISI](#), [PIRONDINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di migliaia di composti chimici inodori, incolore e insapori che vengono largamente utilizzati per la produzione industriale di materiali di largo consumo idrorepellenti come confezioni di alimenti, tessuti, vernici, attrezzature antincendio, fondi antiaderenti per cotture e pentole, vernici, imballaggi, immobili, prodotti fitosanitari, e molto altro. Secondo una larga letteratura scientifica ormai consolidata tali sostanze sono altamente inquinanti per l'ambiente, perché tendono ad accumularsi in modo persistente e a contaminare il suolo, l'aria e le acque, comprese quelle potabili; sono inoltre soggette a bio-accumulo lungo la catena alimentare con potenziali conseguenze tossicologiche;

negli ultimi anni sono stati ampiamente documentati i loro effetti nocivi sulla salute umana: i PFAS interferiscono con l'azione degli ormoni e danneggiano il sistema endocrino; l'esposizione prolungata agli PFAS è stata infatti associata all'insorgenza di tumori, malattie metaboliche, infertilità maschile e interferenze con la salute riproduttiva delle donne;

ad oggi un cittadino italiano non ha la possibilità di misurare la presenza di PFAS nel proprio organismo, se non rivolgendosi a centri di analisi situati all'estero;

considerato che:

tra il 2002 e il 2007 lo studio europeo "Perforce" ha monitorato le acque dei maggiori fiumi europei e ha rilevato che il PFOA (capostipite della famiglia dei PFAS) sia la sostanza prevalente nelle acque fluviali e che il fiume Po sia il fiume europeo più inquinato, con la presenza di ben 200 nanogrammi per litro, dove negli altri fiumi europei non si superano i 20 nanogrammi;

già nel 2019 il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, ha dichiarato che nel fiume Po ci sono PFAS in quantità 100 volte superiori a quelle dei siti più inquinati, mentre il C6O4 (PFAS di nuova generazione) è presente addirittura in quantità quasi 2.000 volte superiore, andando a contaminare le falde acquifere, fiumi e acquedotti di tutto il Nord Italia percorso dai 652 chilometri di lunghezza del Po;

gravi casi di contaminazione diffusa da PFAS sono stati riscontrati nei suoli, nelle acque e negli acquiferi sotterranei delle regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, determinando estesi problemi di approvvigionamento idropotabile, nonché rischi per la salute;

i fanghi di depurazione vengono spesso utilizzati come ammendante in agricoltura, pratica che contribuisce a diffondere i PFAS sui terreni, sui prodotti agricoli contaminando la falda e l'intero ecosistema;

il *dossier* della Commissione ecomafie del 2022 riporta tra l'altro che: "I casi più gravi sono localizzati nelle regioni Veneto e Piemonte, ma la Commissione ha accertato che la diffusione dei PFAS si riscontra in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle Regioni del Nord e nel bacino del Po, tenuto conto della molteplicità delle attività produttive in cui vengono impiegate le sostanze";

una recente indagine promossa da "Greenpeace" tramite accessi agli atti per raccogliere i dati di tutte le agenzie di tutela della salute (ATS) lombarde, nonché agli enti gestori delle acque potabili, ha mostrato che, su circa 4.000 di campioni analizzati dagli enti preposti tra il 2018 e il 2022, circa il 19 per cento del totale (pari a 738 campioni) è risultato positivo alla presenza di PFAS;

nel comunicato stampa di Greenpeace si legge: "L'indagine condotta in Lombardia svela l'esistenza di un'emergenza ambientale e sanitaria fuori controllo che le autorità locali e nazionali continuano a sottostimare, nonostante sia chiaro che la contaminazione da PFAS coinvolga migliaia di persone, spesso esposte al rischio in modo inconsapevole. (...) L'emergenza PFAS richiede una risposta nazionale in Italia";

considerato inoltre che:

ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 la disciplina degli scarichi, come altre materie ambientali, è competenza dello Stato che la regola anche attraverso l'indicazione di valori limite di emissione di cui all'allegato 5, parte terza. Il fatto che il citato allegato 5 non annoveri i PFAS è da ritenere una grave mancanza;

il 23 dicembre 2020 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede l'obbligatorietà delle analisi della presenza di PFAS nelle acque. La direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n. 18 del 2023, il cui art. 24, comma 1, recita: "Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intendano avviare per la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e soprattutto della salute dei cittadini, al fine di scongiurare il rischio di disastro ambientale;

quali interventi a tutela della salute e dell'ambiente intendano adottare, alla luce dei dati forniti dal monitoraggio sistematico svolto dalle varie Regioni sulla presenza di PFAS nelle acque superficiali e sotterranee, nonché negli impianti di depurazione;

se intendano adottare una forma sistematica di monitoraggio della presenza di PFAS nelle falde acquifere e della possibile presenza di PFAS nelle acque ad uso potabile sul territorio nazionale;

se intendano aprire un'interlocuzione con le Regioni finalizzata all'elaborazione e all'adozione di un quadro normativo organico sul tema dell'inquinamento da PFAS, comprendente la valutazione dell'utilizzo di sostanze alternative non impattanti su ambiente e salute, nonché alle modalità di monitoraggio e di studio dei potenziali rischi per la salute derivanti dall'esposizione a tali sostanze, consentendo ad ogni singolo cittadino di verificare la presenza di PFAS nel proprio corpo rivolgendosi a strutture situate sul territorio nazionale;

quali iniziative, anche di tipo normativo, intendano adottare al fine di introdurre dei valori limite emissivi per i PFAS e un tempestivo divieto di produzione e di utilizzo di tali sostanze;

se intendano assumere iniziative per garantire un'adeguata gestione dei fanghi e dei rifiuti contaminati da PFAS, anche al fine di limitarne lo spandimento sui terreni e il trasporto da aree altamente contaminate ad aree con contaminazione minore.

(4-01140)

[SIRONI](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTIELLO](#), [ALOISIO](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [BEVILACQUA](#), [TREVISI](#), [PIRONDINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

nel 2019 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alle città di Milano e Cortina d'Ampezzo l'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026;

nel *dossier* di candidatura è detto che le olimpiadi della neve si svolgeranno prevalentemente con capitali privati, utilizzando strutture esistenti e all'insegna della sostenibilità;

in questi giorni a Cortina d'Ampezzo è iniziata la costruzione della pista per le gare di *bob*, slittino e *skeleton*;

contrariamente alle raccomandazioni dello stesso CIO, che invita a utilizzare impianti esistenti e funzionanti, si tratta di un impianto completamente nuovo del costo di 124 milioni di euro, che va a sostituire la pista storica impiegata durante le olimpiadi invernali del 1956, ora quasi completamente demolita;

la nuova pista occupa un intero crinale del col Druscié, nord-est Tofane, nella conca d'Ampezzo;

la conca d'Ampezzo è uno dei più importanti contesti montani al mondo, interamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e del decreto ministeriale 10 giugno 1952, dove, fra l'altro, si legge: "l'intero territorio del comune di Cortina d'Ampezzo comprende nel suo insieme bellezze che costituiscono un quadro naturale di rara suggestività anche per le Dolomiti che circondano l'incantevole conca";

le Dolomiti dal 2009 sono iscritte nella World heritage list dell'Unesco (Italy) (N1237) con un perimetro che, sia della zona "*core*" che della zona "*buffer*", circonda completamente la città ampezzana, come si evince dalla tavola "Dolomiti settentrionali/Nördliche Dolomiten - section B"

della cartografia ufficiale del sito;
considerato che:

il progetto della pista da *bob*, slittino e *skeleton* di Cortina d'Ampezzo non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla direttiva 2011/92/UE, con la motivazione che le piste da *bob* non sono elencate negli allegati alla direttiva stessa, nonostante l'infrastruttura abbia un impatto ambientale, idrogeologico, forestale, paesaggistico ed ecosistemico significativo;

per la realizzazione della pista viene tagliata una foresta di larici secolari di 20.000 metri quadrati senza alcuna valutazione ambientale, nonostante il taglio degli alberi sia una delle attività elencate nell'allegato II della direttiva (punto 1.d);

il piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, non è stato sottoposto alla valutazione ambientale prevista dalla direttiva, valutazione necessaria anche allo scopo di misurare eventuali effetti cumulativi delle varie opere e interventi;

la violazione delle norme unionali sulle valutazioni ambientali è contestata mediante il ricorso al sistema delle autocertificazioni e autovalutazioni da parte degli uffici pubblici competenti o dei soggetti proponenti (come quella resa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito alla VAS olimpica con nota m_ante_MiTE_REGISTRO_UFFICIALE_U_0085958_11-07-2022 dell'11 luglio 2022), senza alcuna pubblicazione preventiva di piani, programmi e progetti e senza dare la possibilità ai portatori di interesse di presentare osservazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano procedere, nei limiti delle proprie attribuzioni, alle valutazioni ambientali omesse prima di continuare nella realizzazione delle opere olimpiche;

se intendano assumere iniziative di competenza affinché le direttive europee in materia di valutazione ambientale siano rispettate e non vengano aggirate mediante il sistema delle autocertificazioni.

(4-01141)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della salute e per le disabilità.* - Premesso che:

l'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede che: "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale";

la ASL Salerno-Nocera Inferiore (distretto sanitario 60) ha deliberato, in forza di una a parere dell'interrogante imprecisata e immotivata necessità di superamento di quanto disposto dall'articolo menzionato, il trasferimento di 41 pazienti affetti da disabilità gravi e gravissime da una struttura di eccellenza, abilitata da oltre 70 anni all'assistenza di pazienti, a una RSA;

quanto accaduto si inserisce in un più ampio disegno di sostanziale assimilazione delle disabilità psichiche, sensoriali e neurologiche a quelle fisiche, ponendo in tal modo un limite temporale alle prestazioni sociosanitarie assistenziali dei pazienti che necessitano, invece, di un'assistenza di elevata qualità e specializzazione, non configurabile e non immaginabile in una RSA;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il trasferimento sarebbe stato, peraltro, deciso da commissioni UVBR (unità di valutazione del bisogno riabilitativo) composte irregolarmente, in quanto non conformi alle linee guida regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n. 482 del 25 marzo 2004, in termini sia di numero che di tipologia di professionisti coinvolti, includendo solo un fisiatra, un fisioterapista ed un infermiere, vale a dire professionisti non idonei per valutare le specifiche condizioni mediche dei soggetti trasferiti;

i familiari dei pazienti hanno presentato oltre 200 reclami formali nell'arco di un anno e mezzo, tutti senza risposta da parte degli organi competenti, contro i verbali delle commissioni, richiedendo nuove valutazioni effettuate, questa volta, da commissioni UVBR regolarmente composte;

visto, inoltre, che a gennaio 2024, presso la Regione Campania, sono state depositate oltre 11.000 firme ai fini della presentazione di una legge di iniziativa popolare volta a salvaguardare la vita dei disabili gravi e gravissimi e delle loro famiglie,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere affinché la Regione Campania adotti un adeguato ed efficiente sistema assistenziale in grado di far fronte alle condizioni di soggetti portatori di gravissime disabilità, senza che questi vengano forzatamente trasferiti in istituti non capaci di offrire loro il sostegno di cui hanno bisogno;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano prendere nei confronti della Regione Campania per il mancato rispetto della normativa sulla composizione delle commissioni UVBR.

(4-01142)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il teatro "Giuseppe Verdi" è il tempio della cultura salernitana fin dal secondo Ottocento ed oggi ospita, oltre alla stagione lirica, di balletto e di concerti, anche stagioni teatrali, rassegne, concerti, appuntamenti per i giovani, laboratori, stagioni di ricerca e visite guidate;

il rendiconto della stagione operistica, musicale e concertistica del 2023, approvato dalla Giunta comunale, riporta cifre disastrose che parlano di una gestione spregiudicata delle risorse economiche che rischia di non valorizzare l'immagine e il prestigio del teatro campano;

in particolare, ammontano a 5.115.038,09 euro le spese del teatro Verdi, a fronte di un incasso da botteghino di soli 349.052 euro; cifre disastrose che vedono la Regione Campania e il Ministero della cultura investire sul futuro del teatro, a fronte di nessuno stanziamento nel 2023 dal Comune di Salerno;

come si apprende da fonti di stampa, "le spese generali ammontano ad oltre 778 mila euro. Tra queste, c'è la pulizia del Massimo Cittadino affidata a Salerno Pulita che è costata 142 mila euro; Salerno Solidale, per il servizio di accoglienza e botteghino, invece 325 mila euro. Tre milioni totali per il capitolo 'uscite' riguardanti la Lirica: di questi, 2 milioni e 500 mila sono destinati solo agli artisti, circa 13 mila euro all'assistenza tecnica e fiscale quasi 176 mila euro agli oneri previdenziali a carico dell'ente. Per le scene e l'attrezzatura, per le opere liriche la spesa è pari a 56.997 euro circa; 148 mila euro per i costumi di scena; poco più di 9 mila euro per gli strumenti e spartiti; circa 68 mila euro per audio, video, luci e quasi 100 mila euro per il trasporto e facchinaggio";

spiccano, poi, gli oltre 45.000 euro per l'ideazione e il coordinamento grafico-editoriale e i 40.000 per la stampa dei programmi, i manifesti e la pubblicità, mentre nessuna spesa per la gestione del sito *web*; tra le voci di spesa ci sarebbe anche il "capodanno in piazza" a Salerno, pagato con i fondi destinati al teatro, ma anche eventi come Salerno jazz e "Tempi moderni", tre manifestazioni che poco e nulla hanno a che vedere con il teatro Verdi;

proprio sui fondi destinati al teatro, la Regione e il Comune hanno attaccato il Governo, omettendo però che la rimodulazione degli stanziamenti statali si era resa necessaria perché i contributi concessi erano stati destinati a tre manifestazioni che avrebbero dovuto essere finanziate dall'amministrazione comunale,

si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare e valutare i costi di gestione del teatro Verdi di Salerno per la realizzazione della stagione lirico-sinfonica, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali e il supporto alla direzione artistica nella ricerca di sovvenzioni e fondi ministeriali, affinché venga garantita l'elevata qualità dell'offerta artistica del teatro.

(4-01143)

[CATALDI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con sentenza del 5 febbraio 2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 7 febbraio successivo, è stata accolta una domanda di sfratto per finita locazione proposta dalla Investire SGR, con conseguente condanna del conduttore (Agenzia del demanio) al rilascio dell'immobile in cui ha sede lo stesso Tribunale. La data del rilascio è fissata per il 29 dicembre 2026;

il rischio concreto che il tribunale si debba trasferire altrove ha provocato forti preoccupazioni nell'avvocatura, dato che un eventuale trasferimento interromperebbe la continuità e l'efficienza dei servizi giudiziari offerti a cittadini e imprese;

il sindaco di Ascoli Piceno sembra aver ottenuto rassicurazioni dal sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove sull'acquisto dell'edificio da parte dell'Agenzia del demanio, ma persistono preoccupazioni riguardanti i tempi e le modalità di tale operazione;

non è chiaro che ci siano delle alternative nel caso in cui l'operazione di acquisto non dovesse andare in porto. Non è dato neppure sapere quale sia il costo dell'operazione e se ci saranno altri potenziali acquirenti in competizione con l'Agenzia che possano far lievitare le richieste economiche rendendole insostenibili e speculative;

è indispensabile valutare in ogni caso l'impatto di queste dinamiche sul diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini e le possibili ripercussioni sull'avvocatura locale nonché sui tempi dei procedimenti;

considerato che, a parere dell'interrogante:

è fondamentale garantire la stabilità e la continuità dei servizi giudiziari;

è necessario valutare con urgenza soluzioni alternative per la sede del Tribunale di Ascoli Piceno, non solo per evitare richieste economiche speculative, ma anche per avere un piano di riserva nel caso in cui l'acquisizione dell'edificio non dovesse concretizzarsi;

l'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari dovrebbe avvenire minimizzando i disagi per il personale e i cittadini, garantendo la continuità dei servizi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione del Tribunale di Ascoli Piceno e quali azioni intenda intraprendere per garantire la permanenza degli uffici giudiziari nella loro attuale ubicazione;

se esistano ipotesi alternative per una nuova sede e quali criteri vengano adottati per la scelta di questa nuova ubicazione;

come intenda gestire i disagi legati a un eventuale trasferimento degli uffici giudiziari, in termini di accessibilità dei servizi per i cittadini e di continuità lavorativa per il personale e gli avvocati;

quali siano le iniziative in programma per mitigare l'impatto economico e sociale di un eventuale trasferimento su avvocati, personale del tribunale e su tutta la comunità servita dal tribunale;

se siano stati valutati eventuali effetti sul carico di lavoro del tribunale e sui tempi di attesa per i procedimenti a seguito delle turbolenze generate dalla situazione di incertezza.

(4-01144)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

con deliberazione n. 265 del 2 ottobre 1997 il Consiglio comunale di Roma ha approvato il progetto di lottizzazione delle aree costituenti la sottozona E1 del piano regolatore generale denominata "Torrino Mezzocammino"; con deliberazione n. 44 del 27 gennaio 2001 lo stesso Consiglio comunale ha autorizzato la stipula della convenzione urbanistica;

con atto a rogito del notaio La Gioia del 18 settembre 2001 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica, recante, tra l'altro, i pareri di tutti gli enti interessati, tra i quali l'Ente nazionale per le strade e in data 26 settembre 2001 è stata rilasciata la concessione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

a partire dal 2002, ed a seguito del rilascio della concessione per l'esecuzione delle opere, hanno avuto inizio i lavori di urbanizzazione del quartiere nel rispetto delle deliberazioni di approvazione del progetto di lottizzazione e in esecuzione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale;

il quartiere Torrino Mezzocammino si sviluppa nell'ambito di un perimetro compreso tra le viabilità principali di via Cristoforo Colombo, via di Mezzocammino, via Ostiense ed il grande raccordo anulare, e registra attualmente una popolazione di circa 12.000 abitanti, che è destinata ad aumentare a 15.000 al termine delle costruzioni in corso;

sebbene il quartiere fosse già individuato dagli strumenti urbanistici vigenti e oggetto di specifica

pianificazione a seguito dell'approvazione del progetto di lottizzazione, ANAS non ha provveduto all'installazione dei pannelli fonoassorbenti nel tratto di interesse del quartiere; il tratto del GRA che interessa il quartiere ha un'estensione di circa un chilometro e nello stesso tratto, ma per una lunghezza ben maggiore, ANAS aveva provveduto ad installare i pannelli fonoassorbenti, sia nel lato interno del GRA, che nello spartitraffico centrale;

inoltre, con la delibera del Consiglio comunale n. 60 del 23 maggio 2002 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Roma, in attuazione della legge n. 447 del 1995 e definita la classificazione acustica del territorio comunale;

ANAS non ha realizzato i pannelli fonoassorbenti per il contenimento degli effetti acustici, né ha provveduto ad adeguare gli interventi a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della citata delibera n. 60 in materia di inquinamento acustico;

considerato che:

a dimostrazione dell'impatto acustico e della necessità di realizzare l'opera, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il febbraio 2011, furono effettuate delle prove fonometriche in prossimità dell'istituto scolastico sito nel quartiere di Torrino Mezzocammino, in largo Buzzelli, dalle quali emersero alcuni punti di criticità ed in particolare fu appurata la violazione dei limiti fissati dalla vigente normativa che impongono l'adozione di misure di mitigazione;

l'interlocuzione con ANAS è successivamente proseguita, non essendo in tale fase mai stata posta in dubbio la competenza di tale ente alla realizzazione dell'opera, al punto che nelle more dell'intervento principale era stata ipotizzata la realizzazione di asfalto fonoassorbente nel tratto adiacente al quartiere, che non sarà mai eseguito dall'ente proprietario;

soltanto a partire dal 2015, ANAS inizia ad eccepire il tema della competenza ritenendo che essa debba essere ricondotta al titolare della concessione edilizia, in forza di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004;

il citato art. 8 in relazione agli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, come nel caso di specie, stabilisce che le opere di mitigazione acustica "sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto"; il progetto di lottizzazione, la convenzione e la concessione sono precedenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, di talché ANAS, proprietario dell'infrastruttura, non può imputare ad altri soggetti un onere che ricade nella sua diretta sfera di competenza;

da quanto descritto, è possibile constatare la specifica competenza dell'ANAS e le responsabilità derivanti, in quanto: a) ANAS ha realizzato la terza corsia del GRA omettendo di realizzare i pannelli fonoassorbenti in prossimità del quartiere di Torrino Mezzocammino; b) ANAS non ha dato esecuzione agli oneri derivanti dalla delibera del Consiglio comunale di Roma n. 60 del 2002, in relazione al rispetto delle misure per il contenimento acustico, eccependo che l'atto del Comune è successivo alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, ma trascura che era già vigente la norma di rango legislativo di cui alla legge n. 447 del 1995; c) il piano di lottizzazione è precedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004, i permessi per la realizzazione delle opere pubbliche erano già stati rilasciati al momento della sua entrata in vigore e, inoltre, l'opera non è stata inserita nella convenzione urbanistica stipulata tra Comune di Roma e consorzio incaricato della realizzazione delle opere pubbliche; d) è stato accertato il superamento dei valori limite che impongono l'adozione delle misure di contenimento da parte del titolare dell'infrastruttura;

la situazione descritta e la violazione dei limiti previsti dalla normativa vigente sono tali da evidenziare l'oggettiva inosservanza delle regole tecniche da parte dell'ente gestore dell'infrastruttura stradale, suscettibili di determinare il diritto al risarcimento del danno patito. Ciò impone allo stesso ente di adottare le misure di contenimento a fronte delle violazioni constatate, dovendo in proposito ritenersi prevalente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (si vedano le sentenze della Cassazione n. 20927 del 2015 e n. 20198 del 2016);

considerato inoltre che a seguito di diverse sollecitazioni, tra cui quelle dell'interrogante, finalmente, l'amministrazione di Roma capitale, nel mese di maggio 2022, ha annunciato che ANAS avrebbe

eseguito l'intervento da anni atteso e realizzato i pannelli fonoassorbenti lungo il tratto interessato del quartiere; successivamente, nel mese di novembre 2022 ANAS ha posizionato il cantiere, ma i lavori si sono presto bloccati ed il cantiere è stato chiuso nel mese di agosto 2023 in ragione di un'asserita indisponibilità di fondi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di verificare le ragioni che allo stato precludono la realizzazione dell'opera ed in particolare se intenda sollecitare ANAS affinché i lavori siano celermente riavviati ed eseguiti, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di mitigazione acustica mediante la realizzazione di pannelli fonoassorbenti nel tratto del grande raccordo anulare di Roma prossimo al quartiere Torrino Mezzocammino, nel rispetto della normativa vigente.

(4-01145)

MATERA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, la sezione delle autonomie della Corte dei conti si è pronunciata sulla richiesta di parere formulata dalla sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 137/2023/QMIG riguardante la possibilità di individuare criteri idonei a distinguere le ipotesi in cui il vincolo di competenza di talune entrate possa estendersi anche alla gestione di cassa. L'origine del quesito è che permarrrebbero dubbi sulle singole fattispecie normative che impongono vincoli di competenza, in quanto sarebbe ammissibile la presenza di un tale vincolo senza che necessariamente sia presente un vincolo di cassa. La sezione della Toscana ha chiesto la possibilità di individuare dei criteri per stabilire le casistiche in cui il vincolo di competenza delle entrate debba estendersi anche alla gestione di cassa;

la deliberazione della sezione della Toscana ha analizzato le seguenti entrate: sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992; proventi dei parcheggi a pagamento di cui all'art. 7, comma 7, del codice stesso; proventi da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011; proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; contributi da attività estrattive previsti e disciplinati dalle singole leggi regionali; quota parte del 10 per cento dei proventi da alienazioni immobiliari destinate all'estinzione anticipata di mutui ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013; proventi da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

la sezione delle autonomie ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione". La deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti investe tutti gli enti, riafferma per gli enti in crisi di liquidità il rispetto del principio della *voluntas legis* delle norme istitutive dei vincoli, riguarda tutte le sezioni regionali della Corte nell'esercizio della propria attività di controllo sui bilanci degli enti locali;

considerato che:

occorre tenere conto di importanti precedenti in materia di entrate vincolate, rappresentati dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR, recante "Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". Questa precisa che solo le entrate previste dall'articolo 180, comma 3, lettera *d*), del testo unico (ovvero quelle i cui vincoli siano previste da legge, da trasferimenti e da prestiti) possono essere considerate vincolate anche per cassa. Per le altre entrate, per le quali è prevista una generica destinazione, non operano i vincoli anzidetti. Nella parte conclusiva della pronuncia, la sezione ha poi ritenuto di ribadire il principio che, con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra: entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. *d*), citato; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. *d*), del testo unico; entrate con vincolo di destinazione generica. Solo

per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 (utilizzo entrate vincolate e anticipazioni di tesoreria) del testo unico;

la deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG ha effetti sicuramente dirompenti sul lavoro quotidiano degli uffici finanziari: il vincolo di cassa, oltre che alle entrate da trasferimenti e finanziamenti, si estende a tutte le entrate derivanti da: sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142; proventi dei parcheggi a pagamento di cui all'art. 7, comma 7; proventi da imposta di soggiorno e contributo di sbarco; proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; contributi da attività estrattive previsti e disciplinati dalle singole leggi regionali; quota parte del 10 per cento dei proventi da alienazioni immobiliari destinate all'estinzione anticipata di mutui ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 11 del decreto-legge n. 69 del 2013; proventi da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come sopra detto;

sembra facile intuire un aggravio gestionale per gli enti chiamati ora alla gestione di vincoli in termini sia di competenza che di cassa e non appare chiaro se questi vincoli verranno estesi in futuro anche ad altri tipi di entrata a natura vincolata;

vi è la necessità di garantire una contabilità che sia rispettosa dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dettati dall'articolo 97 della Costituzione e una sana e corretta gestione delle risorse, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda intraprendere iniziative volte a verificare quali effetti determina l'applicazione della deliberazione per gli enti locali.

(4-01146)

[SPERANZON](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

Christian Raimo, scrittore, insegnante di storia e filosofia in istituti scolastici pubblici ed ex assessore per la cultura del III municipio del Comune di Roma capitale, ospite del programma di La7 "L'aria che tira" condotto da David Parenzo, parlando del caso di Ilaria Salis, avrebbe dichiarato: "Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli";

difendendo convintamente e senza alcun rimorso la sua dichiarazione, ha spiegato come lui insegna ai suoi studenti a picchiare fascisti e neonazisti, incitando, in tal modo, alla violenza, da questi definita "giusta" quando applicata per il perseguimento della democrazia, nel nome dell'antifascismo e dell'antiazionismo militanti;

dato che:

Christian Raimo non è nuovo ad affermazioni del genere: nel 2020, quando ricopriva l'incarico di assessore per la cultura del III municipio, tramite il suo *account* "Twitter" attaccò la memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù barbaramente assassinato nel 1975 da militanti comunisti di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, definendolo "icona del peggior neofascismo";

nel 2004, firmò l'appello per la liberazione del terrorista pluriomicida Cesare Battisti, all'epoca in arresto in Francia, dopo aver beneficiato per molti anni della protezione concessa dalla "dottrina Mitterrand"; nel 2019, poi, quando Battisti fu finalmente estradato in Italia dalla Bolivia, Raimo continuò a chiederne la liberazione, dicendosi anche favorevole all'abolizione "dell'ergastolo e delle galere";

considerato che:

le affermazioni di Christian Raimo arrivano ad un mese di distanza dalle dichiarazioni di cordoglio rilasciate dalla docente di filosofia teoretica dell'università "Sapienza", Donatella Di Cesare, in occasione della morte di Barbara Balzerani, la brigatista rossa condannata all'ergastolo per l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti e tra i responsabili della strage di via Fani e del sequestro Moro;

a giudizio dell'interrogante la gravità delle dichiarazioni, assolutamente non in discussione, è maggiore nel momento in cui proviene da chi è pagato con il denaro dei cittadini per formare e istruire i nostri figli; sempre più frequenti sono, infatti, gli episodi che vedono docenti degli istituti scolastici e universitari pubblici, come Raimo e Di Cesare, ergersi a "cattivi maestri" della violenza politica e del

terrorismo, poiché difendono e commemorano i terroristi di ieri, giustificando, o addirittura incoraggiando, le aggressioni a sfondo politico di oggi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, intenda valutare l'opportunità di prendere provvedimenti nei confronti di Christian Raimo, vista anche la funzione educativa che dovrebbe svolgere in quanto docente.

(4-01147)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

le ultime settimane del mese di febbraio 2024 hanno visto il territorio di Vicenza e di Padova flagellati dal maltempo e dalle perturbazioni;

fortunatamente negli ultimi anni in quelle province sono stati diversi gli interventi di natura difensiva per il territorio: i bacini di laminazione a disposizione sono stati utilizzati con risultati decisivi e hanno evitato allagamenti diffusi e limitato notevolmente danni che diversamente sarebbero stati ben più drammatici;

nonostante l'opera di prevenzione e mitigazione dei danni, questi ultimi si sono rivelati comunque ingenti;

numerosi smottamenti e frane conseguenti alle piogge intense hanno messo in ginocchio alcune zone urbane e portato devastazione nelle campagne procurando danni consistenti all'agricoltura locale;

più di 3.000 vicentini sono stati interessati dai danni dovuti al fango che ha invaso le loro case ed è ora necessario garantire un aiuto da parte delle istituzioni e tempi certi per permettere ai cittadini di ricominciare a utilizzare le loro abitazioni ed agli imprenditori di riprendere a far funzionare le loro aziende,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per dare una risposta concreta di vicinanza ai territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo in Veneto;

se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale e stanziare risorse adeguate per gli indennizzi e quali siano le tempistiche e gli stanziamenti previsti per ristorare le popolazioni interessate.

(4-01148)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-01071 del senatore Giorgis ed altri, sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di iscrizione dell'elettore;

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01073 del senatore Nicita ed altri, sulle critiche mosse alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.